



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2070**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

# Indice

1. DDL S. 2070 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2070 .....	5
1.2.2. Testo approvato 2070 (Bozza provvisoria) .....	19
1.2.3. Testo 1 .....	24
1.3. Trattazione in Commissione .....	61
1.3.1. Sedute .....	62
1.3.2. Resoconti sommari .....	63
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	64
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom.) del 26/01/2021 .....	65
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (ant.) del 27/01/2021 .....	72
1.4. Trattazione in consultiva .....	93
1.4.1. Sedute .....	94
1.4.2. Resoconti sommari .....	95
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	96
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 371 (pom.) del 26/01/2021 .....	97
1.4.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 372 (ant.) del 27/01/2021 .....	101
1.4.2.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) .....	104
1.4.2.2.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 131 (pom.) del 26/01/2021 .....	105
1.4.2.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') .....	107
1.4.2.3.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 197 (pom.) del 26/01/2021 .....	108
1.4.2.3.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 198 (ant.) del 27/01/2021 .....	111
1.5. Trattazione in Assemblea .....	115
1.5.1. Sedute .....	116
1.5.2. Resoconti stenografici .....	117
1.5.2.1. Seduta n. 295 del 26/01/2021 .....	118
1.5.2.2. Seduta n. 296 del 27/01/2021 .....	161

# **1. DDL S. 2070 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2070

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 6/21, di conversione del d-l n. 172/20, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 158/20, C.2812 e d-l n. 1/21, C.2847)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

**Titolo breve:** *d-l 172/2020 - ulteriori disposizioni per rischi sanitari da Covid-19*

---

Iter

**27 gennaio 2021:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.2835](#)

approvato

**S.2070**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [6/21](#) del 29 gennaio 2021, GU n. 24 del 30 gennaio 2021. Testo coordinato G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) (Governo [Conte-II](#))

**Di concerto con**

Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Francesco Boccia](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **172** del **18 dicembre 2020**, G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020 , scadenza il 16 febbraio 2021.

Presentazione

Trasmesso in data **21 gennaio 2021**; annunciato nella seduta n. 295 del 26 gennaio 2021.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , TUTELA DELLA SALUTE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , CONTRIBUTI PUBBLICI , BAR E RISTORANTI

**Articoli**

DIVIETI (Artt.1-bis), REGIONI (Artt.1-bis), CIRCOLAZIONE STRADALE (Artt.1-bis), LAVORO (Artt.1-bis), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Artt.1-bis), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.1-ter), ORDINANZE (Artt.1-ter), SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (Artt.1-quater), MEDICINA PREVENTIVA (Artt.1-quinquies), CASE DI RIPOSO (Artt.1-quinquies), CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE (Artt.1-quinquies), CONSENSO (Artt.1-quinquies), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Artt.1-quinquies), DIRETTORI SANITARI (Artt.1-quinquies), CREDITO DI

IMPOSTE (Artt.2-bis)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 26 gennaio 2021) .  
Sostituito da Sen. [Vincenzo Garruti \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 27 gennaio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 21 gennaio 2021. Annuncio nella seduta n. 295 del 26 gennaio 2021.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2070

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2070

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)  
e dal **Ministro della salute** (SPERANZA)  
di concerto con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (BOCCIA)  
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)  
(V. Stampato Camera n. 2835)

*approvato dalla Camera dei deputati il 20 gennaio 2021*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 gennaio 2021*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020.
3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei » *sono sostituite dalle seguenti:* « Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, altresì, ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei »;  
*al secondo periodo, le parole:* « potestà genitoriale » *sono sostituite dalle seguenti:* « responsabilità genitoriale »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma »;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge »;

*al comma 3, le parole:* « e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, » *sono sostituite dalle seguenti:* « , di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, »;

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: "di durata non superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a cinquanta giorni" ».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 1-bis. - *(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)* - 1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni alle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo restano ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 1-ter. - *(Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)* - 1. Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto il seguente:

"16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei

contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale".

2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter* del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

*Art. 1-quater. - (Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza)* - 1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, nonché in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.

2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

*Art. 1-quinquies. - (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali)* - 1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volontà che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate

per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sentiti, quando già noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. In caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato può chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne rifiuta la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

*Art. 1-sexies. - (Clausola di invarianza finanziaria) - 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « dell'epidemia "Covid-19" » sono sostituite dalle seguenti: « dell'epidemia di COVID-19 »;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: « e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e a 190 milioni di euro per l'anno 2021, » e le parole da: « di cui all'articolo 8 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ».*

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*« Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per canoni di locazione) - 1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019" ».*

*Nel titolo, la parola: « virus » è soppressa.*

*Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  
313 del 18 dicembre 2020.*

*Testo del decreto-legge*

*Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
**Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi  
sanitari connessi alla diffusione del COVID-19***

**Ulteriori disposizioni urgenti per  
fronteggiare i rischi sanitari connessi  
alla diffusione del virus COVID-19**

IL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che  
consente limitazioni della libertà di  
circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  
19, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «  
Misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-  
19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  
33 convertito, con modificazioni, dalla  
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «  
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-  
19 »;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020,  
n. 158, recante disposizioni urgenti per  
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla  
diffusione del virus COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei  
ministri del 31 gennaio 2020, del 29  
luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le  
quali è stato dichiarato e prorogato lo  
stato di emergenza sul territorio  
nazionale relativo al rischio sanitario  
connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;  
Vista la dichiarazione  
dell'Organizzazione mondiale della sanità  
dell'11 marzo 2020 con la quale  
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata  
come « pandemia » in considerazione dei  
livelli di diffusività e gravità raggiunti a  
livello globale;  
Considerato l'evolversi della situazione  
epidemiologica e il carattere  
particolarmente diffusivo dell'epidemia;  
Ritenuta la straordinaria necessità e  
urgenza di integrare il quadro delle  
vigenti misure di contenimento alla  
diffusione del predetto virus in occasione  
delle festività natalizie e di inizio anno  
nuovo, adottando adeguate ed immediate  
misure di prevenzione e contrasto  
all'aggravamento dell'emergenza  
epidemiologica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei  
ministri, adottata nella riunione del 18  
dicembre 2020;  
Sulla proposta del Presidente del  
Consiglio dei ministri e del Ministro  
della salute di concerto con il Ministro  
per gli affari regionali e le autonomie e  
con il Ministro dell'economia e delle  
finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti

Articolo 1.

*(Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo)*

1. **Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, altresì, ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.**

verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la **responsabilità genitoriale** e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. **È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.**

2. *Identico.*

**2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.**

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di **quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1**, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

**3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: « di durata non superiore a trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a cinquanta giorni ».**  
**Articolo 1-bis.**

**(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)**

**1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di**

necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni alle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo restano ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

**Articolo 1-ter.**

*(Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)*

1. Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto il seguente: « *16-quater.* Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi

**ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale ».**

**2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter* del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:**

**a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;**

**b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.**

**Articolo 1-*quater*.**

***(Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza)***

**1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, nonché in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.**

**2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del**

**Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.**

**Articolo 1-quinquies.**

***(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali)***

**1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volontà che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.**

**2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato.**

**3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sentiti, quando già noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del**

**trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.**

**4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. In caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato può chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.**

**5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.**

**6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne rifiuta la convalida.**

**7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.**

**8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del**

**decreto di convalida.**

**9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.**

**10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.**

**Articolo 1-sexies.**

**(Clausola di invarianza finanziaria)**

**1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

**Articolo 2.**

**Articolo 2.**

*(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-

*(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia **di COVID-19**, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. *Identico.*

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 3. *Identico.*

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00. 4. *Identico.*

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 5. *Identico.*

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. 6. *Identico.*

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo **13-duodecies** del decreto-legge **28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176**. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

#### **Articolo 2-bis.**

##### ***(Credito d'imposta per canoni di locazione)***

**1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento**

**rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 ».**

Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Speranza, *Ministro della salute*

Boccia, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

Allegato 1	Allegato 1
CODICE ATECO (56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) 561011 - Ristorazione con somministrazione 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 561030 - Gelaterie e pasticcerie 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 561042 - Ristorazione ambulante 561050 - Ristorazione su treni e navi 562100 - <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i> 562910 - Mense 562920 - <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	<i>Identico.</i>

## 1.2.2. Testo approvato 2070 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2070

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 gennaio 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020.
3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, altresì, ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei »;*

*al secondo periodo, le parole: « potestà genitoriale » sono sostituite dalle seguenti: « responsabilità genitoriale »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge »;  
*al comma 3, le parole:* « e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, » *sono sostituite dalle seguenti:* « , di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, »;

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: "di durata non superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a cinquanta giorni" ».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 1-bis. - (*Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19*) - 1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni alle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo restano ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

*Art. 1-ter. - (Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)* - 1. Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto il seguente:

*"16-quater.* Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale".

2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter* del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

Art. 1-*quater*. - (*Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza*) - 1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, nonché in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.

2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Art. 1-*quinquies*. - (*Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali*) - 1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volontà che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sentiti, quando già noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza, in conformità a quella delle persone di cui allo stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui allo stesso comma 3. In caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato può chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne rifiuta la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 1-*sexies*. - (*Clausola di invarianza finanziaria*) - 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « dell'epidemia "Covid-19" » sono sostituite dalle seguenti: « dell'epidemia di COVID-19 »;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: « e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle*

*seguenti: « e a 190 milioni di euro per l'anno 2021, » e le parole da: « di cui all'articolo 8 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ».*

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*« Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per canoni di locazione) - 1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019" ».*

*Nel titolo, la parola: « virus » è soppressa.*

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**26 gennaio 2021**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (2070)**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.1**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Al comma 2-bis, sopprimere le parole: « , anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario,».*

---

**1.2**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 14 luglio 2020, n.74.»*

---

### 1.3

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le predette sanzioni non trovano applicazione in occasione di manifestazioni pacifiche di dissenso. Le eventuali sanzioni già comminate sono nulle».

---

### 1.4

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Le sanzioni di cui al presente comma non trovano applicazione in occasione della manifestazione "Io apro 1501" svoltasi il 15 gennaio 2021. Le eventuali già comminate sono nulle di diritto.»

---

### 1.0.1

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1.1.

*(Apertura dei luoghi di cultura)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle aree del territorio nazionale che non sono ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.»

---

## **Art. 1-bis**

### **1-bis.1**

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di tracciamento del Sars-Cov-2 nonché di supporto alla corretta somministrazione dei vaccini COVID, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente.»

---

### **1-bis.2**

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del piano vaccinazioni COVID-19, al personale infermieristico e agli assistenti sanitari dipendenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale che aderiscono al medesimo Piano, di cui all'articolo 1, commi 457-467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché per l'effettuazione della generalità delle prestazioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuta la tariffa oraria di 50 euro prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A copertura dei relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020.»

---

— 4 —

## **Art. 1-ter**

### **1-ter.1**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **1-ter.2**

ZAFFINI, CIRIANI

*Al comma 1 capoverso 16 quater dopo le parole: «Il Ministro della salute con propria ordinanza» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle Regioni interessate, ».*

---

### **1-ter.3**

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo il comma 2 , aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le consultazioni elettorali di cui al primo periodo indette per il mese di febbraio 2021 sono rinviate e si svolgono nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021."».*

---

## **Art. 1-quater**

### **1-quater.1**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze, le competenti autorità*

— 5 —

provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale e adottano, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza all'ingresso («termoscanner») e sistemi di ventilazione meccanica controllata. Il Ministro dell'istruzione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana con proprio decreto linee-guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma per i sistemi di rilevazione della temperatura e per i sistemi di ventilazione meccanica si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con le risorse del programma Next Generation EU.»

---

### **1-quater.2**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali anche in forma sperimentale.»

---

### **1-quater.3**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di potenziare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi sospetti con possibili sintomi da COVID-19, si autorizza la spesa e si introduce l'obbligo presso ciascuno plesso di ogni istituzione scolastica di un dispositivo "Termoscanner" posto all'ingresso degli stessi per la rilevazione in automatica della temperatura di alunni e personale scolastico.»

#### **1-quater.4**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologia da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza.»

#### **1-quater.5**

CALIGIURI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione nei luoghi particolarmente affollati, è fatto obbligo, nei mezzi di trasporto pubblico, di indossare mascherine FFP2».

### **Art. 1-quinquies**

#### **1-quinquies.1**

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1-quinquies.**

*(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali)*

1. Alle persone ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, si applicano gli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n.219 ai fini della manifestazione del consenso per il trattamento sani-

tario per le vaccinazioni anti-covid del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto e in quest'ordine, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, o il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa, ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al fine di valutare l'opportunità del trattamento, e, in caso di valutazione positiva, presta il consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. Il direttore sanitario della RSA, o qualunque altro soggetto responsabile comunica senza indugio al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa il nominativo della persona individuata quale amministratore di sostegno.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della formazione del consenso, decide sentiti, quando già noti e se reperibili e disponibili entro quarantotto ore, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, anche al fine di accertare la volontà che la persona ricoverata avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere laddove assenti le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Il consenso o la negazione alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è espresso in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n.219 e l'autore ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 neghi il consenso e il medico responsabile della salute della persona ricoverata presso la struttura ritenga invece che il trattamento sanitario sia appropriato e necessario, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.»

**1-quinquies.2**

ZAFFINI, CIRIANI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «direttore sanitario o, in difetto,» con le seguenti: « il medico di medicina generale o, in difetto, il direttore sanitario o».*

---

**Art. 1-sexies**

**1-sexies.0.1**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-septies.**

*(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 21,30;

b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 21,30;

c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico.»

---

### **1-sexies.0.2**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-septies.**

*(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 21,30.»

---

## **Art. 2**

### **2.2**

ZAFFINI, CIRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto» con le seguenti: «900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, nonché a coloro che hanno registrato una riduzione del fatturato pari o superiore al 30 per cento nel periodo dalla dichiarazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020.»*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.»*

## 2.3

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro.»*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «ri-ferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto» con le seguenti: «appartenenti alla filiera della ristorazione»;*

*b) sopprimere l'allegato n. 1;*

*c) al comma 7, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13- duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»*

## 2.4

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «Per i soggetti con ricavi non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare del contributo si calcola amplificando una percentuale del 70 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13- duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi, un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»*

## 2.1

ZAFFINI, CIRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «455 milioni di euro» con le seguenti: «7 miliardi di euro» e le parole: «190 milioni di euro» con le seguenti: «4 miliardi di euro».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1, per una quota pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Per la parte rimanente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»*

## 2.5

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «490 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«931110 - Gestione di stadi;

931120 - Gestione di piscine;

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti;

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca;

931200 - Attività di club sportivi;

931300 - Gestione di palestre;

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

931999 - Altre attività sportive nca»;

c) *al comma 2, dopo le parole: «legge 17 luglio 2020, n. 77» aggiungere le seguenti: «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;*

d) *al comma 3, aggiungere, in fine le parole: «o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;*

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro*

per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

## 2.6

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «490 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«493901 - Gestioni di funicolari, skilift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;

552030 - Rifugi di montagna;

855100 - Corsi sportivi e ricreativi;

931992 - Attività delle guide alpine;»

c) *al comma 2, dopo le parole:* «legge 17 luglio 2020, n. 77» *aggiungere le seguenti:* «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;

d) *al comma 3, aggiungere, in fine le parole:* «o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

## 2.7

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «302 milioni».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«551000 - Alberghi;

552010 - Villaggi turistici;

552020 - Ostelli della gioventù;

552030 - Rifugi di montagna;

552040 - Colonie marine e montane;

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

960420 - Stabilimenti termali;»

*b) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 302 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 112 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;*

*c) alla rubrica dopo le parole: «dei servizi» aggiungere le seguenti: «ricettivi, termali e ».*

## 2.8

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «290 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«47.71.12 Commercio al dettaglio di Confezioni per Bambini; Confezioni per bambini e neonati;

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di altro abbigliamento esterno;»

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

---

## 2.9

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «290 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«58.13.00 Edizione di quotidiani;

58.14.00 Edizione di riviste di periodici;»

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

## 2.10

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «240 milioni».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«74.20.20 Attività degli studi fotografici per lo sviluppo e stampa conto terzi»;

*b) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 240 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»*

## 2.11

ZAFFINI, CIRIANI

*Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«551000 - Alberghi;

552010 - Villaggi turistici;

552020 - Ostelli della gioventù;

552030 - Rifugi di montagna;

552040 - Colonie marine e montane;

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

960420 - Stabilimenti termali;».

*Conseguentemente:*

*a) al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«nonché, quanto a 112 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;»

*b) alla rubrica, dopo le parole: «dei servizi» aggiungere le seguenti: «ricettivi, termali e».*

---

## 2.12

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le medesime ragioni di cui al comma 1, è altresì riconosciuto ai micro-birrifici, vale a dire alte imprese del settore di produzione della birra che producono meno di 200.000 ettolitri l'anno, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente, nel limite massimo di produzione suindicato, quella di cui al codice ATECO 11.05.00, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° 2.9 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione»

## 2.13

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività con sede in uno dei comuni definiti montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'ammontare del contributo è pari al doppio del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»*

## 2.0.1

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulla rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n.

39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants (Ifac)*";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sono sostituite le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

## 2.0.2

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il

revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants (IFAC)*");

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 2.0.3

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1.

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le attività danneggiate dalle misure restrittive nei mesi di novembre e dicembre 2020)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta secondo le modalità ivi individuate, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per i mesi di novembre e dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività che già usufruiscono di analogo credito d'imposta.

2. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: "utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento" aggiungere le seguenti: "e nel successivo".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.»

#### 2.0.4

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1.

*(Misure per il sostegno di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 2.0.5

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Contributo a fondo perduto per le attività danneggiate dalle restrizioni sanitarie nel mese di dicembre 2020)*

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per il mese di dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il quaranta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività di cui all'articolo 2, nonché a quelle che hanno ricevuto ristori ai sensi dei decreti legge n. 137, 149, 154 e 157 del 2020.

2. L'ammontare del contributo è calcolato secondo le modalità previste dai commi 5 e 6 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.»

## 2.0.6

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Proroga entrata in vigore della «Lotteria degli scontrini»)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: «1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2021»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° giugno 2021" e al terzo periodo, le parole: "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui"».

## 2.0.7

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Proroga entrata in vigore della «Lotteria degli scontrini»)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2021"

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° giugno 2021" e al terzo periodo, le parole: "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui" ».

## 2.0.8

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Misure per garantire la continuità degli esami pratici di guida durante l'emergenza sanitaria)*

1. Su tutto il territorio nazionale è sempre consentita l'effettuazione dell'esame di idoneità pratica alla guida, di cui all'articolo 121 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, purché sul veicolo impiegato per l'effettuazione dell'esame sia installata una paratia divisoria fra l'abitacolo e i sedili posteriori del veicolo. Resta fermo, per tutti i soggetti presenti sul veicolo durante l'esame, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.»

---

## 2.0.9

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 180 mesi"».

---

## 2.0.10

VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Interventi urgenti a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)*

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

## **Art. 2-bis**

### **2-bis.0.1**

ZAFFINI, CIRIANI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.**

*(Contributo a fondo perduto per gli impianti di risalita)*

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli impianti di risalita, sia pubblici che privati, chiusi a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO 49.39.01. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 70 per cento alla media del fatturato nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

**2-bis.0.2**

ZAFFINI, CIRIANI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Contributo a fondo perduto per i maestri di sci)*

1. Al fine di sostenere la perdita di fatturato e scongiurare il fallimento e l'indigenza economica degli istruttori di sci a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di istruttore di sci come riferito al codice ATECO 85.51.00. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. L'ammontare del contributo è equi-valente al 20 per cento del fatturato realizzato nel mese di dicembre 2019. In ogni caso l'importo minimo del contributo è di euro 2.000,00.

3. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 10.000,00.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 14»

**2-bis.0.3**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo e alle palestre)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, alle imprese del settore sportivo, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche, alle società dell'impiantistica sportiva e alle palestre.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

**2-bis.0.4**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Contributo a fondo perduto per le attività economiche di montagna)*

1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolgono at-

tività economiche e commerciali nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti, di cui al prece-dente comma, aventi sede legale o operativa nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.

3. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato nell'anno 2020 almeno pari al 50 per cento del fatturato dell'anno 2019, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

4. Per le attività nate prima del 1° gennaio 2020, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano esercitato regolarmente la propria attività economica anche nel mese di novembre 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 40 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2020 a gennaio 2021 con l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2019 a gennaio 2020.

6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 2.500,00.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti, e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modi-fiche.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»

**2-bis.0.5**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Contributo a fondo perduto per le attività economiche colpite dalle misure restrittive nel periodo delle festività natalizie)*

1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli al-legati 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre, n. 176. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

## **2-bis.0.6**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-ter.**

*(Contributo una tantum da destinare alle attività di commercio su aree pubbliche)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo una tantum nel limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva, possano produrre una autocertificazione che attesti, per il mese di dicembre 2020, un calo di fatturato pari o superiore al 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 47.81, 47.82 e 47.89 riportati nella tabella di cui all'allegato 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

3. L'ammontare del contributo è pari a 1.000 euro.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede rivalere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni

di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.,»

**2-bis.0.7**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter**

*(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»

**2-bis.0.8**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico sulle imposte sui redditi)*

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: « 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, di cui al comma 3.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già effettuato, in sede di dichiarazione dei redditi, il computo in diminuzione cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. »

**2-bis.0.9**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter**

*(Modificazioni alla legge 5 giugno 2020, n. 40 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 dopo il punto 2), è inserito il seguente: « 3) gli investimenti sostenuti nell'anno di riferimento e documentabili. ».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) la durata della garanzia di cui al comma 1 è estesa ad anni 10 per le imprese che abbiano sede legale od operativa, nei Comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. »

---

**2-bis.0.10**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Disposizioni a favore dell'assistenza domiciliare).*

1. È in ogni caso garantita l'assistenza domiciliare e/o a distanza per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie, garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti individuando in via prioritaria come destinatari degli interventi le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale.»

---

**2-bis.0.11**

ZAFFINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter**

*(Disposizioni a favore del caregiver)*

1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

**2-bis.0.12**

FAZZOLARI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter**

*(Abolizione cashback e destinazione fondi ad attività produttive)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziare dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni per il 2021, sono destinate, in forma di contributo a fondo perduto, alle attività produttive che, per effetto dei provvedimenti normativi restrittivi emanati in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano registrato perdite o mancati guadagni.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno delle attività produttive ed economiche interessate dall'emergenza economica.

4. Con successivi provvedimenti normativi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per l'accesso al fondo istituito ai sensi del comma 3 e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto.»

*Conseguentemente:*

a) *l'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;*

b) *l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.*

**2-bis.0.13**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2070

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 6/21, di conversione del d-l n. 172/20, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 158/20, C.2812 e d-l n. 1/21, C.2847)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

**Titolo breve: d-l 172/2020 - ulteriori disposizioni per rischi sanitari da Covid-19**

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 215 \(pom.\)](#)

26 gennaio 2021

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 215 \(pom.\)](#)

26 gennaio 2021

[N. 216 \(ant.\)](#)

27 gennaio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom.) del 26/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021**  
**215ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio, saranno affrontati, come previsto in questi casi, solo i provvedimenti con carattere d'urgenza. Pertanto, nella seduta odierna saranno esaminati solo i disegni di legge nn. 2070 e 2066, di conversione, rispettivamente, dei decreti-legge n. 172 del 2020 (ulteriori disposizioni per rischi sanitari da Covid-19) e n. 2 del 2021 (ulteriori disposizioni contenimento Covid-19 ed elezioni 2021), e l'Atto del Governo n. 240 (incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e misure per garantire elevati livelli di sicurezza).

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) assicura, da parte del suo Gruppo, la massima disponibilità a consentire la rapida conclusione dell'*iter* di conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2020, di scadenza imminente.

Auspica che siano previsti invece tempi congrui per l'esame del disegno di legge n. 2066 e dell'Atto del Governo n. 240, non essendoci particolari ragioni d'urgenza.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede al rappresentante del Governo se vi siano margini per modificare il decreto-legge n. 172. Chiede inoltre come si intenda procedere con l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario CASTALDI sottolinea che, data la ristrettezza dei tempi, sarebbe preferibile non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Il PRESIDENTE, per quanto riguarda il disegno di legge n. 2070, propone di incardinarne l'esame e di valutare successivamente le modalità per la sua conclusione in sede referente, considerato che il provvedimento, che ha inglobato le disposizioni del decreto-legge n. 158 del 2020, deve essere convertito in legge entro il 31 gennaio e che la Conferenza dei Capigruppo si riunirà alle ore 15 per decidere della calendarizzazione in Assemblea.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, riferisce sul decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, come modificato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni volte a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da Covid-19, a disciplinare la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza, a regolare la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali, nonché a prevedere la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nel settore della ristorazione.

Ricorda che nel provvedimento sono confluite, durante l'esame in prima lettura, le misure previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 per il periodo delle festività natalizie e le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 1 del 2021, decreti che vengono conseguentemente abrogati, con salvezza degli effetti già prodotti, dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Preliminarmente, va notato che le misure previste dal decreto-legge in esame, composto da nove articoli e un allegato, hanno già in parte esplicitato i loro effetti.

L'articolo 1, modificato dalla Camera, dispone sulle misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo, recependo le disposizioni del decreto-legge n. 158 del 2020. In particolare, prevede il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di ogni spostamento tra diverse Regioni o Province autonome e, nelle giornate del 25, 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, il divieto di ogni spostamento tra Comuni, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con applicazione, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, delle misure per le cosiddette "zone rosse", mentre nei restanti giorni quelle per le cosiddette "zone arancioni". In parallelo, si prevedono alcune deroghe agli spostamenti.

Si è stabilito inoltre che, con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i DPCM di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 potessero prevedere specifiche misure restrittive, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e scenario.

Infine, è stato modificato, in via generale, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, al fine di estendere da trenta a cinquanta giorni il termine massimo di durata delle misure di contrasto alla diffusione del virus ivi disciplinate.

L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, riproduce l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2021, dettando disposizioni per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021.

L'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dalla Camera, riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2021. Viene stabilmente modificata (con un regime transitorio fino al 15 gennaio 2021) la disciplina sulle possibili fattispecie di passaggio di una Regione dalla classificazione come "zona gialla" - in cui trovano applicazione le misure restrittive valide sull'intero territorio nazionale - a una classificazione

che comporti un grado superiore di restrizioni. In particolare, è novellato l'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 con l'introduzione del comma 16-*quater*, che stabilisce l'applicazione di misure aggiuntive e progressive nei territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti quando:

- si manifesti uno scenario almeno di tipo 2 (situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo e valori dell'indice RT regionale tra 1 e 1,25), con un livello di rischio almeno moderato;
- si manifesti uno scenario almeno di tipo 3 (situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo e valori dell'indice RT regionale tra 1,25 e 1,5), anche in questo caso con un livello di rischio almeno moderato.

L'articolo 1-*quater*, introdotto durante l'esame in prima lettura, recepisce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2021 e disciplina la graduale ripresa dell'attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, nel periodo dal 7 al 16 gennaio 2021.

L'articolo 1-*quinqües*, inserito dalla Camera, riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 1 del 2021, relativo all'individuazione della persona competente a esprimere o negare il consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali. Si prevede che il consenso sia espresso a mezzo del tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero della volontà che l'interessato avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, si dispone che assuma la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine dell'espressione del consenso, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui la persona incapace è ricoverata o, in subordine, il direttore sanitario della ASL territorialmente competente o un suo delegato. Il soggetto così individuato, sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, ove accerti che il trattamento vaccinale assicuri la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta il consenso informato alla somministrazione e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio. Il consenso è immediatamente e definitivamente efficace. Sono infine disciplinati i casi in cui è possibile il ricorso al giudice tutelare e le relative modalità.

Il nuovo articolo 1-*sexies* reca una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione degli articoli da 1-*bis* a 1-*quinqües*.

L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto - nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021 - a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, abbiano la partita IVA attiva e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 e connessi specificamente al settore della ristorazione. Tale contributo spetta esclusivamente ai soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro.

L'articolo 2-*bis*, inserito dalla Camera, reca una modifica all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede un credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento. La modifica proposta precisa che il credito in questione spetta a condizione che i soggetti interessati (imprese turistico-ricettive, agenzie e *tour operator*) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e non più dell'anno precedente, come attualmente previsto dalla norma.

L'articolo 3, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione, chiede che quanto meno si svolga la discussione generale sul provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver anticipato la fissazione del termine emendamenti per economia procedurale e non certo per omettere la fase di discussione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula considerazioni molto critiche sull'articolo 1-*quinquies*, che riguarda il consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali.

In primo luogo, la norma sarebbe ultronea, in quanto la fattispecie è già disciplinata dalla legge n. 219 del 2017, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

In secondo luogo, si introduce una procedura piuttosto complessa che vede coinvolti, per l'espressione del consenso, da un lato, il tutore, curatore o amministratore di sostegno ovvero il fiduciario e, in caso di loro assenza o irreperibilità, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui la persona incapace è ricoverata o, in subordine, il direttore sanitario della ASL territorialmente competente o un suo delegato; dall'altro, devono essere sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado della persona incapace. Tuttavia, in caso di rifiuto delle persone titolate a esprimere il consenso, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato possono presentare ricorso al giudice tutelare per richiedere di essere autorizzati a effettuare comunque la vaccinazione.

In conclusione, con una tecnica normativa - a suo avviso - di difficile lettura, si modifica surrettiziamente e in modo incisivo la legge n. 219 del 2017, introducendo una procedura che sostanzialmente è volta a superare l'eventuale dissenso alla vaccinazione di soggetti incapaci e a stabilire la quasi obbligatorietà del trattamento vaccinale. Ritiene che la sinistra, data la sua storica propensione alla tutela dei diritti dei più deboli, avrebbe dovuto vigilare per evitare l'inserimento in prima lettura di questa norma proposta dal Governo.

Preannuncia la presentazione di un emendamento su tale aspetto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Grassi e invita a valutare la possibilità di apportare alcune limitate correzioni al provvedimento. A tale proposito, segnala ulteriori criticità.

In primo luogo rileva che, secondo il Servizio del Bilancio del Senato, la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 1-*sexies*, "non appare conformarsi a quanto invece espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità".

Inoltre, ritiene si dovrebbe precisare che sono comunque destinati agli enti locali i proventi delle sanzioni da essi irrogate. Tale norma, infatti, era stata introdotta solo con il decreto-legge n. 33 del 2020, mentre il comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame, per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, fa riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, che attribuiva tali proventi allo Stato. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti su questi aspetti. Per evitare la terza lettura, si dichiara disponibile ad accettare che si intervenga in sede di correzione formale del testo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), nel replicare al senatore Grassi, osserva che la norma, per quanto scritta in modo confuso, ha già trovato applicazione. Infatti, proprio sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge n. 1 del 2021, riprodotta dall'articolo 1-*quinquies*, il giudice tutelare del tribunale di Sondrio ha

autorizzato la somministrazione del vaccino contro il Covid a un ospite di una casa di riposo, accogliendo il ricorso del direttore sanitario della struttura, a cui un familiare aveva opposto diniego, perché non voleva che il proprio anziano congiunto, non in grado di esprimere autonomamente la propria volontà, venisse vaccinato.

Ritiene inoltre offensiva e inappropriata la considerazione critica circa la presunta coercizione, da parte del Governo e della maggioranza, della volontà di soggetti incapaci: ricorda, a tale proposito, che il vaccino è somministrato gratuitamente anche al fine di tutelare la salute di categorie delle persone più fragili.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce che l'articolo 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017 già prevede che le disposizioni anticipate di trattamento, in determinati casi, possano essere disattese dal medico: in tal caso, come prescritto dal successivo comma 5, la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso del rappresentante legale della persona interessata.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) obietta che la legge n. 219 del 2017 si riferisce ai trattamenti sanitari in generale, mentre il provvedimento in titolo disciplina la somministrazione del vaccino. La fattispecie è differente, in quanto con il vaccino si tutela non solo la salute del paziente che lo riceve, ma anche quella dell'intera comunità.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che tale previsione dovrebbe riguardare allora tutte le persone ricoverate in strutture sanitarie, altrimenti si verificherebbe una inaccettabile disparità di trattamento.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) condivide le considerazioni della senatrice Valente. Sottolinea, inoltre, la gravità delle conseguenze della diffusione del Covid-19 nelle RSA.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 20 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute 17 richieste di audizione, che dovranno essere calendarizzate, a partire, probabilmente, dalla prossima settimana.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritiene che, ove possibile, si potrebbe iniziare già dalla settimana in corso.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno rinviare le audizioni alla prossima settimana, considerato che non vi sono ragioni di particolare urgenza e che in questi giorni si sta affrontando una crisi di Governo.

Il PRESIDENTE assicura che sarà individuato un punto di equilibrio tra l'esigenza di esaminare il provvedimento senza forzature, cercando tuttavia di approvarlo in tempi congrui per consentire anche all'altro ramo del Parlamento di apportare eventuali modifiche e che pertanto le audizioni potranno svolgersi nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza ( n. 240 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in esame, recante il regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, che ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ed è intervenuto sulla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Lo schema si compone di 11 articoli, suddivisi in quattro Capi, e di tre allegati.

Il Capo I è costituito dal solo articolo 1, recante alcune definizioni necessarie per chiarire la portata delle disposizioni contenute nello schema di decreto, al fine di garantire una coerenza con l'assetto definitorio delineato dagli altri provvedimenti attuativi del decreto-legge istitutivo del perimetro nazionale della cybersicurezza.

Nell'ambito del Capo II, dedicato alle notifiche di incidente, l'articolo 2 rinvia a due tabelle riportate nell'allegato A al presente schema, per la classificazione degli incidenti aventi impatto sui beni ICT (*Information and communication technology*). La suddivisione nelle due tabelle è stata operata a seconda della gravità degli incidenti, includendo i meno gravi nella prima e i più gravi nella seconda, anche tenuto conto della tempistica necessaria per una risposta efficace.

L'articolo 3 delinea le procedure e definisce i termini per la notifica al CSIRT (*Computer security incident response team*) italiano - istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei ministri - degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A.

In particolare, la disposizione impone di notificare gli incidenti che abbiano impatto su un bene ICT anche nell'ipotesi in cui gli stessi incidenti si verificano a carico di un bene, un sistema informativo o un servizio informatico, o parti di essi, che condividono con un bene ICT funzioni di sicurezza, risorse di calcolo o memoria, ovvero *software* di base, quali sistemi operativi e di virtualizzazione.

Sono indicati inoltre i termini entro i quali adempiere all'obbligo di notifica: entro sei ore dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza di uno degli incidenti individuati nella tabella 1 ed entro un'ora nel caso di incidenti individuati nella tabella 2.

È previsto che il soggetto debba provvedere a una tempestiva integrazione della notifica, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi significativi di natura tecnica o comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, salvo che l'autorità giudiziaria procedente non abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. È prevista anche la possibilità per il CSIRT italiano di richiedere al soggetto notificante sia elementi di aggiornamento sull'incidente in corso, sia, nella fase di risoluzione dell'incidente, la trasmissione di una relazione tecnica che illustri gli elementi significativi dell'incidente, tra cui le conseguenze dell'impatto sui beni ICT e le azioni per porvi rimedio (anche in questo caso, salvo esigenze di segretezza investigativa).

Si stabilisce, inoltre, che la notifica di incidente valga anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di

notifica previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche e dal decreto legislativo n. 65 del 2018 che dà attuazione alla direttiva europea NIS (*Network and information security*).

L'articolo 4 disciplina la possibilità, per i soggetti inclusi nel perimetro, di notificare incidenti non rientranti tra quelli per i quali è prevista la notifica obbligatoria. Le notifiche volontarie saranno trattate dal CSIRT in subordine a quelle obbligatorie e a condizione che tale trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.

L'articolo 5 riguarda la trasmissione delle notifiche ricevute dal CSIRT italiano ai diversi soggetti istituzionali destinati a riceverle. Le modalità di inoltro potranno essere concordate mediante apposite intese con ciascuna delle amministrazioni interessate.

L'articolo 6 reca disposizioni di carattere ricognitivo. Specifica, per chiarezza normativa ed in linea con quanto già disciplinato dal decreto-legge n. 105 del 2019, che in relazione agli incidenti riguardanti le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate non sussiste l'obbligo di notifica previsto dal presente atto.

Gli articoli da 7 a 10 rientrano nel Capo III dedicato alle misure di sicurezza.

L'articolo 7 rinvia all'allegato B al presente schema per l'individuazione delle misure di sicurezza. Precisa, inoltre, che la corrispondenza tra le misure di sicurezza e gli ambiti elencati all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 105 del 2019 è indicata nella tabella in appendice n. 1 dell'allegato B.

L'articolo 8 riguarda le modalità e i termini di adozione delle misure di sicurezza.

In particolare, sono previsti due differenti termini di adozione delle misure: sei e ventiquattro mesi, a seconda che si tratti di misure, rispettivamente, di più immediata attuazione (categoria A dell'appendice n. 2 dell'allegato B), ovvero per la cui implementazione siano necessari interventi progettuali e programmatici più impegnativi (categoria B dell'appendice n. 2 dell'allegato B). Uguali termini sono previsti per l'adeguamento delle misure di sicurezza adottate e per la comunicazione al DIS delle relative modalità. Si prevede, infine, che il DIS renda disponibili le comunicazioni così ricevute ai soggetti istituzionali deputati allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica.

L'articolo 9 individua, nell'allegato C allo schema, misure minime di sicurezza di natura tecnica e organizzativa per la tutela delle informazioni relative all'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro, all'elenco dei beni ICT, alle notifiche di incidente e alla documentazione relativa all'adozione delle misure di sicurezza.

L'articolo 10 specifica che alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, esclusi dall'elenco dei beni ICT, non si applicano le misure di sicurezza previste dal presente decreto.

Il Capo IV, infine, si compone del solo articolo 11 che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (ant.) del 27/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021**  
**216ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GARRUTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti 55 emendamenti, pubblicati in allegato. Circa la valutazione delle improponibilità, precisa che è stato seguito il criterio di ritenere ammissibili tutti gli emendamenti che contengono disposizioni correlate alle misure volte a fronteggiare i rischi sanitari, nonché quelle che istituiscono contributi simili a quello di cui all'articolo 2 per altre categorie di attività.

Dichiara pertanto improponibili gli emendamenti 1.4, 1-ter.3 e gli identici 2.0.6 e 2.07, nonché gli emendamenti 2.0.9, 2.0.10, 2-bis.0.8, 2-bis.0.9, 2-bis.0.11 e 2-bis.0.12.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az), rilevata l'assenza del presidente Parrini, relatore sul provvedimento in esame, chiede se vi sia stata una comunicazione formale della sua sostituzione, antecedente all'orario d'inizio della seduta.

Il **PRESIDENTE** precisa che svolgerà la funzione di relatore in sostituzione del presidente Parrini, che non ha potuto essere presente. La comunicazione è visibile sul sito internet del Senato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) si preannuncia a favore dell'articolo 2 del provvedimento, perché volto ad assicurare - anche se in modo insoddisfacente, secondo la sua parte politica - quanto meno un parziale ristoro alle attività produttive più colpite dalle drammatiche conseguenze economiche causate dall'emergenza sanitaria.

Tuttavia, sarebbe stato opportuno apportare alcune modifiche, come quelle segnalate con gli emendamenti a sua prima firma.

Si sofferma, innanzitutto, sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, che estendono i ristori alle attività economiche finora escluse dall'erogazione di contributi, individuando la compensazione finanziaria, tra l'altro, nella riduzione delle risorse stanziare per il programma *cashback*. A tale riguardo, segnala che questo strumento, nell'incentivare le forme di pagamento elettronico, finisce per ridurre in modo significativo la circolazione della moneta. Come rilevato anche dalla Banca centrale europea, questa misura sarebbe giustificata per contrastare l'evasione fiscale, ma i provvedimenti adottati dal Governo non esplicitano tale finalità.

Illustra quindi gli emendamenti 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, con cui si propone, rispettivamente, di coinvolgere il personale infermieristico nel piano vaccinazioni anti Covid-19 e di corrispondere a tal fine una tariffa oraria di 50 euro.

Segnala, quindi, gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, che prevedono il ricorso al credito d'imposta per gli operatori dell'industria tessile e della moda, del settore calzaturiero e della pelletteria per far fronte alle giacenze di magazzino e per gli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico come forma di compensazione per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili. A tale proposito, evidenzia che in altri Paesi, come la Germania, i ristori arrivano al 70 per cento della perdita di fatturato dell'anno precedente, mentre quelli assicurati dal Governo italiano sono limitati al 6-7 per cento e non riguardano tutte le attività commerciali e produttive.

Infine, con l'emendamento 1-*ter*.3 si propone di rinviare a marzo le consultazioni elettorali già indette per il prossimo mese di febbraio.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1-*quinquies*.1, a sua prima firma, interamente sostitutivo dell'articolo 1-*quinquies*, soprattutto per la parte relativa al caso in cui si debba ricorrere al giudice tutelare qualora vi sia una divergenza di opinioni circa l'appropriatezza del trattamento vaccinale tra il medico responsabile della persona ricoverata in una struttura sanitaria e i soggetti che abbiano nei confronti di questa obblighi di tutela o cura. A suo avviso, la nuova stesura del testo sarebbe più comprensibile e non lascerebbe spazi all'introduzione surrettizia di una sorta di obbligo vaccinale per i soggetti incapaci.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala, tra le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo, l'emendamento 1.2, con il quale si precisa che sono destinati agli enti locali i proventi derivanti dalle sanzioni da questi irrogate per le violazioni delle norme di contrasto alla diffusione della pandemia. Anticipa che potrebbe trasformarlo in ordine del giorno, nel caso che il Governo fosse disponibile ad accoglierlo.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario CASTALDI esprime parere conforme a quello del relatore. Quanto all'emendamento 1.2, assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno eventualmente formulato nel senso anticipato in via informale dal senatore Augussori, nell'interlocuzione intercorsa ieri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia pervenuto il parere della Commissione bilancio. In caso contrario ritiene non si possa procedere con le votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione bilancio si è pronunciata sul testo del decreto-legge e sui relativi emendamenti, tuttavia il parere non è ancora formalmente pervenuto. Considerato, pertanto,

l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, registra l'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [2070](#)

Art. 1

**1.1**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Al comma 2-bis, sopprimere le parole: « , anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario,».*

**1.2**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74.»*

**1.3**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le predette sanzioni non trovano applicazione in occasione di manifestazioni pacifiche di dissenso. Le eventuali sanzioni già comminate sono nulle.».*

**1.4**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma non trovano applicazione in occasione della manifestazione "Io apro 1501" svoltasi il 15 gennaio 2021. Le eventuali già comminate sono nulle di diritto.».*

**1.0.1**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1.1

*(Apertura dei luoghi di cultura)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle aree del territorio nazionale che non sono ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.».

Art. 1-bis

**1-bis.1**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di tracciamento del Sars-Cov-2 nonché di supporto alla corretta somministrazione dei vaccini COVID, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente.»

**1-bis.2**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del piano vaccinazioni COVID-19, al personale infermieristico e agli assistenti sanitari dipendenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale che aderiscono al medesimo Piano, di cui all'articolo 1, commi 457-467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché per l'effettuazione della generalità delle prestazioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuta la tariffa oraria di 50 euro prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A copertura dei relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020.»

Art. 1-ter

**1-ter.1**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1-ter.2**

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, capoverso 16-quater, dopo le parole: «Il Ministro della salute con propria ordinanza» inserire le seguenti: «, previo parere delle Regioni interessate, ».*

**1-ter.3**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le consultazioni elettorali di cui al primo periodo indette per il mese di febbraio 2021 sono rinviate e si svolgono nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021."».

Art. 1-quater

**1-quater.1**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze, le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale e adottano, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza all'ingresso («termoscanner») e sistemi di ventilazione meccanica controllata. Il Ministro dell'istruzione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana con proprio decreto linee-guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma per i sistemi di rilevazione della temperatura e per i sistemi di ventilazione meccanica si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con le risorse del programma Next Generation EU.»*

**1-quater.2**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.*

*2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali anche in forma sperimentale.».*

**1-quater.3**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi sospetti con possibili sintomi da COVID-19, si autorizza la spesa e si introduce l'obbligo presso ciascuno plesso di ogni istituzione scolastica di un dispositivo «Termoscanner» posto all'ingresso degli stessi per la rilevazione automatica della temperatura di alunni e personale scolastico.».*

**1-quater.4**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza.».*

**1-quater.5**

[Caligiuri](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione nei luoghi particolarmente affollati, è fatto obbligo, nei mezzi di trasporto pubblico, di indossare mascherine FFP2.».*

*Art. 1-quinquies*

**1-quinquies.1**

[Grassi, Augussoni, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 1-quinquies.*

*(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali)*

1. Alle persone ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, si applicano gli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n.219 ai fini della manifestazione del consenso per il trattamento sanitario per le vaccinazioni anti-Covid del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto e in quest'ordine, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, o il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa, ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al fine di valutare l'opportunità del trattamento, e, in caso di valutazione positiva, presta il consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. Il direttore sanitario della RSA, o qualunque altro soggetto responsabile comunica senza indugio al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa il nominativo della persona individuata quale amministratore di

sostegno.».

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della formazione del consenso, decide sentiti, quando già noti e se reperibili e disponibili entro quarantotto ore, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, anche al fine di accertare la volontà che la persona ricoverata avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere laddove assenti le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Il consenso o la negazione alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è espresso in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 e l'autore ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 neghi il consenso e il medico responsabile della salute della persona ricoverata presso la struttura ritenga invece che il trattamento sanitario sia appropriato e necessario, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.».

#### **1-quinquies.2**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «direttore sanitario o, in difetto,» con le seguenti: «medico di medicina generale o, in difetto, il direttore sanitario o».*

Art. 1-sexies

#### **1-sexies.0.1**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-septies.

*(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo: *a)* è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 21,30; *b)* è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 21,30; *c)* è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico.».

#### **1-sexies.0.2**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-septies.

*(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 21,30.».

Art. 2

#### **2.1**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «455 milioni di euro» con le seguenti: «7 miliardi di euro» e le*

*parole: «190 milioni di euro» con le seguenti: «4 miliardi di euro».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1, per una quota pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Per la parte rimanente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».*

## 2.2

[Zaffini, Ciriani](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto » con le seguenti: «900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, nonché a coloro che hanno registrato una riduzione del fatturato pari o superiore al 30 per cento nel periodo dalla dichiarazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021.».*

## 2.3

[Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto» con le seguenti: «appartenenti alla filiera della ristorazione»;*

*sopprimere l'allegato n. 1;*

*al comma 7, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della*

platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

## 2.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro.».*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «Per i soggetti con ricavi non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare del contributo si calcola amplificando una percentuale del 70 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.»;*

*al comma 7, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13- duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi, un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».*

## 2.5

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «490 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«931110 - Gestione di stadi;

931120 - Gestione di piscine;

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti;

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca;

931200 - Attività di club sportivi;

931300 - Gestione di palestre;

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

931999 - Altre attività sportive nca»;

c) *al comma 2, dopo le parole: «legge 17 luglio 2020, n. 77» inserire le seguenti: «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;*

d) *al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole: «o, in assenza di questo, al ristoro di*

cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

## 2.6

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «490 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«493901 - Gestioni di funicolari, skilift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;

552030 - Rifugi di montagna;

855100 - Corsi sportivi e ricreativi;

931992 - Attività delle guide alpine»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «legge 17 luglio 2020, n. 77» *inserire le seguenti:* «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;

d) *al comma 3, aggiungere, in fine le parole:* «o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

## 2.7

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni» *con le seguenti:* «302 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«551000 - Alberghi;

552010 - Villaggi turistici;

552020 - Ostelli della gioventù;

552030 - Rifugi di montagna;

552040 - Colonie marine e montane;

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and

breakfast, residence;

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

960420 - Stabilimenti termali;»

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 302 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 112 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

c) *alla rubrica dopo le parole:* «dei servizi» *inserire le seguenti:* «ricettivi, termali e ».

## 2.8

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni» *con le seguenti:* «290 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«47.71.12 Commercio al dettaglio di Confezioni per Bambini; Confezioni per bambini e neonati; 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di altro abbigliamento esterno»;

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

## 2.9

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni» *con le seguenti:* «290 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«58.13.00 Edizione di quotidiani;

58.14.00 Edizione di riviste di periodici»;

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

## 2.10

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «240 milioni».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«74.20.20 Attività degli studi fotografici per lo sviluppo e stampa conto terzi»;

*b) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 240 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».*

## **2.11**

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole: «551000 - Alberghi; 552010 - Villaggi turistici; 552020 - Ostelli della gioventù; 552030 - Rifugi di montagna; 552040 - Colonie marine e montane; 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast, residence*; 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; 960420 - Stabilimenti termali.»;*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, quanto a 112 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

*b) alla rubrica, dopo le parole: «dei servizi » aggiungere le seguenti: «ricettivi, termali e».*

## **2.12**

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le medesime ragioni di cui al comma 1, è altresì riconosciuto ai micro-birrifici, vale a dire alte imprese del settore di produzione della birra che producono meno di 200.000 ettolitri l'anno, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente, nel limite massimo di produzione suindicato, quella di cui al codice ATECO 11.05.00, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° 2.9 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».*

## **2.13**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Testor](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività con sede in uno dei comuni definiti montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'ammontare del contributo è pari al doppio del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».*

## 2.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulla rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (Ifac)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sono sostituite le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

## 2.0.2

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.2.1

*(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e,

conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **2.0.3**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le attività danneggiate dalle misure restrittive nei mesi di novembre e dicembre 2020)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta secondo le modalità ivi individuate, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per i mesi di novembre e dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività che già usufruiscono di analogo credito d'imposta.

2. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: "utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento" sono aggiunte le seguenti: "e nel successivo".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue. »

### **2.0.4**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Testor](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1

*(Misure per il sostegno di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## **2.0.5**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Contributo a fondo perduto per le attività danneggiate dalle restrizioni sanitarie nel mese di dicembre 2020)*

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per il mese di dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il quaranta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività di cui all'articolo 2, nonché a quelle che hanno ricevuto ristori ai sensi dei decreti legge n. 137, 149, 154 e 157 del 2020.

2. L'ammontare del contributo è calcolato secondo le modalità previste dai commi 5 e 6 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.»

## **2.0.6**

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

« Art. 2.1.

*(Proroga entrata in vigore della "Lotteria degli scontrini")*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2021";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° giugno 2021» e al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui»».

#### **2.0.7**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Proroga entrata in vigore della "Lotteria degli scontrini")*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9 le parole: «"1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2021"; b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° giugno 2021» e al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui»" ».

#### **2.0.8**

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

« Art. 2.1

*(Misure per garantire la continuità degli esami pratici di guida durante l'emergenza sanitaria)*

1. Su tutto il territorio nazionale è sempre consentita l'effettuazione dell'esame di idoneità pratica alla guida, di cui all'articolo 121 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, purché sul veicolo impiegato per l'effettuazione dell'esame sia installata una paratia divisoria fra l'abitacolo e i sedili posteriori del veicolo. Resta fermo, per tutti i soggetti presenti sul veicolo durante l'esame, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.»

#### **2.0.9**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.2.1.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 180 mesi".»

#### **2.0.10**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Interventi urgenti a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)*

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

*Art. 2-bis*

**2-bis.0.1**

[Zaffini, Ciriani, La Pietra](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Contributo a fondo perduto per gli impianti di risalita)*

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli impianti di risalita, sia pubblici che privati, chiusi a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO 49.39.01. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 70 per cento alla media del fatturato nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

**2-bis.0.2**

[Zaffini, Ciriani, La Pietra](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Contributo a fondo perduto per i maestri di sci)*

1. Al fine di sostenere la perdita di fatturato e scongiurare il fallimento e l'indigenza economica degli istruttori di sci a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di istruttore di sci come riferito al codice ATECO 85.51.00. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. L'ammontare del contributo è equivalente al 20 per cento del fatturato realizzato nel mese di dicembre 2019. In ogni caso l'importo minimo del contributo è di euro 2.000,00.

3. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 10.000,00.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 14.».

#### **2-bis.0.3**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo e alle palestre)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, alle imprese del settore sportivo, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche, alle società dell'impiantistica sportiva e alle palestre .

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

#### **2-bis.0.4**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Contributo a fondo perduto per le attività economiche di montagna)*

1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolgono attività economiche e commerciali nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti, di cui al precedente comma, aventi sede legale o operativa nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.

3. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato nell'anno 2020 almeno pari al 50 per cento del fatturato dell'anno 2019,

ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

4. Per le attività nate prima del 1° gennaio 2020, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano esercitato regolarmente la propria attività economica anche nel mese di novembre 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 40 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2020 a gennaio 2021 con l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2019 a gennaio 2020.

6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 2.500,00.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti, e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

## **2-bis.0.5**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Contributo a fondo perduto per le attività economiche colpite dalle misure restrittive nel periodo delle festività natalizie)*

1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre, n. 176. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

#### **2-bis.0.6**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Contributo una tantum da destinare alle attività di commercio su aree pubbliche)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo *una tantum* nel limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva, possano produrre una autocertificazione che attesti, per il mese di dicembre 2020, un calo di fatturato pari o superiore al 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 47.81, 47.82 e 47.89 riportati nella tabella di cui all'allegato 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

3. L'ammontare del contributo è pari a 1.000 euro.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede rivalere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».

#### **2-bis.0.7**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter

*(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo

dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

#### **2-bis.0.8**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico sulle imposte sui redditi)*

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, di cui al comma 3.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già effettuato, in sede di dichiarazione dei redditi, il computo in diminuzione cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

#### **2-bis.0.9**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo , inserire :*

2-ter «

*(Modificazioni alla legge 5 giugno 2020, n. 40 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 dopo il punto 2), è inserito il seguente: «"3) gli investimenti sostenuti nell'anno di riferimento e documentabili.".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) la durata della garanzia di cui al comma 1 è estesa ad anni 10 per le imprese che abbiano sede legale od operativa, nei Comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017" ».

#### **2-bis.0.10**

[Zaffini, Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Disposizioni a favore dell'assistenza domiciliare).*

È in ogni caso garantita l'assistenza domiciliare e/o a distanza per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie, garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti individuando in via prioritaria come destinatari degli interventi le persone che

versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale».

**2-bis.0.11**

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter

*(Disposizioni a favore del caregiver)*

1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

**2-bis.0.12**

[Fazzolari](#), [Ciriani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter

*(Abolizione cashback e destinazione fondi ad attività produttive)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziare dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni per il 2021, sono destinate, in forma di contributo a fondo perduto, alle attività produttive che, per effetto dei provvedimenti normativi restrittivi emanati in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano registrato perdite o mancati guadagni.».

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno delle attività produttive ed economiche interessate dall'emergenza economica.

4. Con successivi provvedimenti normativi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per l'accesso al fondo istituito ai sensi del comma 3 e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto.»

*Conseguentemente:*

l'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

l'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è abrogato.

**2-bis.0.13**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2070

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 6/21, di conversione del d-l n. 172/20, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 158/20, C.2812 e d-l n. 1/21, C.2847)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

**Titolo breve: *d-l 172/2020 - ulteriori disposizioni per rischi sanitari da Covid-19***

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 371 \(pom.\)](#)

26 gennaio 2021

[N. 372 \(ant.\)](#)

27 gennaio 2021

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 131 \(pom.\)](#)

26 gennaio 2021

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 197 \(pom.\)](#)

26 gennaio 2021

[N. 198 \(ant.\)](#)

27 gennaio 2021

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 371 (pom.) del 26/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021**  
**371ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2070\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che, nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, sono confluiti nel provvedimento in esame i decreti-legge n. 158 del 2020 (A.C. 2812) e n. 1 del 2021 (A.C. 2847). Fa presente che le conseguenti modiche all'articolo 1 e l'inserimento degli articoli da 1-*bis* a 1-*sexies* introducono misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19, disciplina di sanzioni, misure organizzative della didattica nelle scuole, non suscettibili di comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica, nonché norme concernenti la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19.

In relazione agli adempimenti previsti dagli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies*, osserva che le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come disposto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1-*sexies*. Al riguardo, nel corso dell'esame presso la commissione bilancio della Camera, il Governo ha confermato la sostenibilità della predetta clausola di invarianza.

Rileva altresì che l'articolo 2 dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti con partita IVA attiva prima del 1º dicembre 2020 che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame (Attività dei servizi di ristorazione), nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021.

Fa poi presente che l'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,

interviene sul credito di imposta per canoni di locazione riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*, inserendo la condizione che le attività abbiano subito una contrazione del 50 per cento del fatturato nel mese di riferimento del 2021 rispetto al corrispondente mese del 2019.

Per quanto di competenza, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai fini della verifica degli effetti finanziari del provvedimento in esame, con particolare riferimento agli articoli 2 e 2-*bis*.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia, infine, alla Nota n. 205 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MISIANI consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1-*sexies*, alla luce dei rilievi contenuti nella nota del Servizio del bilancio, secondo cui la clausola in esame non appare conformarsi a quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità. Infatti, la relazione tecnica si limita a descrivere la norma, senza riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'evidenziazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI fa presente che, a prescindere dal carattere descrittivo della relazione tecnica, la clausola di invarianza recata dall'articolo 1-*sexies*, deve intendersi riferita all'attuazione delle norme contenute negli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies* che, sulla base della relazione tecnica aggiornata testé presentata, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presidente PESCO ricorda incidentalmente come gli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies* siano funzionali a coordinare le disposizioni del decreto-legge in esame con quelle dei decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021 che vengono contestualmente abrogati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 1, occorre verificare se la reiterazione delle disposizioni restrittive della libera circolazione non possa comportare un calo del gettito fiscale, in particolare per le aree più interessate dalle limitazioni.

In relazione all'articolo 3, che prevede l'istituzione della piattaforma informativa nazionale per la distribuzione dei vaccini senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe chiarito se essa sia effettivamente sostenibile con le risorse a legislazione vigente, atteso che la relazione tecnica giustifica l'invarianza degli oneri grazie all'utilizzo di una piattaforma già esistente e operativa, sulla quale occorre acquisire ulteriori elementi informativi, ciò anche in considerazione del numero elevato di vaccinazioni da effettuare rispetto a quelle realizzate negli anni passati.

Con particolare riferimento al comma 4 dell'articolo 3, che prevede l'affidamento dell'attività di vaccinazione per il Sars-Cov-2, inclusa l'offerta attiva per le varie categorie di assistiti, alle regioni e province autonome, occorre avere conferma che tale attività possa essere svolta con le risorse

disponibili a legislazione vigente.

Infine, riguardo al comma 8 del medesimo articolo 3, che prevede un'autorizzazione di spesa per l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini, chiede conferma che le voci quantificate nella relazione tecnica siano spese di conto capitale, posto che le risorse utilizzate a copertura attengono a un fondo di conto capitale.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 200 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo ( [n. 226](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'atto in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ( [n. 227](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi ( [n. 228](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali ( n. 229 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo ( n. 230 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 372 (ant.) del 27/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021  
**372ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1-bis.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1-bis.2. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-ter.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1-quater, comporta maggiori oneri la proposta 1-quater .1.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1-quater.2 riguardante l'integrazione scolastica degli studenti diversamente abili.

Comporta maggiori oneri la proposta 1-quater.3.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1-quater.4 sul computo del periodo di assenza dal servizio per il personale docente e ATA.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1-quater.5. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 1-quinquies e 1-sexies.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8., 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.13. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.1 (identica a 2.0.2), 2.0.3 e 2.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.4. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 2.0.9, che interviene sui requisiti di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI disciplinati dall'articolo 13 del cd. decreto "liquidità". Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 2.0.10, recante interventi urgenti per fronteggiare le calamità che hanno colpito la Calabria. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.6, 2-bis.0.8 e 2-bis.0.9. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-bis.0.3, 2-bis.0.4, 2-bis.0.5 e 2-bis.0.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2-bis.0.10, che garantisce in ogni caso l'assistenza domiciliare o a distanza a una serie di categorie di pazienti. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 2-bis.0.11, che incrementa lo stanziamento per il *caregiver* familiare. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

In relazione al testo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta di ieri, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamandosi alle considerazioni svolte nella seduta di ieri dalla senatrice Faggi, ribadisce l'arbitrarietà della previsione di clausole di invarianza in relazione a disposizioni palesemente onerose, con particolare riguardo agli effetti negativi determinati dalle misure di contenimento sulle attività produttive costrette alla chiusura: si tratta di un precedente, peraltro non isolato, di cui non si potrà non tenere conto nell'esame dei futuri provvedimenti. Nel riconoscere comunque la necessità di attribuire ai soggetti danneggiati dalle restrizioni antipandemiche una forma di ristoro, secondo quanto previsto dall'articolo 2, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato con riguardo ai profili finanziari, sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

Il sottosegretario BARETTA, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 1-*quater*.5, in relazione al quale concorda sull'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur tenendo conto della ristrettezza dei tempi d'esame del provvedimento, che impedisce una disamina approfondita degli emendamenti, segnala la rilevanza e la meritevolezza di alcune delle misure proposte, su cui richiama l'attenzione del Governo ai fini dell'inserimento nei prossimi provvedimenti.

Il sottosegretario BARETTA precisa che la valutazione del Governo attiene esclusivamente ai profili finanziari e non implica un giudizio di merito sulle proposte emendative.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in merito agli emendamenti, esprime, per quanto

di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1-bis.1, 1-bis.2, 1-*quater*.1, 1-*quater*.2, 1-*quater*.3, 1-*quater*.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.9, 2.0.10, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.3, 2-bis.0.4, 2-bis.0.5, 2-bis.0.6, 2-bis.0.7, 2-bis.0.8, 2-bis.0.9, 2-bis.0.10 e 2-bis.0.11.

Sulla proposta 1-*quater*.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S), in relazione al testo e agli emendamenti, che coincidono con quelli già proposti in Commissione, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1-bis.1, 1-bis.2, 1-*quater*.1, 1-*quater*.2, 1-*quater*.3, 1-*quater*.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.9, 2.0.10, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.3, 2-bis.0.4, 2-bis.0.5, 2-bis.0.6, 2-bis.0.7, 2-bis.0.8, 2-bis.0.9, 2-bis.0.10 e 2-bis.0.11.

Sulla proposta 1-*quater*.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

#### SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9.*

## **1.4.2.2. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

# 1.4.2.2.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 131 (pom.) del 26/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021**  
**131ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) illustra il decreto-legge n. 172 del 2020, che mira a rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in occasione delle passate festività natalizie, per limitare l'acuirsi dei rischi dei contagi connessi a fenomeni di assembramenti, con particolare riguardo agli aspetti di competenza della Commissione, contenuti agli articoli 2 e 2-bis. L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame, riferiti in special modo al settore delle attività di ristorazione. La finalità enunciata è quella di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge "Rilancio", che non abbiano restituito il predetto ristoro. Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25. Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato, mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000. Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863

final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato, tramite il cosiddetto "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19". Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri, ai quali si provvede a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del MEF. L'articolo 2-*bis* reca una modifica all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge "Rilancio", che prevede un credito di imposta per gli immobili ad uso non abitativo dell'ammontare mensile del canone di locazione a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento). Tale credito di imposta, esteso fino al 30 aprile 2021, spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, quindi anche in deroga al limite dei 5 milioni di euro appena richiamato.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTI](#) dichiara esperita tale fase procedurale. Quindi propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **1.4.2.3. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.3.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 197 (pom.) del 26/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021**  
**197ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il vice ministro della salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PIRRO** (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione reca varie misure connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo, in base alle modifiche ed integrazioni operate dalla Camera, comprende anche le norme di altri due decreti-legge, il n. 158 del 2020 e il n. 1 del 2021, dei quali il presente disegno di legge di conversione propone, oltre che il sostanziale assorbimento, l'abrogazione formale, con la clausola di salvezza degli effetti maturati.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che attengono a profili d'interesse della Commissione.

L'articolo 1, commi da 1 a 3, e l'articolo 1-*bis* pongono alcune norme transitorie, per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, recanti varie rimodulazioni delle misure restrittive connesse all'emergenza suddetta.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 eleva da 30 a 50 giorni la durata massima di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti le misure suddette (ferma restando la possibilità di emanazione di nuovi decreti, nell'ambito dell'orizzonte temporale, posto dalla normativa vigente al 30 aprile 2021).

L'articolo 1-*ter* modifica la disciplina sulle possibili fattispecie di passaggio di una regione dalla classificazione come zona cosiddetta gialla - in cui trovano applicazione le misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide sull'intero territorio nazionale - ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni.

In particolare, il comma 1 del suddetto articolo introduce il comma 16-*quater* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020), e successive modificazioni. Occorre tenere presente, al riguardo, che l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 2

del 2021, attualmente in fase di conversione alle Camere, ha inserito i successivi commi 16-*quinquies* e 16-*sexies* nel medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 19. I suddetti tre commi (16-*quater*, 16-*quinquies* e 16-*sexies*) costituiscono una ridefinizione - sostanzialmente complessiva, nonostante il carattere formalmente aggiuntivo delle novelle che inseriscono tali commi - dei criteri di classificazione della regione in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. La classificazione determina, come detto, l'applicazione di un determinato complesso di misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica. Attualmente, per ognuna delle categorie in cui può essere classificata la regione, il complesso delle misure restrittive è stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, avente efficacia fino al 5 marzo 2021.

In base al complesso delle disposizioni di cui ai commi 16-*quater*, 16-*quinquies* e 16-*sexies*, le regioni da inquadrare in un ambito di misure restrittive diverso rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale - ovvero per le cosiddette regioni gialle - sono costituite da:

- le regioni che si collochino in uno scenario di tipo 2, 3 o 4 e che presentino un livello di rischio almeno moderato, qualora nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Tale disposizione è posta dal comma 16-*quater* suddetto;
- le regioni che si collochino in uno scenario di tipo 1 e che presentino un livello di rischio alto, sempre che nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore al rapporto suddetto. Tale fattispecie viene introdotta dal comma 16-*quinquies*; il comma prevede altresì che per le regioni rientranti in tale ipotesi trovino applicazione le misure restrittive previste per le regioni che si collochino in uno scenario di tipo 2 e aventi un livello rischio moderato;
- le regioni che si collochino in uno scenario di tipo 1 e che presentino un livello di rischio basso, qualora nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Tale fattispecie (cosiddetta zona bianca) viene introdotta dal comma 16-*sexies*; il comma prevede che per le regioni rientranti in tale ipotesi cessi l'applicazione delle misure restrittive, ivi comprese quelle previste per le cosiddette regioni gialle, ferme restando l'applicazione, per lo svolgimento di specifiche attività, dei protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e l'eventuale adozione, con i medesimi decreti, di specifiche misure restrittive, in relazione a determinate attività (particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico).

In tutti i casi, la procedura di individuazione della classificazione e i termini temporali di durata della stessa restano quelli stabiliti dai commi 16-*bis* e 16-*ter* del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 19.

Il comma 2 del presente articolo 1-*ter* reca una norma transitoria per la prima applicazione, fino al 15 gennaio 2021, del disposto di cui al suddetto comma 16-*quater*.

Il successivo articolo 1-*quater* reca alcune norme transitorie relative all'attività scolastica per il periodo 7 gennaio 2021-16 gennaio 2021.

L'articolo 1-*quinquies* reca la disciplina della manifestazione del consenso alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali.

Si prevede, in primo luogo, che tale consenso possa essere espresso tramite il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno ovvero tramite il fiduciario indicato nell'eventuale disposizione anticipata di volontà in materia di trattamenti sanitari; in ogni caso, la manifestazione di consenso o di rifiuto deve essere conforme alla volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi della disciplina sulle suddette disposizioni anticipate ovvero alla volontà che il soggetto avrebbe presumibilmente espresso, se capace di intendere e volere. Qualora le suddette figure manchino ovvero non siano reperibili in alcun modo per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in mancanza, il responsabile medico della struttura sanitaria assistenziale (presso la quale il soggetto è ricoverato), ovvero, in caso di ulteriore mancanza, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o un suo delegato assume, al solo fine in oggetto, la funzione di amministratore di sostegno.

La manifestazione di volontà da parte del soggetto così individuato è in ogni caso espressa previa consultazione del coniuge, o dell'altra parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente, ovvero, in mancanza, del parente più prossimo entro il terzo grado. Qualora la persona consultata

esprima avviso contrario alla vaccinazione, quest'ultima (a meno che l'interessato non avesse già espresso il consenso ai sensi della disciplina suddetta sulle disposizioni anticipate di volontà) non può aver luogo; tuttavia, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione. Tutte le manifestazioni di consenso in oggetto (comprendenti dei successivi eventuali richiami della vaccinazione) sono comunicate al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio. Ulteriori norme di chiusura, relative a fattispecie particolari nelle quali non possono essere seguite le procedure suddette, sono infine poste dai commi da 5 a 10.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso dell'odierna seduta dell'Assemblea si darà conto delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo, anche in merito ai tempi di approdo in Aula del provvedimento in esame.

Fa inoltre presente che la 1ª Commissione ha in programma quest'oggi l'avvio dell'esame in sede referente.

Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, l'esame del provvedimento proseguirà - e se necessario si concluderà - nella seduta antimeridiana di domani, considerato che nella giornata odierna, dopo la seduta dell'Assemblea, sono previste riunioni di Gruppo. Saggiunge che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30, potrà eventualmente essere anticipata, tenuto conto del nuovo calendario dell'Assemblea.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.3.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 198 (ant.) del 27/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021  
198ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[PARENTE](#)

*Interviene il vice ministro della salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che il provvedimento in esame non deve prescindere da una serie di suggerimenti e indicazioni volti a migliorare un sistema che ha al suo interno una serie di corrette informazioni, provenienti dal CTS e dalle Regioni, che però, a suo giudizio, vengono poi interpretate in modo opportunistico e financo deviante. Precisa, al riguardo, che non intende accusare nessuno ma invita a considerare che possono esserci state delle asimmetrie nelle informazioni date ai funzionari regionali di sanità pubblica, in merito ai campi da compilare.

Segnala, in proposito, che quanto è avvenuto di recente per la regione Lombardia è diventato un caso nazionale, che si sarebbe potuto evitare, insieme ai connessi danni economici, se solo si fossero ascoltati i vertici regionali e fossero state veicolate in maniera completa le necessarie delucidazioni tecniche.

Ritiene comunque necessario un adeguamento dell'attuale strumento di governo del rischio epidemico, ora tutto incentrato sull'automatismo del cosiddetto RT, posto che oggi si tende a prediligere la significatività dell'incidenza e di indicatori più performanti, nel quadro dell'evoluzione di strumenti di prevenzione e sorveglianza epidemiologica che mal si adattano ad essere costretti in meccanismi di legislazione emergenziale.

Reputa che in una situazione emergenziale continuamente e reiteratamente prorogata il Governo sia tenuto a confrontarsi preventivamente ed effettivamente su ogni decretazione significativa, assumendosi l'obbligo di approfondimento suppletivo in caso di divergenza su dati che sono alla base di decisioni vincolanti e a rilevante impatto territoriale. Rileva che questo elemento procedurale, nelle

more dell'evoluzione correttiva del sistema di governo nazionale del rischio epidemico, dovrebbe essere introdotto, in aderenza al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in chiave emendativa, recependo i contributi correttivi già prospettati in questa direzione dall'opposizione. Ove ciò non sia possibile in ragione dell'intervenuta compressione procedurale, auspica l'introduzione di tali correttivi almeno in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, e propone di inserire una raccomandazione in tal senso nel redigendo schema di parere sul provvedimento in esame.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) trova imbarazzante che il Senato, relegato ancora una volta nel ruolo di mero passacarte, sia chiamato a discutere, per di più in tempi ristretti, un provvedimento nei fatti già superato. Richiama l'attenzione, in proposito, sulle critiche che autorevoli giuristi hanno rivolto al modo di operare del Governo.

Sottolinea che l'emergenza avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore competenza e con disposizione all'ascolto e alla collaborazione, mentre il Governo ha trascurato di considerare i propri limiti: ciò ha portato il Paese a conseguire il non invidiabile primato del tasso di mortalità più alto in relazione al numero di abitanti, oltre a mettere in ginocchio l'economia. Ricorda che l'Italia era perfino sprovvista di un piano pandemico aggiornato e si augura che sulle relative responsabilità la magistratura saprà fare chiarezza.

Stigmatizza l'operato del commissario Arcuri, che a suo giudizio ha inanellato una serie di insuccessi nell'esecuzione della miriade di compiti che il Governo ha inteso affidargli: paradigmatico è, a suo avviso, l'acquisto delle siringhe *luer lock*.

Formula l'auspicio che il Governo si mostri responsabile almeno in sede di adozione dei decreti attuativi, dai quali dipende l'effettività delle misure poste in essere, anche sul piano dei ristori.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*), intervenendo in sede di replica, riconosce che il Governo ha fatto sovente ricorso allo strumento dei decreti e che in diverse occasioni, in maniera alternata, il ruolo delle Camere è stato compresso. Sottolinea che nessuno si compiace di questa prassi, la quale non è imputabile alla volontà del Governo di limitare le prerogative del Parlamento, bensì alla necessità di fronteggiare la situazione, eccezionale e in continua evoluzione, determinata dalla pandemia.

Ricorda che l'Italia è stata tra i Paesi più esposti al virus e ha saputo rispondere con misure adeguate, sulla scorta delle migliori conoscenze scientifiche, come è stato riconosciuto anche a livello internazionale.

Osserva che ora, dopo aver convertito con senso di responsabilità il provvedimento in esame, bisogna concentrarsi sulla buona riuscita della campagna vaccinale.

Quanto alle polemiche connesse al calcolo dell'RT, fa rilevare che ci sono approfondimenti in corso e che, in ogni caso, solo con la regione Lombardia si sono verificati problemi rilevanti.

Ciò premesso, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) prende atto che il Governo è giunto al termine della propria esperienza e manifesta il convincimento che la legislatura debba continuare.

Osserva che la maggioranza che ha sostenuto il Governo dimissionario ha avuto la tendenza a operare una sorta di difesa d'ufficio e a oltranza dell'Esecutivo, mentre meglio avrebbe fatto, a suo parere, ad attingere alle risorse del pensiero critico, in una prospettiva di realismo costruttivo.

In merito al provvedimento in esame, rileva che alcune delle critiche avanzate meriterebbero di

essere recepite all'interno del parere, ma constatata che la maggioranza persevera nella chiusura aprioristica alle istanze dell'opposizione.

Ritiene che la maggioranza e il Governo dovrebbero riconoscere almeno gli errori più macroscopici commessi, relativamente alla politica vaccinale, alle misure di distanziamento, agli approvvigionamenti di siringhe e di mobilio scolastico.

Formula l'auspicio che il prossimo Governo sappia lavorare in sinergia con il Parlamento e intenda mantenere i centri decisionali all'interno dei Ministeri.

Dichiara infine, a nome del proprio Gruppo, voto contrario.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) esprime rammarico per il fatto che l'opposizione si sia spesso sottratta al dialogo costruttivo nell'interesse del Paese.

Ricorda che nel fronteggiare la pandemia il Governo ha stanziato ingenti risorse, invertendo la tendenza al definanziamento del settore sanitario.

Si augura che almeno sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sarà la possibilità di una proficua collaborazione tra tutte le forze politiche, animata da uno spirito costruttivo.

Quanto al tema della vaccinazione anti Covid, invita a considerare che la scienza ha lavorato con l'obiettivo di trovare, in tempi strettissimi, dei vaccini efficaci e sicuri. Fa rilevare che alcuni rallentamenti da ultimo registratisi, con riferimento ai vaccini predisposti da Astrazeneca, non sono ascrivibili alla politica vaccinale del Governo, ma alla necessità di approfondimenti sui profili di efficacia. Rimarca che i vaccini forniti da Moderna e Pfizer utilizzano una tecnica innovativa e sono caratterizzati da un elevato livello di efficacia. Più in generale, nel sottolineare che in Italia i vaccini sono messi a disposizione gratuitamente, esprime il convincimento che la campagna vaccinale debba basarsi prioritariamente sulla persuasione.

Nega che le forze di maggioranza siano state protagoniste di una difesa d'ufficio e a oltranza delle politiche del Governo: a suo modo di vedere, si è cercato sempre di agire nell'interesse del Paese, assumendo le decisioni sulla base dei dati scientifici e, quando necessario, avanzando critiche costruttive. Evidenzia, in conclusione, che l'Italia è stata considerata un modello e un punto di riferimento per le politiche di contrasto della pandemia.

Dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) rileva preliminarmente che il dibattito è stato ampio ma poco centrato sui contenuti del provvedimento in esame.

Manifesta preoccupazione per l'attuale situazione politica, essendo convinta che il Paese abbia assoluto bisogno di un Governo nella pienezza dei propri poteri.

Quanto al merito del provvedimento, nel segnalare che quest'ultimo ha in gran parte già sortito i propri effetti, richiama l'attenzione sulle disposizioni intese a regolare la prestazione del consenso alla vaccinazione da parte delle persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali: si tratta, a suo avviso, di norme assai importanti, volte a tutelare la salute delle persone più fragili, e si rammarica per il fatto che nessuno si sia soffermato su di esse.

Esprime il convincimento che molte delle critiche avanzate all'azione del Governo siano eccessive e non fondate su dati di realtà. Nota, ad esempio, che in tema di ristori si tende ad affermare che le misure sono rimaste sulla carta, mentre interloquendo con i diretti interessati si scopre che gli aventi titolo hanno ottenuto sostegni non trascurabili.

Sottolinea, inoltre, che quello in esame è un provvedimento di rango primario, sul quale almeno uno dei due rami del Parlamento ha avuto modo di incidere con modifiche migliorative e integrative.

Nell'evidenziare che gli altri Stati investiti dalla pandemia non sono di certo in una condizione migliore di quella italiana, rimarca che l'esperienza maturata nella gestione dell'emergenza epidemiologica conferma la necessità di porre termine al dualismo tra Stato e Regioni, che spesso inficia l'effettività delle misure adottate dal Governo e dal Parlamento.

Dichiara, in conclusione, che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il provvedimento in esame ha dato prova della problematicità e inaccuratezza delle proprie prescrizioni, atteso che alcune finestre temporali ad intermittenza hanno di fatto permesso all'epidemia di espandersi in modo incontrollato. Saggiunge che l'RT non è l'indicatore idoneo a misurare i livelli di rischio, osservando che anche su questo l'Esecutivo ha continuato ad insistere pervicacemente.

Rimarca la criticità di non aver predisposto per tempo un piano nazionale straordinario di medio-lungo periodo, che proceda di pari passo alla campagna vaccinale e preveda personale, farmaci mirati, mezzi idonei e controlli stringenti sugli impieghi anche per patologie non Covid, posto che quasi metà degli italiani non è stata curata pur avendo altri sintomi o patologie che ne avrebbero giustificato una presa in carico in tempi rapidi. Evidenzia la rilevante problematicità della strategia dei rinvii *sine die* perseguita dal Presidente del Consiglio, sottolineando che nel mondo della sanità non è detto che il tempo sia la miglior medicina, come alcuni dati statistici cominciano a dimostrare. Osserva, in proposito, che continuare a differire visite ed esami diagnostici non può non comportare un aumento della mortalità e della morbilità, i cui costi sociali ed economici si vedranno nei prossimi anni e graveranno, insieme al peso degli sprechi, sulle spalle delle generazioni future.

Puntualizza che la soluzione di questi problemi è quanto avrebbe voluto riscontrare nel provvedimento in esame. In particolare, a suo avviso, si dovrebbe: aggiornare il sistema di classificazione 'cromatica' delle Regioni con misure più significative e attuali (come l'incidenza giornaliera della popolazione a maggior rischio, anziana e cronica); agire efficacemente nella prevenzione della diffusione della pandemia quale competenza esclusiva e precipua in capo al Governo, senza delegare ad altri compiti e responsabilità e valorizzando la leale collaborazione con le Regioni, secondo il dettato costituzionale. Ribadisce che questo elemento procedurale, nelle more dell'evoluzione correttiva del sistema di governo nazionale del rischio epidemico, avrebbe evitato l'incongrua applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio, e stigmatizza che non si sia tenuto conto di ciò, in sede di predisposizione dello schema di parere, neppure nella forma edulcorata di una raccomandazione.

Per le ragioni esposte, annuncia a nome del suo Gruppo voto contrario.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) fa anzitutto rilevare che la riforma del titolo V della Costituzione fu approvata, nel 2001, da una maggioranza di centrosinistra.

Ricorda, inoltre, che l'Italia ha purtroppo fatto registrare dei record in materia di decessi per Covid e di abbattimento del prodotto interno lordo: è pertanto poco credibile che sia considerata alla stregua di un modello da seguire.

Trova poi del tutto discutibile la gestione delle misure di contenimento dell'epidemia attraverso il sistema dei colori, che a suo avviso ha condotto il Governo, col supporto dei serventi organi tecnici, a vistose sperequazioni tra le Regioni.

Tanto premesso, dichiara a nome del proprio Gruppo voto contrario.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole avanzata dalla relattrice è posta in votazione e risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2070

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 6/21, di conversione del d-l n. 172/20, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 158/20, C.2812 e d-l n. 1/21, C.2847)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

**Titolo breve:** *d-l 172/2020 - ulteriori disposizioni per rischi sanitari da Covid-19*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 295](#)

**Dibattito connesso**

26 gennaio 2021

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 gennaio 2021 alle ore 19:00

[N. 296](#)

**Discussione generale**

27 gennaio 2021

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.  
Conclusa la discussione generale.

**Trattazione articoli**

Esame art. 1 e 2 del d-l.; *accolti odg.*

**Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 145, contrari 112, astenuti 0, votanti 257, presenti 258.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 295 del 26/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**295a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nel Resoconto delle sedute nn. 296 del 27 gennaio 2021 e 304 del 9 marzo 2021

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE-Italia 23: Misto-MAIE-It 23; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
Presidenza del vice presidente TAVERNA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

NISINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Comunico che, in data 21 gennaio 2021, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» (2070).

### **Governmento, annuncio di dimissioni**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 26 gennaio 2021

Onorevole Presidente,

La informo che in data odierna ho rassegnato al Capo dello Stato le mie dimissioni.

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Con viva cordialità,

F.to Giuseppe Conte». (Applausi).

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della settimana corrente, in relazione alle dimissioni del Governo.

Con le dimissioni del Governo l'attività dell'Assemblea e delle Commissioni del Senato, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento costituzionale, è limitata allo svolgimento di attività legislativa correlata a scadenze costituzionali - principalmente i decreti-legge - o di adempimenti inerenti alle proprie prerogative.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi esclusivamente per esprimere il proprio parere su atti del Governo in scadenza, nonché a proseguire le procedure informative già avviate, incluse le audizioni delle Commissioni riunite 5a e 14a sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda i lavori dell'Assemblea, la seduta di domani avrà inizio alle ore 9 con il ricordo del centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano. I Gruppi potranno intervenire per tre minuti.

La seduta proseguirà con l'esame del decreto-legge concernente restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione sono state ripartite tra i Gruppi, in base a specifiche richieste, due ore e venti minuti, escluse le dichiarazioni di voto.

Gli emendamenti per l'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - ha approvato il calendario dei lavori della settimana corrente, in relazione alle dimissioni del Governo:

Mercoledì	27	gennaio	h. 9	- Disegno di legge n. 2070 - Decreto-legge n. 172/2020, Restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 16 febbraio)
-----------	----	---------	------	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2070 (Decreto-legge n. 172/2020, Restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 26 gennaio.

### Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2070

(Decreto-legge n. 172, Restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

(escluse dichiarazioni di voto)

Gruppi 2 ore e 20 minuti, di cui:	
M5S	30'
L-SP-PSd'Az	24'
FIBP-UDC	22'

PD	18'
Misto	10'
FdI	13'
IV-PSI	13'
Aut (SVP- PATT, UV)	10'
Dissenzienti	5'

### Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PAVANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la piena tutela del diritto delle donne all'autodeterminazione e alla libera scelta in tema di interruzione volontaria della gravidanza è purtroppo nuovamente sotto attacco in Umbria. L'Umbria si appresta a divenire laboratorio delle destre più conservatrici e retrograde, che vorrebbero evitare a livello locale quanto più possibile l'applicazione della legge n. 194, una legge frutto di tanti anni di battaglie e sacrifici delle donne. Noi donne non usiamo le cosiddette pillole abortive come contraccettive, né lo facciamo per capriccio, tantomeno a cuor leggero, come ahimè sosteneva pochi giorni fa in quest'Aula il *leader* della Lega. Le donne hanno diritto all'autodeterminazione e devono essere aiutate a poter scegliere liberamente, non di certo ostacolate, inserendo con furbizia all'interno di quelle che chiamano politiche a favore della natalità meccanismi volti a dirigere le donne verso una sola direzione, quella da loro voluta.

A fine novembre scorso le destre umbre hanno presentato una proposta di legge regionale, attualmente ancora in fase di trattazione, per modificare il testo unico regionale in materia di sanità e servizi sociali. Tale proposta di legge è un insulto alle donne di questo Paese. Si parla di tutela del concepito e di possibilità che ogni donna ha se adeguatamente informata - sottolineo adeguatamente - di avere una conoscenza diretta della propria fertilità, mediante metodi naturali e inoltre istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino, come se un figlio fosse un problema legato al periodo di gravidanza e a pochi mesi dopo, anziché ad anni di sostegno necessari per crescere i propri figli. Come sta accadendo per molte prestazioni del Servizio sanitario regionale, la Lega in Umbria punta ad esternalizzare i consultori verso strutture private, a fare accordi con assicurazioni private per le donne a casa, punta a coinvolgere solo le associazioni *pro* vita. Leggo che la Regione intende promuovere la formazione di nuclei familiari. Anche qui siamo naturalmente nella visione leghista del nucleo familiare. Cosa significa? La Regione organizzerà matrimoni combinati, matrimoni cosiddetti riparatori oppure obbligherà le coppie non sposate a farlo? E che dire delle famiglie arcobaleno, che ormai sono parte delle nostre comunità? Sì, anche in Umbria.

In conclusione, Presidente, in Umbria, come in altre Regioni, la Lega prova a imporre la sua ideologia che va contro le conquiste sociali finora conseguite dalle donne, riportando indietro nel tempo di oltre un secolo la loro condizione esistenziale e creando un precedente di mercificazione del loro corpo e della loro libertà di decidere. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, una notizia che fa rabbrivire e fa calare un velo di tristezza infinita su tutti noi: Antonella, una bambina di dieci anni è morta a Palermo dopo una presunta sfida estrema di soffocamento, promossa e pubblicizzata attraverso la piattaforma *social* TikTok.

La procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta, ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. Si ipotizza che il gesto estremo e incontrollato sia stato ispirato da un video sul *web*, una sfida *social* spinta fino alle estreme conseguenze. Un tentativo stupido, ma purtroppo letale di emulazione dell'insano gesto che sfugge al proprio controllo.

La piccola è arrivata in ospedale già in condizioni gravissime per arresto cardiorespiratorio e asfissia prolungata; conseguenze del suo strangolamento volontario con la cintura dell'accappatoio attaccata al

termosifone di casa.

Questa tragedia, dalle prime indagini, sembrerebbe riconducibile ad uno dei folli giochi *social* che si ritrovano su alcune piattaforme.

Non più di qualche mese fa lo stesso sgomento ha destato un episodio dalle dinamiche molto simili. La morte suicida di un bambino a Napoli che sembrerebbe collegata ad una manifestazione estrema di coraggio, sempre su una piattaforma *social*.

Da questa tragedia non possiamo che richiamare, da un lato, l'importanza fondamentale dei genitori sulla necessità imprescindibile di seguire e accompagnare sempre i figli nelle loro amicizie e nei loro contatti, anche non lasciandoli soli a navigare nel mondo incontrollato del *web* con tutte le sue insidie e le sue trappole.

Dall'altro lato, vi è la necessità di controlli più serrati e continui da parte degli organi preposti e di norme legislative più efficaci non aggirabili, capaci di prevenire episodi drammatici come quelli ricordati.

Voglio concludere con un pensiero personale e di tutta l'Assemblea, esprimendo vicinanza alla famiglia e rispetto per il loro dolore. I genitori, pur colpiti dall'immane tragedia che ha sconvolto la loro vita, hanno avuto la forza e il coraggio di compiere un atto di profonda umanità e di amore per il prossimo: donare gli organi della piccola Antonella per salvare altre vite umane. Dallo sconforto della loro tragedia potranno nascere tante speranze di vite nuove.

In conclusione, il saluto della scuola che Antonella frequentava: «Ciao, per anni ti abbiamo tenuto per mano, ora ti terremo nei cuori». (*Applausi*).

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, voglio ricordare in questa Aula due fatti avvenuti recentemente nella provincia di Como.

Un fatto agghiacciante ha visto la morte di una bambina di diciotto mesi, la piccola Sharon, per mano del compagno venticinquenne di origine rumena della madre, che era al lavoro.

Costui ha detto in un primo tempo che la bambina si era tirata addosso una stufetta. La piccola ha avuto un arresto cardiaco e non è riuscita a sopravvivere nonostante la rianimazione. L'autopsia avvenuta all'ospedale di Bergamo, ha rivelato una cosa spaventosa: la bambina era stata malmenata e picchiata in più occasioni e aveva esiti di una probabile violenza sessuale. Sottolineo ancora che la bambina aveva solo diciotto mesi. Il venticinquenne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti con esito mortale, ma anche di violenza sessuale.

L'altro fatto è avvenuto a Como, al dormitorio in via Borgovico, dove, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, un trentaduenne di origini pakistane è andato nella stanza dove dormiva l'unica donna e ha cercato di abusare di lei tenendola per il collo, minacciandola, palpeggiandola. Probabilmente nella concitazione, la donna è riuscita a chiamare aiuto, quindi questo non signore è stato arrestato - entrambi erano due senz'altro, lui ospite abituale sia della mensa che del dormitorio - ed è stato trasportato in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata e di lesioni ai danni della donna.

Troppe persone rimangono nel nostro Paese a delinquere laddove non hanno alcun titolo per restare, ma è fortissima la preoccupazione riguardo alla sicurezza che viene sempre meno a Como e in provincia. Occorre che nelle strutture ci siano strumenti, come la videosorveglianza, per evitare che accadano simili episodi, altrimenti è necessaria la loro chiusura, perché prima di tutto viene la sicurezza, anche delle persone più fragili. C'è tantissima preoccupazione, ragion per cui spero che quanto prima si dedichi un'attenzione particolare proprio per evitare crimini così odiosi.

Già lo scorso settembre è stato ucciso don Roberto Malgesini, anni fa un altro sacerdote - entrambi si occupavano dei più disagiati - e un'altra donna è stata violentata lo scorso ottobre in centro sempre da un extracomunitario senza permesso di soggiorno.

Fatti del genere devono finire. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Chiedo cortesemente ai senatori impegnati in conversazioni personali, specialmente al centro dell'emiciclo, di accomodarsi fuori e di lasciare che ciascun collega possa terminare il proprio intervento.

[DRAGO \(Misto\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (Misto). Signor Presidente, vorrei informare l'Assemblea - ma immagino sia già stato appreso attraverso gli organi di stampa - che il senatore De Falco ha fatto richiesta espressa di poter realizzare una componente del gruppo chiamata Misto Centro Democratico. Ebbene, vorrei rendere edotta l'Assemblea che, già dal 27 ottobre scorso - o il giorno dopo - dal momento in cui lasciai il Gruppo MoVimento 5 Stelle, feci richiesta di poter creare una componente in Senato con lo strumento giuridico di base di Alternativa Popolare che ha espresso parlamentari eletti gareggiando - uso questo termine non a caso - alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 sia per la Camera che per il Senato.

Estendo nuovamente la mia richiesta; sono certa che quest'Assemblea, così come il Parlamento tutto e la nostra Repubblica, hanno sicuramente la finalità di salvaguardare la democrazia, e pertanto resto in attesa di risposta di eventuali conduzioni che potrei definire non proprio eque.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 27 gennaio 2021**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 16,49).

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Crimi, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Ginetti, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Ronzulli, Segre, Sileri, Turco e Vanin.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione i senatori: Buccarella, Floris e Rizzotti, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Castiello e Marino.

#### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Con lettera in data 25 gennaio 2021, la Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC ha comunicato che i senatori Mariarosaria Rossi e Andrea Causin cessano di far parte del Gruppo medesimo.

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva-PSI, con lettera in data 21 gennaio 2021, ha comunicato che la senatrice Bellanova cessa di essere sostituita nella 13a Commissione permanente dal senatore Comincini.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 22 gennaio 2021 è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 13 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020) 563 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 21).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione

europea e della Commissione europea.

E' stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 19 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] (COM(2020) 610 definitivo), sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2020) 611 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (COM(2020) 612 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (COM(2020) 613 definitivo) e sulla proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 (COM(2020) 614 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 6).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

In data 22 gennaio 2021 è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 20 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 7).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

#### **Regolamento del Senato, proposte di modificazione**

In data 21 gennaio 2021 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

Calderoli. - "Adeguamento del Regolamento del Senato alla modifica costituzionale del numero dei parlamentari" (*Doc. II*, n. 6).

#### **Insindacabilità, richieste di deliberazione. Deferimento**

Il Presidente del Tribunale di Modena ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 1640/2020 R.G.N.R. - 1851/2020 R.G. Trib.) nei confronti del dottor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti.

I predetti atti sono deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 14).

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della salute

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

(2070)

(presentato in data 21/01/2021)

*C.2835 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Boldrini Paola

Riordino del profilo professionale e della formazione dell'operatore sociosanitario (2071)

(presentato in data 20/01/2021);

senatori Gaudio Felicia, Vanin Orietta, Vaccaro Sergio, Trentacoste Fabrizio, Angrisani Luisa, L'Abbate Patty, Corrado Margherita, Piarulli Angela Anna Bruna, Mautone Raffaele, Presutto Vincenzo, Lannutti Elio, Donno Daniela, Mollame Francesco, Fenu Emiliano, Mantovani Maria Laura  
Disposizioni a favore dei pazienti con diagnosi genetica con mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2, o diagnosi clinica di atrofia muscolare spinale di tipo 1, SMA 1 (2072)

(presentato in data 21/01/2021).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*I<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro salute Speranza ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (2070)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità'), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.2835 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 21/01/2021).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 21/01/2021 la 7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubbl. istruzione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. Verducci Francesco ed altri "Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano" (1658)

(presentato in data 19/12/2019).

In data 22/01/2021 la 9<sup>a</sup> Commissione permanente Agricoltura ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Dep. Gadda Maria Chiara ed altri "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico" (988)

(presentato in data 13/12/2018) *C.290 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.410, C.1314, C.1386).*

#### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 20 gennaio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:

dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), della Camera dei deputati, nella seduta del 22 dicembre 2020, concernente la comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020) 2800) (Atto 695);

dalla VI Commissione (Finanze), della Camera dei deputati, nella seduta del 22 dicembre 2020, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE (COM(2019) 8 final) (Atto 696).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro della salute, con lettera in data 22 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,

comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza del 16 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 13 del 18 gennaio 2021 (Atto n. 697).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 20 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la prima relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferita all'anno 2019.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. CCLXI, n. 1).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 25 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al quarto trimestre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. LXXIII-bis, n. 12).

Con lettere in data 18 gennaio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Montebelluna (Treviso), Montegranaro (Fermo), Carovigno (Brindisi), Casacalenda (Campobasso), Sant'Agata di Puglia (Foggia), Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), Galbiate (Lecco), Casaluce (Caserta).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" (S. 2066).

Il documento è stato inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" (S. 2070).

Il documento è stato inviato alla 1ª Commissione permanente.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Prima relazione sui progressi compiuti nella strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 797 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2a, 3a, 4a e 14a.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 gennaio 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di C.I.R.A. (Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale) S.c.P.A., per l'esercizio 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 377).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 18 gennaio 2021, ha trasmesso la deliberazione n. 2/2021/G concernente

"Interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 694).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna in materia di servizi educativi per l'infanzia.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (n. 47).

#### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Raffaele Tafuro, Presidente dell'Associazione Nazionale Agenti e Mediatori Creditizi ASSOPAM, chiede:

una riforma organica del settore creditizio (Petizione n. 744, assegnata alla 6a Commissione permanente);

una riforma del sistema di *welfare* a favore dei titolari di partita IVA (Petizione n. 745, assegnata alla 11a Commissione permanente);

la signora Maria Mauro da Roma chiede modifiche all'Allegato III previsto dall'articolo 23, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante i requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore, relativamente all'allineamento dell'acutezza visiva binoculare complessiva a 7/10 nei casi di rilascio o rinnovo della patente di guida ad appartenenti al gruppo 1 (Petizione n. 746, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Luciano Greco da Fuscaldo (Cosenza), alla luce della particolare situazione di emergenza, chiede:

incentivi a favore delle imprese e snellimento degli adempimenti burocratici connessi all'esercizio dell'attività (Petizione n. 747, assegnata alla 10a Commissione permanente);

interventi a sostegno del sistema sanitario nazionale, l'assunzione di personale ospedaliero, l'incremento della ricerca e della sperimentazione e il puntuale inquadramento degli Operatori socio sanitari (Petizione n. 748, assegnata alla 12a Commissione permanente);

un provvedimento di amnistia e indulto, privilegiando l'adozione di pene alternative, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 all'interno delle strutture penitenziarie (Petizione n. 749, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il potenziamento dei servizi di trasporto scolastico, eventualmente anche attraverso affidamenti a soggetti privati (Petizione n. 750, assegnata alla 7a Commissione permanente);

la revisione dei criteri di accesso al lavoro pubblico, anche mediante la semplificazione della documentazione richiesta e lo scorrimento delle graduatorie esistenti al fine di evitare lo svolgimento di concorsi pubblici che possano favorire la diffusione del virus COVID-19 (Petizione n. 751, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Francesco De Pasquale da Cancellò ed Arnone (Caserta) chiede:

l'abolizione della figura dei senatori a vita (Petizione n. 752, assegnata alla 1a Commissione permanente);

l'abbassamento a 21 anni del limite di età per l'elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica (Petizione n. 753, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fede ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02226 della senatrice Mantovani ed altri.

Le senatrici Gaudiano e Angrisani hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02236 della senatrice L'Abbate ed altri.

Le senatrici Angrisani e Giannuzzi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04806 del senatore Lannutti ed altri.

Mozioni

[FAZZOLARI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 288 a 290) ha previsto, al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, il piano "Italia cashless" per cui le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato hanno diritto ad un rimborso in denaro per le spese effettuate con strumenti di pagamento elettronici effettuati al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione;

il "*cashback*" è la misura più nota del piano Italia *cashless* e consiste in sostanza nel rimborso del 10 per cento sulle transazioni effettuate con moneta elettronica (per un massimale di 150 euro) e purché sia effettuato il numero di operazioni minime previsto per singolo periodo;

per il *cashback* il Governo ha stanziato 4,75 miliardi di euro per le annualità 2021 e 2022, prevedendo che tali somme siano erogate nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

Yves Mersch, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, lo scorso 14 dicembre 2020, ha inviato una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze italiano, Roberto Gualtieri, nella quale ha affermato che l'introduzione del *cashback*, con la finalità dichiarata di costituire strumento di lotta all'evasione, è "sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l'obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili", lamentando, altresì, la mancata informazione preventiva alla Banca centrale, stante il notevole impatto che una norma di questo tipo potrebbe avere sulla circolazione del denaro;

se la BCE riconosce che incentivare le transazioni per mezzo di strumenti di pagamento elettronici per l'acquisto di beni e servizi allo scopo di combattere l'evasione fiscale può, in linea generale, costituire un "interesse pubblico" che giustifichi la disincentivazione e la conseguente limitazione dell'uso dei pagamenti in contanti, tuttavia, tali limitazioni o disincentivi devono rispettare il corso legale delle banconote in euro e, pertanto, sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni imposte, che incidono sul corso legale delle banconote in euro, siano realmente efficaci per conseguire le finalità pubbliche che legittimamente si intende raggiungere attraverso tali limitazioni; dovrebbe, dunque, sussistere una chiara ed inequivocabile prova che il meccanismo di *cashback* consenta, di fatto, di conseguire la finalità pubblica della lotta all'evasione fiscale;

si legge ancora nella lettera che "le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti dovrebbero altresì essere 'proporzionate' agli obiettivi perseguiti e dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, specialmente alla luce del fatto che le misure di cui al decreto del Mef potrebbero spingere i soggetti aderenti a competere per il più alto numero di transazioni effettuate, che, in definitiva, favorirebbe gli aderenti che effettuano un alto numero di transazioni per importi limitati (ossia importi che altrimenti potrebbero essere pagati in moneta)";

la BCE ricorda, poi, l'importanza del ruolo del contante per alcuni gruppi sociali, precisando che il meccanismo del *cashback*, incentivando la propensione al consumo per mezzo di un rimborso di denaro sui conti correnti dei consumatori, non tiene nella debita considerazione "che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali, che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento";

precisa che "il contante è, altresì, generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto è ampiamente accettato, è rapido e agevola il controllo sulla spesa di chi paga" e inoltre "agevola l'inclusione dell'intera popolazione nell'economia consentendo a qualsiasi soggetto di regolare in contanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria", permettendo ai cittadini di regolare istantaneamente le loro operazioni;

considerato, inoltre, che:

il pagamento in contanti è l'unico metodo di regolamento in denaro della banca centrale e al valore nominale per il quale non sussiste la possibilità giuridica di imporre tariffe per il suo utilizzo e che non

richiede infrastrutture tecniche, cosa che riveste particolare importanza in caso, ad esempio, di interruzione della corrente elettrica che renderebbe impossibili i pagamenti elettronici indisponibili; secondo un *report* stilato dall'ufficio studi della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CGIA) di Mestre il piano *cashback* "sarà un provvedimento che favorirà soprattutto coloro che possiedono una elevata capacità di spesa: persone che, secondo le statistiche, vivono nelle grandi aree urbane del Nord, dispongono di una condizione professionale e un livello di istruzione medio-alto. Insomma, una misura a vantaggio dei ricchi, ma pagata con i soldi di tutti";

sempre la CGIA di Mestre, in un altro *report*, ha certificato che il sistema produttivo italiano nell'annualità 2020 ha registrato un calo di fatturato complessivo di circa 423 miliardi di euro e che il Governo ha fin qui stanziato contributi diretti a fondo perduto per le imprese per un totale di 11,3 miliardi di euro,

impegna il Governo a sospendere il piano *cashback* e a destinare le somme stanziata a tal fine per sostenere la ripresa delle categorie commerciali più colpite dalle misure anti COVID, come bar, ristoranti e palestre.

(1-00316)

[CIRIANI](#), [ROMEO](#), [BERNINI](#), [FAZZOLARI](#), [CALDEROLI](#), [LA RUSSA](#), [MALAN](#), [ALESSANDRINI](#), [ARRIGONI](#), [AUGUSSORI](#), [BAGNAI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [BERGESIO](#), [BORGHESI](#), [BORGONZONI](#), [BOSSI Simone](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CALANDRINI](#), [CAMPARI](#), [CANDIANI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [CENTINAIO](#), [CORTI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DE VECCHIS](#), [DORIA](#), [FAGGI](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [GRASSI](#), [IANNONE](#), [IWOBI](#), [LA PIETRA](#), [LUCIDI](#), [LUNESU](#), [MAFFONI](#), [MARIN](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [NASTRI](#), [NISINI](#), [OSTELLARI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [PETRENGA](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PISANI Pietro](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [PUCCIARELLI](#), [RAUTI](#), [RICCARDI](#), [RIPAMONTI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [RUSPANDINI](#), [SAPONARA](#), [SAVIANE](#), [SBRANA](#), [SIRI](#), [STEFANI](#), [TESTOR](#), [TOSATO](#), [TOTARO](#), [URRARO](#), [URSO](#), [VALLARDI](#), [VESCOVI](#), [VITALI](#), [ZAFFINI](#), [ZULIANI](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 288 a 290) ha previsto, al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, il piano "Italia cashless" per cui le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato hanno diritto ad un rimborso in denaro per le spese effettuate con strumenti di pagamento elettronici effettuati al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione;

il "*cashback*" è la misura più nota del piano Italia *cashless* e consiste in sostanza nel rimborso del 10 per cento sulle transazioni effettuate con moneta elettronica (per un massimale di 150 euro) e purché sia effettuato il numero di operazioni minime previsto per singolo periodo;

per il *cashback* il Governo ha stanziato 4,75 miliardi di euro per le annualità 2021 e 2022, prevedendo che tali somme siano erogate nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

Yves Mersch, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, lo scorso 14 dicembre 2020, ha inviato una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze italiano, Roberto Gualtieri, nella quale ha affermato che l'introduzione del *cashback*, con la finalità dichiarata di costituire strumento di lotta all'evasione, è "sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l'obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili", lamentando, altresì, la mancata informazione preventiva alla Banca centrale, stante il notevole impatto che una norma di questo tipo potrebbe avere sulla circolazione del denaro;

se la BCE riconosce che incentivare le transazioni per mezzo di strumenti di pagamento elettronici per l'acquisto di beni e servizi allo scopo di combattere l'evasione fiscale può, in linea generale, costituire un "interesse pubblico" che giustifichi la disincentivazione e la conseguente limitazione dell'uso dei pagamenti in contanti, tuttavia, tali limitazioni o disincentivi devono rispettare il corso legale delle banconote in euro e, pertanto, sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni imposte, che incidono

sul corso legale delle banconote in euro, siano realmente efficaci per conseguire le finalità pubbliche che legittimamente si intende raggiungere attraverso tali limitazioni; dovrebbe, dunque, sussistere una chiara ed inequivocabile prova che il meccanismo di *cashback* consenta, di fatto, di conseguire la finalità pubblica della lotta all'evasione fiscale;

si legge ancora nella lettera che "le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti dovrebbero altresì essere 'proporzionate' agli obiettivi perseguiti e dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, specialmente alla luce del fatto che le misure di cui al decreto del Mef potrebbero spingere i soggetti aderenti a competere per il più alto numero di transazioni effettuate, che, in definitiva, favorirebbe gli aderenti che effettuano un alto numero di transazioni per importi limitati (ossia importi che altrimenti potrebbero essere pagati in moneta)";

la BCE ricorda, poi, l'importanza del ruolo del contante per alcuni gruppi sociali, precisando che il meccanismo del *cashback*, incentivando la propensione al consumo per mezzo di un rimborso di denaro sui conti correnti dei consumatori, non tiene nella debita considerazione "che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali, che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento";

precisa che "il contante è, altresì, generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto è ampiamente accettato, è rapido e agevola il controllo sulla spesa di chi paga" e inoltre "agevola l'inclusione dell'intera popolazione nell'economia consentendo a qualsiasi soggetto di regolare in contanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria", permettendo ai cittadini di regolare istantaneamente le loro operazioni;

considerato, inoltre, che:

il pagamento in contanti è l'unico metodo di regolamento in denaro della banca centrale e al valore nominale per il quale non sussiste la possibilità giuridica di imporre tariffe per il suo utilizzo e che non richiede infrastrutture tecniche, cosa che riveste particolare importanza in caso, ad esempio, di interruzione della corrente elettrica che renderebbe impossibili i pagamenti elettronici indisponibili;

secondo un *report* stilato dall'ufficio studi della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CGIA) di Mestre il piano *cashback* "sarà un provvedimento che favorirà soprattutto coloro che possiedono una elevata capacità di spesa: persone che, secondo le statistiche, vivono nelle grandi aree urbane del Nord, dispongono di una condizione professionale e un livello di istruzione medio-alto. Insomma, una misura a vantaggio dei ricchi, ma pagata con i soldi di tutti";

sempre la CGIA di Mestre, in un altro *report*, ha certificato che il sistema produttivo italiano nell'annualità 2020 ha registrato un calo di fatturato complessivo di circa 423 miliardi di euro e che il Governo ha fin qui stanziato contributi diretti a fondo perduto per le imprese per un totale di 11,3 miliardi di euro,

impegna il Governo a sospendere il piano *cashback* e a destinare le somme stanziate a tal fine per sostenere la ripresa delle categorie commerciali più colpite dalle misure anti COVID.

(1-00317p. a.)

Interrogazioni

[PUCCIARELLI](#) - *Ai Ministri della giustizia, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

le difficili condizioni dell'assistenza sanitaria nelle strutture penitenziarie collocate su tutto il territorio nazionale, aggravate dal sovraffollamento negli istituti penitenziari, pesano sui detenuti, alcuni dei quali con problemi psichici, anche gravi;

la casa circondariale di La Spezia gestisce circa 160 detenuti, e almeno 5 di loro necessiterebbero di continua assistenza per seri problemi psichici, ma lo specialista può garantire solo poche ore settimanali nell'istituto;

i detenuti con disturbi mentali dovrebbero essere destinati alle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), apposite strutture gestite direttamente dal Dipartimento di salute mentale delle ASL, specificamente dedicate alla cura e custodia di soggetti con disturbi psichici, ma in Liguria tale struttura è ancora da ultimare;

il sovraffollamento degli istituti penitenziari e l'impossibilità di assicurare un'adeguata assistenza ai

detenuti con patologie psichiche non garantiscono la sicurezza né dei detenuti stessi, né del personale impiegato nella struttura. Alcuni giorni fa, nel carcere di La Spezia, un agente della Polizia penitenziaria ha riportato una frattura nel tentativo di sedare una colluttazione fra detenuti, uno dei quali con problemi psichici,

si chiede di sapere:

se, in considerazione dell'elevato numero di detenuti con problemi psichici presenti nelle strutture penitenziarie, sia stato definito un piano e con quale tempistica in ordine alla realizzazione di nuove REMS;

quali risorse siano state stanziare per la realizzazione di nuove REMS e in generale per l'edilizia carceraria;

quali misure concrete siano state poste in essere per assicurare maggiore cura e assistenza ai detenuti con disturbi mentali che non si trovano nelle REMS e degli altri detenuti presenti, nonché del personale impiegato negli istituti penitenziari in cui trovano detenuti psichiatrici.

(3-02244)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da numerose segnalazioni, pubblicate sui *social media* da parte di commercialisti ed esperti contabili, nell'ambito delle misure relative all'*ecobonus* contenute nel decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio"), risulterebbe che alcuni istituti di credito, a seguito della sottoscrizione di convenzioni con alcune società di revisione, agiscano, insistendo addirittura pesantemente nei riguardi della clientela, affinché il visto di conformità previsto dal comma 11 dell'articolo 119, sia rilasciato esclusivamente dalle medesime società di certificazione contabile di loro "stretta conoscenza";

tale perseveranza da parte delle banche rappresenterebbe una condizione necessaria per il proseguimento della pratica di acquisizione del credito da parte degli istituti di credito, i quali in alternativa e in casi meno importanti, farebbero proseguire la perizia con tempistiche notevolmente ridotte; al contrario, se il visto di conformità fosse rilasciato da liberi professionisti, quali ad esempio, commercialisti, consulenti del lavoro o periti commerciali, come previsto dall'articolo 121, comma 11 (che detta disposizioni ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali), secondo la denuncia dei commercialisti, la pratica non sarebbe neanche presa in carico oppure sarebbe esaminata con un lasso di tempo addirittura sino a 5 mesi;

tale comportamento, se fosse effettivamente confermato, si configurerebbe a giudizio dell'interrogante come una condotta, oltre che indubbiamente censurabile (in considerazione del fatto che violerebbe i principi fondamentali sui quali è basata la professione e il libero mercato), anche scorretta, in relazione alla libertà di scelta da parte dei soggetti beneficiari che aderiscono all'agevolazione fiscale prevista, che verrebbe oltraggiata da un comportamento da parte degli istituti di credito coinvolti ambiguo e irrispettoso;

l'interrogante evidenzia al riguardo che, ove si determinasse una pratica commerciale scorretta da parte degli istituti di credito coinvolti, il cliente sarebbe infatti costretto ad annullare il rapporto di fiducia che è intrinseco nel mandato professionale, essendo obbligato ad accettare un nominativo imposto, senza aver avuto alcun tipo di rapporto o di conoscenza in precedenza;

l'interrogante rileva altresì come sarebbe conseguentemente leso il principio di libera concorrenza di mercato (basato sul pluralismo sulla libertà di accesso ai fattori di produzione agli sbocchi di mercato, sulla diversità dei prodotti offerti e sull'incremento della libertà di scelta), in quanto le banche responsabili, imponendo una loro scelta, otterrebbero come risultato finale l'esclusione di tutti gli altri operatori professionali che non appartengono a determinate strutture;

a giudizio dell'interrogante, il comportamento degli istituti bancari (peraltro recidivo come dimostrato dalla scarsa fiducia che riscuote il settore da parte dei consumatori) sarebbe da censurare per un'evidente violazione della libertà di scelta della clientela che, con queste modalità, non potrebbe avvalersi dei propri consulenti di fiducia per la gestione delle proprie pratiche e per la tutela dei propri interessi; al di là delle convenzioni, l'interrogante evidenzia ancora come spetti esclusivamente al cliente la libertà di scegliere i professionisti di fiducia (ingegnere, architetto, commercialista,

avvocato) nonché l'impresa edile per eseguire i lavori, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda confermare l'esistenza di comportamenti da parte di alcuni istituti bancari censurabili e ambigui, le cui pratiche scorrette riferite alle misure di agevolazione fiscale (cosiddetto *ecobonus*) previste dal decreto rilancio, oltre a violare la libertà di concorrenza, rischiano di determinare un effetto negativo, anche in termini di efficienza delle misure previste;

quali iniziative urgenti e necessarie intenda infine intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, anche nei riguardi dell'Associazione bancaria italiana, al fine di introdurre misure volte a contrastare la condotta censurabile da parte degli istituti di credito coinvolti, eventualmente sanzionando le violazioni relative alle pratiche commerciali scorrette.

(3-02245)

[NISINI](#), [BAGNAI](#), [BORGONZONI](#), [STEFANI](#), [SAPONARA](#), [FERRERO](#), [RUFA](#), [PIANASSO](#), [ALESSANDRINI](#), [PUCCIARELLI](#), [CAMPARI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

le biblioteche sono l'unico luogo dove l'informazione necessaria è davvero a disposizione di tutti, il luogo dove libri, giornali, documenti possono essere tutti letti gratuitamente;

in particolar modo gli studenti ricorrono troppo spesso a fonti immediatamente e velocemente accessibili, quelle reperite tramite ricerche via *internet*, senza considerare che spesso tali fonti non sono verificate e potrebbero farli incorrere in errore;

i bibliotecari forniscono un ottimo servizio di consulenza agli studenti e agli altri utenti della biblioteca, dato che le potenziali fonti informative sono decisamente variabili per quantità, qualità e rilevanza, la competenza dei bibliotecari può rivelarsi impagabile per una corretta informazione;

le biblioteche fanno parte della nostra cultura educativa e ricreativa e il loro valore pedagogico rimane inalterato perché il loro obiettivo è costituito dall'insegnamento e dall'apprendimento ed i propri spazi sono un luogo accessibile ed inclusivo;

valutato che:

la biblioteca statale di Lucca rischia la chiusura dei servizi al pubblico per mancanza di personale, già dal prossimo mese di aprile;

è partita una petizione spontanea, rivolta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di scongiurarne la chiusura che comporterebbe un grave danno alla città, dove verrebbe a mancare non solo un essenziale luogo di incontro e di scambio culturale, ma anche la custodia della tradizione e della cultura lucchese, con il pericolo di perdere anche le funzioni di conservazione del patrimonio culturale esistente;

la biblioteca statale di Lucca rappresenta una delle fonti più importanti del sapere nella comunità lucchese perché è il deposito storico delle sue memorie e la sua funzione nel tempo si è allargata rivolgendosi agli studiosi e ai ricercatori, che nel tempo hanno avuto la possibilità di consultare le sue ricche collezioni traendone informazioni importantissime per lo studio e la formazione della cultura italiana ed europea,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda impegnarsi affinché venga assegnato alla biblioteca statale di Lucca personale sufficiente ed in tempo utile al fine di scongiurarne la chiusura, altrimenti prevista per il 1° aprile 2021, quando verrebbero a mancare le condizioni di sicurezza per consentire l'apertura al pubblico.

(3-02246)

[CENTINAI](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da COVID-19, vieta espressamente dalle ore 18 la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica ed analcolica da parte di tutti i negozi specializzati;

la disposizione appare illogica e discriminatoria, anche alla luce del fatto che l'attività di vendita di queste bevande rimane comunque consentita presso altri esercizi commerciali, in quanto fa venir meno

il presupposto sanitario e di ordine pubblico che dovrebbe essere all'origine dell'adozione delle misure di contenimento del virus;  
risultano inoltre incomprensibili le motivazioni fornite dallo stesso Ministro dello sviluppo economico in risposta ad un'interrogazione con risposta immediata (3-02024) dell'onorevole Dara discussa lo scorso mercoledì 20 gennaio alla Camera dei deputati, le quali non fanno altro che denotare, ad avviso degli interroganti, lo stato di confusione con cui il Governo sta gestendo questa fase emergenziale;  
secondo le informazioni in possesso del Ministro in indirizzo, e precisamente una denuncia di un esercente di Trieste sanzionato per non aver saputo gestire un assembramento fuori dal suo negozio, il Governo, in accordo con il comitato tecnico scientifico, ha infatti ritenuto che il rischio di assembramento davanti ad un esercizio commerciale specializzato, qual è un'enoteca, potesse essere più alto che davanti a qualsiasi altro esercizio, di diversa natura ma di simile merceologia, qual è un supermercato, determinando pertanto la chiusura anticipata delle prime;  
l'effetto è stato quello di mandare in crisi la categoria, la quale ricava circa il 30 per cento del suo fatturato giornaliero dalle vendite che avvengono dopo le ore 18,  
si chiede di sapere se sia intenzione del Ministro in indirizzo, nelle more dell'adozione di un'evidenza scientifica a supporto delle tesi dallo stesso sostenute in merito ai fatti riportati, di provvedere, con l'adozione dei necessari atti, all'immediata rimozione dei divieti imposti ai negozi specializzati nella vendita di bevande alcoliche e analcoliche, permettendo agli esercenti di ritornare a svolgere la loro regolare attività.

(3-02247)

[BERUTTI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 4 della Costituzione dispone che "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società";

l'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del dicembre 2006 dispone che "Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità";

a livello nazionale, il principale riferimento normativo in tema di inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità è rappresentato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia, per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro pianeta e alle persone che lo abitano, prevede tra i suoi 17 obiettivi e 169 *target* diversi riferimenti alle disabilità, non da ultimo anche in relazione ai temi del lavoro e della crescita economica;

i dati sulla presenza delle persone con disabilità nel mercato del lavoro italiano sono fra i peggiori in Europa, con sole 31,8 persone con limitazioni legate a disabilità su 100 tra i 15 e i 64 anni occupate, a fronte di una media dei Paesi europei (UE a 27) attestatasi, al 2017, intorno al 50 per cento, un dato comunque considerato non soddisfacente dalle istituzioni dell'Unione europea;

dalle statistiche fornite dall'ISTAT e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si evince che, ogni anno, le persone con disabilità disoccupate iscritte nelle liste di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 sono circa 800.000 e che gli avviamenti al lavoro di queste persone sono mediamente il 3,4 per cento (circa 20-30.000 persone), una percentuale molto bassa, che pone anche in questo caso l'Italia in una delle ultime posizioni in Europa;

la situazione italiana è ancor più critica se vista in prospettiva rispetto a quanto potrebbe accadere quando avrà termine la sospensione dei licenziamenti prevista in relazione alla pandemia da COVID-19, quando è facile immaginare che il numero delle persone con disabilità disoccupate iscritte nelle liste arrivi al milione;

a fronte dei dati storici e delle ipotesi di prospettiva, è purtroppo del tutto prevedibile che il sistema

pubblico di collocamento delle persone con disabilità non riuscirà a collocarne che una minima parte e questo anche in considerazione del fatto che la filiera del collocamento mirato avviata con la legge n. 68 presenta gravi carenze, una bassa efficienza e significative differenze tra territori;

il 15 novembre 2010 la Commissione europea ha adottato la "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", una strategia che promuove le pari opportunità per le persone con disabilità;

l'Unione europea, le sue istituzioni, i suoi sforzi finanziari potrebbero e dovrebbero rappresentare un'occasione preziosa per le persone con disabilità che vivono nel nostro Paese, considerato anche che la UE inserisce nel proprio bilancio pluriennale la voce denominata "Coesione, resilienza e valori" e attribuisce a tale voce la posta più alta: 1.099,7 miliardi di euro su complessivi 1.824,4 (di cui 721,9 provenienti dal programma "Next generation EU"). Ciò significa che le istituzioni europee intendono indicare agli Stati membri quella che dovrebbe essere la via maestra per il rafforzamento dell'inserimento professionale e lavorativo delle persone con disabilità;

a fronte della situazione strutturale che caratterizza negativamente l'inclusione e l'accompagnamento lavorativo delle persone con disabilità si auspicava di vedere traccia di una strategia di cambiamento nel piano nazionale di ripresa e resilienza;

il piano nazionale non fa, invece, alcun riferimento al collocamento lavorativo delle persone con disabilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda inserire nella missione "Inclusione e coesione" del piano nazionale di ripresa e resilienza una voce specifica, con finanziamenti dedicati, destinata all'"inclusione e accompagnamento lavorativo delle persone con disabilità", che, in un'ottica di collaborazione fra un soggetto nazionale quale attuatore unico, i diversi livelli istituzionali e le imprese e associazioni ed agenzie del terzo settore, preveda: il coinvolgimento di figure esperte nelle fasi di inclusione e accompagnamento; iniziative basate su progetti personalizzati per l'inserimento mirato in tutti i luoghi di lavoro attraverso percorsi di valutazione, formazione preparatoria al lavoro, orientamento, inserimento e accompagnamento; l'avvio, in un orizzonte metodologico orientato alla sussidiarietà, di collaborazioni attive e fattive con imprese, associazioni ed agenzie del terzo settore depositarie di esperienze e competenze indispensabili alla delicata funzione dell'inclusione e accompagnamento lavorativo delle persone con disabilità.

(3-02248)

[MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#), [VANIN](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [D'ANGELO](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [MANTOVANI](#), [MORONESE](#), [ORTIS](#), [PAVANELLI](#), [QUARTO](#), [TRENTACOSTE](#), [VACCARO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:

l'articolo 90 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha stabilito che la quota pari al 10 per cento dei compensi incassati nel 2019 dalla Società italiana degli autori ed editori per "copia privata" sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base a un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori;

la mancata indicazione specifica sulla natura del contributo ha generato inizialmente un'interpretazione disomogenea delle disposizioni fiscali da parte degli organismi preposti all'erogazione e degli stessi beneficiari e quindi una possibile applicazione differenziata della misura a danno degli artisti;

gli interroganti, quindi, hanno presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-02082, chiedendo al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo quali urgenti iniziative intendesse intraprendere nel senso di specificare la natura del contributo di cui all'articolo 90, tenuto conto delle ragioni straordinarie che hanno fondato la sua destinazione;

parallelamente, date le competenze, l'atto era indirizzato anche al Ministro dell'economia e delle finanze;

considerato che:

il 12 gennaio 2021, presso la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), rispondeva il

sottosegretario di Stato per l'economia Guerra, la quale affermava che, "in assenza di un intervento normativo volto a stabilire espressamente la non imponibilità del beneficio in questione, lo stesso deve essere assoggettato ad imposizione in capo al percipiente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR"; l'Agenzia delle entrate, a seguito di un interpello presentato dal Nuovo IMAIE, ha ritenuto specificare che gli importi relativi ai fondi di sostegno erogati in forza dell'articolo 90 del decreto "cura Italia" non sono soggetti a tassazione e che quindi non è applicabile alcuna ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF per i contributi erogati agli artisti;

la risposta pervenuta dell'Agenzia delle entrate è frutto dell'interpretazione e applicazione dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020: la disposizione, inserita tramite un emendamento del Movimento 5 Stelle in sede di conversione al Senato, prevede la detassazione di tutti i contributi riconosciuti e relativi all'emergenza da COVID-19; considerato inoltre che il tema della qualità della regolamentazione e delle opportune forme di coordinamento tra organi costituzionali e organismi esterni è essenziale al fine di garantire l'applicazione di parametri omogenei a tutti i consociati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intraprendere delle azioni volte a definire in maniera chiara e univoca la normativa riguardante la natura fiscale delle misure di sostegno al reddito degli operatori del comparto culturale nel senso di prevedere la loro chiara detassazione, come da risposta fornita dall'Agenzia delle entrate;

se intendano intraprendere, anche alla luce delle nuove misure di sostegno al reddito che verranno introdotte nel provvedimento detto "ristori cinque", un'iniziativa celere ed efficiente volta a garantire l'erogazione del contributo ad una più ampia platea di possibili beneficiari, considerato che l'applicazione delle misure restrittive inserite nel mese di gennaio 2021 comporterà ulteriori danni economici all'intera filiera.

(3-02249)

[BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, commi 139 e seguenti, ha introdotto l'obbligo di registrazione in un apposito registro telematico, istituito presso il SIAN, del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali, determinando per le industrie della trasformazione un aggravio di oneri, sotto il profilo economico e amministrativo;

le associazioni più rappresentative del settore hanno infatti denunciato, in una lettera indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, la difficile applicazione e la scarsa utilità della norma per le aziende di settore e per i consumatori, in un contesto nel quale vi è l'assoluta necessità di una maggiore semplificazione;

il registro telematico di carico e scarico di cereali e sfarinati è stato introdotto con un emendamento, approvato in fase di esame della legge di bilancio per il 2021, senza il coinvolgimento associazioni di categoria interessate;

le modalità di applicazione della norma saranno stabilite con un decreto del Ministro delle politiche agricole;

sarebbe opportuno, in fase di adozione del decreto, il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria del settore, finalizzato all'introduzione dei correttivi necessari all'efficace applicazione della norma,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in fase di adozione del decreto attuativo, intenda promuovere il massimo coinvolgimento delle associazioni del settore della prima trasformazione e del commercio di cereali e sfarinati, affinché vengano prese in considerazione le proposte da queste avanzate per una reale semplificazione delle procedure, a vantaggio delle aziende e dei consumatori.

(3-02250)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[MODENA](#), [GALLONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la necessità di agire rapidamente per contrastare gli effetti del COVID-19 ha portato il Governo a dichiarare lo stato di emergenza e ad accentrare su di sé gran parte delle decisioni. La gran parte degli atti è stata infatti emanata direttamente dal Governo o da strutture che ad esso fanno riferimento come il Dipartimento della protezione civile o il commissario straordinario Arcuri;

si tratta di misure di fondamentale importanza per la vita dei cittadini, adottate con i decreti-legge, strumento al quale, in particolare a decorrere dalla deliberazione dello stato d'emergenza alla fine di gennaio 2020, il Governo ha fatto ricorso per stabilire lo stato d'emergenza e introdurre disposizioni a sostegno all'economia e relative al blocco dei licenziamenti, ai fondi destinati alla sanità, alle scuole e molto altro;

se in alcuni casi le norme contenute nei decreti sono state immediatamente applicabili, in altri invece si rendono necessari ulteriori provvedimenti che definiscano le norme di dettaglio. Il riferimento è ai cosiddetti decreti attuativi, dispositivi spesso ignorati, ma che hanno al contrario un'importanza fondamentale, considerato che in assenza della loro emanazione non sarebbe possibile attuare le misure approvate dal Governo, inclusa l'erogazione dei fondi previsti a sostegno di cittadini e imprese; ad oggi per i 24 decreti-legge emanati per far fronte all'emergenza COVID, i decreti attuativi richiesti sono 297 in totale, di cui 198 (il 66 per cento) ancora da adottare. La pubblicazione di tali norme coinvolge 20 Ministeri a cui si aggiunge la Presidenza del Consiglio dei ministri: una macchina complessa che rischia di lasciare indietro alcuni pezzi;

tra i provvedimenti emanati dal Governo, quello che richiede il maggior numero di decreti attuativi, ben 137, è il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), dei quali solo 58 sono stati adottati. Seguono il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 10 (cosiddetto decreto agosto), con 65 decreti attuativi (4 adottati), e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni), con 38 decreti attuativi (di cui uno solo adottato);

altri provvedimenti che vale la pena citare sono il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (detto decreto liquidità), che prevede 8 decreti attuativi (di cui solo 2 già adottati), e il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto cura Italia), per cui ne mancano ancora 9 su 34, nonostante siano passati 7 mesi dalla sua pubblicazione, così come la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), con 134 decreti attuativi, e la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), con 176 decreti attuativi;

come si evince, sono molti i provvedimenti ancora mancanti. A titolo di esempio, considerata l'importanza dei decreti attuativi, occorre evidenziare che per l'emanazione di alcuni di loro sono indicati termini specifici e che tra loro ben 60 sono già scaduti;

all'interno del citato decreto-legge n. 10 del 2020 (decreto agosto), ci sono due misure significative che non sono state pubblicate entro la scadenza: si tratta dell'incremento delle risorse da destinare agli enti locali come ristoro per i mancati introiti derivanti da imposte di soggiorno e tasse per l'occupazione del suolo pubblico;

nel citato decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), invece non è stata adottata la norma che definisce le modalità di accesso ai fondi per la prosecuzione di opere pubbliche. All'interno del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio), infine, restano ancora da adottare il decreto attuativo volto a definire le modalità di ripartizione del fondo per i Comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza e quello per le modalità di erogazione delle risorse destinate ai giovani talenti nel settore tessile e della moda;

ma sono molti i decreti attuativi che, pur non essendo scaduti, ancora non sono stati emanati. Tra questi una misura contenuta nel citato decreto agosto che riguarda la definizione dei criteri di assegnazione alle Regioni e Province autonome di fondi per l'acquisto di mezzi pubblici;

tra i decreti attuativi più rilevanti ancora non pubblicati vi è quello a cui rimanda il decreto rilancio, relativo alla disciplina dei criteri e modalità di gestione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno riferire in Parlamento sull'*iter* dei decreti attuativi, indicando lo stato e i motivi dei ritardi, e quali misure si intenda adottare per rendere i fondi da subito disponibili, visto che la ripresa economica e sociale del Paese passa anche dalla capacità dell'Esecutivo

di operare in tempi rapidi.

(3-02251)

[MODENA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

Umbriafiere e tutti gli organizzatori di eventi e manifestazioni hanno lanciato un grido di allarme per il sistema fieristico umbro, che con la persistente situazione epidemiologica rischia il tracollo;

il centro fieristico, con i suoi 53 anni di attività, costituisce per l'economia regionale un punto di riferimento. Le tante mostre, i numerosi eventi che ogni anno vengono accolti producono notevoli economie dirette e indotte. Per alcuni eventi si raggiungono presenze di grande rilievo: Agriumbria è la fiera agricola più importante del Centro Italia con circa 100.000 visitatori, le altre fiere (come Expo Casa, Tecnom, Caccia, Antiquariato, Elettronica e Auto) contribuiscono ad elevare a circa 400.000 il numero dei visitatori);

la dovuta attenzione per il centro fieristico sta subendo ritardi per la non fattiva comprensione delle difficoltà che si stanno vivendo. È sicuramente una problematica di carattere nazionale ma gli annunci di interventi nei vari decreti finora hanno generato solo modeste risposte;

le attività hanno subito un calo di fatturato diretto tra l'80 e il 100 per cento, pari ad oltre 5 milioni di euro e conseguente perdita di economie indotte di circa 30 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda dare attuazione in tempi rapidi a quanto previsto nel decreto-legge n. 137 del 2020, nel quale è confluito il decreto-legge n. 157 del 2020 ("ristori *quater*"), per i ristori della gestione di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a favore del sistema fieristico.

(3-02252)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

una rappresentante sindacale e una lavoratrice della società "Armena Sviluppo" (società partecipata della Città metropolitana di Napoli), da sempre impegnate a rivendicare la dignità delle loro e dei loro rappresentati, hanno denunciato nel corso delle ultime settimane l'utilizzo di metodi invasivi da parte della società datrice di lavoro, che mirano, sembra, ad un inappropriato controllo dei lavoratori durante le loro attività;

le due lavoratrici infatti denunciano da tempo la progressiva terziarizzazione delle principali attività produttive: oltre ai chilometri sottratti alla manutenzione stradale, affidati a ditte esterne, anche la manutenzione ordinaria delle scuole superiori rischia di sfuggire al controllo dell'azienda, in considerazione del fatto che la carenza di maestranze non è stata compensata con nuove assunzioni;

l'azienda rischia dunque di diventare un contenitore vuoto, destinato a garantire i salari dei lavoratori senza alcuna vera prospettiva occupazionale;

i metodi della società, volti principalmente a silenziare le denunce delle lavoratrici, sono lesive della dignità dei lavoratori, soprattutto se si considera che la società è a controllo pubblico;

è inaccettabile che la volontà di tutela del lavoro e di riscatto sociale rischi di scontrarsi con la paura di perdere il posto o di essere demansionati, come nel caso in questione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali azioni intenda intraprendere per verificare i fatti e tutelare le lavoratrici e i lavoratori della società Armena Sviluppo.

(4-04811)

[VANIN](#), [ANGRISANI](#), [ENDRIZZI](#), [GRANATO](#), [DONNO](#), [GAUDIANO](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#), [LANZI](#), [VACCARO](#), [LANNUTTI](#), [ABATE](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [CORRADO](#), [ACCOTO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa della scelta, a parere degli interroganti drastica e immotivata, del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, vicepresidente della fondazione musei civici e, nella Giunta che guida, con delega alla cultura, di chiudere il sistema museale della città, equiparandolo a un servizio a esclusiva funzione turistica, non tenendo, quindi, conto che in tutto il mondo i grandi musei svolgono compiti fondamentali di studio, conservazione e cura dei materiali loro affidati (cosiddette attività non espositive), come si legge sul sito "ytali" il 2 gennaio 2021;

il sindaco ha reso noto che i musei civici di Venezia resteranno chiusi fino al 1° aprile 2021 mentre, a livello nazionale, i musei italiani apriranno dopo il 15 gennaio 2021, come si legge su "Corriere del Veneto" il 5 gennaio;

fonti di stampa sottolineano come la decisione stupisca particolarmente perché "sono appena arrivati quasi otto milioni da parte del governo alla Fondazione come sostanzioso ristoro per la mancata bigliettazione sul 2020"; ciò evidenzia dunque come il bilancio della fondazione non patisca sofferenze gravi mentre, paradossalmente, "i dipendenti, per lo più in cassa integrazione, hanno davanti un futuro incerto con pesanti riduzioni nei già magri stipendi", anzi la chiusura per gran parte del 2020 ha fatto risparmiare alla fondazione 600.000 euro e nel 2021 ne risparmieranno altrettanti; inoltre, grazie ai contributi statali, ha prodotto un utile di quasi 2 milioni di euro, incrementando il proprio patrimonio a circa 9 milioni ("Corriere del Veneto", 29 dicembre 2020; "La Nuova", 30 dicembre 2020);

la decisione del sindaco appare in contrasto con il principio fondamentale contenuto nella convenzione firmata nel 2008 tra il Comune di Venezia e la fondazione musei civici di Venezia, esattamente con l'articolo 7, a mente del quale la convenzione regola i rapporti tra i due soggetti firmatari "per quanto riguarda le modalità di gestione, fruizione e valorizzazione dei Musei civici veneziani" e dove per valorizzazione si intende "ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e a incrementarne la fruizione"; in altri e più chiari termini, principi e parole che sembrerebbero venir cancellate dalla "serrata" pretesa dal Comune di Venezia, in tutta evidenza indirizzata in direzione opposta al miglioramento delle condizioni di conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale di Venezia;

rilevato che:

questa vicenda porta alla ribalta i gravi difetti della struttura della fondazione, con la quale un patrimonio immenso di carattere pubblico rischia di venire gestito in forma privatistica, in una mera logica aziendalistica e di profitto, trascurando che si tratta di un patrimonio per chi comunque vive il territorio;

sono state attivate delle iniziative a sostegno degli oltre 500 lavoratori impegnati nelle attività dei musei civici, per la maggior parte lavoratori esternalizzati, già in condizioni di precariato e di scarsa e fragile tutela dei loro diritti anche se impegnati in un settore vitale del tessuto sociale ed economico della città. Il sindacato ha indetto due giorni di mobilitazione il 29 e il 30 gennaio, denunciando la grave situazione degli oltre 400 lavoratori e lavoratrici dei servizi in appalto sui quali non solo incide l'impoverimento dei salari, ma anche la precarietà dovuta alla condizione di personale esternalizzato ("Il Gazzettino", 4 gennaio);

in tale contesto non sono mancate le proposte di chi ritiene opportuno, a fronte dell'evidente incapacità del Comune di garantire servizi espositivi e non, consegnare nelle mani dello Stato la gestione della fondazione musei civici veneziani, visti i risultati delle gallerie dell'accademia che dimostrano modelli di gestione più funzionali e già attivi ("Il Gazzettino", 5 gennaio);

si tratta di appelli e di raccolta firme, che hanno superato le 5.000 firme, a difesa altresì della vita culturale della città e delle sue istituzioni culturali, colpite duramente dalla crisi in corso e non tutelate da chi ha la responsabilità istituzionale e politica di farlo e di immaginare un futuro culturale diverso che, per riprendersi e sopravvivere, dovrebbe prendere finalmente le distanze da quella monocultura turistica che già tanti danni ha prodotto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di porre in essere le opportune verifiche e scongiurare la chiusura così prolungata dei musei civici veneziani per renderli operativi, in linea con le aperture nazionali.

(4-04812)

[BOTTO](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [PRESUTTO](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#), [MAUTONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

lo scorso 30 dicembre 2020, la Giunta comunale di Genova ha approvato la delibera di riforma dello

statuto della Città metropolitana, che riconfigura la funzione politico-amministrativa dei municipi, modificando in maniera sostanziale le attuali forme di decentramento delle competenze e delle funzioni organizzative, concentrando invece le potestà normative e regolamentari in capo all'ente centrale;

l'attuazione delle modifiche statutarie, oltre a sopprimere e a modificare una serie di competenze attribuite ai municipi, nella gestione di alcuni servizi sociali, del patrimonio immobiliare destinato ad uso sociale, degli interventi di edilizia privata e della viabilità, indebolendo conseguentemente i medesimi enti decentrati, rischia di determinare, a parere degli interroganti, effetti negativi e penalizzanti sull'intera comunità locale genovese e sullo sviluppo economico del territorio;

al riguardo gli interroganti evidenziano come l'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", preveda, al comma 1, l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune;

stabilisce, inoltre, attraverso i commi 2 e 4, rispettivamente che l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto e da apposito regolamento e che gli organi delle circoscrizioni "rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento";

in relazione al quadro normativo esposto, si configura pertanto, a giudizio degli interroganti, uno scenario dal quale si desume come il principio di sovranità popolare (garantito dalla Carta costituzionale all'articolo 1) sia strettamente legato al principio del decentramento amministrativo, riconosciuto dal successivo articolo 5, la cui funzione consiste nel promuovere le autonomie locali da parte dello Stato nei confronti dei cittadini, consentendo di esercitare più strettamente (e in maniera tangibile) la parte di sovranità; le circoscrizioni di decentramento comunale risultano pertanto essenziali per garantire nel migliore dei modi l'attuazione di tali principi, consentendo la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e all'amministrazione comunale di essere più puntuale e capace di adeguare la propria azione alle esigenze del territorio;

al riguardo, le modifiche statutarie proposte dalla Giunta comunale a parere degli interroganti svuotano l'organismo della municipalità di importanti funzioni, una scelta le cui ricadute (anche con riferimento alla sicurezza del territorio, notoriamente a forte rischio idrogeologico) rischiano di accrescere le difficoltà operative e di monitoraggio degli uffici dei consigli di municipalità;

una tale decisione, ad avviso degli interroganti, se considerata nell'alveo delle norme anche di rango costituzionale citate, non rientra pertanto nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio comunale, in quanto lede il principio della sovranità dei cittadini e del decentramento politico, attuato con la previsione dell'obbligatoria istituzione degli organismi circoscrizionali per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convenga che le modifiche statutarie della Città metropolitana di Genova, proposte dal Giunta comunale, rischino di determinare gravi inefficienze al funzionamento delle circoscrizioni comunali, accentrando le competenze di importanti settori sociali ed economici della comunità locale in un unico centro decisionale e rallentando pertanto l'attività e la rappresentanza riconosciuta degli organi municipali;

quali iniziative di competenza, anche sul piano normativo, intenda infine intraprendere, al fine assicurare all'organismo della municipalità le sue effettive funzioni e consentire di esercitare la sua parte di sovranità e di rappresentanza nella comunità genovese.

(4-04813)

[PEPE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel palazzo di giustizia di Potenza sono ormai anni che quando piove, nei piani più alti, occorre mettere dei recipienti a terra per evitare che l'acqua, sgocciolando dal soffitto, si infiltri ovunque;

nell'aula di Corte d'appello, un giudice e un cancelliere sono stati costretti a farsi luce con i telefonini, perché l'impianto elettrico non funzionava a dovere;

umentano di giorno in giorno i disservizi che da qualche mese a questa parte stanno rendendo sempre più difficile il lavoro di magistrati, funzionari e avvocati;  
ad aggravare ulteriormente la situazione è stata l'emergenza sanitaria. In diverse aule gli impianti di riscaldamento sono stati spenti, perché le raccomandazioni anti contagio impediscono il funzionamento di sistemi che aspirano l'aria in ambienti comuni e causano il ricircolo; così tra i banchi è diventato sempre più comune vedere avvocati col cappotto e toghe gonfiate dai piumini indossati per proteggersi dal freddo, o tanti normali cittadini chiamati a rendere testimonianza, che hanno dovuto sopportare rigide temperature;  
molti dei problemi all'interno del palazzo di giustizia, ad ogni modo, restano precedenti e indipendenti dal rischio contagio: il caso più eclatante è quello degli ascensori che in una struttura di 5 piani, più altri 3 interrati, sono indispensabili per chi ha difficoltà di movimento; sono stati messi fuori servizio quelli collocati all'interno dell'atrio principale al pian terreno della struttura, così come due dei tre a servizio delle scale nell'ala nord della struttura, provocando così notevoli disagi per addetti ai servizi e non, e in particolare per quei soggetti eventualmente portatori di disabilità, cui la mancanza di ascensori potrebbe impedire di raggiungere le aule del Tribunale;  
per porre rimedio a questa situazione, nei giorni scorsi, sono iniziati dei lavori che dovrebbero adattare un paio di montacarichi presenti all'utilizzo da parte del pubblico: palliativo del tutto inadeguato per la dignità del luogo e la sicurezza degli utenti;  
considerato che la gestione del palazzo di giustizia di Potenza, inaugurato nel 1990, è passata dal Comune di Potenza al Ministero della giustizia nell'ottobre 2015,  
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere al fine di eliminare tutti i disservizi nel palazzo di giustizia di Potenza e renderlo fruibile agli addetti ai lavori, come ai comuni cittadini.

(4-04814)

[PINOTTI](#), [VATTUONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'ex strada statale 456 del Turchino rappresenta un'arteria fondamentale per il collegamento tra Liguria e Piemonte;

la strada è oggi di competenza ANAS in territorio ligure e di competenza della Provincia di Alessandria in territorio piemontese;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 è stato stabilito il trasferimento del tratto piemontese ad ANAS S.p.A.;

da novembre 2019, per effetto del movimento franoso in località Gnocchetto (tra i comuni di Rossiglione e Ovada) originato dalle fortissime precipitazioni che hanno colpito l'ex strada statale 456, la strada è stata prima chiusa ad intermittenza e ora bloccata del tutto da oltre un mese;

gli interventi per affrontare il dissesto idrogeologico nell'area e la messa in sicurezza del territorio, indispensabili per la riapertura e per evitare l'isolamento dei comuni delle valli Stura, Orba e Leira, non sono ancora stati effettuati e il perdurare della chiusura con la conseguente deviazione di tutto il traffico veicolare sull'autostrada A26 (interessata da numerosi cantieri che ne rendono fortemente critica la transitabilità) o sull'impervia strada montana del Termo (non idonea a sopportare un traffico così elevato), sta generando infiniti disagi alla cittadinanza, ai lavoratori, agli studenti e alle imprese del territorio con gravissime conseguenze per lo sviluppo e l'economia locale, già fortemente colpita dalla crisi economica causata dalle conseguenze della pandemia;

si rende necessario e urgente il passaggio in gestione ad ANAS della parte piemontese dell'ex strada statale 456, in più occasioni sollecitato attraverso iniziative istituzionali e manifestazioni pubbliche di eletti e cittadini del territorio, come azione indispensabile alla realizzazione di tutti gli interventi necessari alla riapertura e alla messa in sicurezza;

in considerazione dell'assenza di alternative al transito sull'ex strada statale 456, si rende altresì necessaria l'immediata eliminazione del pedaggio autostradale sulla A26 tra i caselli di Masone e Ovada;

in relazione al previsto passaggio di gestione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato, rispondendo in sede di "question time" alla Camera il 24 giugno 2020, che la consegna da parte della

Provincia di Alessandria ad ANAS del tratto sarebbe stata effettuata nell'ottobre 2020, stante la necessità di procedere ai preventivi sopralluoghi lungo la rete stradale interessata dal trasferimento e all'adozione dei conseguenti atti amministrativi; nella stessa occasione è stato inoltre comunicato che ANAS, nelle more del trasferimento, sarebbe stata disponibile ad eseguire, su base convenzionale ed in accordo con la Regione e gli enti locali interessati, tutte le occorrenti attività anche manutentive relative alla tratta,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state assunte per garantire la messa in sicurezza del territorio e il diritto alla mobilità tra le regioni Liguria e Piemonte e per la riapertura dell'ex strada statale 456 del Turchino; quali siano le ragioni del ritardo del trasferimento della competenza da parte della Provincia di Alessandria ad ANAS e quali iniziative siano state assunte per garantire tutte le occorrenti attività manutentive sulla tratta.

(4-04815)

URSO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il consiglio di amministrazione di TIM ha deciso all'unanimità di avvalersi della facoltà di presentare una propria lista per il rinnovo del *board* in vista del rinnovo del consiglio;

la decisione di proporre una propria lista di candidati per il futuro consiglio costituisce una novità nella storia di TIM e segna un momento importante nella vita dell'organo;

secondo quanto riportato dalla stampa, il Governo, in occasione di incontri bilaterali internazionali, avrebbe manifestato gradimento circa la possibilità che fosse il consiglio di amministrazione uscente a preparare una lista per il rinnovo del *board*, come avviene in molte *public company*, suggerendo altresì a "Vivendi" (detentrica del 23,9 per cento di TIM e che nel consiglio attuale esprime 5 membri su 15) di sostenere questa procedura, contribuendo alla formazione della lista attraverso le proposte di un *head hunter*;

dunque la lista di maggioranza sarà proposta dal consiglio stesso con l'appoggio di Vivendi, che pare abbia rinunciato, dunque, a presentare una propria lista, nonostante in un recente consiglio si fosse dichiarata insoddisfatta dell'andamento del titolo;

come se non bastassero i problemi per il Governo, attraverso fonti giornalistiche, si apprende che l'amministratore delegato di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, avrebbe affermato che "l'orologio scorre e Conte ha fatto promesse";

le stesse fonti giornalistiche dichiarano che il gruppo francese vorrebbe convergere verso la conferma del duo Rossi-Gubitosi, nel segno della rete unica, obiettivo condiviso da Parigi;

considerato che:

nella lettera di intenti firmata il 31 agosto 2020 da TIM si prevede la fusione tra Open Fiber e FiberCop (una società di recente costituzione di cui TIM detiene il 58 per cento) in una nuova società della rete unica che sarà denominata AccesCo;

TIM ha trasferito a FiberCop la proprietà della sua rete di accesso secondaria (dagli armadi alle case) che è ancora per il 95 per cento in rame, ma non le centrali, né le dorsali, né gli apparati elettronici, che resteranno di proprietà di TIM, mentre nella fusione Open Fiber conferirebbe in AccessCo tutti suoi *asset*, e dunque tutta la sua infrastruttura che comprende le dorsali in fibra ottica, le centrali, le infrastrutture di accesso primarie e secondarie e tutti gli apparati elettronici;

dunque l'infrastruttura di Open Fiber sarebbe tutta assorbita nella nuova società della rete unica, mentre TIM conserverebbe le chiavi di accesso alla sua infrastruttura (centrali, dorsali, parte elettronica), che dovrebbero diventare le chiavi di accesso alla rete unica;

nella lettera di intenti (parte resa pubblica da TIM) si stabilisce che TIM avrà almeno il 50,1 per cento di AccesCo, indicherà 7 consiglieri su 15 e l'amministratore delegato, con la conseguenza, quindi, che l'azionista di riferimento (Vivendi) avrà, attraverso il controllo di TIM, anche il controllo della nuova società;

quindi AccesCo è una società verticalmente integrata, che secondo le dichiarazioni della commissaria europea Vestager non potrebbe essere titolare della rete unica, perché violerebbe le regole della

concorrenza a danno di tutti i concorrenti di TIM (Vodafone, Wind Tre, Sky, Tiscali, Poste Mobile, Iliad, Eolo), che peraltro hanno già contestato l'operazione annunciata nella lettera di intenti;  
secondo le regole europee, la Commissione europea è competente come autorità *antitrust* su una concentrazione solo se almeno una delle due società che si fondono, o chi la controlla, realizza almeno un terzo del suo fatturato europeo in Paesi UE diversi dall'Italia;

sorge il ragionevole dubbio che la rinuncia di Vivendi a presentare una propria lista per il consiglio di amministrazione di TIM derivi proprio dalla volontà di evitare che emerga che la stessa Vivendi è l'azionista di controllo di TIM, rientrando a quel punto la competenza europea sulla concentrazione;

quanto accade non sembra affatto in linea con le indicazioni che il Parlamento ha dato al Governo con più convergenti mozioni approvate tra giugno e dicembre 2020, con le quali, oltre all'auspicio di un rapido completamento della rete nazionale a fibre ottiche, si è sempre affermato che il controllo della società della rete unica, in ragione della sua importanza e strategicità, debba rimanere saldamente mantenuto in mani italiane e sotto un controllo effettivo dello Stato,

si chiede di sapere:

se la scelta di TIM di avvalersi della facoltà di presentare una propria lista in vista del rinnovo del consiglio sia stata davvero suggerita dal Governo e, in ogni caso, se questa sia funzionale ad aggirare il passaggio dalla Commissione quale autorità *antitrust* europea;

se corrisponda al vero che la lettera di intenti che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe predisposto per forzare il matrimonio non garantisca affatto il controllo pubblico della rete e anzi di fatto consegna già oggi e, sicuramente fra tre anni, la rete italiana ad un solo operatore, peraltro controllato da un soggetto estero, caso unico in Europa;

per quale motivo il Governo non tenga conto delle indicazioni del Parlamento e come ritenga di tutelare gli interessi strategici nazionali;

se l'operazione sia parte dell'accordo raggiunto con la Francia in merito alla cessione di *asset* strategici del Paese, come emergerebbe in tutta evidenza in molti dei *dossier* gestiti dal Ministero dell'economia.

(4-04816)

[BARBARO](#) - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

la "Vigilanza Pesca" (Vi.Pe.) della Marina militare ha il compito di assicurare il libero esercizio dell'attività di pesca dei pescherecci nazionali, in acque internazionali, nel pieno rispetto delle leggi nazionali vigenti;

recentemente, il caso dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati per oltre 3 mesi in Libia ha esasperato le legittime paure dei pescatori italiani che svolgono la loro attività nel canale di Sicilia e che, ad oggi, non si sentono più protetti dalla Marina militare italiana e dal Vi.Pe., le cui prerogative sono, propriamente, la protezione in mare dei pescherecci italiani durante le battute di pesca;

proprio il caso citato non assicura i pescatori che il servizio di vigilanza della Marina militare assolva le proprie funzioni con adeguatezza e congruità di uomini, mezzi ed ingaggi; all'uopo si rammenta che le varie associazioni dei pescatori hanno più volte segnalato e denunciato carenze e inefficienze, fra cui la Confsal Pesca, sindacato autonomo del settore ittico, all'indirizzo dell'amministrazione pubblica, senza però ricevere adeguate risposte in concreto;

addirittura il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, intervistata su Radio24, invece di condannare il sequestro da parte delle autorità nordafricane, si è incredibilmente spesa nel dichiarare come i pescatori fossero a conoscenza che quelle acque di pesca siano da considerarsi "non sicure", non già per insidie marine o naturali, ma proprio per le attività, illegittime sotto il profilo del diritto internazionale e del mare, dei mezzi della marina libica e ciò nonostante l'ingaggio del Vi.Pe. e la presenza del naviglio militare italiano "Durand de la Penne", che non è intervenuto pur dopo aver dato ampie rassicurazioni di azione;

mentre è sempre più necessaria una risposta certa e pubblica da parte delle istituzioni, capace di dare rassicurazioni sulla sicurezza del lavoro in mare, ancora non è pervenuta una soddisfacente spiegazione ufficiale dal Ministero della difesa sui motivi del mancato intervento della Marina militare a salvaguardia dei pescatori di Mazara del Vallo,

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano determinato il mancato monitoraggio e l'inefficace tutela dei pescherecci "Antartide" e "Medinea" e dei loro equipaggi, catturati a 42 miglia dalle coste libiche, in pieno tratto di mare internazionale e pertanto nel pieno diritto di pesca;

quanto e come l'Unione europea sia intervenuta nella vicenda della liberazione dei pescatori;

quali interventi militari e diplomatici i Ministri in indirizzo intendano promuovere al fine di consentire la pratica del comparto ittico italiano nel canale di Sicilia, assunto che precludere gli spazi di pesca rappresenterebbe un ulteriore, devastante, danno ad un segmento già in forte affanno.

(4-04817)

**BARBARO** - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con atto 4-04552 del 2 dicembre 2020, l'interrogante richiedeva al Ministro in indirizzo, fra l'altro, parere sulla coerenza e legittimità, nella loro applicazione concreta, delle "linee istruttorie condivise" delineate, il 19 giugno 2020, da un tavolo tecnico con la partecipazione di rappresentanti della Prefettura, della Questura e del comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, in materia di rilascio o rinnovo delle licenze di porto d'armi per difesa. All'uopo si ricorda che appariva, almeno in prima analisi, contraddittorio e incoerente, e comunque non previsto da alcuna disposizione normativa, il requisito soggettivo, arbitrariamente elucubrato e disposto dalle "linee istruttorie", di aver subito, nel quinquennio precedente alla richiesta della licenza, reati di tipo violento; ciò tanto più è da considerarsi anomalo, in quanto l'area della provincia di Napoli è considerata, dalla stessa Prefettura, ad alto rischio criminale e, quindi, per sua stessa natura, è verosimile ipotizzare implicito e sempre attuale un pericolo di aggressione almeno per i soggetti più esposti come gioiellieri, trasportatori di ingenti valori, fiduciari incassatori di aree di servizio, ancorché costoro non abbiano subito reati nel quinquennio precedente;

in applicazione delle "linee istruttorie", la Prefettura di Napoli non solo non rilascia licenza di porto d'armi a cittadini che, per motivi professionali o personali, vivendo un rischio concreto, si vedrebbero riconosciuto accoglimento da ogni altra Prefettura italiana, ma addirittura si rifiuta di rinnovare la licenza a quanti ne siano già titolari da diverso tempo, pur senza averne mai abusato: lo stesso cittadino, al quale per anni, anche molti, la pubblica amministrazione ha riconosciuto la sussistenza di un dimostrato bisogno della licenza di porto d'armi, se ne trova all'improvviso sprovvisto, non perché non presti più garanzie di affidabilità, non perché sia mutato alcunché della sua esposizione al pericolo, ma semplicemente perché la Prefettura applica un requisito arbitrario, che non può considerarsi né congruo, né logico e nemmeno efficiente dal punto di vista probabilistico: non aver subito violenze o minacce durante un quinquennio, in cui il soggetto era titolato a portare seco un'arma da difesa, non è per nessuna ragione in grado di offrire una sufficiente sicurezza prognostica che lo stesso non le subisca non appena abbia perso il diritto a tale titolo; del resto, chi ordisce un agguato nei confronti di un portavalori non è, di norma, un improvvisatore, ma appartiene ad organizzazioni ben informate: informate anche delle scelte della Prefettura di disarmare la propria vittima;

in materia si cita la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 28 aprile 2020, sul ricorso Reg.Gen. n. 2600 del 2017, proposto dall'Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria e dallo stesso Ministero dell'interno: l'eccelso collegio ha difatti chiarito che l'amministrazione non può esimersi dall'indicare, nella motivazione del diniego, il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano indotta a rilasciare il titolo negli anni antecedenti, e rigettando l'appello della pubblica amministrazione impugnante, ha ribadito che, in un contesto ad alta presenza criminale, chi presta garanzie soggettive di affidabilità non può essere privato di una licenza già concessa se è ancora attuale la ragione per la quale essa fu già conferita;

tanto premesso, è da immaginarsi una notevole mole di contenziosi volti ad impugnare i provvedimenti di diniego, e ciò comporterà affanno per la giustizia amministrativa e onerosità a carico dei cittadini, senza considerare che, durante le pendenze, ci saranno cittadini, esposti alla violenza criminale e inermi di fronte ad essa, sguarniti di uno strumento di difesa che potrebbe rivelarsi essenziale per la tutela della propria vita ed incolumità. Si cita, ad esempio, il caso del signor G.C., titolare di porto d'armi dal 2003, ottenuto perché cura personalmente il trasporto degli incassi presso

istituti di credito, di tre stazioni di servizio. Egli ha documentato di aver trasportato somme superiori a 1.400.000 euro in contanti solo nel periodo marzo-settembre 2019, tuttavia la Prefettura, nel provvedimento di diniego al rinnovo della licenza, ha invocato l'assenza di pregresse rapine, senza tener da conto né il rischio oggettivo, né l'irreprensibile condotta dell'istante che, per quasi 20 anni, mai ha abusato della licenza. Orbene, quindi, si intravede, da parte della Prefettura di Napoli, un convincimento ideologico ed un orientamento pregiudiziale che supera i perimetri del prudente apprezzamento, trasformando la discrezionalità in un'arbitrarietà che non si conviene alla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga come non più procrastinabile un intervento per chiarire, una volta per tutte, la posizione del Ministero sulle "linee istruttorie condivise" prodotte dal citato tavolo tecnico;

se gli elementi descritti non inducano ad un approfondimento nelle opportune sedi teso ad eliminare questa come ogni altra, possibile ed arbitraria, disparità di trattamento fra cittadini dovuta al posizionamento ideologico delle Prefetture.

(4-04818)

[CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [PUGLIA](#), [MARILOTTI](#), [DONNO](#), [GRANATO](#), [PRESUTTO](#), [PESCO](#), [MAUTONE](#), [VANIN](#), [TRENTACOSTE](#), [LANZI](#), [LANNUTTI](#), [CORRADO](#), [RICCIARDI](#), [ANGRISANI](#), [ACCOTO](#), [LUPO](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", all'articolo 10, prevede che "le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare appositi mutui trentennali", con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici;

con decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, sono stati assegnati 510 milioni di euro per finanziare gli interventi ammessi di edilizia scolastica definiti dalle Regioni nei rispettivi piani di programmazione triennale 2018-2020. In particolare il decreto assegna alla Regione Emilia-Romagna un importo di 32.525.556,31 euro;

nell'ambito degli interventi da finanziare mediante assegnazione ministeriale nella cornice della programmazione triennale provinciale 2018-2020 della Regione Emilia-Romagna rientra la costruzione, a Riccione, della nuova scuola primaria marina centro di via Catullo, istituto comprensivo "Zavalloni", per un importo pari a 1.200.000 euro;

il progetto, ispirato alla rigenerazione urbana sostenibile, prevede la realizzazione, dopo aver demolito l'attuale edificio scolastico costituito da 2 piani e da un sottotetto, su una superficie complessiva di 1.077 metri quadrati, di un edificio costituito principalmente da una piazza lineare e da 5 padiglioni per una superficie di 250 metri quadrati. Ogni padiglione, che costituisce una classe di 48 metri quadri, è modulabile e accorpabile con l'utilizzo di pareti scorrevoli secondo le esigenze didattiche, ampiamente illuminato da luce naturale con aperture sulle pareti verticali e ha un accesso diretto al giardino,

si chiede di sapere se il contributo di 1.200.000 euro, previsto per la scuola di via Catullo a Riccione, sia stato già assegnato e, in tal caso, quali siano gli estremi della concessione del contributo medesimo o gli altri dati che ne attestino l'*iter* di erogazione e, qualora il contributo sia stato invece escluso dagli interventi, quale sia la motivazione.

(4-04819)

[BERUTTI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 231-*bis* ha previsto, tra l'altro, che con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni;

i "contratti COVID", derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 231-*bis*, hanno visto sin dalla loro prima definizione una serie di controversie legate alla risoluzione degli stessi in caso di sospensione dell'attività in presenza, in relazione alle quali tali contratti di lavoro si intendevano risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

alla previsione iniziale circa la risoluzione dei contratti COVID si è posto parziale rimedio con quanto stabilito dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che, all'articolo 32, comma 6, ha previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il cosiddetto organico COVID dovesse assicurare le prestazioni con le modalità del lavoro agile;

nonostante il superamento di queste prime difficoltà, i contratti non si sono rivelati meno caratterizzati da limiti e problemi, primo fra tutti il fatto che, come riportato anche da diversi organi di stampa, a causa del susseguirsi di una serie di difficoltà burocratiche da imputare alle gestioni dei Ministeri competenti (dall'errata quantificazione della dotazione necessaria ad una serie di problemi contabili), moltissime delle circa 70.000 persone assunte con tali contratti non hanno ancora ricevuto in tutto o in parte le proprie remunerazioni;

secondo alcuni calcoli, tra l'organico COVID la quasi totalità degli assunti non ha ricevuto lo stipendio di dicembre 2020, almeno la metà quello di novembre 2020 e almeno un quarto non ha mai visto alcun compenso;

le difficoltà impattanti sul personale COVID si caratterizzano per una significativa differenziazione territoriale, determinata, oltre che dall'errata quantificazione della dotazione necessaria, anche dai differenti capitoli di bilancio interessati, con conseguenti gravi problematiche e blocchi dei pagamenti ad esempio per il personale assunto nell'alessandrino;

ai molti appelli mossi dal personale e dalle loro rappresentanze, nonché dai dirigenti scolastici, sono pervenute risposte evasive circa le competenze dei Ministeri,

si chiede di sapere:

quale sia la dotazione complessivamente messa a disposizione per i "contratti COVID" e quante delle risorse complessive siano state impiegate in dettaglio nelle diverse regioni e province;

se i Ministri in indirizzo siano consapevoli delle difficoltà illustrate e quali azioni abbiano avviato per superarle;

quando e con quali modalità di dettaglio il personale assunto con tali contratti vedrà legittimamente riconosciuto il proprio diritto a vedersi remunerate le prestazioni lavorative svolte.

(4-04820)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel comune di Tombolo (Padova) sono stati ridimensionati gli orari del locale ufficio postale, prevedendo l'apertura soltanto il lunedì e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 con danno per i residenti, costretti a lunghe attese per accedere ai servizi;

gli uffici postali costituiscono un servizio sociale di primaria importanza, nonché luogo di aggregazione per i piccoli comuni, specialmente se montani o più genericamente dell'entroterra, e tale decisione comporterebbe un forte disagio per i residenti, soprattutto anziani, che fanno riferimento all'ufficio postale anche per il deposito dei loro risparmi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario intervenire, per quanto di sua competenza, per evitare che i residenti di Tombolo, già penalizzati dall'attuale pesante situazione, possano essere ulteriormente danneggiati dal ridimensionamento degli orari di apertura dell'ufficio postale ubicato nel loro comune.

(4-04821)

[SBROLLINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione.* - Premesso che:

a seguito della pandemia da COVID-19, nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2020 sono state avviate plurime assunzioni, anche attraverso la stipulazione di contratti brevi e saltuari ("contratti COVID"), di insegnanti e personale ATA nella scuola;

da molte segnalazioni giunte all'interrogante, risulta che da ottobre una consistente parte di questo personale, talvolta trovandosi oltretutto in condizioni economiche precarie, non riceve correttamente il pagamento dello stipendio;

al centro di questa vicenda, denunciata anche dalla stampa nazionale, vi sarebbero molte persone che, avendo firmato i relativi contratti di assunzione, hanno conseguentemente interrotto la ricezione della NASPI e degli altri strumenti di sostegno o sussidio nei periodi di disoccupazione;

considerato che:

da quanto si apprende, la situazione sembrerebbe essere determinata da alcune incomprensibili rigidità e complicazioni burocratiche e contabili che, a detta delle organizzazioni sindacali, coinvolgerebbero il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla precisa quantificazione delle risorse complessive da destinare al pagamento di questo personale;

a prescindere dalle motivazioni che hanno provocato la problematica controversia tra i due Ministeri, la mancata retribuzione o il suo differimento ingiustificato nei confronti del personale scolastico assunto a seguito dell'esplosione della pandemia sono da considerarsi lesivi non solo del valore del lavoro, ma anche e soprattutto della dignità delle persone vittime della vicenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i loro orientamenti in merito; se non ritengano opportuno adottare le più efficaci iniziative atte a superare immediatamente tali rigidità burocratiche, al fine di provvedere al tempestivo pagamento degli stipendi nei confronti di quei lavoratori della scuola, assunti a seguito della pandemia da COVID-19, che non hanno ancora ricevuto la corretta retribuzione;

quali azioni intendano mettere in atto al fine di evitare che un'analogha situazione possa ripetersi nei mesi futuri.

(4-04822)

[FAZZOLARI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

consultando l'area trasparenza del sito *web* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella sezione recante l'archivio del "personale estraneo alla PA", è possibile verificare la sussistenza di un rapporto di collaborazione, per il periodo decorrente dal 17 settembre 2019 al 31 maggio 2020, tra il sottosegretario di Stato Ricardo Antonio Merlo e il suo segretario particolare, dottor Daniel Oscar Ramundo, cui è erogato un compenso lordo annuo pari a 50.000 euro;

una precedente collaborazione tra i medesimi soggetti emerge, inoltre, dalla consultazione dello stesso archivio, in un precedente lasso di tempo decorrente dal 14 giugno 2018 al 5 settembre 2019, per un compenso pari a 34.027,78 euro;

il dottor Daniel Oscar Ramundo risulta essere componente della segreteria politica del MAIE, il Movimento associativo italiani all'estero (partito politico italiano fondato in Argentina nel 2007 proprio da Ricardo Merlo) e, come egli stesso dichiara nel *curriculum vitae* scaricabile dalla medesima area, deputato del MAIE al Parlamento del Mercosur, vale a dire l'istituzione parlamentare del mercato comune dei Paesi dell'America meridionale, di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela, istituita dal trattato di Asunción firmato il 26 marzo 1991 da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay;

nel medesimo *curriculum*, in corrispondenza dell'esperienza di "deputato del Parlamento del Mercosur", il dottor Ramundo aggiunge quanto segue: "dimessosi dal maggio 2018";

le dimissioni dall'incarico di parlamentare di un'organizzazione internazionale rappresentativa degli interessi economici e finanziari di Paesi stranieri e blocchi geopolitici internazionali sarebbero di fatto state essenziali e opportune al fine di rendere l'incarico di segretario particolare del sottosegretario di Stato italiano compatibile con la carica ricoperta, escludendo così ogni possibile ingerenza nelle scelte di politica estera della nostra nazione da parte di Stati terzi o la anche solo potenziale emersione di conflitti d'interessi internazionali;

tuttavia, la circostanza delle dimissioni del dottor Oscar Ramundo parrebbe clamorosamente smentita dai dati pubblicati sul sito ufficiale del Parlamento del Mercosur, raggiungibile mediante il collegamento a "innovaportal", riportante la pagina personale del parlamentare del Mercosur indicandone dettagliatamente profilo, le attività svolte e la durata del mandato che, secondo quanto ufficialmente indicato, decorre dal 10 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, dunque con un lungo

periodo di concomitanza tra questo ruolo e l'incarico conferito presso il Ministero degli affari esteri; è evidente che ciò determina l'esistenza di una circostanza gravissima per una pluralità di profili: anzitutto per la falsa dichiarazione che sarebbe stata resa dal segretario particolare del sottosegretario Merlo, e da quest'ultimo avallata con il conferimento dell'incarico sulla base di una professionalità dichiarata con un *curriculum* (che costituisce il presupposto documentale di tale collaborazione), che denoterebbe una gravissima lesione di quei principi di legalità, lealtà e trasparenza che si sostanziano nel giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla leale osservazione della Costituzione e delle leggi e dell'esercizio delle funzioni nell'interesse esclusivo della nazione che ogni membro del Governo italiano è tenuto a prestare all'atto di insediamento;

emergerebbe inoltre il grave ed inaccettabile rischio di un'esposizione degli interessi nazionali a possibili ingerenze da parte di Paesi terzi nonché organizzazioni internazionali che perseguono finalità di carattere finanziario ed economico degli Stati che le compongono,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare con immediatezza la veridicità e conformità legale delle dichiarazioni rese nei *curricula* pubblicati sul sito *web* istituzionale del Ministero, e in particolare nel caso di specie;

se non ritenga di verificare con la massima urgenza e sollecitudine i fatti e le circostanze descritti e se escluda che siano ravvisabili potenziali ingerenze o quantomeno rischi di esposizione dell'interesse nazionale ad interessi economici internazionali di Paesi terzi.

(4-04823)

[NISINI](#), [FREGOLENT](#), [CANTU'](#), [FERRERO](#), [RIVOLTA](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PITTONI](#), [ZULIANI](#), [PAZZAGLINI](#), [ALESSANDRINI](#), [RICCARDI](#), [AUGUSSORI](#), [VALLARDI](#), [BERGESIO](#), [ARRIGONI](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#), [PUCCIARELLI](#), [TOSATO](#), [PISANI Pietro](#), [DORIA](#), [CAMPARI](#), [SAPONARA](#), [PIROVANO](#), [RUFÀ](#), [RIPAMONTI](#), [DE VECCHIS](#), [TESTOR](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'azienda farmaceutica Pfizer-Biontech ha annunciato una riduzione delle disponibilità dei vaccini anti COVID in Europa a partire da fine gennaio 2021;

per l'Italia è previsto un taglio del 29 per cento della fornitura attesa, che mette a rischio l'intera campagna vaccinale avviata, in particolare la validità dei vaccini già somministrati e il cui effetto verrà a decadere in caso di mancato richiamo entro i termini previsti dai relativi protocolli;

dal "vaccine day" del 27 dicembre 2020, è stato effettuato in Italia oltre un milione di vaccini, e solo pochi giorni fa è iniziata la somministrazione delle seconde dosi;

le notizie allarmanti della Pfizer arrivano subito dopo le dichiarazioni del commissario Arcuri che, nel riconoscere il percorso lungo per ottenere la copertura vaccinale completa, ha espresso profonda soddisfazione per il fatto che l'Italia è il primo Paese in Europa per vaccini effettuati, informazione oltretutto non veritiera in quanto il primato risulta spettare alla Danimarca;

considerato che:

già l'8 gennaio, l'Agenzia europea del farmaco ha stabilito ufficialmente che in ogni fiala della Pfizer contiene di fatto 6 dosi di vaccino e non le 5 previste, autorizzando ad aggiornare le informazioni sulla somministrazione del prodotto;

questa nuova informazione non sembra essere stata presa in considerazione dal nostro Governo, se non solo, alla luce dei ritardi annunciati, quale misura di contrasto ai previsti rallentamenti;

il nostro Paese ha puntato fortemente sul vaccino Pfizer rispetto ad altre case farmaceutiche, e ora rischia di non riuscire a coprire la seconda fase non potendo, per ovvie ragioni tecniche, sostituire i richiami con vaccini non Pfizer;

alle notizie diffuse dalla Pfizer, ha fatto seguito la dichiarazione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha preteso dalla società farmaceutica maggiore chiarezza e il rispetto del calendario previsto per le consegne dei vaccini, mentre alcuni Ministri della salute europei, quali la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Lituania e la Svezia, sono insorti duramente manifestando alla Commissione "grave preoccupazione" per una situazione "inaccettabile",

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda prendere per assicurare il rispetto delle tempistiche previste per la somministrazione dei vaccini con particolare riguardo ai richiami e alla copertura delle categorie maggiormente a rischio, e soprattutto in maniera equilibrata e omogenea tra le Regioni;  
se e come il Governo si stia confrontando con l'Europa affinché venga preteso da parte della Pfizer il rispetto del calendario vaccinale e soprattutto tutelato il diritto del nostro Paese ad avere le dosi previste, scongiurando il rischio del prevaricare di altri Paesi;

per quali motivi sia stato tenuto un atteggiamento allarmistico che ha portato ad una corsa all'accaparramento delle dosi più che a favorire un approccio più cauto e previdente che avrebbe consentito all'Italia di trovarsi preparata di fronte ad imprevisti o intoppi, come quello gravissimo e ingiustificabile presentato dalla Pfizer.

(4-04824)

[DI GIROLAMO](#), [VACCARO](#), [VANIN](#), [LUPO](#), [TRENTACOSTE](#), [GAUDIANO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [LANZI](#), [LA MURA](#), [PRESUTTO](#), [COLTORTI](#), [LOREFICE](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* -

(4-04825)

(Già 3-02238)

[MALLEGNI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la recrudescenza dell'epidemia da COVID-19 continua a implicare enormi problemi dal punto di vista sanitario e contestualmente il rallentamento dell'economia nazionale, con notevoli ripercussioni occupazionali;

tra le categorie più esposte in questa delicata fase di transizione emergono sicuramente gli operai che lavorano in tutti gli aeroporti nazionali;

in particolare, gli addetti aeroportuali degli scali di Firenze e di Pisa, a seguito soprattutto di una flessione del flusso turistico, sarebbero a rischio di licenziamento qualora, entro il mese di marzo 2021, non venisse rinnovata la cassa integrazione guadagni straordinaria;

il numero degli addetti aeroportuali in Italia si aggira intorno alle 15.000 unità;

è estremamente importante garantire la continuità del servizio in un'ottica di resilienza economica e contestualmente garantire la continuità occupazionale di un settore strategico per il nostro Paese,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non ritengano necessario adottare urgenti iniziative volte a garantire la continuità aziendale ed occupazionale di tutto l'indotto che ruota intorno al settore aeroportuale.

(4-04826)

[ROMANO](#), [MININNO](#), [LEZZI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, per quanto si apprende dagli organi di stampa:

dal 25 gennaio 2021 è previsto l'allestimento di un *set* cinematografico per le riprese della *fiction* televisiva per RAI1 dal titolo "Fino all'ultimo respiro", prodotto dal gruppo Eliseo Multimedia, all'interno del DEA (dipartimento di emergenza e assistenza) dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, adibito a presidio COVID-19, dove il 16 gennaio sono da ultimo stati attivati 16 posti di terapia intensiva respiratoria immediatamente convertibili in posti di terapia intensiva generale, così garantendo 60 posti letto di area pneumologica, di cui 16 ad alto impegno assistenziale e 44 a medio impegno;

all'interno della struttura operano medici, infermieri e operatori socio-sanitari nella cura e nell'assistenza di pazienti colpiti dal coronavirus, tra rianimazione, pneumologia e terapia intensiva, ossia reparti che per ragioni di sicurezza sono accessibili solo per gli addetti ai lavori;

sebbene l'azienda sanitaria sembrerebbe avere escluso contatti con i reparti COVID-19 da parte della *troupe* televisiva e il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, appare quanto meno inopportuno allestire un *set* televisivo all'interno di una struttura che, in piena emergenza pandemica, dovrebbe assolvere a ben altre esigenze;

gli ambienti dove non sono presenti pazienti ricoverati sono, peraltro, destinati all'area cardiovascolare, con diverse sale operatorie e un angiografo di ultima generazione, oltre a diverse

attrezzature per la diagnostica, non ancora operativi;  
considerato che destinare un ospedale COVID-19 come il DEA di Lecce a *location* per realizzare una *fiction* televisiva dal 25 gennaio al 27 febbraio 2021, in un momento in cui la curva pandemica non accenna a decrescere, appare senza dubbio inopportuno e affatto rischioso,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative intenda intraprendere al fine di scongiurare ripercussioni negative sull'efficace tutela della salute pubblica.

(4-04827)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 è stata prorogata la chiusura delle palestre e piscine al 5 marzo;

le perdite finora subite dalle aziende del settore sarebbero pari a poco meno di un miliardo di euro al mese e il perdurare della loro chiusura rischia di non consentire la riapertura di migliaia di centri sportivi, con conseguenze gravissime sull'occupazione di quanti gravitano nel mondo dello sport; da una prima stima sarebbero circa 200.000 le persone che potrebbero trovarsi senza lavoro e con ristori poco certi e non immediati;

il progetto "sport e periferie" del *recovery plan*, all'esame del Parlamento, prevede per lo sport un contributo di 700 milioni di euro, lo 0,3 per cento dei fondi UE, del tutto insufficiente per un settore che vale 10 volte tanto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non reputino necessario prevedere, nell'ambito del *recovery plan* per l'utilizzo delle risorse del programma "Next generation EU", specifiche misure per il settore quali ristori adeguati al fatturato perso, agevolazioni fiscali su abbonamenti, affitti e costi energetici, detrazioni del costo dell'abbonamento, nonché l'estensione dell'*ecobonus* del 110 per cento per sostenere concretamente il mondo dello sport che, come riconosciuto anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, contribuisce a migliorare la qualità della vita, a prevenire e ad alleviare molte patologie croniche, allungando l'aspettativa di vita.

(4-04828)

[BORGONZONI](#), [CANDIANI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che il quadro raffigurante la "Gioconda Torlonia", insieme all'opera "Salvator Mundi" del museo di san Domenico maggiore a Napoli, trafugata nei mesi scorsi e da poco ritrovata, fino a gennaio 2020 sono state esposte nella mostra romana "Leonardo a Roma. Influenze ed eredità", si chiede di sapere:

come siano stati gestiti gli spostamenti della Gioconda Torlonia alla fine della mostra;

chi abbia deciso che il quadro, di proprietà delle gallerie nazionali di arte antica di Roma, dovesse tornare in un ufficio "privato", dove, grazie al lavoro svolto per il cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo Da Vinci, fu "riscoperta" ed in seguito restaurata;

come sia stato possibile che, malgrado l'opera nel 2019 avesse attirato l'attenzione perfino di Vincent Delieuvin, capo curatore del patrimonio al dipartimento dei dipinti per il museo del Louvre, il museo e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo abbiano scelto di non valorizzarla, soprattutto dopo le scoperte fatte a seguito del restauro, che hanno rivisto vecchie letture della stessa, anche grazie ai nuovi mezzi di ricerca;

per quale motivo il Ministero abbia scelto di non valorizzare tale opera e se il Ministro in indirizzo ritenga di modificare l'indirizzo adottato fino ad oggi, dando finalmente all'opera la giusta rilevanza, ponendola in un luogo atto ad una fruizione più ampia.

(4-04829)

[BORGONZONI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

"It's Art-Italia è arte", come risulta dalle *slide* di presentazione, "è la piattaforma per promuovere in Italia e nel mondo le arti performative e il patrimonio culturale italiano: un nuovo palcoscenico virtuale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d'arte, live e on demand";

la piattaforma è promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo insieme a Cassa

depositi e prestiti,  
si chiede di conoscere:  
quali siano i contenuti del carteggio intercorso tra il Ministero e la RAI;  
visto che nelle *slide* di presentazione si parla di "offerta ampia e diversificata... di concerti e opere teatrali", come la visita di musei tramite *tour* virtuali anche attraverso "contenuti speciali e dietro le quinte, per uno sguardo inedito" e anche "partecipazioni a festival e fiere, scelta fra un ampio catalogo di film e molti altri contenuti tematici", chi produrrà tali contenuti, chi finanzierà le traduzioni e chi acquisirà i diritti "mondiali" degli stessi, dove necessario;  
quale sia la motivazione che ha spinto il Ministero a scegliere Chili S.p.A. come *partner* per l'espansione e la gestione della piattaforma;  
come si intenda promuovere tale piattaforma nel mondo, se unicamente attraverso Chili o anche attraverso altre piattaforme o supporti;  
in quanto sia stimato il costo totale dell'investimento per mettere a regime la piattaforma e come saranno suddivisi i costi dell'intervento;  
se non si ritenga che in molte parti la piattaforma tenda a replicare quanto già realizzato dalla RAI;  
se i costi saranno carico dell'utente, che dovrà sottoscrivere un abbonamento, o saranno a pagamento i singoli contenuti, ove richiesto;  
se si prevede un abbonamento, quale sarà il costo e che cosa dell'offerta sarà fruibile gratuitamente;  
se si stia valutando l'opportunità di mantenere più contenuti gratuiti per i fruitori della piattaforma in Italia;  
se non sarebbe stato più adeguato cercare di trovare un accordo con la RAI e, ove non possibile, usufruire di spazi tematici in piattaforme che già oggi hanno rilevanza europea e mondiale;  
se si sia valutato o si sta lavorando allo sviluppo di una piattaforma europea per competere con i "big" già presenti sul mercato e avere una maggiore platea;  
se si abbiano informazioni in merito a piattaforme in fase di sviluppo alle quali partecipino più Stati dell'Unione europea.

(4-04830)

[PAVANELLI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [VANIN](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [LANNUTTI](#), [VACCARO](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

la prima firmataria del presente atto ha presentato in data 29 aprile 2020 l'interrogazione 4-03271, che ad oggi non ha ricevuto risposta, riguardante valutazioni sulla compatibilità ambientale e sulle modalità di svolgimento dei processi produttivi dell'impresa Agri Flor S.r.l. (codice ATECO 38.21.01, produzione di *compost*), con sede in località Villa Pitignano, frazione di Perugia;

la Agri Flor è da ritenere impresa insalubre di prima classe, *ex* decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, recante "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie", nella "Parte prima - industrie di prima classe", alla lettera B) "prodotti e materiali", al numero 100 "rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento";

a seguito del mancato adeguamento da parte di Agri Flor alle cosiddette BAT (*best available technique*, cioè le migliori tecniche disponibili in materia ambientale), la Regione Umbria, dopo plurime diffide, ha emesso la determinazione dirigenziale n. 11915 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Perugia con DD n. 2917 del 6 luglio 2015. Atto di diffida e contestuale sospensione ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. b) d. lgs. 152/2006, per inosservanza delle prescrizioni autorizzative", dunque disponendone la sospensione dell'attività produttiva;

l'impresa ha impugnato la determina regionale, presentando nuovo ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria (numero del registro generale n. 953/2019), che in data 15 gennaio 2020 ha emesso un'ordinanza con cui: a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2020;

per effetto dell'ordinanza l'impresa ha ritenuto di poter continuare l'attività produttiva e di conseguenza persistono le nauseabonde emissioni odorigene, il traffico di mezzi pesanti e tutte le altre situazioni di

incompatibilità ambientale, condizione che potrebbe protrarsi per molto tempo ancora, data la sospensione dell'attività dei tribunali a causa dell'emergenza sanitaria in atto e successivo recupero dell'arretrato accumulatosi;

considerato che:

la Agri Flor in data 22 novembre 2020 ha presentato alla Regione Umbria un nuovo progetto (il quarto a partire dal 2015) per adempiere alle prescrizioni contenute nella citata determina n. 2917 del 6 luglio 2015 della Provincia di Perugia, intitolato: "Progetto di adeguamento alle BAT Impianto di produzione di fertilizzanti organici - Adeguamento alle BAT - Adempimento AIA (DD n. 2917 del 6 luglio 2015) punto E - rapporto istruttorio e progetto di riqualificazione ambientale del sito";

dalle osservazioni (con diffida ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006) depositate da parte di plurime associazioni, WWF e Italia Nostra, entro il termine previsto di 30 giorni (tramite PEC n. 0235051-2020 e PEC n. 0235974-2020, pubblicate sul sito *internet* della Regione), vengono contestate diverse criticità progettuali considerate ostative al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

tra le criticità contestate vi è l'incompatibilità urbanistica in quanto l'area oggetto di intervento è classificata dal vigente piano regolatore generale del Comune di Perugia in gran parte area agricola EA1 (area agricola di pregio) ed in minima parte D2 (area industriale), considerato che in area agricola EA1 gli interventi proposti non sono ammessi dall'art. 58 delle norme attuative del piano regolatore generale del Comune di Perugia e dalla sezione terza (spazio rurale) della legge regionale n. 1 del 2015, specificatamente dagli articoli 88-92;

inoltre si evidenzia l'inquinamento acustico oltre i limiti ammessi, soprattutto a causa del traffico veicolare pesante in entrata ed uscita dall'impianto industriale che attraversa quotidianamente l'abitato di Villa Pitignano, in quanto dalle misurazioni fonometriche riportate nelle mappe acustiche presentate è stato rilevato un livello di rumore ambientale di 40 decibel (A) durante il periodo diurno e di 35 decibel (A) durante il periodo notturno, evidenziando come non risulti rispettato il "criterio della normale tollerabilità" in corrispondenza di tutti i recettori presi in considerazione;

le associazioni sollevano anche l'incompatibilità con i limiti di distanza imposti dal piano regionale dei rifiuti di almeno 500 metri dai "recettori sensibili", tra cui la presenza di un istituto scolastico, considerando che l'attività è classificata industria insalubre di prima classe nonché la mancanza di un rapporto tecnico sull'impatto ambientale indotto dal traffico veicolare pesante in transito in andata e ritorno dall'impianto industriale, per circa 161 tonnellate al giorno, relativamente alle emissioni inquinanti in atmosfera, dovute al monossido di azoto, al monossido di carbonio, al diossido di azoto, al diossido di zolfo e alle polveri sottili Pm10, presenti nei gas di scarico,

si chiede di sapere:

se Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, anche in attuazione del principio di precauzione, quali azioni di competenza intendano intraprendere per valutare se vi siano fattispecie non conformi alla piena tutela della salute pubblica e alla salvaguardia dell'ambiente;

se, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ritengano di attivarsi nelle sedi di competenza affinché sia valutata la possibilità di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata nel 2015, per mancato adeguamento alle prescrizioni ivi contenute, ovvero, in subordine, la sospensione dell'attività produttiva nei confronti dell'impresa.

(4-04831)

[PAVANELLI](#), [VANIN](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [TRENTACOSTE](#), [LANNUTTI](#), [ANASTASI](#), [PUGLIA](#), [CROATTI](#), [VACCARO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

Premesso che:

il decreto ministeriale n. 468 del 2001 (in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002) ha inserito il sito Terni-Papigno nel "piano nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" e, con successivo decreto del 8 luglio 2002 dal titolo "perimetrazione del sito di interesse nazionale di Terni Papigno" (in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 2002), è stata definita l'area del sito che individua le aree potenzialmente contaminate da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di

monitoraggio;

il progetto "Re.mi.da." è nato nel 2008 per promuovere una nuova strategia di approccio al problema della bonifica dei siti contaminati, attraverso la sinergia di ARPA Umbria, Istituto di biologia agroambientale e forestale del CNR e Dipartimento di scienze dell'ambiente forestale e delle sue risorse dell'università degli studi della Tuscia, che propongono una metodica di intervento economica e a basso impatto ambientale basata sull'implementazione di tecniche di fitorimedio applicate con il metodo colturale delle *short rotation forestry* con cloni di pioppo specificatamente selezionati. Il sistema proposto punta a combinare la bonifica e la riqualifica dei siti contaminati in aree rurali o periurbane con la produzione di biomassa da utilizzare per fini energetici, non escludendo interventi di riforestazione a carattere permanente nelle aree a maggiore valenza ambientale. Questa tecnica si rivolge ai "siti orfani", i cui ingenti oneri di bonifica ricadono sulle pubbliche amministrazioni. Il progetto si prefigge pertanto di fornire una tecnologia a costi ridotti, dal basso impatto ambientale e capace di offrire una prospettiva di produzione di biomassa dalle aree trattate;

considerato che:

la direzione ambiente del Comune di Terni alcuni anni addietro ha compiuto una serie di analisi di rischio sull'area interessata dell'ex discarica dello stabilimento di Papigno, che hanno evidenziato la presenza di idrocarburi, carbonio, metalli pesanti come zinco, piombo, nichel e cromo totale e la presenza di policlorobifenili (ritenuti potenzialmente cancerogeni per inalazione o per contatto), e che dalle analisi gli agenti contaminanti risultano rilevati "a macchia di leopardo";

essi sono dovuti alle sostanze inquinanti derivate dalla produzione della calciocianamide, che a causa della sua consistenza simile a quella di un talco veniva addizionata con oli minerali, dando luogo alla formazione di idrocarburi, nonché dai residui delle demolizioni edilizie e degli scavi immessi nella discarica dopo la chiusura della fabbrica alla fine degli anni '60;

tali indagini hanno portato alla copertura dell'area dell'ex discarica con l'uso di materiale plastico, per effettuare una prima "messa in sicurezza" e impedire la percolazione dell'acqua, e quindi alla redazione, da parte di ARPA Umbria, di un progetto di bonifica dell'area che prevede l'asportazione del terreno contaminato, da trattare *in loco* e non in discarica, e il successivo utilizzo della fitodepurazione, vale a dire la piantumazione di alberi che impediscono l'infiltrazione di acque piovane in profondità e contribuiscano a ricostruire il comparto organico del suolo;

successivamente, nel 2008, il Comune di Terni ha chiesto ad ARPA Umbria di trovare una soluzione economica ed innovativa che garantisse una rapida restituzione all'abitato di Papigno degli impianti sportivi e del parco pubblico che nel frattempo erano stati realizzati in una parte dell'area interessata dal SIN (sito di interesse nazionale) Terni-Papigno;

tale progetto prevedeva di rimuovere i terreni contaminati e di trattarli *on site* in apposite vasche, attraverso l'azione combinata di piante e batteri selezionati, insieme a quelli rimossi dall'area dell'ex Gruber (anch'essa ricompresa nel SIN di cui fa parte Papigno), ma poi è stato deciso di disgiungere l'intervento sulle due aree;

in base al progetto il tipo di alberi scelti, ovvero i pioppi, saranno in grado di riassorbire gli agenti contaminanti, abbattere le polveri, mettere in sicurezza il terreno sottostante e diverranno fonte di biomasse, da utilizzare per la centrale termica al fine di produrre acqua calda per i vicini impianti sportivi;

a marzo 2015 il Comune di Terni ha approvato un provvedimento amministrativo sull'uso della canapa (*Cannabis sativa*) ai fini del fitorimedio dei terreni contaminati all'interno della discarica di Papigno, allo scopo di permettere la bonifica dei metalli pesanti mediante l'uso della canapa, tramite il quale sarà possibile sviluppare una pianificazione integrata svolta allo sviluppo di una vera e propria filiera industriale delle fibre naturali, oltre a sancire una grande vittoria dei cittadini di Papigno attraverso l'esclusione assoluta dell'incenerimento delle biomasse derivanti dal *fitocapping*;

nel progetto di ARPA Umbria, oltre alla bonifica, figurano infatti anche delle proposte di futuro utilizzo dell'area, a parte il campo di calcio, con un probabile parco sulle energie rinnovabili, con un approccio didattico-scientifico sul fitorimedio e il ciclo dell'acqua, o in alternativa un parco di archeologia industriale con i macchinari dismessi dando vita ad un esempio virtuoso di

riqualificazione dell'ambiente senza eguali in Italia. Progetto accolto con molto favore dall'università di Tor Vergata, che lo ha anche presentato nell'ambito del progetto europeo HOMBRE (Holistic management of brownfield regeneration), per la rigenerazione dei siti industriali dismessi; la delibera della Giunta regionale umbra n. 691 del 28 maggio 2003 stabiliva di destinare al Comune di Terni la somma di 5.150.000 euro per il sito Terni-Papigno e 2.350.000 euro per l'area dell'ex lanificio Gruber, e ad oggi la Regione Umbria ha erogato in favore dello stesso Comune la somma complessiva di 4.987.500 euro, di cui 4.635.000 per il sito di Terni-Papigno e 325.000 per l'area dell'ex lanificio Gruber, in base quanto dichiarato nella risposta all'interrogazione n. 77 del 27 agosto 2015, a firma dei consiglieri Liberati e Carbonari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni di competenza intenda intraprendere per accertare per quali motivi il suddetto progetto Re.mi.da. non sia stato ancora avviato nonostante i finanziamenti erogati, nonché di valutare un'azione di sollecito nei confronti del Comune di Terni per la sua realizzazione, in considerazione soprattutto delle risorse ancora disponibili, che ammonterebbero a 2.512.500 euro e che ad oggi, a distanza di 18 anni, non sono ancora state utilizzate.

(4-04832)

[BORGONZONI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che numerose opere d'arte facenti parte del patrimonio di molti musei italiani si trovano dislocate nei palazzi sedi delle principali istituzioni italiane, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle opere di proprietà di musei pubblici presenti in palazzi istituzionali e sedi di Ministeri;

chi provveda al controllo dello stato di conservazione delle opere d'arte, al loro posizionamento (rilevato che alcune sono poste anche in prossimità di caloriferi) e con quale cadenza temporale;

se si intenda fornire l'elenco di queste opere, con indicazione del loro posizionamento, la loro stima e la documentazione attestante i controlli eseguiti.

(4-04833)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 22 gennaio 2021 a Palermo, Antonella, una bambina di soli 10 anni, si è tolta la vita per compiere una sfida di coraggio sul *social network* "Tik Tok". Tali sfide di coraggio sono in realtà giochi estremi che vedono sempre più coinvolti i giovani adolescenti in cerca di svago e notorietà;

l'ultima nuova "*challenge*" tra i ragazzi è il "Blackout game", la volontà di togliersi il fiato fino a perdere i sensi: si tratta di una sfida brutale, ma, secondo i preoccupanti dati statistici, circa il 10 per cento degli adolescenti conosce questo terribile e mortale "gioco";

tuttavia il "Blackout game" è solo l'ultima terribile moda sul *web* che mette in serio pericolo la vita dei bambini. La ricerca di notorietà li espone al rischio di compiere gesti violenti e anche suicidi;

a tal proposito è opportuno ricordare anche i tragici giochi "Blue whale", "Fire challenge" e "Choking game", che sono altre folli sfide dilagate sul *web* tra i ragazzi di età compresa tra i 9 e i 17 anni. Questi giochi creano negli adolescenti pesanti manipolazioni psicologiche che li portano ad oltrepassare i propri limiti psicofisici in uno spirito di costante competizione con se stessi e con gli altri;

la "Blue whale", ad esempio, prevedeva una serie di prove da superare fino a compiere l'ultima sfida, ovvero quella di buttarsi dal tetto di un palazzo. Tale fenomeno, che si è sviluppato principalmente in Russia, dove si è registrato un incremento significativo nel numero di suicidi tra gli adolescenti (nel 2017 se ne contarono circa 157), non ha risparmiato neanche l'Italia, dove a farne le spese è stato un bambino di 15 anni che nel febbraio 2017 si è suicidato lanciandosi dal tetto di una palazzina;

in merito a questa terribile minaccia è intervenuta la Cassazione penale, sezione V, che il 22 dicembre 2017 ha emesso la sentenza n. 57503 in merito alla configurabilità del reato di istigazione al suicidio ("Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni", recita l'art. 580 del codice penale) in relazione al contrasto della pratica della "Blue whale challenge"; tuttavia, ancora oggi, emergono in modo ricorrente sul *web* nuove sfide, che portano i minori a compiere gesti ai limiti della sopravvivenza;

l'interrogante ha presentato una proposta di istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sul fenomeno delle notizie false e della disinformazione *on line* (Doc. XXII, n. 15) volta, tra le altre finalità, ad intensificare il sistema normativo al fine di favorire un maggiore controllo sulle informazioni del *web*, nonché permettere di tracciare la provenienza di soggetti che attraverso il *web* possono istigare a comportamenti estremi o esercitare pressioni sui minori;

in seguito alla morte della giovane Antonella, il Garante per la protezione dei dati personali "ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica",

si chiede di sapere quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per prevenire i rischi di un deviante e incontrollato utilizzo del *web* da parte dei minori.

(4-04834)

[LANNUTTI](#), [CORRADO](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [LANZI](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [ANASTASI](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in Italia i concerti di musica dal vivo vengono gestiti dai *promoter* (che si occupano dell'organizzazione del concerto e della distribuzione) e dalle società di *ticketing* (addetti alla vendita dei biglietti). Tra i *promoter* più noti ci sono Friends & partners, Vivo Concerti, Vertigo e Di and Gi, riconducibili a CTS Eventim AG & Co. KGaA. Tra le società di *ticketing* c'è TicketOne, *leader* in Italia, che gestisce il 70-80 per cento della vendita dei biglietti. Controllata da CTS Eventim AG & Co. KGaA che ne detiene il 99,65 per cento del capitale sociale, TicketOne ha avuto nell'anno 2019 un fatturato di circa 65 milioni di euro;

il 18 gennaio 2021 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha comminato una sanzione amministrativa di quasi 11 milioni di euro al gruppo CTS Eventim-TicketOne (che controlla la Friends & Partners di Ferdinando Salzano) per abuso di posizione dominante. L'importo della sanzione iniziale era stato calcolato moltiplicando il valore delle vendite per la percentuale individuata in funzione della gravità dell'infrazione pari al 15 per cento e per il coefficiente di durata pari a 7,51, risultando addirittura pari a 36.228.240 euro. Ma vista la situazione economica generale provocata dalla pandemia da COVID-19, l'AGCM ha deciso di ridurre la sanzione amministrativa a 10.868.472 euro. L'Autorità ha, inoltre, "imposto all'impresa dominante di concedere agli operatori di *ticketing* concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun *promoter* ovvero dagli operatori di *ticketing* vincolati in esclusiva al gruppo CTS Eventim-TicketOne";

per l'AGCM il gruppo CS avrebbe violato l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attuando una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di *ticketing* concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi *live* di musica leggera. In poche parole, la strategia di TicketOne si sarebbe articolata in una serie di condotte, attuate almeno dal 2013 e ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi *live* di musica leggera, nelle acquisizioni dei *promoter* nazionali Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., nell'imposizione dell'esclusiva sui *promoter* locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di *ticketing* di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione e boicottaggio nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di *ticketing*;

considerando, inoltre, che:

l'AGCM aveva aperto già il 20 settembre 2018 un'istruttoria (n. A523) per verificare l'abuso di posizione dominante dopo la denuncia di Zed, *promoter* di concerti *live* nel Nordest, e TicketMaster, tra i principali rivali italiani di TicketOne, e una seconda istruttoria il 23 gennaio 2019 (n. 27509) contro TicketOne e CTS Eventim per posizione dominante, grazie anche al lavoro investigativo del programma satirico "Striscia la notizia", che negli ultimi due anni ha raccolto le testimonianze di diversi imprenditori che raccontavano di pressioni e soprusi subiti da parte della Friends & Partners,

controllata del gruppo multato dall'Autorità. Fu proprio "Striscia la notizia", infatti, a dare voce a Valeria Arzenton di Zed, che rivelò di essere stata vittima di "ricatti allucinanti" e "sabotaggi". Materiale televisivo importante che ha fatto scattare anche l'inchiesta penale in corso a Padova, nella quale si indaga su presunte minacce, pressioni via *e-mail* e messaggi e ritorsioni e nella quale risulta formalmente indagato Ferdinando Salzano per il reato di violenza privata;

secondo l'AGCM l'attuazione della strategia abusiva del gruppo multato, oltre agli organizzatori di eventi e società di *ticketing*, ha danneggiato anche i consumatori poiché l'impresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventi *live* di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di *ticketing*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

quali misure urgenti di propria competenza intendano attivare per contrastare la posizione dominante nei servizi di *ticketing* che, per vincolare alla propria piattaforma i più importanti *promoter* di eventi di musica *live* attivi in Italia, preclude alle piattaforme concorrenti l'accesso per competere sul mercato;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per tutelare i consumatori finali, ovvero gli appassionati di musica, costretti a pagare i concerti più di quanto dovuto, in quanto TicketOne può praticare prezzi della prevendita dei biglietti superiori rispetto a quelli dei concorrenti, posti ai margini del mercato.

(4-04835)

[LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno*. - Premesso che:

la *SIM swapping* è una pratica sempre più diffusa che permette a un estraneo di avere accesso a sistemi di pagamento *on line* che usano il telefono di una vittima come autenticazione. La SIM connette al *network* e ai dati dell'operatore, che associa la SIM al numero di telefono. In altre parole, viene creata una corrispondenza tra l'identità fisica (la SIM) e l'identità digitale (il numero di telefono);

grazie al metodo del *SIM swapping* gli *hacker* riescono a entrare nella app delle banche e svuotare i conti correnti della vittima;

considerato che:

l'avvocato Bisello del direttivo di ADUSBEP (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) Marche ha denunciato 15 casi di *SIM swapping* nella sola provincia di Pesaro: tutte le vittime sarebbero state contattate da sedicenti promotori finanziari che chiedevano di investire somme in piattaforme finanziarie britanniche, promettendo guadagni facili su titoli di investimento definiti sicuri. Poi, però, gli investitori hanno iniziato a dire che, visto che i fondi si trovavano nel Regno Unito, a causa della Brexit per sbloccare il denaro bisognava pagare delle penali. Così costoro si sono tenuti i soldi in ostaggio e se ne sono fatti mandare altri;

sempre secondo ADUSBEP, una persona ha visto uscire 30.000 euro dal proprio conto, spariti in conti correnti di paradisi fiscali. Un operaio pesarese avrebbe perso 30.000 euro e c'è chi è arrivato a perderne 80.000;

a quanto risulta all'interrogante, circolano in rete finti messaggi da parte di banche famose che chiedono di cambiare le credenziali. O a volte arrivano ai malcapitati finte *e-mail* di istituti bancari. È un modo, in entrambi i casi, per accedere ai conti correnti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questi fatti;

se il Ministro dell'economia e delle finanze stia cercando, tramite la Banca d'Italia, di spingere gli istituti di credito a rafforzare le loro difese dagli attacchi informatici;

se il Ministro dell'interno abbia potenziato i corpi di polizia che si occupano di truffe informatiche e, più in generale, di reati commessi sul *web*.

(4-04836)

[PRESUTTO](#), [PUGLIA](#), [CROATTI](#), [CORRADO](#), [VANIN](#), [TRENTACOSTE](#), [MONTEVECCHI](#), [MAUTONE](#), [ANGRISANI](#), [VACCARO](#), [CASTELLONE](#), [GAUDIANO](#), [RICCIARDI](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:

l'ex stabilimento industriale Corradini costituisce testimonianza di una storia industriale risalente ai primi decenni dell'800, quando, con la realizzazione della prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici, si sviluppò, progressivamente e in parallelo, una sequenza di fabbriche lungo la linea di costa che, insieme ad altri stabilimenti nelle aree retrostanti, fecero dei quartieri orientali di Napoli e del confinante comune di San Giovanni a Teduccio (allora ente autonomo, oggi quartiere di Napoli) una rilevante zona industriale che ha contribuito allo sviluppo della capitale del Sud Italia;

all'ex stabilimento in quanto testimonianza di "archeologia industriale", è stato riconosciuto l'interesse storico-architettonico e su di esso è stato apposto il vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939 con decreto 27 febbraio 1990 del Ministero per i beni culturali e ambientali;

l'immobile è stato acquistato dal Comune di Napoli in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 1947 dell'11 giugno 1999 ed è stato oggetto di numerose interrogazioni parlamentari in merito alla sua tutela e conservazione;

il *master plan* del porto di Napoli, elaborato dall'Autorità di sistema portuale e assentito dal comitato di gestione con la delibera n. 7 del 19 febbraio 2018, ha sancito la demolizione dell'intero complesso immobiliare previo annullamento (art. 128 del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali) del provvedimento di tutela diretta; tuttavia, in attesa dell'eventuale rinnovo della procedura di valutazione in merito alla proroga del vincolo, sono rimasti in capo alla proprietà tutti gli obblighi di sicurezza e conservazione previsti dalla normativa vigente (art. 54);

a riprova di ciò, la Soprintendenza con nota del 13 febbraio 2019 (prot. n. 1892), ha affermato che: "considerato che l'edificio è di proprietà di codesto Ente (Comune di Napoli) e sottolineando come il Codice nel normare gli obblighi conservativi prescrive che i proprietari di beni culturali hanno l'obbligo e sono tenuti a garantire la sicurezza e la conservazione di quelli di loro appartenenza, si chiede di intervenire con la massima sollecitudine affinché tale testimonianza della storia industriale di Napoli possa essere messa prima di ogni altro in sicurezza e successivamente recuperato alla collettività";

nella nota del 29 marzo 2019 (prot. n. 4271) scritta dal responsabile architettonico di zona della Soprintendenza di Napoli, l'architetto Tobia di Ronza, e inviata alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, servizio iii tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico e all'ufficio di gabinetto del Ministro, si legge: "Con comunicazione prot. PG/2019/196662 del 28.02.2019(...) l'Ufficio preposto del Comune di Napoli, nel sottolineare che l'immobile rientra tra quelli inseriti nel programma di dismissione, chiede al proprio Servizio PRM Patrimonio di attuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio";

si evince come la Soprintendenza, seppure messa al corrente delle gravi condizioni del bene, non abbia ritenuto suo dovere, come stabilito dagli artt. 32 e 33 del codice, imporre al Comune di Napoli tempi certi e modalità di intervento affinché il Comune non venisse meno ai suoi obblighi;

si evince altresì che il Comune, contrariamente a quanto stabilito dal codice, ha inserito il bene nel proprio programma di dismissione;

all'interno del complesso sono presenti coperture in amianto e, a dicembre 2020, finalmente, sono ripresi gli interventi di rimozione. A darne notizia è stato l'assessore comunale per l'ambiente, Raffaele Del Giudice, come riportato da "Il Mattino", cronaca di Napoli, in data 18 dicembre 2020: "L'area interessata dalle attività di rimozione amianto è 18 mila metri quadrati (...) L'intervento prevede la messa in sicurezza dal pericolo di intrusioni mediante il ripristino della recinzione per poi procedere alla rimozione dell'amianto";

l'articolo riporta inoltre che il progetto definitivo per la rimozione dell'amianto dallo stabilimento è stato approvato dal Comune nel 2013. I lavori sono stati oggetto di aggiudicazione l'anno successivo per 849.000 euro e hanno avuto inizio nel 2015. Sono stati tuttavia sospesi 6 mesi dopo per "la necessità di apportare modifiche ed aggiunte al progetto" considerate le "prescrizioni impartite dalla ASL competente";

una perizia suppletiva di variante è stata approvata nel dicembre 2016 prevedendo una maggiore spesa di 680.000 euro, con un importo totale di 1.529.000 euro. Nel 2019 l'amministrazione comunale ha preso atto della cessione del ramo di azienda effettuata dall'impresa aggiudicataria dei lavori a un'altra

società e ciò ha comportato ulteriori ritardi;  
nelle more dei complicati *iter* decisionali, diverse coperture dell'ex Corradini sono crollate per l'usura. Nel frattempo nessun intervento è stato messo in atto per la messa in sicurezza dell'ex complesso metallurgico, tanto che si sono verificati altri due crolli, il 21 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;  
già a seguito del primo intervento di bonifica del sito dall'amianto nel 2015, il Comune non ha mai provveduto ad installare le opportune opere provvisorie atte a preservare il bene e pare che sul complesso gli enti locali competenti non abbiano un'idea chiara e una strategia finalizzata al suo recupero. Negli anni si sono, infatti, susseguiti diversi progetti e studi tutti disastrosamente arenati che hanno alimentato la speranza nella cittadinanza che si dice assolutamente contraria all'abbattimento dei fabbricati previsto dal *master plan* del porto di Napoli,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti descritti;

se intenda attivarsi nelle sedi di competenza per verificare che il Comune di Napoli provveda a installare le opportune opere provvisorie atte a preservare il bene, come sancito dal codice dei beni culturali;

se, vista la gravità e l'urgenza, non ritenga opportuno intervenire in forza dell'art. 32 del codice, affinché il Comune di Napoli adempia ai suoi doveri.

(4-04837)

[BORGONZONI](#), [PISANI Pietro](#), [OSTELLARI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nei giorni scorsi si è svolto un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori delle ex officine grandi riparazioni, ora officina manutenzione ciclica locomotive e carrozze di Trenitalia a Bologna, in occasione dello sciopero indetto a livello regionale dalla FILT-CGIL;

nonostante Trenitalia, negli anni scorsi, avesse concordato con le parti sociali, sia a livello nazionale sia a livello locale, una serie di piani di investimento, secondo il sindacato dei trasporti si sta realizzando un percorso di dispersione professionale e produttiva che investe moltissimi lavoratori; sembra infatti che i piani di investimento siano passati in secondo piano a causa dell'emergenza pandemica;

il rischio, paventato dai lavoratori interessati, è che l'assenza di investimenti porti pian piano alla dismissione dell'intero sito industriale, con la conseguente perdita del posto di lavoro per 125 dipendenti della sede di Bologna e 250 di quella di Rimini;

il ridimensionamento in atto, dovuto alla mancata riconversione e ammodernamento dello stabilimento, infatti, comprometterebbe la capacità produttiva dell'officina stessa, con la deviazione in altri siti delle attività lavorative,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di evitare che l'area industriale sia colpita da una grave ed irreversibile crisi che porti alla dismissione dell'intero sito;

quali iniziative intendano assumere al fine, in particolare, di garantire il rispetto degli accordi che prevedevano un preciso piano di investimenti volto a riconvertire e ammodernare gli stabilimenti;

quali iniziative intendano assumere, più in generale, per tutelare i lavoratori coinvolti ed evitare il loro licenziamento.

(4-04838)

[URSO](#), [MAFFONI](#), [RAUTI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della difesa.* - Premesso che:

IVECO, attualmente appartenente al gruppo industriale italo-statunitense CNH industrial N.V., rappresenta un'azienda *leader* a livello internazionale nello sviluppo, nella produzione, nella vendita e nell'assistenza di una vasta gamma di veicoli industriali, leggeri, medi e pesanti, impiegando, in tale attività, circa 25.000 dipendenti, dislocati nei 24 stabilimenti presenti in 11 Paesi del mondo, ivi compresa l'Italia;

il 10 marzo 2020 è stata sottoscritta un'intesa tra CNH industrial e le organizzazioni sindacali al fine di garantire la tenuta sociale, occupazionale e produttiva del ramo italiano, anche avuto riguardo alle

società di IVECO e FPT motori, mentre, recentissimamente, si è appreso dell'esistenza di una trattativa preliminare tra il citato gruppo industriale e il gruppo cinese Faw Jiefang, proprio con riferimento ad un'ipotetica cessione di IVECO, che, ovviamente, preoccupa per la tenuta dei livelli occupazionali, con possibile conseguente impoverimento del sistema produttivo italiano;

considerato che:

da alcune fonti di stampa si è potuto apprendere che la trattativa con il gruppo cinese avrebbe ad oggetto: per un verso, la produzione degli autobus e dei *camion* di IVECO, in particolare, sia quelli prodotti nello stabilimento di Suzzara (Mantova), vale a dire, il "Daily", sia quelli prodotti nello stabilimento di Brescia, vale a dire gli "Eurocargo"; per un altro verso, la possibile acquisizione di una quota di FPT industrial, divisione motori, presente a Torino e a Foggia;

i lavoratori impegnati in tali produzioni superano le 8.000 unità, secondo la seguente suddivisione: 1.680 a Suzzara; 2.250 a Brescia; 2.450 a Torino e 1.700 a Foggia, e tale piano sarebbe in contrasto con l'intendimento del Governo di rafforzamento della "*golden power*" quale strumento di tutela dei settori strategici per il Paese, tra i quali sono ricompresi certamente i trasporti;

rilevato che:

IVECO Defence fornisce, da 80 anni, alle forze armate italiane protezione, sicurezza e mobilità per tutti gli operatori impegnati quotidianamente in contesti complicati, nelle zone più inospitali e pericolose della terra: collaborazione che interviene con grande passione, dedizione e, soprattutto, senso di responsabilità da parte della stessa società, la quale ha sempre cercato di venire incontro alle necessità ed esigenze della difesa;

in particolare, IVECO Defence occupa, in Italia, circa un migliaio di persone, altamente qualificate e specializzate, investendo in tecnologia per la difesa tra il 6 e l'8 per cento dei ricavi annui; attività alla quale deve essere aggiunta quella degli oltre 350 fornitori presenti sul territorio italiano, i quali, gradualmente, negli anni, hanno adattato la loro produzione agli *standard* richiesti dalle esigenze militari;

atteso che la società ha diverse sedi in Italia: a) la sede principale di Bolzano, dove, in particolare, vengono prodotti i veicoli blindati 8x8, i Lince 4x4 e la maggior parte dei gruppi meccanici dei veicoli in dotazione alle forze armate; b) la sede di Vittorio Veneto (Treviso), dove si procede al taglio e alla saldatura dell'acciaio balistico; c) gli stabilimenti di Piacenza e Brescia, dove vengono prodotti i *camion* militari, cabine blindate e non blindate, sfruttando la sinergia con le linee di produzione dei veicoli civili;

ritenuto che la IVECO rappresenta un'importante realtà del sistema industriale italiano, e, in particolare, la IVECO Defence per il settore strategico della difesa nazionale, e, pertanto, appare necessario un immediato intervento al fine di evitare la cessione di tali società a gruppi integralmente stranieri, anche in ragione dell'importanza strategica per il sistema della difesa nazionale che, tra l'altro, non può certo essere sottoposto a condizionamenti o depotenziamenti, tantomeno derivanti da scelte di soggetti esteri;

considerato che la società acquirente possa anche agire al fine di acquisire la tecnologia IVECO per poi eventualmente chiudere o comunque ridurre in modo sensibile la produzione in Italia, eliminando di fatto un temibile concorrente internazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano assumere al fine di tutelare e difendere la produzione di IVECO in Italia, e, in particolare, quella di IVECO Defence;

se non intendano ricorrere alla "*golden power*" per tutelare un *asset* strategico così importante anche per la filiera industriale già messa a dura prova dalla vendita di FCA al gruppo Peugeot;

se infine non ritengano necessario predisporre l'intervento di Cassa depositi e prestiti ove CNH intendesse comunque procedere alla vendita del gruppo IVECO.

(4-04839)

[PAROLI](#) - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

l'articolo 35 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.

259, in materia di contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture, rimanda, in sede di prima applicazione, alle tariffe e alle modalità indicate dall'allegato 10 del codice; l'allegato 10, per la definizione degli importi dei contributi per le frequenze fisse bidirezionali (utilizzate per i ponti radio non solo dagli operatori mobili ma anche dagli operatori che forniscono connessioni ad *internet* in modalità *fixed wireless access*), prevede calcoli basati su dei coefficienti di correlazione che risultano penalizzanti per i piccoli operatori territoriali, ovvero quelli maggiormente interessati ad investire in nuovi collegamenti nelle aree interne del territorio nazionale;

in un contesto di mercato e tecnologico profondamente mutato rispetto a quello di quando il codice venne approvato, le previsioni dell'allegato 10 rappresentano ora un ostacolo allo sviluppo di reti di comunicazioni elettroniche, in particolare per lo sviluppo della connettività nelle "aree bianche" del Paese e, di conseguenza, per la digitalizzazione del Paese;

la stessa AGCOM, nel giugno 2020, nel documento "Tavolo tecnico 'TELCO e consumatori': comunicazione di seguiti istruttori e attività in materia di gestione dello spettro radio", ha rilevato che il meccanismo di proporzionalità inversa del costo con il numero di collegamenti è suscettibile di costituire una barriera all'ingresso per operatori che hanno necessità di utilizzare meno frequenze;

la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, attualmente in fase di recepimento, prevede che gli Stati membri, in tema di diritti d'uso, adottino un approccio coerente nel fissare tali commissioni o contributi per evitare che alla procedura di autorizzazione generale o ai diritti d'uso sia associato un onere finanziario eccessivo per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica. La stessa direttiva prevede che tali contributi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della tematica e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per evitare che perdurino le discriminazioni ai danni degli operatori di telecomunicazioni più piccoli;

se non ritenga opportuno adottare iniziative legislative al fine di introdurre una disciplina dei contributi per i diritti d'uso ed i diritti di installare infrastrutture, che preveda che l'ammontare del contributo annuo per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali sia stabilito in maniera indipendente dal numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare;

se non ritenga necessario assumere iniziative al fine di introdurre riduzioni contributive specifiche per incentivare la realizzazione di nuovi collegamenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi del comma *7-septies* dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come inserito dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

(4-04840)

[BATTISTONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il 1° dicembre 2020, i consiglieri regionali iscritti al Gruppo del Partito democratico del Consiglio regionale delle Marche, Anna Casini e Maurizio Mangialardi, dopo un colloquio avuto con il Ministro in indirizzo, in videoconferenza, hanno annunciato a nome del Ministro lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro per la realizzazione della terza corsia della A14, nel tratto compreso tra Porto Sant'Elpidio (Fermo) e Giulianova (Teramo);

con una nota a firma dei consiglieri regionali delle Marche del PD, nella stessa giornata, il Ministro è stato ringraziato per questo imponente sforzo sulla terza corsia ed annunciata la notizia dello stanziamento economico;

tuttavia, nel piano di investimenti pluriennale di Autostrade per l'Italia, reso noto a mezzo stampa il 22 gennaio 2021, non è presente la terza corsia della A14;

il 22 gennaio ASPI, a seguito delle polemiche che sono arrivate dal territorio, ha comunicato che essa è stata indicata dal Ministero come una priorità e come tale andrà inserita nelle opere di cui fare un piano di fattibilità propedeutico alla progettazione,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Governo ha stanziato 1,3 miliardi di euro per il tratto autostradale

compreso tra Porto Sant'Elpidio e Giulianova;  
se per il calcolo del costo di questo tratto sia stato redatto uno studio di fattibilità;  
quali siano le motivazioni per cui il tratto porto Sant'Elpidio-Pedaso, già progettato, non sia stato inserito nel piano industriale di Autostrade per il prossimo quinquennio.

(4-04841)

[TOFFANIN](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#) - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico.* -  
Premesso che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito molti settori dell'economia del nostro Paese;  
molte attività legate al settore turistico stanno registrando ingenti perdite di fatturato da cui deriva conseguentemente una perdita di posti di lavoro ed una svalutazione della propria attività di impresa;  
ad approfittare di questa situazione, molto spesso sono sia soggetti stranieri, prevalentemente asiatici, che dispongono di capitali importanti e di grosse quote di liquidità, sia la criminalità organizzata, che si insinua nelle attività commerciali per riciclare denaro sporco;

a causa del protrarsi dello stato di emergenza dovuto all'epidemia e al persistere delle misure di contenimento messe in atto dal Governo, con molte delle attività commerciali chiuse o semi-chiuse, sostenute da un sistema di ristori insufficiente che nella maggioranza dei casi non permette loro di mantenere la proprietà o la licenza dell'attività commerciale, l'intero settore artigiano e del commercio del *made in Italy* rischia di essere spodestato e sostituito da acquirenti per lo più asiatici. Il che significa alienare parte delle tradizioni e della storia produttiva del nostro Paese fatta di piccole imprese a conduzione familiare che operano nel campo del commercio e dell'artigianato;

la stessa Guardia di finanza ha svolto un'indagine nella città di Venezia per verificare la regolarità con la quale attività storiche a conduzione veneziana sono state cedute ad imprenditori cinesi;

questo giro di affari sempre più diffuso nel nostro Paese sta generando anche un notevole fenomeno di elusione fiscale dovuto alla rapidità con cui, una volta acquistate le attività, ne viene trasferita la gestione ad altre società, spesso di dubbia provenienza;

altro fenomeno è quello che vede protagonista la criminalità organizzata nell'intercettare situazioni di disperazione per nascondersi dietro alle attività commerciali al fine di "ripulire" denaro proveniente da attività illegali;

un recente studio di Cerved ha messo in rilievo che 15.000 imprese italiane di turismo, ristorazione e ospitalità sono a rischio di infiltrazioni criminali;

questo fenomeno è stato oggetto nei mesi scorsi di circolari da parte del Ministero dell'interno che mettono in guardia tutti i prefetti operanti sui territori a maggior vocazione turistica da potenziali infiltrazioni mafiose nazionali ed estere;

il prefetto di Rimini Alessandra Camporota, una delle città più esposte a tale fenomeno, nei mesi scorsi ha dichiarato: "La mafia sfrutterà il virus per infiltrarsi, le istituzioni sono all'erta e stanno seguendo con forte attenzione gli accessi al credito così come passaggi di proprietà sospetti" di strutture alberghiere o commerciali;

i moniti prefettizi vanno ad aggiungersi a quelli lanciati dall'Unità di informazione finanziaria, il "braccio antiriciclaggio" della Banca d'Italia, diretto da Claudio Clemente, che, a proposito della crisi COVID-19, oltre a segnalare "pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale e ai tentativi di sviamento e appropriazione degli interventi pubblici a sostegno della liquidità", ha segnalato anche il rischio che "l'indebolimento economico di famiglie e imprese possa accrescere gli episodi di usura e possa facilitare l'acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali";

gli arresti degli ultimi giorni effettuati a Roma dai Carabinieri del ROS nei confronti di persone legate a cosche mafiose sono la dimostrazione ulteriore che è in corso nel nostro Paese un massiccio processo di riciclaggio di capitali;

se, da un lato, le forze dell'ordine e di sicurezza quotidianamente svolgono il loro lavoro sul territorio per garantire il rispetto delle regole da parte dei cittadini, dall'altro sembrerebbe essere mancata in questi ultimi mesi una attività di prevenzione da parte del Governo nel contrastare tale fenomeno, fin dall'inizio della pandemia,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere per controllare l'*escalation* di acquisizione delle imprese italiane da parte di imprenditori di dubbia provenienza;

se il fenomeno di riciclaggio di denaro ad opera di organizzazioni criminali sia aumentato a seguito dell'epidemia;

se non ritengano che si debba prevedere un piano per la salvaguardia del tessuto produttivo e commerciale del nostro Paese.

(4-04842)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

3-02244 della senatrice Pucciarelli, sulla destinazione dei detenuti con disturbi mentali alle REMS;

*6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

3-02249 della senatrice Montevecchi ed altri, sulla tassazione dei contributi per gli artisti *ex art. 90* del decreto "cura Italia";

*9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):*

3-02250 del senatore Bergesio ed altri, sul registro telematico di carico e scarico dei cereali e derivati.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 294a seduta pubblica del 20 gennaio 2021, alla tredicesima riga di pagina 74, dopo le parole: "risoluzione n. 1" inserire le seguenti: " (testo 2)".

## 1.5.2.2. Seduta n. 296 del 27/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**296a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO,  
del vice presidente LA RUSSA  
e del vice presidente TAVERNA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Eu-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE-Italia 23: Misto-MAIE-It 23; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,06).

Si dà lettura del processo verbale.

NISINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Celebrazione del Giorno della Memoria**

**PRESIDENTE.** (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli senatori, oggi è il Giorno della Memoria, la ricorrenza che ogni anno ci consente di onorare le vittime della Shoah.

Desidero quindi rivolgere, a nome mio personale e di tutto il Senato, un sincero pensiero di vicinanza e di amicizia alla comunità ebraica italiana e internazionale.

Settantasei anni fa l'apertura dei cancelli di Auschwitz ha svelato al mondo l'orrore dello sterminio ebraico. Il dolore del genocidio è ancora vivo in noi, perché quel male, inferto a donne e uomini senza colpa, è un male universale, che non potrà mai essere dimenticato.

Il ricordo è l'unica via per vincere il buio dell'indifferenza. Solo la memoria può renderci davvero consapevoli; consapevoli del passato e consapevoli del futuro che vogliamo. Conoscere la storia non basta: è necessario comprenderla, capirla, sentirla nella sua terrificante realtà. Solo così il ricordo di

ciò che è stato diventa ispirazione per vincere l'indifferenza, per non voltarsi mai dall'altra parte, per battersi sempre e comunque in difesa del bene supremo della vita e della dignità umana.

La libertà, la democrazia e l'uguaglianza sono il lascito che la *Shoah* ci ha affidato, sono un'eredità che va coltivata ogni giorno, lottando contro le tante insidie esistenti, costruendo solidi antidoti contro i germi della discriminazione, della violenza e della sopraffazione.

Ciascuno di noi può fare molto perché il ricordo diventi la nostra coscienza collettiva e perché quella coscienza ci renda sempre vigili interpreti dell'oggi. Questo è il compito che la Giornata della Memoria ci affida e sono certa che, specialmente i giovani, sapranno essere i nostri migliori testimoni di pace. *(Applausi)*.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Signor Presidente, abbiamo appena commemorato la *Shoah* e il ricordo dello sterminio e dunque vorrei che la Presidenza si facesse protagonista anche della promozione della visita dei campi di sterminio, di cui Auschwitz Birkenau è uno dei più famosi. Signor Presidente, lei ha ricordato l'importanza di vedere e di conoscere, ma voglio aggiungere che anche respirare quell'aria e vedere quei posti è un'esperienza che entra dentro di noi, non ci abbandona mai più e consolida il ricordo dell'atto forse più efferato compiuto contro l'umanità.

Chiedo dunque alla Presidenza di farsi portatrice anche di questa istanza, per l'organizzazione di visite, soprattutto rivolte ai giovani, come ha ricordato lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la ringrazio e terremo conto della sua richiesta.

#### **Gruppi parlamentari, costituzione e composizione. Ufficio di Presidenza**

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, oggi ho ricevuto la seguente lettera:

«Illustre Presidente, ai sensi degli articoli 14, 15 e seguenti del Regolamento del Senato, ci preghiamo di comunicarLe che si è oggi costituito il nuovo Gruppo parlamentare denominato "Europeisti-MAIE-Centro Democratico"».

I membri del Gruppo sono i senatori Buccarella, Cario, Causin, De Bonis, De Falco, Fantetti, Marilotti, Merlo, Rossi e Rojc, che hanno firmato questa lettera.

L'assemblea del Gruppo ha eletto presidente il senatore Fantetti e vice presidente il senatore Causin.

#### **Sul 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano**

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARI](#) (PD). Signor Presidente, ho pensato a come poter utilizzare questi pochi minuti a mia disposizione per la celebrazione dei cent'anni dalla nascita del Partito Comunista Italiano. Tre minuti sono infinitamente pochi, per raccoglierne il valore storico e sono persino ingenerosi, se guardiamo alla sua ampiezza e alla ricchezza della sua lunga vita. Tuttavia, tre minuti possono bastare per esprimere, dal mio punto di vista, alcuni giudizi netti sulle scelte che fece quel grande partito, in due momenti che hanno somiglianza con il momento storico che viviamo oggi, in questa pandemia, perché esprimono pienamente la necessità ed il valore dello sforzo collettivo.

L'Italia non sarebbe stata una Repubblica democratica dopo il 2 giugno del 1946, se il Partito Comunista non avesse dispiegato tutte le sue forze affinché la Repubblica vicesse il *referendum* senza ambiguità. *(Si odono suoni di fischietti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, sento dei fischietti: non mi pare davvero opportuno.

[FERRARI](#) (PD). L'Italia, lo Stato italiano non avrebbero battuto le Brigate Rosse e la lotta al terrorismo senza il sostegno decisivo del Partito Comunista .

Io non sono mai stato - senz'altro per ragioni di età - iscritto al Partito Comunista; sento tuttavia di appartenere a quel sentimento, se non altro perché avevo solo due mesi quando mio padre decise di trasferirsi da Pavia a Roma per diversi mesi per frequentare le famose «Frattocchie»... *(Commenti. Si continuano a udire suoni di fischietti)*. Signor Presidente...

[PRESIDENTE](#). Ho già richiamato i colleghi, ma non riesco a individuare la provenienza dei suoni.

Mi scusi se la interrompo, senatore Ferrari, colleghi, in Conferenza dei Capigruppo abbiamo deciso *(Commenti)*... Mi scusi, sto parlando io, perché mi interrompe? La prego, sia cortese.

Come stavo dicendo, in Conferenza dei Capigruppo abbiamo deciso all'unanimità di tenere questo dibattito. Non capisco quindi oggi perché si fischi a fronte di una decisione che è stata unanime. Vi pregherei, dunque, di essere rispettosi delle opinioni di tutti. Siamo in un libero Parlamento.

Prego, senatore Ferrari, prosegua pure il suo intervento.

[FERRARI](#) (PD). La ringrazio, signor Presidente. Evidentemente non è questione di opinioni: il punto è che alla stupidità quest'Aula purtroppo non è più impermeabile. (*Applausi*).

Come dicevo, non sono mai stato iscritto al Partito Comunista, se non altro per ragioni di età. Tuttavia sento di appartenere a quel sentimento, se non altro perché avevo solo due mesi quando mio padre decise di trasferirsi da Pavia a Roma per frequentare le famose «Frattocchie», la scuola di partito.

Non ho mai avuto modo di approfondire fino in fondo con mio padre i motivi che lo spinsero a fare quella scelta e, soprattutto, a partecipare così attivamente alla vita pubblica e civica del Paese dentro quella grande casa comunista, perché mio padre è mancato molto presto. Ho capito però una cosa e cioè che, prima ancora di essere un grande partito, inserito in tutte le caratteristiche e le contraddizioni di un secolo difficile e drammatico come il XX, il Partito Comunista italiano è stato la storia di un grande popolo, di milioni di italiani che sognavano insieme qualcosa di diverso, di nuovo e di migliore per tutti e non per uno solo di loro. (*Applausi*).

[ROJC](#) (Eu-MAIE-CD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) (Eu-MAIE-CD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, scrive Antonio Gramsci nel 1917: «L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. [...] Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare». Queste parole di Gramsci, dopo oltre un secolo, potrebbero essere considerate come parte delle fondamenta del Partito Comunista Italiano.

Non ho mai condiviso la storia del Partito Comunista, non è la mia storia e sono consapevole delle contraddizioni che ne segnano il percorso, ma ne ho sempre profondamente rispettato la matrice.

Nel 1921 l'Italia si stava preparando all'ascesa al potere di Mussolini, ma nella Venezia Giulia, come altrove in Italia, il fascismo stava già mostrando la sua vera natura attraverso azioni squadriste.

I comunisti ne compresero forse prima di altri la pericolosità. Chi prende in mano le «Lezioni sul fascismo» di Palmiro Togliatti può comprenderne l'idea di fondo: da esule a Mosca e dirigente dell'Internazionale comunista, propose un'acuta analisi del fascismo come fenomeno storico che i liberali, i socialisti e anche una parte dei comunisti alle origini avevano sottovalutato.

Togliatti è stato un personaggio anche controverso, ma è stato definito "rivoluzionario costituente", in quanto da queste «Lezioni» emergono le basi teoriche e pratiche del Partito Comunista nella guerra di liberazione e nell'impianto della Costituzione di una Repubblica cofondata sul lavoro e sui valori dell'antifascismo. Dichiarato contraltare delle forze del cristianesimo democratico, del liberalismo e della socialdemocrazia, il Partito Comunista è stato un soggetto fondamentale del pluralismo italiano.

Chi raccoglie l'eredità delle forze popolari e condivide i valori che determinano la nostra Costituzione e rappresentano le basi della nostra Repubblica, non potrà non rispettare quelle donne e quegli uomini che hanno fatto propri gli ideali che, sin dalla Rivoluzione francese, sono alla base della concezione dell'Europa moderna: libertà, fraternità, uguaglianza. E - aggiungeremo noi - sono figli di coloro che ne hanno combattuto l'orrore e praticato la fede: l'antifascismo.

I comunisti non rinunciarono mai alla lotta per la giustizia sociale; in questa lotta si riconoscevano le donne e gli uomini che vi hanno aderito in massa. Vi hanno aderito con l'animo puro, da idealisti.

Permettetemi una nota che riguarda la minoranza nazionale slovena: fu il Partito Comunista Italiano per primo a offrire agli sloveni la possibilità di vedere eletto nelle proprie liste un proprio rappresentante parlamentare, a cui hanno poi aderito i suoi eredi nel centrosinistra fino... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Potrà lasciare il suo intervento agli atti, grazie.

[NENCINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è giusto ricordare la nascita di quello che

diventò poi un grande partito di massa nell'Italia repubblicana. Io mi soffermerò però più sulle origini, perché oggi celebriamo la nascita di questo partito.

A Livorno nacque una forza politica che si sposava con la speranza della rivoluzione, che poi si rivelerà totalmente infondata. Un partito impenetrabile, settario, condotto con pugno di ferro da Bordiga e da Terracini, non dall'intellettuale Gramsci, particolarmente amato a Mosca ma invisibile in Italia. Un partito che non nasce come Partito Comunista Italiano, ma come Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale comunista, illuso dal fare come in Russia, al totale servizio di Mosca.

Non è il partito che conosceremo a partire dal 1944, un partito di massa, decisivo nella lotta di liberazione, importante nella tenuta democratica dell'Italia nei momenti più difficili, a cominciare dal terrorismo, dotato di ottimi sindaci e di buonissimi amministratori locali. Un partito di popolo, senza dubbio, benché si sia convertito tardi all'europesismo e non abbia, con buona pace di Scalfari, mai potuto vantare una cesura netta del cordone ombelicale.

Restiamo però alle origini, al nodo iniziale, perché lì nasce la storia: a Livorno, nel gennaio 1921. Lì si presentano due visioni antitetiche, che accompagneranno l'Italia e la sinistra italiana nel corso dell'intero Novecento: gradualismo da una parte (la posizione di Turati e di pochi altri), dall'altra parte invece il tentativo di usare la lotta violenta e rivoluzionaria per raggiungere una società diversa. Cosa non si capisce a Livorno? Non si capisce quello che Turati dirà con una battuta: ogni scorciatoia allunga il cammino. E non si capisce, perché non ha diritto di cittadinanza sotto il tetto sfondato del teatro San Marco (era un tetto sfondato davvero, e pioveva), il fenomeno che stava nascendo delle squadre fasciste.

I due protagonisti della seconda parte della storia delle origini del fascismo a Livorno non ci saranno: Gramsci è presente, non interviene, è agli ordini del suo gruppo dirigente.

Il pensiero di Gramsci che ha affascinato anche chi le parla nascerà solo in seguito, all'indomani del millenovecento... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Nencini, non posso derogare per nessuno; ho interrotto prima la senatrice Rojc e devo interrompere necessariamente anche lei. Lasci eventualmente il testo agli atti.

**BALBONI (Fdi).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI (Fdi).** Signor Presidente, credo che oggi dovremmo cogliere questa occasione per ricordare le vittime del comunismo.

Il comunismo è stato, per tutto il XX secolo, un terribile incubo e i popoli che l'hanno conosciuto hanno sperimentato sangue e macerie: 100 milioni di vittime, secondo il libro nero del comunismo.

Per questo, a nome di Fratelli d'Italia, voglio dire chiaro e forte che non condividiamo quest'opera di mistificazione della storia, tra l'altro con i soldi dello Stato italiano. *(Applausi)*.

È una vergogna che siano stati stanziati 400.000 euro per ricordare un partito che, per oltre mezzo secolo, è stato agli ordini dell'Unione Sovietica. Un fedele esecutore degli ordini di Mosca, a cominciare addirittura dal sostegno al patto Molotov-Ribbentrop, per passare, anche dopo la fine della guerra, a posizioni nettamente allineate con Mosca su fatti tragici della storia europea. Del resto, come ha dimostrato uno storico importante come Valerio Riva - ovviamente dimenticato dalla compiacente storiografia di sinistra e dagli eredi legittimi di quel Partito Comunista - con centinaia di documenti inconfutabili tratti dagli archivi di Mosca, tutti sanno che il Partito Comunista Italiano, dal 1945 fino a tutti gli anni Novanta, ha ricevuto oltre 500 milioni di euro (1000 miliardi di vecchie lire) dall'Unione Sovietica. Evidentemente rispondeva ai disegni di una potenza che - lo voglio ricordare - era nemica dell'Italia e dell'Occidente.

Questo è stato il comunismo in Italia: nessuna diversità del Partito Comunista Italiano, esattamente il contrario, e di questo oggi finalmente si dovrebbe parlare senza mistificazioni e senza apologie di un passato che tutti quanti dobbiamo sperare non torni mai più. *(Applausi)*.

**ERRANI (Misto-LeU).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ERRANI (Misto-LeU).** Signor Presidente, nel caso in cui dovesse esaurirsi il tempo a mia disposizione prima che abbia concluso il mio intervento, chiedo di allegare al resoconto il testo integrale.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, se guardiamo all'interesse che in questi giorni ha suscitato l'anniversario della nascita del Partito Comunista, credo sia evidente a tutti - non al senatore Balboni, ma non ne sono sorpreso - l'importanza del ruolo del Partito Comunista e al tempo stesso la sua particolarità, la sua originalità. Questo è il frutto di un percorso.

Anche un cieco non può non vedere il ruolo che il Partito Comunista ha avuto nella costruzione della democrazia italiana, non solo nella politica, non solo nella Resistenza, non solo nell'Assemblea costituente. Mi riferisco alla capacità di coinvolgere milioni di uomini e di donne, di ricostruire un rapporto delle masse popolari con le istituzioni e la democrazia, dopo la tragedia criminale del fascismo.

Non vedere queste cose è uno sforzo intellettuale che non rispetta l'intelligenza e la storia. Non intendo in questa sede ripercorrere la vicenda del 1921; ha ragione il senatore Nencini nel dire che nel 1921 Gramsci non ha assolutamente un ruolo da protagonista nella rottura e nella scissione; è nel 1926, al congresso di Lione, che arriva il ruolo fondamentale di Gramsci. Io credo che non potrebbe esistere la storia e l'originalità del Partito Comunista Italiano senza Antonio Gramsci e senza la sua capacità di innervare la storia, la rilettura del Risorgimento, della letteratura italiana con Manzoni, del diciannovesimo; senza di essa non esisterebbe il Partito Comunista e poi il partito nuovo di Togliatti.

Tanto meno voglio negare la contraddizione oggettiva tra la via italiana e il rapporto con l'Unione Sovietica. Non lo voglio negare ed è una contraddizione oggettiva, ma d'altra parte non si può certo negare... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma è così.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, oggi c'è poco da celebrare. Oggi il comunismo italiano compie cento anni e si vedono tutti. Noi però non possiamo comprendere la storia di quel partito se non incominciamo a valutare il suo collegamento a livello internazionale. Sto parlando di un Partito Comunista che faceva parte dell'Internazionale comunista che, come è stato ricordato in quest'Aula, ha provocato oltre 100 milioni di morti. Inoltre, mentre si chiudevano i *lager*, si aprivano i *gulag* (questa è una verità assolutamente incontrovertibile), dove morivano anche tragicamente tantissimi ebrei.

Non si può quindi - come ho sentito fare in quest'Aula - augurare lunga vita al comunismo, un bandito appostato sulla strada della civiltà occidentale. Questa è la verità.

Il comunismo italiano deve fare ancora i conti con i rubli arrivati da Mosca, con l'oro di Mosca; deve fare i conti con il cosiddetto triangolo della morte, una pagina di storia che dobbiamo ancora scrivere per quello che si è verificato; deve fare ancora i conti con il dramma delle foibe, con Tito e tutte le correlazioni a livello internazionale. Il Partito Comunista Italiano contribuiva a dare asilo a Praga ai rifugiati che avevano commesso gravissimi delitti. È un fallimento totale e lo è stato in economia, contro la proprietà privata, contro i valori, contro la famiglia; la religione è sempre stata considerata un oppio dei popoli e ritengo che sia di questo che dovremmo parlare.

Per questo noi oggi celebriamo le vittime del comunismo. Vorrei anche ricordare gli alpini che vennero abbandonati, la nostra Armata italiana in Russia (*Armira*), di cui Togliatti sapeva. Vorrei altresì ricordare che «l'Unità», il quotidiano del Partito Comunista Italiano, il 6 marzo del 1953 titolava: «la luttuosa notizia» «onore al grande Stalin!» «gloria eterna all'uomo che più di tutti ha fatto per la liberazione e per il progresso dell'umanità». Sì, il comunismo internazionale ha liberato dalla vita centinaia di milioni di persone, come in Cina e in Cambogia; ha operato la distruzione dei principi più sacri, a partire da quello alla vita.

Io credo che un partito onesto, una forza politica onesta, debba avere il coraggio di uscire completamente da questa trattazione al latte e miele per dire finalmente la verità. Forza Italia non può assolutamente stare da questa parte e, da anticomunista, continuerà in questa battaglia di verità. (*Applausi*).

[LANNUTTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, nel caso in cui dovesse esaurirsi il tempo a mia disposizione prima che abbia concluso il mio intervento, chiedo di allegare al resoconto il testo integrale.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

LANNUTTI (M5S). La storia, maestra di vita, non ha mai scolari. A tutti quelli che tentano non solo di fischiare, ma anche di denigrare la storia, voglio ricordare che ci sono stati errori del Partito Comunista Italiano, con la sua amicizia con la Russia. Voglio anche ricordare però che senza l'Armata Rossa oggi molti nostalgici sarebbero sotto il tallone del nazismo. *(Applausi)*. Ricordiamo queste cose.

I primi anni di vita del Partito Comunista Italiano furono contrassegnati dalla sconfitta del movimento operaio e dalla violenta reazione del regime fascista, foraggiato da industriali e latifondisti.

Durante la Seconda guerra mondiale il PCI - che il 12 novembre 1989, tre giorni dopo la caduta del Muro di Berlino, venne sciolto da Occhetto, con la nascita di un nuovo partito della sinistra italiana - aveva svolto un ruolo importante nella Resistenza contro l'occupazione tedesca ed il fascismo, dopo che Palmiro Togliatti aveva attuato una politica di collaborazione con le forze democratiche, cattoliche, liberali e socialiste, proponendo per prima la via italiana al socialismo.

Ebbe altresì un'importante influenza nella creazione e nella difesa delle Istituzioni repubblicane, attraversata dalla lunga stagione delle stragi, iniziate il 12 dicembre 1969 a Milano con la strage di Piazza Fontana, dalla strategia della tensione e dal tentativo di sovvertire lo Stato con i servizi segreti deviati e la loggia massonica P2 di Licio Gelli.

Ho conosciuto tanti di quei dirigenti, essendo stato il segretario di Mario Spallone, il medico di Togliatti. Tutti avevano a cuore gli interessi generali ed il bene comune. Mi riferisco soprattutto a Berlinguer - la cui questione morale dovrebbe essere rispolverata in questi giorni - che diceva che i partiti sono macchine di potere e clientela.

Infine, visto che il tempo sta scadendo, voglio ricordare che la storia, maestra di vita, deve essere di insegnamento per chi non la conosce ed è condannato a replicarla; anche per evitare che il ripetersi delle immani tragedie del passato, come insegnava Karl Marx, possano ripetersi trasformandosi in farsa. Ricordo quando Almirante... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola sull'ordine dei lavori: so che i tempi degli interventi in Assemblea sono decisi dalla Conferenza dei Capigruppo, che vorrei pregarla di sensibilizzare sul fatto che argomenti di grande rilievo politico e parlamentare devono poter essere esposti dai Gruppi con un tempo congruo. Ne abbiamo avuto la prova con il dibattito svoltosi questa mattina: tutti i Gruppi hanno espresso con libertà le loro opinioni, in un senso o in un altro, con interventi strozzati però dalla tempistica assegnata.

Mi sembra che su argomenti di questo genere bisognerebbe dare il tempo necessario per sviluppare un minimo di ricordo storico e di argomentazione politica, come abbiamo ascoltato. Tre minuti per Commemorare

Padri della Patria o per affrontare temi politici, come quelli all'ordine del giorno questa mattina, mi sembrano veramente pochi.

La prego di sensibilizzare la Conferenza dei Capigruppo per cambiare questa prassi, che non mi sembra faccia onore al Senato. La ringrazio, Presidente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Zanda. Ne terremo conto per i prossimi eventi o avvenimenti che dovessimo qui celebrare o comunque dibattere.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2070, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo al senatore Garruti di riferire sui lavori della Commissione.

GARRUTI (M5S). Signor Presidente, l'Atto Senato 2070 è stato incardinato nella giornata di ieri, nella quale alle ore 18 è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, che sono pervenuti nel numero di 55 alla Commissione.

Questa mattina sono ripresi i lavori della Commissione, ma i tempi molto stretti non ci hanno consentito di terminare l'esame del provvedimento e, conseguentemente, di conferire il mandato al relatore.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 9,41)**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Garruti, il disegno di legge n. 2070, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, questo dibattito è il simbolo del malcostume di questo ormai ex Governo: si converte un decreto-legge relativo al periodo natalizio, rendiamoci conto della cosa.

Stendiamo un velo pietoso e parliamo di scuola: è possibile che, dopo un anno, non abbiate trovato soluzioni per garantire il diritto allo studio in sicurezza? È passata anche l'estate e solo in Italia siamo a questo punto, mentre nel resto d'Europa hanno mantenuto il più possibile le aule aperte. Dove eravate quest'anno? La scuola, la ricerca, la formazione, la cultura, come la pubblica amministrazione e la giustizia, l'informazione e lo stesso Parlamento sono da troppi anni patrimonio esclusivo della sinistra. Ogni pensiero diverso dal vostro, persino durante la pandemia, è da abolire, rifiutare e ridicolizzare.

Ecco i risultati evidenti della vostra strategia, da nascondere la testa sotto il banco. Da marzo dello scorso anno abbiamo subito di tutto, a colpi di dirette televisive e di DPCM di un ormai ex Presidente che gli italiani ricorderanno solo per l'arroganza istituzionale e per tutte le conseguenze economiche che ben conosciamo. E basta dire che non si conoscevano il virus, le cure e i protocolli: tutte scuse per coprire formidabili errori. Altro che sconfitto il virus; altro che esempio per l'Europa e per il mondo intero: i risultati li vediamo ora, con l'Italia che conta il maggior numero di morti e il maggior tracollo economico. È passato un anno e la vostra presenza ha solo comportato peggioramenti per tutto il Paese.

Ma torniamo alla vergogna della scuola. A settembre siete arrivati impreparati, scoordinati, senza uno straccio di programma di prevenzione e sicurezza, nonostante le *task force* e la leggendaria potenza di fuoco. (*Applausi*). Affrontate la guerra con le pistole ad acqua: scuole aperte senza neppure gli insegnanti di ruolo e chiuse dopo due settimane; i trasporti ignorati completamente, in un'Italia fatta di borghi e di piccoli Comuni, con studenti che si alzano all'alba per andare a scuola prendendo l'unica corriera che c'è.

Non tutti i ragazzi vivono in città dotate di linee di trasporto pubblico. Lo sapevate o vivete sulla Luna? Siete svegli? Giovani sacrificati, insegnanti senza formazione sulla didattica a distanza e famiglie senza dotazione digitale, che però possono godersi il monopattino. Ma dove vivete? (*Applausi*). La Grecia, da voi considerata l'ultima della classe, ha aumentato del 500 per cento in un anno il numero dei computer presenti nelle famiglie, utilizzando i fondi europei attuali e non quelli del *recovery plan*, che tanto agognate, sapendo bene che sono denari prestati e da restituire nei prossimi anni.

L'UNESCO ci comunica che milioni di giovani sono rovinati dalla didattica a distanza. Si registra il 20 per cento in più di casi di suicidio e tentato suicidio. L'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ha diffuso l'allarme: per la prima volta ci sono posti letto occupati da chi ha tentato di uccidersi. Siete corresponsabili. È cresciuto il consumo di alcol e droghe e gli stati di ansia e depressione sono aumentati del 30 per cento. Avete tolto ogni momento di aggregazione, sport e socialità ai giovani, che si sono ritrovati isolati nel momento della crescita e si sono sentiti soli come le migliaia di imprenditori che in questo momento sono disperati, mentre voi giocate con le vostre poltrone senza decoro. Li avete lasciati soli, come i malati di malattie diverse dal coronavirus. *Screening* non fatti, visite specialistiche abolite e 100.000 interventi di urgenza non fatti: insomma, un disastro.

La scuola deve essere garanzia di serietà e professionalità e strumento principe per favorire un futuro lavoro dignitoso, che significa non far laureare tutti abbassando la qualità, tanto per avere un titolo, bensì formare i professionisti del futuro, insegnando la soddisfazione nella vita e intercettando le istanze delle nostre aziende e trasmettendo valori sani, tali per cui dove ciascuno è unico e irripetibile. *(Applausi)*.

Basta con l'illusione televisiva dei *reality*, dei *social* e del successo grazie a scorciatoie e colpi di *like*. Molti decenni fa, Piero Calamandrei diceva: «Trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può compiere». Può concorrere a realizzare questo miracolo solo una maggioranza politica diversa dalla vostra, che non sperpera denaro pubblico per l'inutile acquisto di milioni di banchi a rotelle per strutture fatiscenti in aree a rischio sismico e idrogeologico.

Con i 29 miliardi di euro del *recovery plan* si devono affrontare questi temi. Siamo in grave ritardo sull'organizzazione della scuola e dei trasporti, sul recupero delle ore perse, sulla qualità dell'insegnamento (non azzardatevi a incolpare i nostri ragazzi), sul piano vaccinale, sui protocolli per le cure a domicilio e sui ristori. Dobbiamo valorizzare da subito i nostri ricercatori e le nostre aziende, creando lavoro. Servono visione e programmazione, ma per chi passa le giornate raccattando con il cappello in mano voti in Parlamento è forse chiedere troppo. Serve un'autorevolezza che da troppo tempo non si vede.

Risparmiate agli italiani un Governo Conte-*ter*, strumento di autotutela della vostra poltrona, ma che sarebbe la perpetuazione del disastro politico, sociale ed economico che avete prodotto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, affrontiamo oggi, tra l'altro senza relazione e quindi senza il dovuto approfondimento, l'ennesimo decreto-legge contenente un testo eterogeneo e contrario alla Costituzione da un punto di vista giuridico, formale e anche sostanziale. Si tratta, infatti, del decreto-legge che ha limitato la libertà di spostamento dei cittadini nel periodo natalizio e ha lasciato soli gli imprenditori in uno dei momenti più complessi, quale quello delle vacanze di Natale.

Poiché il tempo a disposizione è breve, voglio solo ricordare che Forza Italia ha proposto una serie di modifiche al decreto-legge in discussione, perché ci sono emergenze che questa maggioranza - o "fu maggioranza" - ha sempre decisamente ignorato; e ne cito due come esempio. La prima è la seguente: abbiamo proposto di utilizzare i fondi del *cashback* (traduzione operativa: 1,7 miliardi per il 2021 e 3 miliardi per il 2022) per le imprese e per i servizi, al fine di garantire sia i crediti di imposta sia i contributi a fondo perduto. Questi soldi sono invece utilizzati, sempre nella logica del pagamento digitale, come misura pensata per combattere l'evasione fiscale in un momento come questo (tanto per capire la follia della costruzione di questa normativa).

Un altro esempio di emergenza sono le direttive della Banca europea, la quale ha dato criteri stringenti alle banche. Oggi un correntista privato che va sotto di 100 euro o un'impresa che va sotto di 500 euro rischiano di finire fra i cattivi pagatori. Questo problema è stato sollevato più volte da Forza Italia e dalle forze del centrodestra, ma ha continuato a trovare il Governo e la maggioranza sostanzialmente sordi; hanno fatto invece il solito decreto, come dicevo, che limita le libertà e lascia imprese e cittadini da soli.

Il punto è che questa normativa d'urgenza viene fuori disordinata, caotica e senza un disegno, perché la logica di questa raccogliatrice maggioranza - o "fu maggioranza" - è quella di forze che si sono messe insieme non per governare il Paese, ma esclusivamente per gestire il potere nel quadro di un disegno innaturale, senza un disegno politico-strategico di natura generale.

Potrei concludere il mio intervento con una frase che di solito pronuncia chi sta all'opposizione, come me: dimettetevi. Questo, però, l'avete già fatto e mi auguro francamente che la discussione nei prossimi giorni non sarà solo sulle caselle, ma sulle tantissime cose da fare, che il Paese aspetta e sulle quali la maggioranza innaturale dell'agosto 2019 non ha saputo dare risposte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Doria. Ne ha facoltà.

[DORIA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi intervengo nella duplice veste di operatore sanitario e di docente universitario per stigmatizzare le criticità emerse in questa pandemia e

per suggerire provvedimenti correttivi. L'emergenza causata dal coronavirus ha certificato in tutta la sua drammaticità il collasso del sistema sanitario, messo alle corde da una situazione imprevedibile e imprevista. La sanità pubblica ha manifestato tutta la sua incapacità a dare risposte adeguate alle emergenze in atto, anche a causa di scelte miopi che hanno portato negli anni a una grave carenza negli organici del personale medico e sanitario, oltre alle ben note insufficienze infrastrutturali.

È una situazione drammatica, quella scoperchiata dall'emergenza Covid, che sta incidendo negativamente sulle *performance* sanitarie del nostro Paese. Numeri alla mano, si prevede che nei prossimi cinque anni verranno a mancare oltre 50.000 medici del Servizio sanitario nazionale, tenendo anche conto del fatto che quelli italiani sono tra i più anziani d'Europa. Già oggi sono diverse migliaia i posti vacanti di personale medico: un'emorragia con numeri davvero da brivido, se poi si considera che il problema è altrettanto grave per gli infermieri, i fisioterapisti e tutte le altre categorie del mondo sanitario.

Questi problemi richiedono una precisa strategia di azione con provvedimenti che mirino a ripristinare gli organici del Sistema sanitario nazionale, a partire dall'abolizione del numero chiuso per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, ormai antistorico e abbandonato già in diverse realtà europee.

Ora, soffermandomi sulla situazione della Sardegna, la terra dove vivo e lavoro, si evidenzia un *trend* ancora più negativo, con risvolti di portata ancora più grave ed emergenziale per la desertificazione della medicina territoriale, per la mancanza di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta, nonché per la chiusura di numerosi reparti ospedalieri per carenza di medici specialisti. Nelle università di Cagliari e Sassari, che hanno entrambe la facoltà di medicina, si registra un crescente numero di giovani provenienti da altre Regioni italiane che si laureano in medicina e chirurgia. Questi, ottenuta la laurea, agevolmente varcano il Tirreno per svolgere la loro professione medica nelle Regioni di origine.

Tenendo conto che la percentuale di studenti sardi che superano il test nazionale è pari solo al 10 per cento, è di tutta evidenza che il numero chiuso non consente la formazione di un numero sufficiente di medici sardi per coprire le esigenze del Sistema sanitario regionale correlate al *turn over* della classe medica. Si manifesta dunque l'esigenza di mettere in campo un provvedimento straordinario di deroga alla norma, richiedendo almeno per i prossimi due anni accademici la possibilità di immatricolare in sovrannumero nei due atenei sardi un numero congruo di studenti rispetto ai posti annualmente assegnati dal Ministero e il cui accesso avviene mediante il concorso nazionale. I posti in sovrannumero dovranno essere riservati ai nati in Sardegna o ai residenti da almeno cinque anni antecedenti la domanda; l'accesso ovviamente dovrà prevedere un test selettivo o avvenire con un titolo preferenziale per chi ha già sostenuto in precedenza l'esame di ammissione.

Tale proposta è condivisa dai rettori delle due università sarde e dalla Giunta regionale della Sardegna, che si farà parte attiva mettendo a disposizione le risorse necessarie per la copertura dei ruoli docenti aggiuntivi in funzione dell'aumento della popolazione studentesca quale investimento necessario per rimpinguare gli organici del Sistema sanitario regionale. L'attuale proposta, che non supera la legislazione vigente in materia di competenza statale, ha un carattere limitato nel tempo ed eccezionale, con la prospettiva che il Parlamento vari una legge di riordino del sistema universitario che abolisca il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina.

Tale provvedimento - che auspico anche a nome di tutti i colleghi parlamentari sardi - rappresenta per noi una misura indispensabile, che consentirebbe di fornire alla sanità sarda uno strumento efficace e immediato per contrastare la situazione di crisi in atto ed evitare una paralisi del servizio sanitario, con danni irreversibili che si ripercuoterebbero drammaticamente sulla salute dei sardi. Chiedo che questo argomento venga inserito nell'ordine del giorno di una prossima seduta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

**RIZZOTTI (FIBP-UDC).** Signor Presidente, colleghi, mi imbarazza parlare a un Governo che non c'è, ma dato che il decreto è entrato in vigore il 18 dicembre parlo a quello che c'era.

Parliamo di un provvedimento che è stato l'ennesima promessa mancata dell'ex Presidente del Consiglio. Adesso vediamo che il primo, il secondo e il terzo Governo Conte diventano come il primo,

il secondo e il terzo decreto-legge ristori. Peccato che i ristori non siano ancora arrivati. Spero non si arrivi al Conte-*quinquies*.

Il fatto che alla fine di gennaio ci troviamo a discutere di un decreto-legge che prevedeva le restrizioni del periodo natalizio la dice lunga. Quello che stiamo votando nell'attuale contesto è un ennesimo provvedimento con il quale, come al solito, si cerca di inseguire l'epidemia, come si fa da un anno senza riuscirci. Questo testo è fatto di misure eterogenee e in contrasto con la nostra Costituzione. Credo che tutti abbiamo letto il commento del costituzionalista Sabino Cassese, non certo favorevole al centrodestra, secondo il quale ci vorrebbe un girone speciale dell'inferno per le persone che hanno studiato questo decreto.

Siamo diventati un Paese colorato come Arlecchino, come peraltro l'ex Presidente del Consiglio. Sappiamo solo da ieri che esiste un problema nella trasmissione dei dati che determinano l'assegnazione del colore alle Regioni.

Sono mesi che chiediamo in tutte le lingue trasparenza nella pubblicazione dei dati. Noi sì che siamo per la trasparenza! Abbiamo presentato interrogazioni a cui non abbiamo mai ricevuto risposta; l'unica cosa che avete fatto è stato scaricare sempre la responsabilità sugli altri: colpa dei cittadini che si comportano male, colpa delle Regioni, colpa dei ricercatori che denunciano il copia-incolla del piano pandemico.

Questo Governo ha perso la bussola: il tracciamento è fuori controllo, ogni giorno leggiamo numeri, ma non capiamo se sono ricoveri da Covid-19 o se il paziente ha preso il virus in ospedale, visto che tante Regioni non si sono organizzate (grazie anche alle linee guida del Governo) per avere percorsi differenziati tra pazienti Covid e non.

Siete sicuri, allora, che il dato calcolato per il modello di rischio sulle terapie intensive sia stato giusto? Ad esempio, infatti, molte Regioni hanno fatto le furbette e, per non superare il limite del 30 per cento dei posti occupati in terapia intensiva, hanno aumentato, come chiedeva il Governo, i letti in quei reparti; un letto, però, non è niente, se non ci sono l'apparecchiatura e il personale dedicato: sono letti che rimangono vuoti, ma che possono far definire arancione una Regione che meriterebbe di essere rosso scuro.

Non consideriamo tutto ciò che questi cambiamenti di colore hanno provocato nell'economia; ma, come al solito, non è responsabilità vostra. Non pensiamo all'impatto sui nostri giovani. Sappiate soltanto che durante la pandemia è aumentato del 30 per cento il numero dei poveri tra i nostri adolescenti, con disturbi del comportamento alimentare che portano alla morte. Ragazzi e famiglie sono stati abbandonati, come tutti gli altri ammalati. (*Applausi*).

Siete ancora alla ricerca di responsabili: cercate la vostra, di responsabilità!

Ancora oggi ho sentito dire che siamo l'unico Paese al mondo in cui maggioranza e opposizione non collaborano; volete continuare a prenderci in giro? Abbiamo provato in tutti i modi a collaborare, offrendovi il nostro aiuto: ci avete bocciato anche il più semplice emendamento e ordine del giorno. Siete velocissimi a vantarvi con i *tweet*: l'Italia era sempre la migliore. Eppure sappiamo che sul piano vaccinale avete sbagliato i conti, perché si sapeva, facendo i conti giusti, che, rispetto alle quantità che avevate proposto all'inizio, vaccinando operatori sanitari e ultraottantenni, sarebbero mancati 3 milioni di dosi. Siete bocciati anche in matematica. (*Applausi*).

Non entro nel merito dei controlli su chi ha ricevuto il vaccino e chi no, perché saranno sicuramente l'intransigenza e la trasparenza del commissario Arcuri a definire la questione. Non siete stati neanche in grado di verificare il vaccino, né di fare un piano vaccinale.

Signor Presidente, in conclusione, credo che, se non vi togliete quella crosta di ideologia (e meno male che c'era la commemorazione di oggi), non si può continuare. Di ideologia, in questa legislatura, ce n'è stata tanta: adesso si fa riferimento al Covid-19 e alla preoccupazione di farsi vaccinare, ma proprio all'inizio della legislatura in quest'Aula il vaccino era considerato una cosa inutile per la poliomielite, per la pertosse o per il morbillo, malattie ritenute come un semplice raffreddore.

Adesso siete andati a casa. Mi auguro che il prossimo Governo non presenti le stesse figure che siamo stati costretti a vedere fino adesso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, nel commentare o discutere degli effetti e delle conseguenze dei vari provvedimenti adottati in progressiva successione per far fronte al diffondersi della pandemia e delle diverse ondate epidemiche e alla riacutizzazione dei contagi, non si può non rimarcare e non partire da un dato incontrovertibile: la tragedia che stiamo vivendo è la più profonda e deleteria crisi che il mondo stia attraversando dopo la Seconda guerra mondiale, anche e soprattutto in termini di tributo di vite umane, di sofferenze e di stravolgimenti sociali ed economici.

In questa tempesta che si è abbattuta sul mondo non vi sono e non vi saranno, alla fine, né vincitori, né vinti.

Quello che ognuno di noi deve comprendere è che esiste un unico nemico da combattere tutti insieme: il coronavirus. Occorre mettere da un lato gli interessi di parte e le posizioni troppo personalistiche e cercare di trovare una visione comune e condivisa, evidenziando e focalizzando l'attenzione sulle cose che uniscono e non su quelle che dividono. Occorre spirito di collaborazione da parte di tutti, rimarcando i provvedimenti e le scelte non condivise, com'è giusto che sia, ma avendo anche l'onestà intellettuale e l'obiettività di fornire scelte e soluzioni alternative percorribili, praticabili e realizzabili, motivandole e assumendosi in seguito le responsabilità, qualora esse, alla verifica dei fatti, non ottengano i risultati attesi e sperati. Certamente è molto più semplice giudicare l'operato altrui. È più difficile, all'opposto, operare scelte, assumendosene la responsabilità, in modo chiaro, deciso e in tempi rapidi.

Tutti sappiamo come il problema tempo sia fondamentale, perché il virus corre veloce e non aspetta. Occorrono scelte opportune, spesso impegnative, ma da prendere rapidamente, per fronteggiare lo stato attuale, con uno sguardo programmatico rivolto al domani. L'ho ribadito già altre volte: le difficoltà maggiori risiedono, come tutti dobbiamo riconoscere con obiettività, nel trovare il giusto equilibrio tra le aperture e le chiusure, tra misure più elastiche e meno stringenti e misure più restrittive, che ad alcuni possono sembrare sproporzionate e che, pertanto, non sempre sono comprese o condivise.

Detto questo, però, se tutti ricordassimo sempre le decine di migliaia di morti che purtroppo la pandemia ha provocato nel nostro Paese e se guardassimo con obiettività alla situazione del mondo e ai tanti provvedimenti restrittivi che tanti Paesi attuano - come le chiusure in risposta all'aggravarsi della loro situazione epidemiologica interna e al loro alto numero di contagi - sicuramente tanti di coloro che attualmente criticano *a priori* e a prescindere molte delle scelte fatte, probabilmente avrebbero un ripensamento, modificando almeno parzialmente il loro atteggiamento, soprattutto se si fonda non su dati oggettivi, ma su prese di posizione aprioristiche.

Sicuramente sono condivisibili le richieste di supporto e di aiuto economico per le oggettive difficoltà e le perdite di fatturato di chi ha subito di più gli effetti economici e le problematiche legate alla pandemia, tanto da non poter proseguire la propria attività lavorativa con continuità. I ristori, gli aiuti pubblici e la cassa integrazione in deroga sono però stati finanziati e assegnati e saranno mantenuti fino a quando sarà necessario. Ognuno deve però anche pensare che la salute del singolo e della collettività sono un bene inalienabile, che viene prima di ogni altra cosa. Le sofferenze e le morti vanno evitate in ogni modo e con ogni mezzo. Ogni singola vita va difesa e occorre cercare in tutti i modi di non metterla a rischio: la salute viene prima di ogni altra cosa!

Questa guerra sarà vinta solo con il contributo e la solidarietà da parte di tutti e con il rispetto delle norme emanate, ma anche con l'aiuto determinante della scienza e della progressiva e graduale attuazione dell'immane campagna vaccinale appena iniziata, nel rispetto delle priorità e gratuitamente su tutto il territorio nazionale, non certo rapportandola al PIL, maggiore o minore, di ogni singola Regione o alla fortuna di nascere e vivere in una certa area geografica, come ad esempio la Lombardia. I cittadini delle Regioni meridionali già pagano a caro prezzo, sulla propria pelle, le inefficienze e le carenze strutturali e organizzative dell'assistenza sanitaria, frutto di scelte politiche sbagliate e demagogiche, di connivenze, di corruzione e di decenni di malasana. Tutti dobbiamo dimostrare, non solo nelle parole, ma nei fatti, di sentire il senso di appartenenza, pur nelle diversità territoriali, a un unico grande Paese. Ognuno, nel proprio ruolo, deve fare la sua parte: questo è lo spirito di solidarietà

di una collettività vera e di un'Italia unita. Occorrono verità obiettive e non propaganda. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

**BINETTI** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, c'è sempre una sorta di disagio ad approvare un provvedimento che nei fatti è già scaduto. Il provvedimento in esame, che va sotto il nome di decreto Natale, contiene al suo interno - ad esempio - un passaggio sulla riapertura delle scuole per il periodo compreso tra il 14 e il 20 gennaio. È dunque un decreto che arriva alla nostra approvazione vecchio in alcuni punti importanti, come appunto quelli che riguardano la scuola e una serie di misure.

Quando come opposizione chiediamo di poter collaborare nei fatti, ci riferiamo alla possibilità di intervenire nei processi decisionali che contribuiscono a orientare e a riorientare le misure che stiamo attuando.

Il decreto ha visto certamente una lunga permanenza - non so realmente quanto lunga - alla Camera dei deputati e arriva a noi in forma blindata, come mi riservo di verificare tra poco, quando voteremo gli emendamenti e capiremo così se è previsto un meccanismo di correzione del modello che ci è stato trasmesso, che richiederebbe poi necessariamente un ritorno alla Camera. Esiste uno spauracchio enorme in questa attiva valorizzazione del sistema bicamerale che rappresentiamo.

La prima critica che faccio dunque - mi rivolgo al Governo e lo sanno bene i colleghi - è espressione di un profondo disagio come parlamentare. Ci sentiamo ridotti a un ruolo di mera formalità e vedremo tra poco se le mie parole avranno o meno conferma, ma questo è un punto importante.

Siamo alla vigilia di un cambio di passo, di un cambio di Governo e noi vogliamo approfittare delle contraddizioni di questo meccanismo per dire al prossimo Governo, indipendentemente da chi sarà il Presidente del Consiglio e dalla maggioranza che si formerà: «Per piacere, non lavorate più così. Non umiliate così sistematicamente il contributo del Parlamento».

Per entrare concretamente nel dettaglio del decreto ci sono tre passaggi cruciali che hanno richiamato particolarmente la mia attenzione.

Il primo è il meccanismo dei colori - chiamiamolo così - vale a dire quello che in qualche modo confina una Regione in un colore in base ad alcuni indicatori oppure permette il passaggio da un colore a un altro. Il cambio di colore non è soltanto un riflesso della situazione sanitaria del Paese. Non sono in gioco solo il famoso fattore Rt o il numero di letti di terapia intensiva occupati o meno, ma è in gioco tutta la dinamica economica di una certa Regione. È questo sguardo di insieme e la capacità di valutare i processi a 360° che sono mancati al Governo: è veramente mancata una visione capace di integrare i bisogni di tutti trovando risposte plausibili di efficacia ed efficienza.

Quello che abbiamo visto è un lunghissimo passaggio rispetto al consenso che il soggetto deve dare alla vaccinazione. Ci piacerebbe molto che a questa enfasi messa nel decreto corrispondesse l'effettiva disponibilità dei vaccini.

Oggi noi, dopo aver combattuto all'inizio della legislatura l'operazione no vax, ci troviamo davanti al fatto che il Paese vuole vaccinarsi, ma non ha i vaccini a disposizione. È come se qui noi mettessimo l'enfasi su una libertà che peraltro non ha modo di esplicitarsi, perché manca l'oggetto specifico del contendere. Avremmo voluto una capacità di approvvigionamento dei vaccini. Avremmo desiderato un realismo nel mettere le persone davanti a questa prospettiva, che rispondesse più e in modo migliore alla realtà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corti. Ne ha facoltà.

**CORTI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, questo decreto-legge, il cosiddetto decreto Natale, peggior nome proprio non poteva avere. A Natale di solito siamo tutti più buoni e attendiamo con ansia i regali di Gesù Bambino; la famiglia si riunisce e regna la felicità. Nulla a che vedere con questo decreto, che - a mio avviso - avrebbe dovuto chiamarsi "decreto arresti domiciliari ed eutanasia del turismo". Ci sono 423 miliardi di mancati incassi e sono stati investiti solo 23 miliardi per i ristori. Ma vi rendete conto che vi state dimenticando della valanga di partite IVA e imprenditori? Mi rivolgo alla presunta maggioranza che non c'è più, ovviamente.

Oggi, in questo contesto surreale, stiamo votando un decreto Natale e siamo a fine gennaio. Ma soprattutto si tratta di un testo che dimentica la parte di ristori legata proprio alla settimana del Santo

Natale. Vi rendete conto che vi siete dimenticati della montagna proprio a Natale? E di nuovo ripetete lo stesso errore legato al sistema dei codici Ateco con sistema forfettario. Si tratta di una miseria che non basta neanche per la copertura dei costi fissi delle imprese (bollette, affitti, fornitori, trasporti e dipendenti). In questo decreto avete inserito una misera tabellina con undici codici Ateco legati alla ristorazione, una tabellina di undici righe. Ma scherziamo? E poi vi stupite se ristoratori, esercenti e commercianti hanno perso la pazienza e scendono in piazza? Vi abbiamo segnalato tutto ciò che proveniva da questo grido di dolore: la protesta dei ristoratori, dei gestori di palestre, del mondo del turismo completamente azzerato. Le persone che hanno un'attività stanno subendo danni drammatici, che aumentano di giorno in giorno. Sono persone che si trovano ormai sull'orlo del fallimento; sono disperate. In un primo momento hanno investito per adeguare in sicurezza il loro servizio e hanno aiutato di tasca i loro dipendenti; ma ora sono prossimi al fallimento, e falliranno perché lo Stato, dopo averli obbligati a chiudere, non ha voluto sostenerli.

Potrei citarvi i casi del bar di Serramazzone, dove Roberta ha chiuso. Il caso di Paola di Sestola, che ha pagato le attrezzature sciistiche ed è esclusa dai ristori. I casi segnalati dalla Lapam di Montefiorino, in cui, se l'attività prevalente è proprio il bar, che per sopravvivere sforna anche qualche pizza da asporto, oggi non potrà più consegnarle perché è dopo le ore 18: una follia allo stato puro. Questo decreto Natale sembra scritto da chi vive in un comodo palazzo di città e non immagina che gli esercizi commerciali delle aree interne sono presidi territoriali importantissimi che, una volta chiusi, non riapriranno mai più.

Avrei voluto portarvi in Aula una bella mappa in rilievo, di quelle che spiegano l'orografia dei territori. Era, però, molto grande e, quindi, vi faccio soltanto vedere la piccola mappa della splendida Val Padana, risalente al 1590. Ebbene, vale per tutta la penisola. Guardiamola bene: le vedete le parti in marroncino con un po' di cime?

Sono le aree di montagna, quelle montagne e colline che coprono il 75 per cento del nostro Paese. Quando avete studiato le restrizioni chilometriche, avete forse usato il compasso? Certo non avete fatto il calcolo chilometrico che impiegano un anziano per andare da Armanur al negozio di ottica più vicino, o alla *rezdora* di Cargé che doveva andare ad acquistare il pesce fresco a Pavullo per il pranzo di Natale, oppure una coppia di genitori montanari che voleva noleggiare un DVD, magari di cartoni animati, da vedere con i propri figli. Eh sì, perché nelle aree montuose molto spesso non c'è la copertura GSM, come da Piandelagotti a Sant'Annappalago, né tantomeno ci sono ponti radio e fibre ottiche per collegare aziende e famiglie; figurarsi poi idonei ripetitori Rai o di altre emittenti. Normale quindi che i montanari si arrangino, noleggiando fisicamente un DVD o addirittura una videocassetta VHS. I nostri valligiani si adattano a tutto, ma di certo non possono essere confinati in un raggio di 30 chilometri. Bastano il buon senso e la mappa che vi ho mostrato poc'anzi, di vecchi cartografi del XVI secolo, per rendersi conto che essi conoscevano meglio la geografia degli odierni soloni del CTS.

Dovevate fare tutto il possibile per conciliare le misure con la vita delle persone, ossia degli anziani, dei disabili, degli studenti, dei lavoratori, degli imprenditori; lo ribadiamo anche in questo decreto-legge, dove si continua a colpire le attività con l'assurdo sistema dei codici Ateco. Confcommercio parla di 400.000 imprese chiuse. Anche in questo provvedimento, durante l'*iter* alla Camera, avevamo presentato emendamenti importanti che avete bocciato. Chiediamo di non fermarci all'imposizione dei codici Ateco, ma di sostenere le filiere dei settori agroalimentari, dell'abbigliamento, del turismo e dello sport.

Signor Presidente, si sta creando un mondo di persone di serie A, che fortunatamente ricevono lo stipendio a fine mese, e un altro di lavoratori di serie B, quello delle partite IVA e dei lavoratori autonomi: la politica non lo può permettere. Riprendere il contatto con il tessuto sociale e le sue diversità è dovere della politica.

Il comparto montano ha radici profonde, radici che sono lo specchio delle persone che vi abitano, e i monti - come diceva Goethe - sono maestri muti che generano discepoli silenziosi. Ma la nostra economia è in ginocchio e la politica, se rimarrà inerme, genererà l'inevitabile conseguenza dello spopolamento delle nostre valli e l'incuria di luoghi che diventeranno esclusivo appannaggio dei lupi.

Utilizzo gli ultimi trenta secondi per dire che alle aree interne per sopravvivere servono

immediatamente tre cose: grandi opere infrastrutturali per ridurre le distanze; digitalizzazione e connettività; potenziamento della sanità locale. È chiaro che con i 400.000 investiti per il centenario del Partito Comunista si poteva fare qualcosa anche in questa direzione, ma si è preferito fare sterile agiografia.

In conclusione, signor Presidente, visto che sognare non costa niente, lasciateci almeno il sogno di poter vivere sulle nostre montagne. Lasciateci il sogno di lavorare per dare un futuro ai nostri giovani. Non chiediamo elemosine e clientelismo: vi chiediamo di lasciarci la dignità di poter sognare a occhi aperti mentre ammiriamo le cime dei nostri monti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.

[MANTOVANI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, il decreto-legge n. 172 del 2020, già approvato dalla Camera dei Deputati e oggi all'attenzione di quest'Assemblea, rappresenta uno degli strumenti normativi messi in atto dal Governo, con la collaborazione del Parlamento, per contrastare l'emergenza epidemiologica e salvaguardare il diritto fondamentale alla salute. In esso vi sono alcune norme - penso alle disposizioni sui cosiddetti ristori - che hanno anche oggi la loro piena efficacia; altre - le limitazioni in vigore durante il periodo natalizio, da poco passato - rimangono per fotografare una situazione che, purtroppo, rimarrà indelebile nella memoria nostra e di tutti i cittadini italiani.

Queste misure hanno delineato un quadro più restrittivo rispetto a spostamenti e visite a parenti e amici, mantenendo, però, sempre un punto di equilibrio tra le restrizioni imposte e il bisogno per le famiglie di vivere - almeno nel periodo natalizio - con un minimo di serenità insieme ai propri cari.

Non si è trattata di una scelta presa a cuor leggero. Sappiamo che, per la nostra tradizione, le festività di Natale, Capodanno e l'epifania rappresentano un momento di incontro, di condivisione e di festa che quest'anno abbiamo dovuto fortemente limitare. Sappiamo che esse rappresentano anche un momento di prosperità per tutte le realtà commerciali del nostro Paese, che hanno dovuto rinunciare ai profitti, chiudendo le proprie vetrine di fronte ad affezionati clienti. Ma la minaccia di espansione della pandemia era ancora reale.

Le scelte restrittive alla circolazione delle persone e alle attività ricreative e non essenziali sono state messe in opera dal Governo sulla base di una elaborazione di dati raccolti, che sono la base scientifica per prendere le decisioni più opportune.

Con il senno del poi, tutti oggi possiamo vedere e riscontrare quanto queste misure siano state importanti per raggiungere gli attuali risultati di contenimento, seppure in una drammatica situazione di emergenza. Possiamo oggi constatare che il picco di positivi giornalieri è stato raggiunto il 22 novembre (806.000 positivi); alla stessa epoca i nuovi positivi giornalieri erano 35.000.

A metà dicembre siamo scesi a 20.000 nuovi positivi giornalieri e i positivi totali lungo il mese di dicembre hanno proseguito la discesa, mentre le guarigioni crescevano costantemente. L'obiettivo era poter addivenire a una situazione complessiva compatibile con il rientro a scuola in presenza dei ragazzi delle scuole superiori. Dall'inizio di gennaio i positivi giornalieri sono sempre meno di 570.000 e i nuovi positivi giornalieri diminuiscono da 20.000 a 13.000. Questo relativo successo è stato possibile grazie ai sacrifici fatti durante le vacanze natalizie; sacrifici che coinvolgono tutti, ma alcuni più di altri.

Mi riferisco alle attività operanti nella somministrazione di alimenti e bevande, su cui le restrizioni prima descritte hanno inevitabilmente inciso in termini di calo di fatturato. Per quelle con la partita IVA attiva, specialmente identificate nel decreto-legge in esame, si offrono contributi a fondo perduto attraverso lo stanziamento di 645 milioni di euro, 455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021. Non siamo affatto fuori dall'emergenza - questo lo sappiamo - né sotto il profilo sanitario, né sotto quello economico, ed è per questo che tali iniziative di sostegno continueranno a essere approvate.

Un'attenzione particolare merita la scuola. Il provvedimento contiene misure per la ripresa progressiva dell'attività scolastica in presenza dopo il periodo della didattica a distanza. Anche in questa occasione il MoVimento 5 Stelle vuole ribadire il sostegno al lavoro svolto dal ministro Azzolina, che ha fatto tutto quanto c'era da fare per rendere la scuola un luogo sicuro e garantire ai ragazzi ciò di cui hanno diritto. È assurdo assistere ancora oggi al balletto delle Regioni che, nelle settimane scorse, hanno

disposto arbitrariamente rinvii nelle aperture delle scuole. Come ribadito dal comitato tecnico-scientifico interpellato il 17 gennaio, l'incremento dell'incidenza dei nuovi casi è contenuto e il ritorno in classe, per la sua importanza, non è più procrastinabile per il grave impatto della sua assenza sull'apprendimento e la strutturazione psicologica degli adolescenti. Prolungare in alcune Regioni italiane la chiusura delle istituzioni scolastiche e impedire ai ragazzi di tornare nelle loro classi non è stata una scelta fatta in nome della comunità. Lo scorso 23 dicembre sono stati presi degli accordi tra Governo e Regioni; accordi che, messi nero su bianco, dovevano essere rispettati. Dall'Istituto superiore di sanità dicono che frequentare gli ambienti scolastici non rappresenta un amplificatore dei contagi e le comunità scolastiche stanno seguendo regole rigorose da mesi.

La situazione psicologica degli studenti e degli adolescenti dallo scorso marzo, durante il primo *lockdown*, è molto diversa da quella di questo ultimo periodo di dicembre e gennaio. Una testimonianza di uno studente: a marzo era tutto chiuso e ci sentivamo come tutti gli altri; oggi solo noi siamo chiusi e rimandano di quindici giorni in quindici giorni; è una specie di goccia cinese.

Il bilanciamento tra le limitazioni alla libertà individuale e la salvaguardia della salute dei cittadini non può colpire la scuola, che rimane - tra le altre cose - il luogo di socializzazione fondamentale. La socializzazione è il processo con cui i ragazzi entrano a far parte della società, ne apprendono le regole, le conoscenze, le competenze e i valori. La solitudine didattica - e non solo didattica - per i ragazzi e le ragazze è patologica: hanno un'energia enorme che, se tieni ingabbiata per mesi (ormai è un anno), fai loro un danno enorme. Non si faccia quindi pagare ai giovani questo altissimo prezzo. Non ci potranno essere ristori al danno culturale e sociale che si porteranno dietro. Per gli adolescenti la scuola rappresenta un luogo non solo di apprendimento, ma anche di incontro e confronto con realtà e culture diverse.

In conclusione, colleghe e colleghi, mi auguro che anche oggi il decreto-legge al nostro esame possa essere approvato e convertito in legge. Esso rappresenta un segnale tangibile dell'attenzione del Governo, rappresentato unitariamente dal presidente Giuseppe Conte, verso la drammatica situazione che stiamo vivendo.

Il mio augurio oggi è che il nostro Presidente, Giuseppe Conte, possa essere messo nelle condizioni di continuare questo lavoro con lo stesso spirito che lo ha contraddistinto nella ricerca dell'unità di azione di Governo, per rispondere al meglio ai bisogni immani e pressanti del Paese, senza che sorgano nuovamente ulteriori interferenze che, all'occhio dell'opinione pubblica, non sarebbero comprese. Il Paese non accetta più le strategie da giochi di ruolo. Il Paese ci chiede di lavorare per il bene comune e di tutti i cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Masini. Ne ha facoltà.

[MASINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa settimana ricorre un anniversario, quello dell'arrivo della coppia dei coniugi cinesi positivi al Covid-19 che furono ricoverati all'ospedale «Lazzaro Spallanzani» di Roma. È un anno da quando i termini coronavirus, Covid-19, mascherine, sanificazione e altri sono entrati nel nostro lessico comune; è un anno che nelle Aule parlamentari - devo dire abbastanza poco - ma soprattutto nelle stanze del Governo, si è discusso di misure più o meno efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi.

È un anno in cui più e più volte in quest'Aula si è parlato di economia, di diritto al lavoro *versus* diritto alla salute e di come risarcire le attività che hanno subito discutibili chiusure. È un anno che discutiamo di un sistema sanitario debole, che si è tenuto a galla solo grazie alle competenze e ai sacrifici del personale medico sanitario. È un anno che discutiamo di scuola. È un anno che diciamo che bisogna andare incontro alle famiglie e ai più fragili, pensare ai disabili, agli anziani, ai bambini e ai lavoratori autonomi: tutti ambiti dove le risposte sono state deboli e sommarie. Provvedimenti *spot*, bonus a casaccio, nessuna struttura, nessun programma: si naviga a vista in un mare in tempesta e purtroppo con dei pessimi marinai, con le ultime settimane completamente sprecate a far di conto per capire chi avrebbe avuto ancora un posto al tavolo del Governo.

Intanto, tra una somma e una sottrazione dei parlamentari, ci siamo completamente fatti sfuggire di mano il piano vaccinale e non parlo solo di contenziosi aperti con le case farmaceutiche e delle dosi previste che non arriveranno, ma parlo proprio dell'organizzazione e della gestione di quello che

abbiamo a disposizione. So per certo che ci sono medici e operatori sanitari per i quali ancora non è stato possibile vaccinarsi; medici e operatori sanitari che tutti i giorni entrano nelle case dei pazienti, magari per assisterli per altre patologie o per effettuare visite fiscali e che possono essere esposti al contagio. Dov'è allora la priorità per il personale sanitario?

I primi mesi dell'emergenza ci siamo concentrati sull'evitare il collasso del Sistema sanitario, ma quello è sembrato l'unico obiettivo; raggiunto quello, il resto è stato completamente lasciato al caso. La scuola è uno di quei problemi: è un problema che non avete capito, non sapete come affrontare e per cui non è stata ancora trovata la soluzione per il nuovo anno. *(Applausi)*.

La scorsa settimana il responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico «Bambin Gesù» di Roma, il dottor Stefano Vicari, ha dichiarato che i tentativi di suicidio e autolesionismo sono aumentati del 30 per cento: dal mese di ottobre - un mese che dovrebbe dirvi qualcosa - si sono moltiplicati gli accessi al pronto soccorso per disturbo psichiatrico e nel 90 per cento si parla di giovani tra i dodici e i diciotto anni che hanno tentato di togliersi la vita. In tutto il nostro parlare dell'ultimo anno vi siete completamente scordati dei ragazzi. *(Applausi)*.

È stato chiesto loro il sacrificio di rinunciare alla loro socialità, al confronto con i coetanei, alla possibilità di distrarsi e uscire da quel senso di paura e terrore generato in tutti noi dal Covid-19 e spesso sono stati accusati di essere quasi degli untori per il loro bisogno di vita; esseri invisibili e sacrificabili, forse perché non ancora in età per votare. Se non possiamo ridare a questi ragazzi i luoghi di aggregazione - comprendo che sono ad alto rischio - dobbiamo almeno ridare loro la scuola, perché - come ha affermato il dottor Vicari - la scuola non può essere vista come luogo di preparazione al mondo del lavoro, ma come luogo di formazione del carattere e della conoscenza. *(Applausi)*. All'interno della scuola si cresce culturalmente, ma non solo. Ci si riscatta, ci si afferma.

State provando a tenere faticosamente a galla un Paese senza pensare che, continuando così, non ci sarà più una riva su cui approdare. Non si può continuare a riversare le responsabilità dello Stato sui singoli; è stato così con gli imprenditori che hanno pagato la cassa integrazione; è così con i proprietari di immobili che perdono i loro canoni di locazione. È così per i medici che chiamate eroi, ma che non siete in grado di tutelare. È così per i giovani che accusate di incoscienza, ma ai quali non date alternative che abbiano come suffisso futuro. *(Applausi)*.

In queste settimane c'è una cosa che avreste dovuto fare invece di andare in giro per le Aule parlamentari a cercare responsabili: avreste dovuto creare ed assumervi la responsabilità delle vostre scelte, delle vostre non scelte; la responsabilità di non essere capaci di guardare al futuro *(Applausi)*, ma di tentare disperatamente di arrivare indenni alla prossima tornata elettorale. Del resto, si sa - parafrasando De Gasperi - solo uno statista guarda alle prossime generazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

**GRIMANI (IV-PSI)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge raccoglie le misure emanate dal Governo nel corso del mese precedente per affrontare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid durante le festività natalizie.

I dati sanitari disponibili alla data di emanazione del primo decreto non lasciavano ben sperare in un miglioramento della curva dei contagi; non evidenziavano prospettive di riduzione delle vittime della pandemia e imponevano, quindi, un intervento restrittivo in vista di un periodo, quello natalizio, che avrebbe potuto esporre la popolazione a maggiori rischi. Si tratta di un provvedimento quindi che rientrava - e rientra, perché lo stiamo convertendo oggi - dentro una strategia complessiva che ha avuto la sua coerenza in questi mesi; una strategia di rigore, con misure di contenimento che hanno espresso la prudenza necessaria rispetto alla contagiosità, alla pericolosità del virus e alle sue conseguenze sulla tenuta del nostro Servizio sanitario nazionale, che tuttavia ha dimostrato in questi mesi una capacità di resilienza e adattamento ad un evento senza precedenti, mostrando la sua forza e la sua vitalità grazie anche ad investimenti straordinariamente inediti per oltre 12 miliardi di euro.

In quel particolare contesto sono stati emanati due decreti, che poi con un emendamento del Governo sono stati inseriti nel decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, che andiamo a convertire: il decreto-legge n. 58 che ha esteso il limite massimo di vigenza dei DPCM attuativi delle norme emergenziali, portandolo da trenta a cinquanta giorni e prevedendo i divieti che abbiamo conosciuto nel periodo dal

21 dicembre al 6 gennaio circa gli spostamenti tra Regioni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Vi è poi il decreto del 18 dicembre che ha introdotto invece ulteriori restrizioni del periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, prevedendo anche delle misure di ristoro per le attività che effettuavano somministrazione di cibi e bevande, alle quali veniva in quei giorni comunicato, con un preavviso molto breve, l'obbligo di chiusura per ridurre la possibilità di contagio.

Il provvedimento contiene l'aspetto importante dei ristori, che non hanno risolto i problemi di attività che purtroppo in una fase positiva - come sarebbe stata quella natalizia - hanno visto chiudere le loro attività con l'impossibilità di poter avere gli introiti sperati. Sono stati stanziati 455 milioni per il 2020, 190 per il 2021. Si tratta di un provvedimento sul quale Italia Viva ha fatto uno sforzo importante per garantirne l'entità e soprattutto la celerità, che in alcuni casi però non c'è stata, determinando problemi importanti per quanto riguarda la sopravvivenza delle attività. La soluzione del problema che molte attività e tante lavoratrici e lavoratori hanno avuto dalla situazione che stiamo vivendo deve essere per noi obiettivo futuro.

Il provvedimento, oltre avere nel suo cuore il tema dei ristori, ha sicuramente un aspetto molto importante, che è quello della revisione dei criteri per l'individuazione degli scenari di rischio, ovvero i criteri che hanno determinato l'assegnazione dei colori alle Regioni, che sono ancora al centro dell'attenzione dei cittadini perché regolano la vita di tutti in queste ore. Sono colori che - come abbiamo visto - caratterizzano la vita quotidiana degli ultimi giorni e, con un'ordinanza del Ministero della salute, a partire da quella emanata l'8 gennaio, regolano le possibilità di circolazione e di vita pubblica dei cittadini.

Il provvedimento prevede poi un altro aspetto importante, che è quello dell'organizzazione della didattica, ovvero la ripresa dell'attività in presenza per il 50 per cento degli studenti a partire dall'11 gennaio. Questo è un tema cruciale. Abbiamo visto come tale data in molte Regioni non è stata rispettata per scelta delle Regioni stesse. Dobbiamo dire che ciò ha determinato delle difficoltà in più per le famiglie, che così hanno visto aggiungersi alle tante preoccupazioni anche quella di dover gestire sia organizzativamente che emotivamente i ragazzi chiusi in casa dietro a un *computer*. La scuola deve essere la priorità assoluta nell'impegno del Governo e per tutte le istituzioni del nostro Paese. Dobbiamo uscire dal dibattito sterile circa il fatto se la didattica a distanza sia quello una cosa buona e dobbiamo lavorare invece per avvicinare quanto più possibile il diritto di ogni ragazza e ragazzo a un'istruzione piena, stabile e in sicurezza. Tra l'altro, per fare questo, abbiamo necessità di rendere maggiormente chiari i dati sui contagi nella scuola, che sono stati chiesti nei mesi scorsi al CTS e ancora devono giungere all'attenzione del Parlamento. Credo che questi dati siano importanti perché servono a fare chiarezza, a far sì che le valutazioni siano fondate sull'evidenza, sulla trasparenza e sulla intelligibilità dei dati stessi.

Credo che nelle ultime settimane le misure di restrizione abbiano raggiunto l'obiettivo di limitare il diffondersi del contagio, ma non dobbiamo abbassare la guardia: i dati che ancora negli ultimi giorni sono per certi versi negativi, soprattutto in alcune Regioni, confermano che le scelte fatte per il periodo natalizio sono state giuste perché, se fossero state meno rigorose, probabilmente i dati oggi sarebbero stati più negativi.

Credo che il nostro impegno debba essere quello di migliorare i provvedimenti, così come è avvenuto il provvedimento in esame, con le modifiche introdotte alla Camera. Credo che ci sia bisogno, però, di ricostruire un clima - come tante volte nei dibattiti attinenti ai provvedimenti relativi al Covid - di maggiore concordia nella diversità delle posizioni e delle collocazioni politiche. È giusto fare critiche costruttive, ne abbiamo fatte tante anche noi di Italia Viva - ci mancherebbe altro, vediamo anche la situazione di questi giorni nel rapporto con il Governo - ma è chiaro che non si può avere come obiettivo quello di cavalcare il malessere degli italiani. Questa pandemia la supereremo se tutti insieme remeremo dalla stessa parte. Avremo di fronte a noi mesi di complessità notevole, così come in tutta Europa. Basta vedere i dati che hanno riguardato nelle ultime settimane la situazione in Inghilterra, dove sono al terzo *lockdown*, o in Germania, dove fino a dieci giorni fa si contavano ancora 1.000 morti al giorno, per dire come questo sia un problema di carattere mondiale e che non avrebbe senso

affrontarlo in una logica di contrapposizione politica all'interno del nostro Parlamento e Paese. Credo, quindi, che non bisogna soffiare sul fuoco; non bisogna accarezzare populisticamente l'idea di mollare la linea del rigore. Vi è la responsabilità di fare scelte anche non popolari per tutelare la salute dei nostri cittadini e quindi è stato giusto nel decreto ribadire, al netto della facile ironia di qualcuno, il modello per fasce differenziate che ricordavo prima (rosse, arancioni e gialle). Ed è giusto ancora di più fare uno sforzo per rendere più chiare, trasparenti e intelligibili le scelte, facendo ogni sforzo per consentire il massimo possibile di programmazione alle famiglie, alle imprese e ai cittadini in generale.

Credo che, stante il momento così complesso, si dovrà poi pian piano archiviare questa fase di decretazione ravvicinata. In Parlamento noi siamo di fatto impegnati a convertire progressivamente decreti-legge il cui contenuto normativo centrale riguarda l'emergenza epidemiologica. Credo che dovremo superare questa fase e aprirne una nuova di programmazione più ordinata, a partire da quella riguardante le vaccinazioni. Soprattutto, però, sul versante delle misure economiche dovremo passare da un meccanismo di sussidio e assistenza a un percorso progressivo di rilancio e ripresa della nostra economia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, coltivo ancora la convinzione che le discussioni svolte in quest'Assemblea possano rappresentare un momento di confronto proficuo tra le posizioni, capace di aumentare il senso di responsabilità che il Parlamento deve mettere in campo in un momento come questo.

Pertanto, nonostante tutti i limiti del provvedimento in esame che sono stati già citati, credo la discussione in atto sia non da mettere agli atti, ma da utilizzare per fare qualche passo avanti insieme. Ringrazio quindi tutti i colleghi che sono intervenuti cercando di interpretare il dibattito in tal senso. Ci proverò anche io, per quello che può servire, ma credo che sia assolutamente un'occasione da non sprecare.

Negli ultimi mesi abbiamo misurato costantemente l'inadeguatezza degli strumenti di relazione tra Governo e Parlamento nell'affrontare la pandemia che ha avuto uno sviluppo assolutamente irregolare e variabile, tale da impedirci di programmare con certezza le azioni e gli avvenimenti e, quindi, le varie discussioni su quali fossero gli strumenti, tra decreti-legge e DPCM, tali da consentirci di interagire in modo positivo e tempestivo con riguardo alle decisioni che dovevano essere attuate dal Governo. È questa una discussione che possiamo portare avanti, ma credo sia assolutamente sterile in questo momento.

Cerchiamo di focalizzarci sui temi di oggi, che riguardano non solo la pandemia, ma anche il quadro politico e la capacità del Parlamento e delle forze politiche di affrontare le emergenze del Paese, che in questo momento sono tre.

Quanto all'emergenza sanitaria e alla crisi pandemica, non ne siamo usciti fuori e abbiamo ancora la necessità di affrontarle in modo significativo. Gli interventi di cui stiamo discutendo oggi, che sicuramente in parte hanno già esaurito i loro effetti, sono serviti - alcuni colleghi hanno fornito i numeri - a consentire un progressivo calo dei contagi giornalieri e una riduzione della trasmissione del virus.

Collegi, ci siamo detti tante volte che la trasmissione del virus avviene attraverso il contatto tra le persone e i momenti di socialità e questo elemento è decisamente negativo per la nostra società e le nostre comunità, perché crea una contraddizione forte: nel momento di difficoltà, in cui le persone hanno bisogno di stare vicino, è lo stare vicino che diventa il fattore più pericoloso per la trasmissione del virus.

Questa crisi pandemica va quindi affrontata oggi ancora con decisione e con la capacità di mettere in campo una corresponsabilità. Il gioco a cui assistiamo spesso, nel quale il Governo impone delle misure e i Presidenti di Regione sono contrari, ma se fosse stata imposta una misura opposta i Presidenti di Regione sarebbero stati ugualmente contrari, è caratteristico di una condizione in cui vivere la responsabilità e la capacità di affrontare il problema sono temi aperti quotidianamente. L'esempio della scuola è evidente: nel momento in cui il Governo ha detto «torniamo a scuola», ci

sono stati dei Presidenti di Regione che hanno detto no, la dobbiamo tenere chiusa. Allora di che cosa stiamo parlando, colleghi? Dobbiamo sempre più metterci attorno a questi problemi e insieme, corresponsabilmente, cercare soluzioni, perché oltre alla crisi sanitaria c'è anche un'emergenza economica che colpisce il nostro Paese e i cittadini in maniera assolutamente disomogenea.

Dobbiamo avere anche presente che la nostra capacità autonoma di indebitarci come Paese per far fronte a questa crisi economica è esaurita: con l'ultimo scostamento di bilancio, che abbiamo votato tutti insieme, abbiamo esaurito la nostra capacità di indebitarci per far fronte a questa emergenza economica. Abbiamo davanti solamente le risorse del *recovery fund* per poter affrontare il rilancio del Paese e l'emergenza economica.

Poi c'è l'emergenza sociale, connessa con quella economica. È evidente che le ricadute che ci saranno sul nostro Paese - e che vediamo già - nel momento in cui tutta una serie di misure andranno ad esaurimento ci porranno davanti alla necessità di affrontare, credo in modo ancora più drammatico ma sicuramente ancora più responsabile, il rapporto con i cittadini e con le nostre comunità.

Penso che di fronte a questi scenari e a queste tre emergenze (sanitaria, economica e sociale), il Parlamento debba utilizzare momenti di discussione come questi per trovare piste comuni e cercare di dare delle risposte.

Questo è il tema di oggi che interpella tutte le forze politiche, e innanzitutto quelle che hanno fatto parte di una maggioranza che oggi non riesce più a tenere in piedi il Governo, ma che ha saputo governare con responsabilità questo Paese in un periodo così difficile. Pur con tutte le contraddizioni presenti nel nostro Paese, che rappresentano un dato di contesto con il quale da anni facciamo i conti, abbiamo messo in campo una capacità di affrontare i temi e un confronto che hanno portato all'adozione di misure che, con tutti i limiti che possiamo riscontrare, ci hanno consentito fino ad oggi di dare delle risposte al Paese.

Si poteva fare meglio? Certamente. Faccio un esempio: il fallimento del tracciamento è sotto gli occhi di tutti. Il contenimento del contagio, se non c'è il tracciamento, è senz'altro più difficile e porta necessariamente ad azioni di *lockdown* generalizzate e ad azioni di restrizione generalizzate. Questo è stato un elemento che non abbiamo saputo implementare nel modo giusto. Ma, a fronte di questo, dobbiamo ammettere che il nostro sistema sanitario ha saputo maturare in questo anno un'esperienza capace di dare delle risposte sempre più adeguate agli elementi negativi della pandemia. Secondo me, abbiamo visto anche un lavoro molto positivo di organizzazione all'interno delle scuole, che ha consentito di affinare sempre di più un percorso di reinserimento nella quotidianità scolastica dei ragazzi. Certamente anche in tale ambito c'è da fare della strada in più.

Credo però che quelli descritti siano tutti elementi che dimostrano che in questo anno abbiamo trovato insieme le strade per affrontare questa crisi pandemica. Ora dobbiamo continuare a ricercare strade e condizioni politiche per poter andare avanti, perché - ripeto - crisi pandemica, economica e sociale sono alle porte e il nostro Paese ha bisogno di unità per poterle affrontare in modo positivo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferro. Ne ha facoltà.

[FERRO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi e colleghe, la scorsa settimana, quando il senatore Cioffi in occasione della discussione sull'ennesimo scostamento citò il ciclo del glucosio, io lì per lì non riuscii a capire cosa c'entrava e mi sono fatto forza perché se un senatore autorevole della maggioranza cita il ciclo del glucosio io posso citare altre cose.

Mi fa piacere che tra i banchi del Governo ci sia il sottosegretario Castaldi. È un collega senatore ed è un collega arbitro di calcio, come me, e mi riferisco esattamente al regolamento del gioco del calcio. Come ben sa il sottosegretario Castaldi, il regolamento del gioco del calcio è composto da 17 regole. Quando, però, si fa il corso per aspirante arbitro, ti dicono che ce ne è una diciottesima, la regola del buonsenso, che, come arbitro, devi applicare sempre se vuoi applicare bene le 17 regole formali e scritte. Questo Governo e questa maggioranza - mi dispiace, senatore Castaldi - non applicano assolutamente la regola del buonsenso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza.

FERRO (FIBP-UDC). Esprimo simpatia sia per il sottosegretario Castaldi che per il sottosegretario Turco, forse gli unici due senatori del MoVimento 5 Stelle che godono del mio apprezzamento

personale, sul piano politico chiaramente.

Cosa sta succedendo e cosa è successo fino a oggi? Lascerò al senatore Pagano la dichiarazione nel merito del provvedimento. Siamo andati avanti a suon di *bonus* economici nel momento in cui la crisi economica è diventata strutturale: la crisi pandemica da crisi eccezionale si è trasformata - è oltre un anno che va avanti - in crisi strutturale. Per affrontarla i *bonus* economici non servono più; non servono più i riferimenti ai codici Ateco. Abbiamo visto quanta confusione è successa nell'applicazione e ve l'avevamo detto che bisognava ragionare sulle perdite di fatturato di tutte le aziende perché la crisi ha coinvolto in maniera indistinta tutti i settori economici del nostro Paese.

Mi permetto di ricordarne uno che è stato assolutamente trascurato da questo Governo. Mi riferisco al settore del turismo: tutta la filiera del turismo, del settore alberghiero, delle agenzie di viaggio, dei campeggi e dei ristoranti è stata completamente dimenticata. (*Applausi*).

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,59)**

(*Segue FERRO*). Il Fondo monetario internazionale ieri ha abbassato le previsioni di crescita del nostro PIL rispetto alle previsioni anche del nostro Governo. Il PIL passerà dalla previsione del 5,2 per cento al 3 per cento. Stiamo soffrendo in maniera grave. L'eredità che ci lascia il Governo sono 547 decreti attuativi che mancano per dare attuazione ai numerosi decreti-legge che avete emanato in quest'anno. (*Applausi*). Lo cita «Il Sole 24 Ore» questa mattina. Ciò significa che si sono fatti grandi proclami e grandi conferenze, ma di fatto siamo bloccati; siete bloccati.

L'economia è ben più grave di ciò che si appalesa: c'è una diffusa tensione sociale latente che rischia di manifestarsi in modalità senza precedenti nel nostro Paese, se non stiamo attenti a giocare continuamente con la politica.

In questa giornata in cui ricorre il Giorno della Memoria, mi sono permesso di chiedere al Presidente del mio Gruppo se proprio oggi dovessimo celebrare la fondazione del Partito Comunista. Proprio durante questa ricorrenza? (*Applausi*).

Mi dispiace che non ci sia la senatrice Segre con noi. La applaudiamo sempre quando entra in Aula, però non le portiamo rispetto. Avremmo potuto farlo domani o ieri o la settimana prossima. Ma quale coerenza c'è?

Signori del Governo, state portando il Paese su un baratro pericoloso. Fermiamoci, fermatevi, perché il rischio è molto grave. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la prima domanda che ci facciamo tutti è che senso abbia discutere il 27 gennaio 2021 la conversione del cosiddetto decreto-legge Natale 2020, peraltro approvato da un Governo dimissionario. (*Applausi*).

Ha senso perché errare è umano, perseverare diabolico, nei contenuti dell'atto che stiamo per approvare e soprattutto considerando il *Premier* e il Governo che l'hanno emanato. Ha senso perché purtroppo saremo ancora in emergenza a Pasqua e a Natale 2021.

Dovremmo ricordarci tutti del senso della decretazione di urgenza e dei decreti-legge: dovrebbero essere emanati solo per necessità e urgenza. Ebbene, Conte in prima persona è riuscito a battere due *record*: non solo ha fatto del decreto la regola, ma addirittura ha fatto diventare eccezione il decreto-legge rispetto al fiume di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali ha rischiato e rischia di affogare il Paese.

Dobbiamo ricordarlo sempre e non lo diciamo solo noi: hanno cominciato a dirlo i tribunali amministrativi e Dio non voglia che cominci anche la Corte costituzionale a dire che pasticcio è stato in grado di produrre il *Premier*.

Dicevo che, alla base, ci sono la necessità e l'urgenza. L'assurdità è che la necessità e l'urgenza in cui viviamo dipendono in gran parte dai ritardi e dall'incapacità del *Premier* e di Arcuri. (*Applausi*).

La condanna politica è arrivata dal Paese e sta arrivando dalle forze politiche. Aspettiamo di vedere se magari ci sarà qualche altra azione nei confronti di Arcuri anche da parte della magistratura; siamo curiosi di vederlo.

L'ironia della sorte è che tutto questo è stato fatto da un *Premier* scelto con la scusa di non dare i pieni poteri a Salvini con le elezioni, dandoli però a una persona che non è stata mai votata da nessuno, che

mai si è sottoposta al voto e che quei pieni poteri li ha usati veramente e anche male, come vediamo dai risultati.

Il colmo di fronte a tutto questo è che la maggioranza (o ex maggioranza) è in preda a una sindrome di Stoccolma: invece di volere al Governo chiunque a parte Conte, visto quello che ha fatto, un pezzo della maggioranza non vuole nessuno tranne Conte, tranne, cioè, un *Premier* che ha la capacità, la disinvoltura, verrebbe da dire la spregiudicatezza di cambiare colore alle sue presunte maggioranze più velocemente di quanto cambiano colore le Regioni, passando dal giallo, all'arancio, al rosso, con un'unica costante, ossia l'incomprensibilità e l'assurdità delle motivazioni che adduce.

Si potrebbero fare tanti esempi. Il collega Ferro proponeva esempi calcistici, ma se n'è scordato uno: abbiamo un *goledor* al contrario, un *Premier* che ha fatto autogol al Paese con le scelte che ha assunto e con i provvedimenti che restano da approvare: 547 decreti e ogni decreto non approvato è un autogol al Paese. (*Applausi*).

Gli esempi di assurdità potrebbero essere tanti. Eravamo in piazza lunedì con i ristoratori, una categoria al collasso di fronte alle scelte assunte: prima abbiamo imposto loro investimenti importanti, promettendo la riapertura, se fosse stata in sicurezza, e poi negandola. Abbiamo negato la riapertura ai bar in città, ma non agli autogrill. Abbiamo previsto il coprifuoco fino alle ore 22, come se il virus circolasse solo dopo e non anche prima. Abbiamo detto che i ristoranti sono pericolosi - lo ha detto il Governo - ma non quelli degli alberghi (ma a Natale e a Capodanno anche quelli degli alberghi).

Questa è l'illogicità, e si potrebbe andare avanti. Vogliamo parlare della scuola e di tutto questo quello che il Governo non ha fatto per riaprirla in sicurezza? Tutto è sacrificato sull'altare della salute, ma di quale salute stiamo parlando? Si è cominciato a dire da più parti che non si muore solo di Covid e non solo in termini di ritardi, di possibilità per le Regioni, che sono state messe in difficoltà invece che aiutate ad affrontare l'emergenza sanitaria ordinaria, ma anche di salute psicologica dei cittadini, in particolare dei ragazzi. Non si tratta infatti solo di non morire, ma si tratta di vivere. Non serve andarsi a rileggere «Il suicidio» di Durkheim su quello che succede durante le feste e su quanto aumentino i suicidi e la depressione, che un popolo sta vivendo, per colpa del *premier* e del Governo.

Ci sarebbero tanti altri esempi da fare, che renderebbero il quadro ancor più desolante, ma il tempo non me lo consente. Concludo dunque il mio intervento con un proverbio della saggezza popolare, che recita: "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi". Il Natale con i tuoi, agli italiani lo avete negato. Gli italiani hanno però chiara una cosa: "Pasqua con chi vuoi", tranne che con Conte *premier* di un Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mollame. Ne ha facoltà.

[MOLLAME](#) (M5S). Signor Presidente, sento il dovere di manifestare rispettosamente la mia partecipazione alla rievocazione, che la Presidenza ha fatto stamattina, per la Giornata della memoria.

Ciò detto, gentili senatrici, senatori e membri del Governo, è chiaro a tutti quanto questo pernicioso virus abbia inciso sulla vita di tutti noi, finanche causandone la fine, per tanti noi. Ci hanno lasciato parenti, amici, persone a noi care e tante altre sconosciute, donne e uomini che, nel silenzio delle numerose terapie intensive, non ce l'hanno fatta. Il virus ha inciso anche nelle consuetudini parlamentari, tanto che oggi ci troviamo a discutere di un decreto-legge che ha già in parte svolto i suoi principali compiti, come hanno già detto alcuni membri dell'opposizione, ma tant'è.

Abbiamo dovuto adeguare ogni provvedimento, cercando di marcare stretto, giorno per giorno, l'incedere del fenomeno pandemico e cercando di smorzare tempestivamente ogni *incipit* che si rivelasse foriero di un eccessivo incremento del fenomeno. Il Governo è stato sempre sul pezzo ed oggi, a consuntivo, possiamo dire che le restrizioni rese necessarie nel periodo natalizio hanno dato i loro buoni frutti. È stato "un Natale con i tuoi" più intimo ed in stile più dimesso, è stato un atto d'amore verso i più deboli, forse anche in pieno spirito natalizio.

Questo è un periodo che, dal punto di vista climatico, è certamente favorevole alla diffusione del virus e lo sarebbe stato ancora di più, se avessimo dato libero sfogo alle nostre pur importanti esigenze affettive, anch'esse legittime, nel periodo che abbiamo appena attraversato. I virologi ci hanno detto che il virus non viaggia da solo e si avvale del mezzo umano, ovvero di noi stessi. Pertanto, per salvaguardare il bene più prezioso che abbiamo, ovvero la nostra salute e la nostra stessa vita e quella

del nostro prossimo e dei nostri cari, ci siamo dovuti adeguare a diverse rinunce e, verosimilmente, saremo ancora chiamati a proseguire in questa azione di resistenza.

Su questo principio abbiamo fondato ogni provvedimento, consapevoli anche delle inevitabili ripercussioni sull'economia, che in parte abbiamo già ristorato, con quasi 20 miliardi di euro di contributi a fondo perduto, con la sospensione di imposte, la cassa integrazione e quant'altro. Con la buona volontà di tutti, certamente riusciremo a venirci fuori anche più forti.

Su questo punto proprio in Europa siamo riusciti ad aprire una linea di credito unica nella storia della stessa.

Il decreto fa riferimento anche all'apertura delle nostre scuole e proprio lunedì scorso, a seguito dell'invito di alcuni genitori, sono stato ospite di un dirigente scolastico per verificare *de visu* lo stato dei fatti. Invero, non era la prima volta che visitavo una scuola. Tutti noi abbiamo trascorso tanti anni della nostra vita, della nostra crescita e della nostra formazione fra i banchi di scuola e anche da adulti è sempre una forte emozione tornarci.

Istituzione basilare è la scuola, struttura e fondamento della nostra società. In occasione di questa visita, anche improvvisata, ho potuto vedere il grande lavoro svolto dal dirigente, dagli insegnanti e dal personale tutto. Ho visto alunni disciplinati seguire le distinte corsie lungo i corridoi; ho visto l'igienizzazione delle scrivanie e delle sedie al cambio dell'ora; ho visto una scuola rinnovata, nuovi banchi monoposto, nuove tinteggiature, nuovi schermi, nuove attrezzature informatiche e persino porte nuove nelle aule. Ho visto anche i medici dell'Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) e i genitori pazienti con i loro figli in fila per effettuare tamponi di controllo. Mi sono informato proprio qualche ora fa e per fortuna in quel contesto gli esiti dei tamponi sono stati tutti negativi, sia di quelli effettuati lunedì che martedì. È un dato, un campione che rappresenta il lato positivo di quello che accade nelle scuole.

Io dico che non esistono le scuole o gli ospedali, ma esistono le donne e gli uomini che fanno le scuole e gli ospedali; esistono il lavoro, la passione, l'impegno e la responsabilità di ognuno di noi e gli italiani stanno rispondendo con straordinario buon senso a un fenomeno altrettanto straordinario, quel buon senso che magari in questo specifico momento è mancato in quest'Aula.

La stragrande maggioranza del popolo italiano non concepisce gli accadimenti del Palazzo e certamente non gli si può dare torto alcuno. Non si concepisce - non lo concepisco personalmente neanch'io - soprattutto il tempismo. C'è un luogo e c'è un tempo per ogni evento e per ogni accadimento, voluto o non voluto. Atteso che questo luogo sia quello giusto per manifestare democraticamente ogni appunto, appare certamente fuori fase oggi scatenare un pandemonio in piena pandemia, passatemi il termine anche forte, ma tant'è. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

A questo punto, vista l'esigenza di procedere alla sanificazione dell'Aula, sospendo per un'ora i nostri lavori.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,14, è ripresa alle ore 12,17).*

Colleghi, vi prego di prendere posto.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto riferito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.4, 1-ter.3, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10, 2-bis.0.8, 2-bis.0.9, 2-bis.0.11 e 2-bis.0.12.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-

legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTALDI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.2 è stato trasformato nell'ordine del giorno G1.2, su cui chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi.

[CASTALDI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.2 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.4 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTALDI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 1-*bis*.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.1, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.2, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTALDI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*ter*.1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*ter*.2, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1-*ter*.3 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quater* del decreto-legge, che si intendono

illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTALDI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quater*.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1-*quater*.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*quater*.1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1-*quater*.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*quater*.2, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1-*quater*.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*quater*.3, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1-*quater*.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*quater*.4, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Senatrice Caligiuri, sull'emendamento 1-*quater*.5 la 5a Commissione ha espresso parere non ostativo condizionato a una riformulazione.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione avanzata dalla 5a Commissione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*quater*.5 (testo 2), presentato dalla senatrice Caligiuri.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTALDI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*quinquies*.1, presentato dal senatore Grassi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*quinquies*.2, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTALDI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.0.1, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.0.2, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTALDI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori, fino alle parole «400 milioni di euro».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.4.

Passiamo all'emendamento 2.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «190 milioni».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.6 a 2.10.

Passiamo all'emendamento 2.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori, fino alle parole «345 milioni di euro».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.0.2.

Passiamo all'emendamento 2.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.8, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.0.9 e 2.0.10 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CASTALDI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 2-bis.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.0.1, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2-bis.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.0.2, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2-bis.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.0.3, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2-bis.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.0.4, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori, fino alle parole «un contributo».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.0.5, 2-bis.0.6 e 2-bis.0.7.

Gli emendamenti 2-bis.0.8 e 2-bis.0.9 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 2-bis.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.0.10, presentato dai senatori Zaffini e Ciriani.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 2-bis.0.11 e 2-bis.0.12 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.0.13, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[PARENTE](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, desidero innanzitutto annunciare, a nome del Gruppo Italia Viva-Partito Socialista Italiano, il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19. In questo provvedimento ci sono alcuni elementi virtuosi, come il tenere insieme la protezione della salute della cittadinanza e, contestualmente, gli aiuti economici in forma di contributo a fondo perduto da destinare all'attività specifica dei servizi di ristorazione. Questa contestualità è anche dovuta all'azione di Governo dei nostri Ministri, a cominciare dalla senatrice Teresa Bellanova, ma è inutile nascondersi che tale contestualità non è ancora accompagnata da una giusta e necessaria programmazione delle attività economiche, in particolare la ristorazione, con provvedimenti che troppo spesso sono arrivati tardi, impedendo alle attività economiche, in particolare ai bar e alla ristorazione, la giusta programmazione. È paradossale, inoltre, che oggi si discuta di norme che hanno già esaurito la loro efficacia (questo decreto, cosiddetto Natale, riguardava norme, appunto, per il periodo natalizio). Questo è in contraddizione con la necessità di dare risposte tempestive, di programmare le stesse, come dicevo prima, e in questo provvedimento si riscontrano tutte le criticità emerge nella gestione della pandemia: una proliferazione di norme e un monocameralismo di fatto, che

anche oggi impedisce al Senato di mettere mano a queste norme. C'è una modifica, però, in questo provvedimento, che incide sul comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, che estende a cinquanta giorni - ricordo che in precedenza erano trenta - il termine massimo di durata delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Questa norma naturalmente è stata condivisa anche per evitare le storture di cui parlavo prima, ma naturalmente quando stabiliamo certe disposizioni dobbiamo sempre tener presente il principio di adeguatezza e proporzionalità delle stesse. Il provvedimento contiene anche disposizioni in tema di manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino per il Covid-19 per soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. Si tratta di una norma giusta e importante, sostenuta e modificata nel corso dell'attività presso l'altro ramo del Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in tema di vaccini mi sia consentito dire, ancora una volta, che siamo pienamente consapevoli del fatto che uno degli elementi fondamentali di questa sfida, forse il più importante, ossia la quantità di dosi vaccinali di cui potremo disporre, è in questo momento fuori dal nostro controllo, perché dipende dalla quantità di vaccini prodotti e dalla capacità di approvvigionamento dell'Unione europea. Abbiamo fatto una scelta giusta: promuovere una negoziazione unitaria a livello europeo. Tuttavia, se la capacità produttiva delle case farmaceutiche è un fattore comunque al di fuori del nostro controllo, la prontezza di reazione a un aumento di questa capacità è invece nelle nostre mani e su questo non ci sono ancora risposte soddisfacenti.

Ho già avuto occasione di dire all'Assemblea che, anche se adesso abbiamo scarsità di dosi, vaccinare in ospedale il personale sanitario è più facile che organizzare un'enorme campagna vaccinale di massa, che è impresa ben diversa e per la quale dobbiamo prepararci per tempo.

A oggi il piano vaccinale non è stato adeguato ai ritardi nell'arrivo delle dosi vaccinali ed è comunque basato su scarse linee guida da cui non si comprendono le effettive categorie prioritarie per la vaccinazione.

Un esempio per tutti, ma molto significativo, è dato dal fatto che non è ancora chiaro se le persone con disabilità saranno incluse tra le categorie prioritarie, né che cosa si intenda per fragilità. Ancora, non si sa se e quando verranno vaccinati i sanitari non ospedalieri e anche i medici di base e non risulta esserci un piano organizzativo dettagliato per disporre di un sistema in grado di assicurare che tutti i vaccini disponibili siano inoculati nel più breve tempo possibile. Quando l'arrivo delle dosi riprenderà il suo ritmo, noi dovremo assicurare proprio questo, ossia la rapidità nella somministrazione dei vaccini.

Al netto delle enormi criticità legate al rapporto tra le competenze statali e quelle regionali, c'è poi il tema della forza usata con le Regioni per imporre le chiusure. Abbiamo detto tante volte in quest'Assemblea che doveva essere cura del Governo imporsi sulle Regioni per un piano di vaccinazione unitario. Inoltre, una questione che mi sta particolarmente a cuore riguarda un piano di sorveglianza e di tamponi unitario e unico in tutte le Regioni.

C'è poi la questione riguardante la scuola, più volte ribadita in quest'Assemblea. Una norma contenuta nel provvedimento in esame stabilisce l'attività didattica in presenza al 50 per cento. In Commissione igiene e sanità stiamo esaminando, insieme alla Commissione istruzione pubblica, beni culturali, un affare assegnato riguardante l'impatto della didattica integrata sull'equilibrio psicofisico dei ragazzi. Ebbene, stiamo trascurando questa situazione, di cui vedremo gli effetti nei prossimi mesi, forse anni.

Questa è la più forte critica all'azione del Governo espressa in quest'Assemblea: non avere una strategia precisa, né una visione Paese per aiutare e portare per mano i nostri ragazzi e le nostre ragazze e sostenere soprattutto le famiglie in questa difficile fase. La mancanza di contatto fisico attiene all'umanità delle persone ed è una questione profondissima. Noi dobbiamo assolutamente intervenire e finora non lo abbiamo fatto a sufficienza. Per riaprire le scuole in sicurezza - e avremmo dovuto farlo - abbiamo assolutamente bisogno di risolvere la situazione dei trasporti e prevedere tamponi per i ragazzi in tutte le scuole. Questo non è stato fatto.

Concludo ribadendo quanto ho già detto in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del ministro Speranza, ossia che questo deve essere l'inizio di una nuova fase. Infatti, sappiamo che nella prima fase il virus ci ha preso come un nemico alle spalle e tutti noi eravamo impreparati.

Nella seconda fase abbiamo costruito delle armi, ma queste non servono senza una strategia e una visione complessive, per capire che tipo di guerra dobbiamo combattere e dove arrivare. Ora, in questa fase, alla cittadinanza e alle categorie produttive serve esattamente questo: una strategia e una visione non solo per uscire dall'emergenza, ma per il futuro, perché il mondo, l'Italia e il nostro Paese non torneranno più come prima. Contemporaneamente al fatto che dobbiamo uscire giorno per giorno da quest'epidemia, se non abbiamo una strategia e una visione complessive non ce la faremo. Credo che ora il Paese abbia bisogno proprio di questo. (*Applausi*).

**ZAFFINI (Fdl)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ZAFFINI (Fdl)**. Signor Presidente, colleghi, farò un esempio per farvi capire su cosa stiamo decidendo e anche di cosa stiamo parlando, perché a volte sfugge il collegamento tra i provvedimenti e la vita vera, fuori dal Palazzo. Nei giorni scorsi il Governo ha deciso di mettere la Sardegna in zona arancione, dopo che era stata gialla, lasciando invece la Campania in zona gialla. L'ultima rilevazione è dell'altro ieri.

La motivazione addotta è che la settimana precedente la Sardegna risultava avere impegnati i posti in terapia intensiva per il 31 per cento, anziché per il 30 per cento. Praticamente, si trattava di cinquantadue letti impegnati, anziché cinquanta. In virtù di questo dato, un'intera Regione è stata sottoposta a un regime come quello della zona arancione che, come spero voi sappiate, colleghi, è un regime che distrugge sostanzialmente ogni attività - ovviamente per il tempo in cui esse sono sottoposte a questo regime - e ne pregiudica l'andamento. Ripeto, per due posti, due letti occupati in terapia intensiva.

È da notare che la Sardegna aveva notificato al Ministero la circostanza che proprio in quei giorni stavano entrando in funzione i posti aggiuntivi di terapia intensiva, cosa che poi è avvenuta dopo soli tre giorni. Ciononostante, il Ministero ha fatto passare la Sardegna da gialla ad arancione, mantenendo invece, paradossalmente, la Campania in zona gialla.

Collegli, c'è un evidente uso politico delle restrizioni. La Sardegna ha una superficie di 24.090 chilometri quadrati ed è, come noto a tutti, un'isola, quindi verosimilmente isolata o comunque maggiormente protetta rispetto ad altri territori; ha una popolazione di 1.650.000 abitanti, con una densità di sessantanove abitanti per chilometro quadrato. La Campania, rimasta gialla, ha 5.900.000 abitanti che vivono in un'area di circa 13.670 chilometri quadrati, con una densità sei volte superiore alla Sardegna, cioè 423 abitanti per chilometro quadrato (contro i sessantanove della Sardegna). La Campania l'altro ieri ha avuto 1.150 nuovi casi di contagio, mentre la Sardegna ha avuto nuovi contagi per 190 casi.

La palese incapacità di questo Governo si materializza in questo esempio.

Gli esempi servono a far capire come le parole si traducono in fatti concreti. È del tutto evidente che c'è stato un uso politico delle restrizioni a danno delle Regioni governate dal centrodestra. Ve l'ho dimostrato parlando di questo caso specifico. Ne potrei fare almeno altri sei o sette di esempi plastici su questa circostanza, che è gravissima.

Questo ultimo atto che ci apprestiamo a convertire o, meglio, che ci è richiesto di convertire - per quanto ci riguarda, annuncio fin da adesso il nostro voto contrario alla sua conversione - proprio perché l'ultimo di una maggioranza e di un'esperienza di Governo si presta ad essere oggetto di un bilancio, che cade a poco meno di un anno circa dall'emergenza, cosa che costituisce un ulteriore motivo di bilancio. Ci sono tre o quattro elementi che ci lasciano assolutamente soddisfatti per quanto riguarda la comprensione di quanto accaduto nell'esperienza di questo Governo.

I due grandi temi che il Governo si è trovato ad affrontare in questo momento sono stati l'emergenza economica e l'emergenza sanitaria. Questo ragionamento l'ho già fatto in quest'Aula, ma poiché continuo ad ascoltare interventi - gli ultimi non più tardi di stamattina in Commissione - in cui qualche esponente di maggioranza continua a recitare la litania dell'Italia come esempio per altri Paesi d'Europa, sottolineando che i provvedimenti adottati dall'Italia sono stati scopiazzati qua e là e che le riviste di settore hanno divinizzato l'operato del Governo che sta andando a casa, vi volevo dire che i due grandi temi dell'emergenza sanitaria e dell'emergenza economica verificatisi a seguito

dell'esplosione della pandemia oggi realizzano due risultati plastici.

Su questi temi, con una spesa sostenuta per cassa e non per competenza di quasi 100 miliardi, i due risultati plastici sono il *record* di maggior abbattimento di PIL per il versante dei provvedimenti di natura economica e il *record* di morti - colleghi, se preferite lo dico alle anime belle - di decessi di tutti i Paesi del mondo in proporzione alla popolazione residente. Questi risultati, ormai sotto gli occhi di tutti e che vengono giudicati da tutti in base ai loro dati numerici, tranne da chi è in malafede che vuole vedere altro, ci dovrebbero suggerire almeno da qui in avanti di cambiare registro - Presidente, non dico di cambiare atteggiamento perché per quello ormai abbiamo perso ogni speranza - circa la qualità dei provvedimenti che si mettono in campo.

A questo punto torna il ragionamento riferito ai due macro filoni. Sul versante economia, i ristori devono essere riconosciuti in base al cromatismo - voi avete adottato questa selezione cromatica delle Regioni - e, cioè, in proporzione alle misure restrittive, cosa che sino a oggi non c'è stata. C'è stato un difetto qualitativo dei ristori e un difetto quantitativo nella loro entità che - colleghi, lo ricordate tutti - è stata stimata intorno al 7 per cento delle perdite sostenute non per il mercato, ma a causa dei provvedimenti restrittivi del Governo.

L'altro tema enorme, gigantesco riguarda i fondi che dovrebbero arrivare in virtù di una serie di provvedimenti che lo Stato italiano deve adottare e che, in questo momento, ad oggi, non sembra stia adottando (ma non mi pare neanche di poterli prevedere). La vicenda legata ai fondi del *recovery fund* vi ha, invece, intrattenuto limitatamente ai temi di polemica politica, escludendo la grande questione del dibattito serio da intraprendere, a cominciare dalle Regioni, per un progetto di ripartenza effettiva.

Sul versante dei contenimenti sanitari, noi stiamo ancora facendo solo 100.000 tamponi al giorno: è vergognoso, colleghi. La Regione Marche, presieduta dal nostro rappresentante, il collega Francesco Acquaroli, nei giorni scorsi ha adottato un provvedimento di *screening* profondo, che ha dato risultati straordinari in termini di rilevazione di positivi asintomatici. La nostra esperienza, qui in Senato, relativa all'effettuazione di tamponi rapidi, sta dando risultati straordinari. Come si fa a negare questa circostanza, che ci deve vedere obbligati a fare circa 600.000 tamponi al giorno? Io spero che qualcuno prima o poi ci spieghi il paradosso per cui si continuano a fare 90-100-110-120.000 tamponi, quando noi abbiamo l'obbligo di individuare gli asintomatici in circolazione.

I protocolli di cura ancora non esistono. Non si capisce cosa stia facendo Aifa. Non si capisce come funzionino gli anticorpi monoclonali. Non si capisce che fine abbia fatto il plasma iperimmune.

Noi abbiamo avuto un'emergenza, colleghi, quella del Covid-19, che ha riguardato tutti. Ma voi ci avete messo il carico, l'aggravante. Voi siete stati il combinato disposto di un'emergenza ulteriore. La vostra incapacità palese è oggi certificata dai dati numerici a un anno di distanza dall'esplosione della pandemia. Chiedete scusa e andiamo tutti a scegliere un altro Governo col voto. (*Applausi*).

[RUOTOLO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, siamo in Assemblea ancora una volta per convertire in legge un decreto-legge, entrato in vigore in occasione delle festività natalizie di fine anno per rafforzare le misure per il contenimento del contagio da Covid-19.

Quello oggi in esame è il decreto-legge n. 172 del 2020. In questi provvedimenti si prendono misure che non piacciono, si chiudono temporaneamente attività economiche, si chiede alla gente di evitare gli assembramenti, si limitano le libertà individuali. È quasi un anno ormai che siamo in piena pandemia, anzi, in piena sindemia, perché oltre alla malattia c'è la povertà, perché l'epidemia sta impoverendo la nostra gente.

Quasi due milioni e mezzo di cittadini sono rimasti contagiati, 86.500 sono i morti. In Gran Bretagna hanno superato le 100.000 vittime. Sono quasi mezzo milione gli attuali positivi nel nostro Paese. Si tratta, dunque, di misure che non piacciono, ma che devono essere prese per garantire la salute dei cittadini.

Nel decreto-legge in questione sono presenti disposizioni che incidono anche sulla progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza, nonché sul trattamento sanitario per il vaccino anti Covid-19 per i

soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali. Il decreto-legge prevede inoltre la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgano attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione, in considerazione delle limitazioni alla loro attività stabilite nel periodo delle festività natalizie. La finalità è sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

Infine, un articolo individua anche un credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.

Come si comprende, il decreto-legge in esame rientra quindi in una strategia complessiva, che ha avuto una sua coerenza in tutti questi mesi, decreto dopo decreto, adottando il rigore attraverso misure di contenimento.

Per questo, giustamente, sono state considerate, da un lato, misure che hanno consentito di non abbandonare il rigore necessario durante le festività, definendo diversi scenari, con la previsione di conseguenti misure puntuali rispetto all'evoluzione del rischio, dall'altro, misure di ristoro a fondo perduto, importanti per gli esercenti dei servizi di ristorazione, particolarmente colpiti. L'epidemia che ha cambiato il mondo ha già avuto ripercussioni drammatiche nel nostro Paese. Questi numeri, con le scelte assunte, testimoniano però l'approccio flessibile che l'Italia ha avuto nei confronti dell'emergenza, cercando di modulare le misure di contrasto sulla base dei dati e della diminuzione o della recrudescenza del virus. Tale approccio è stato attuato in tutta Europa e nella gran parte dei Paesi occidentali. Si tratta di un metodo che ha tenuto o ha tentato di tenere insieme sia la tutela sanitaria, sia il contenimento degli effetti economici.

Nessun Paese è riuscito a scongiurare l'arrivo della seconda ondata del virus. Ci sono Paesi come la Germania, che ancora si interrogano e adottano *lockdown* più stringenti. Sicuramente nel nostro Paese gli allentamenti del periodo estivo hanno favorito la ripresa del contagio e l'inizio del periodo autunnale ha favorito il suo ulteriore sviluppo. Dovrebbe essere chiaro, arrivati a questo punto, che il rafforzamento delle misure è stata l'unica risposta pienamente responsabile di fronte al pericolo di una ancor più drammatica impennata dei contagi. Non farlo avrebbe comportato un prezzo altissimo.

Oggi l'arma potente dei vaccini lascia intravedere l'unica possibile via d'uscita dalla crisi pandemica, ma per l'immunità di gregge occorreranno mesi - ce lo dobbiamo dire - sempre se il piano vaccinale non incontrerà ulteriori rallentamenti. Sappiamo già che, con lo scostamento di bilancio votato pochi giorni fa, sarà aperta una nuova fase di ristori, che dovranno essere ancora più mirati ed equi e andranno riorientati, soprattutto a favore di chi ha avuto grandi perdite di fatturato e di chi finora ha ricevuto poco o nulla, per mantenere in vita il diffuso patrimonio imprenditoriale italiano. La crisi che stiamo vivendo ha radici antiche e la pandemia non ha fatto altro che far emergere, in tutta la sua drammaticità, la crisi di sistema e la necessità di un nuovo modello di sviluppo, basato sulla transizione ecologica, la lotta alle diseguaglianze, la riduzione del divario tra Nord e Sud, l'investimento strategico sulla sanità pubblica, la scuola, la formazione e la pubblica amministrazione.

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,02)**

(Segue RUOTOLO). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo che si è dimesso ieri, siamo in un momento difficile, nel pieno di una crisi politica, che nessuno di noi avrebbe voluto e che tanti di noi ritengono irresponsabile. La strada per evitare il voto anticipato è stretta. Oggi il presidente Mattarella inizia le consultazioni. Noi della maggioranza del Gruppo Misto, i senatori di LeU, siamo con Conte, per il reincarico al presidente Conte. Certo, siamo per un nuovo Governo Conte, con una maggioranza più solida e un patto di legislatura.

Avviandomi alle conclusioni, annuncio quindi il voto favorevole al cosiddetto decreto-legge Natale, in approvazione, dei senatori di LeU e della maggioranza del Gruppo Misto. Prima le persone! (*Applausi*)

[PARRINI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico alla conversione in legge del decreto-legge in esame, che ci fornisce un'altra occasione per fare una riflessione generale sulla strategia di contrasto alla pandemia, che abbiamo messo in

campo nel nostro Paese.

Credo che, ogni volta che parliamo di questo argomento, dobbiamo ricordare a chi ci ascolta e a noi stessi la gravità della tragedia che ha investito il mondo, non soltanto l'Italia e non soltanto l'Europa.

Il collega Ruotolo ha ricordato alcuni dati. Io voglio segnalare solo che nella giornata di ieri abbiamo superato i 100 milioni di casi nel mondo: i morti sono più di 2,1 milioni. Vediamo attorno a noi Nazioni nelle quali le condizioni attuali del contagio sono assai peggiori di quelle che ci sono in Italia.

Dobbiamo fare quindi una riflessione adeguata alla gravità del fenomeno che siamo chiamati ad analizzare, senza indulgere, a mio avviso, in polemiche scadenti o in battute da avanspettacolo che, purtroppo, qualche volta sentiamo e di cui anche oggi ci è stato fatto dono. Dico questo perché la serietà mi sembra il primo dovere che la classe dirigente, che occupa posti di responsabilità nelle istituzioni, deve assolvere.

Anche in riferimento al singolo provvedimento che è oggi al nostro esame, ritengo che sbaglieremmo se negassimo che nel contrasto a questa situazione totalmente nuova si sia fatto anche qualche errore, che ci sia stata qualche deficienza, qualche limite o qualche insufficienza. Queste cose sono avvenute e non vi è Paese al mondo nel quale non si sia proceduto per tentativi ed errori; anche in Italia questa è stata la realtà. Penso tuttavia che, sulla base di un bilancio che ormai comprende tanti atti di legge e che riguarda un arco temporale di quasi un anno, possiamo dire, senza tema di smentite, che possiamo andare a testa alta per quello che siamo riusciti a fare in termini di lotta al contagio e alla pandemia.

Credo anche che sia necessario smitizzare alcuni luoghi comuni che vengono ripetuti a raffica, nell'illusione che, ripetendo a raffica una cosa falsa, l'intensità della ripetizione la faccia diventare una verità. Penso che vi siano argomenti su cui questo gioco non può essere fatto e che quello dei morti nel nostro Paese sia proprio uno di questi: tutto dovremmo infilare nella polemica politica per attaccare il Governo, fuorché il numero di decessi per Covid-19, utilizzato come spada per dire che il Governo ha lavorato male. (*Applausi*).

Ormai non c'è una sola ricerca seria - ovviamente l'aggettivo serio è decisivo - che non dica che l'elevato numero dei decessi in rapporto alla popolazione, che purtroppo registriamo in Italia, non ha niente a che vedere con l'efficienza dell'azione governativa, che si misura su altri parametri sui quali l'Italia è invece in buona posizione. Mi riferisco, ad esempio, alla campagna di vaccinazione in termini di percentuali di dosi somministrate su quelle disponibili; mi riferisco ai posti in terapia intensiva e al livello degli investimenti in sanità.

Queste ricerche serie ci dicono che purtroppo l'Italia si trova in una posizione di estrema debolezza quanto a letalità del virus per due dati fondamentali.

Il primo è quello dell'incidenza della popolazione con più di ottanta anni sul totale degli abitanti: in Italia gli ultraottantenni sono il 7,2 per cento del totale della popolazione; in Spagna e in Francia sono il 5,1 per cento, mentre in Germania sono meno del 6 per cento. Ciò vuol dire che siamo collocati a un livello fortemente più alto di quello dei Paesi con i quali ci dobbiamo confrontare e questo ci rende estremamente più vulnerabili.

L'altro elemento che ci rende deboli per quanto riguarda la letalità del virus e sul quale dovremmo riflettere, perché ad esso siamo abituati a pensare come a un dato positivo in condizioni normali, è che la dimensione media dei nuclei familiari in Italia è molto più elevata di quella che è possibile registrare in tutti gli altri Paesi europei, perché noi, per certi versi fortunatamente - e sappiamo quanto fortunatamente - abbiamo un numero assai elevato di nuclei familiari in cui nonni, figli e nipoti convivono e sappiamo tutti quanto la diffusione del virus abbia utilizzato i canali intrafamiliari per estendersi in maniera massiccia.

Io penso che nelle istituzioni si dovrebbe riflettere su questi dati. Certo, poi è necessario anche analizzare i limiti della medicina territoriale e favorire lo sviluppo della medicina digitale. Si pensi, ad esempio, a una cosa importantissima come quella che ha annunciato oggi il nostro Governo: la decisione di entrare nel capitale di una società romana, la ReiThera, che sta sviluppando un vaccino nel nostro Paese. È importantissimo che lo Stato si attribuisca un ruolo da protagonista in un'operazione che potrebbe darci un beneficio molto grande nel medio periodo, nell'ambito di una campagna vaccinale che ci impegnerà senz'altro per molti altri mesi.

Non avendo molto tempo a disposizione, sottolineo un elemento del decreto oggi al nostro esame che mi pare particolarmente importante. Noi abbiamo deciso di affrontare il periodo natalizio, che ci sembrava, ed è stato, carico di molti rischi, con la scelta di attuare un grado di restrizioni forte e importante, ma più basso di quello che avevamo introdotto con decreti precedenti, consentendo una mobilità sufficiente affinché le persone potessero vedersi, almeno a livelli minimi, in un periodo dell'anno che è importantissimo per gli affetti, per le famiglie e per i rapporti interpersonali. Sono state avanzate delle critiche all'impostazione di quel decreto; ma oggi, nella seconda fase della seconda ondata, vediamo che l'Italia è uscita da quel periodo con risultati, in termini di contagi e di mortalità, assai migliori rispetto a molti altri Paesi, segno che quelle misure, così tarate e così differenziate territorialmente (il sistema dei colori, il confronto sistematico con le Regioni e l'utilizzo di indicatori condivisi), pur non essendo perfette (di perfetto non c'è niente di fronte a un fenomeno così nuovo), hanno prodotto risultati significativi. Concentriamoci sui dati che stiamo vedendo nelle ultime settimane, che sono probabilmente l'effetto della fase natalizia: abbiamo un numero di contagi più basso e vediamo inoltre che in alcuni Paesi vicini si supera spesso e volentieri il numero di 1.000 morti al giorno, cosa che in Italia non sta decisamente accadendo.

Mi avvio a concludere dicendo che ovviamente non possiamo fare un'analisi della strategia sanitaria di contrasto alla pandemia da Covid-19 senza dedicare una parte della nostra attenzione alla strategia di contrasto alla crisi economica che la pandemia ha prodotto. Anche in questo caso eviterei di citare dati a vanvera, di svalutare pregiudizialmente l'attività del Governo, di utilizzare il fatto che ci troviamo in una situazione di crisi, che ci preoccupa tutti e che tutti ci auguriamo di poter risolvere con un allargamento della maggioranza e con una rafforzata squadra di Governo che possa continuare a guidare il nostro Paese in questo momento difficile. Mi pare che sfruttare queste circostanze per fare analisi che sono del tutto staccate dalla realtà serva veramente a poco. Il dato di fondo è che noi abbiamo impegnato, in questi undici mesi, 140 miliardi di euro per sostenere le imprese, i lavoratori autonomi e milioni di lavoratori dipendenti attraverso la proroga degli ammortizzatori sociali. Questa è un'operazione di sostegno immane, che sta facendo vedere il peso che scaricherà sul nostro futuro. Siamo entrati nella pandemia con un debito pubblico pari al 120 per cento del PIL e ne usciremo con un debito pubblico probabilmente intorno al 160 per cento del PIL; un aumento di 40 punti del debito accade normalmente durante una guerra e, in questo senso, quella al coronavirus è anche una guerra.

Io penso che abbiamo evitato conflitti sociali sostenendo più che potevamo la nostra economia, in rapporto anche al nostro debito pubblico di partenza. La vera questione che ora si pone, anche pensando alla necessità di costruire un buon *recovery plan*, è come produrre nei prossimi anni un livello di crescita, di investimenti e di espansione della produttività tale da rendere sostenibile quel maggior fardello che ci siamo caricati sulle spalle per lottare bene contro il virus. Questo è l'argomento che sarà di oggi, di domani e di dopodomani: modernizzare la nostra economia e renderla sempre più propensa alla crescita e agli investimenti. (*Applausi*).

[PAGANO \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANO \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, egregi colleghi senatori, colleghi del Gruppo Forza Italia, ho l'onore di rappresentare le indicazioni di voto di Forza Italia che saranno ovviamente di senso contrario, come è sempre accaduto per gli altri 32 decreti-legge che sono già stati proposti dal Governo Conte *bis* dall'inizio di questa pandemia. Ciò a dimostrazione del fatto che, come abbiamo più volte ricordato, anche in occasione della questione pregiudiziale posta proprio in riferimento al decreto-legge n. 172 del 2020 - noto ai cittadini italiani come decreto Natale per via delle restrizioni alla libertà individuale imposte durante il periodo delle festività natalizie - pensiamo che la bulimia, l'abuso della cosiddetta decretazione d'urgenza sia inappropriato e assolutamente incongruo, anche in considerazione di ciò che è avvenuto nei mesi passati. La centralità del Parlamento ne è stata gravemente lesa e noi abbiamo il dovere di ricordarlo anche in questa circostanza.

Ciò detto, ho appena ascoltato l'intervento del collega Parrini in dichiarazione di voto per il Partito Democratico e devo dire che nella sua premessa ho colto una sorta di umiltà nell'ammettere che, in questa pandemia, nel corso di questo gravissimo problema sanitario che ha poi comportato tanti altri

problemi di natura economica, sono stati commessi degli errori, e ne sono stati commessi tanti. È giusto ricordarlo da parte di Parrini, ma è ancor più doveroso che a farlo sia un Gruppo dell'opposizione.

Grazie, ministro Patuanelli, se se ne va è meglio!

**PRESIDENTE.** Senatore Pagano, per cortesia, il Ministro era in Aula, stava parlando e non era seduto ai banchi del Governo, quindi la prego di mantenere comunque una certa educazione nei confronti dello stesso. *(Applausi)*.

**PAGANO (FIBP-UDC).** Mi disturbava, non riuscivo a parlare perché quando si crea assembramento in Aula non ci riesco. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Senatore, non c'era alcun assembramento, altrimenti sarei intervenuta. E non mi sembra il caso di applaudire quando non viene rispettato neanche il distanziamento dei posti a sedere. Prego cortesemente i colleghi di lasciare liberi i banchi del Governo affinché il Ministro possa ascoltare l'intervento. Prego, senatore.

**PAGANO (FIBP-UDC).** Se mi permette, Presidente, ero semplicemente disturbato, è chiaro? Anzi, il ministro Patuanelli mi è anche simpatico.

**PRESIDENTE.** Andiamo avanti, per cortesia.

**PAGANO (FIBP-UDC).** Detto ciò, voglio dire che, almeno per quanto riguarda questo ennesimo provvedimento, è giusto che noi si ricordi - così come è stato ammesso dal Partito Democratico - che la maggior parte degli interventi di contrasto al contagio da Covid-19, alla luce dei fatti, soprattutto date le emergenze sanitarie, si è rivelata inefficiente e inefficace rispetto a quello che volevamo intendere.

Sappiamo bene - lo abbiamo già ricordato - che in tanti settori si è sbagliato completamente indirizzo; conosciamo quello che è accaduto, per esempio, nel trasporto pubblico locale, come pure in riferimento alla gestione dei nostri anziani, alla necessità di intervenire, per esempio, sui veri focolai del contagio, cioè le famiglie. Non siamo intervenuti, non abbiamo avuto la capacità di intervenire - voi del Governo non l'avete fatto *(Applausi)* - per cercare di dare un vero conforto alle problematiche sanitarie. Quindi, anche in questa occasione abbiamo il dovere di ricordarlo, così come abbiamo il dovere di dire che nel decreto-legge al nostro esame la necessità di intervenire con una divisione in zone di colori diversi del territorio nazionale aveva un suo senso, ma c'è stata una confusione incredibile nell'attribuzione delle zone gialle, arancioni o rosse; si è combinato un disastro. *(Applausi)*. Questa è la verità.

L'ultimo caso, quello della Regione Lombardia, per il quale c'è stato un rimpallo di responsabilità tra la Regione e il Governo nazionale, è l'ennesimo, ultimo, ma significativo ed eloquente esempio di quanto il sistema, innanzitutto nel rapporto tra Regioni e Stato, fra Governo e Regioni non abbia funzionato. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome non ha attribuito in modo chiaro ed evidente le competenze che proprie dello Stato come delle Regioni, anche se la sanità è materia di competenza esclusiva delle Regioni. Ci sono delle situazioni di emergenza nazionale in cui sarebbe meglio chiarirsi ma purtroppo, nel corso di questo anno di pandemia, ciò non è avvenuto.

Il provvedimento in esame, comunque, alla Camera è stato integrato da alcuni interventi in termini di ristoro che a noi stanno anche bene; è tuttavia giusto ricordare in questa sede che i ristori - ed era la quinta volta che venivano attribuiti da questo Governo - anche in questa circostanza sono stati completamente inadeguati. *(Applausi)*. Desidero infatti ricordare che per dieci dei quattordici giorni di durata delle festività natalizie, è stata prevista per tutto il territorio nazionale l'attribuzione della zona rossa, che ha significato per tantissime attività produttive, in particolare nel settore della ristorazione e del turismo, la chiusura assoluta, le saracinesche abbassate e problemi di varia natura. *(Applausi)*.

Si tenga invece conto che, soprattutto nel settore della ristorazione ma anche in quello del turismo, esisteva la possibilità, soprattutto da parte di molti locali, di poter comunque mantenere in essere le attività di ristorazione senza problemi di natura pandemica o comunque relativi al contagio. Era necessaria una migliore organizzazione, è stata fatta tanta confusione, tanto danno è stato arrecato e i ristori previsti anche da questo provvedimento sono risultati essere assolutamente inadeguati rispetto

alle esigenze.

Desidero ricordare alcuni dati che mi hanno allarmato, secondo i quali, in pratica, se andiamo a distribuire gli interventi sulle attività di ristorazione, su un totale di circa 645 milioni, risulta che ciascuna attività abbia ricevuto più o meno 2.000 euro quando noi sappiamo bene che solo i 367 ristoranti stellati nel nostro Paese hanno un fatturato medio che va dai 700.000 euro agli 1,5 milioni annui, per quasi 260 milioni di giro d'affari complessivo. Parliamo quindi di 334.000 attività di ristorazione, che risulta essere il numero più alto di tutta Europa. L'Italia punta sulla ristorazione (*Applausi*). Il *food* italiano piace non solo agli italiani, ma anche agli altri e il nostro PIL è molto dipendente anche da quest'attività. Riteniamo pertanto che ciò sia assolutamente inadeguato e questo è un ulteriore motivo per il quale siamo assolutamente insoddisfatti del provvedimento in esame.

Allo stesso modo, ricordiamo il senso di responsabilità e soprattutto il fatto che Forza Italia, alla fine, non tifi per la propria fazione ma per il popolo italiano, per gli italiani. Anche in questa occasione abbiamo ricordato - lo faccio adesso - che abbiamo votato per l'ennesimo scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro e voteremo il prossimo decreto-legge ristori (*Applausi*) che ancora non è stato approvato dal Governo, colpevolmente in ritardo per via delle note questioni e delle liti che hanno portato alla crisi di Governo fino alle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Detto questo, vorrei arrivare alla conclusione del mio intervento in dichiarazione di voto e dire che si doveva fare di meglio e di più. Forza Italia ha sempre un atteggiamento costruttivo, lo dichiara il nostro *leader* Berlusconi, lo ha dichiarato la nostra presidente Bernini in tante occasioni, in tante dichiarazioni di voto, anche in presenza della discussione sulla crisi di Governo che si è tenuta la settimana scorsa. Con questo vorrei dire che le problematiche legate alla soluzione della crisi di Governo non devono impedire a questo Paese di andare avanti, perché la sosta, l'interruzione di ogni attività di Governo sta creando un danno incredibile e irresponsabile nei confronti delle attività degli italiani. (*Applausi*).

In conclusione, così come ho ricordato nel corso della discussione sulla questione pregiudiziale, la maggioranza semplice che avete qui in Senato rende chiaro ed evidente che l'utilizzo della decretazione di urgenza non sia più accettabile, né ammissibile. A mio giudizio, l'utilizzo della decretazione d'urgenza è addirittura incostituzionale senza una maggioranza assoluta e con solo una maggioranza semplice: questo va ricordato. (*Applausi*).

Anche in riferimento a ciò, annuncio che il Gruppo di Forza Italia presenterà un pacchetto di riforme costituzionali. (*Applausi*). Voi infatti, dopo aver ridotto il numero dei parlamentari, avevate promesso di fare una serie di riforme che poi non avete fatto. Forza Italia dimostrerà ancora una volta di essere responsabile e depositerà, entro pochi giorni, una riforma costituzionale che possa consentire, anche in caso di voto anticipato, di tornare alle urne. Forza Italia vota «no»! (*Applausi*).

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge di cui oggi discutiamo la conversione contiene norme a noi già note, perché si interessa della disciplina della circolazione degli italiani sul territorio nazionale. Si interessa poi del trattamento sanitario per i soggetti incapaci, ricoverati presso strutture sanitarie, e si interessa infine della distribuzione di alcuni ristori ad alcune categorie. Faccio subito un rapido cenno a quest'ultimo profilo: ancora una volta siamo in presenza di una distribuzione di fondi assolutamente insufficienti; continuiamo ad assistere ad una distribuzione secondo criteri che potremmo definire *ad horas*, caso per caso, ipotesi per ipotesi, costringendo i soggetti avvantaggiati ad inseguire la norma che a loro si applica. Certamente tutto questo non aiuta l'ordine, la chiarezza e la qualità del rapporto tra il cittadino e lo Stato.

Per quanto riguarda poi le norme che disciplinano la circolazione sul territorio, direi che è ormai sotto i nostri occhi che tali norme abbiano perso effettività e non lo dico perché alcune di queste già riguardano periodi alle nostre spalle, ma perché ormai gli italiani non capiscono più niente e procedono secondo buon senso. (*Applausi*). Le persone non sanno più dove e quando si possono spostare; gli italiani si stanno autoregolando e le norme che approviamo sono ormai assolutamente autoreferenziali.

Potrei ancora una volta sottolineare quanto sia dannoso per l'ordinamento introdurre norme così contorte e di difficile lettura. Se noi dobbiamo dire ai cittadini dove, come e quando spostarsi e le norme sono di difficile comprensione per noi che le scriviamo e le studiamo e sono di difficile comprensione anche per i giuristi, figuriamoci per chi nella vita fa altro e vuole avere una risposta ad una semplice domanda: posso andare dai miei parenti? Quando posso andarci? In quali condizioni? Dalle norme non si comprende. Ormai la fonte normativa si ha soltanto leggendo il giornale; ormai la nostra *Gazzetta Ufficiale* non è più quella tecnicamente tale, ma si identifica nei mezzi di informazione. Ma tant'è; me ne posso curare poco, perché tutta questa normativa diventerà vecchia, sparirà e si scioglierà come neve al sole.

All'interno di questo provvedimento c'è però una parte che innova il diritto sostanziale e che rimarrà. È la parte che utilizzo come esemplificativa del modo di procedere del Governo. Mi riferisco all'articolo 1-*quinquies*; attenzione, è una norma delicata e importante che riguarda la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti-Covid per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali. Se avete dimestichezza - e avete dimestichezza - con le norme che tutelano i più deboli, sapete certamente che questo argomento è stato già trattato con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017. Una legge voluta dalla precedente legislatura, che era guidata dalla sinistra, una legge non di provenienza governativa, ma originata dalle Camere. Tale legge, che ha il pregio della chiarezza, dice, in sintesi, che il trattamento sanitario è deciso da chi ha la cura dell'incapace e se per caso c'è un dissenso sulla somministrazione della cura, su parere del medico curante, ci si rivolge al giudice tutelare per stabilire una volta per tutte se quella persona vada o meno sottoposta al trattamento sanitario.

La norma c'era già, anche se forse meritava qualche correttivo. Ebbene il legislatore è intervenuto con l'articolo 1-*quinquies*. I primi due commi - che non leggo per non perdere la vostra attenzione, ammesso che ci sia - in modo incredibilmente involuto non fanno altro che ripetere ciò che già sappiamo ed è già presente nell'ordinamento.

Procedendo, i commi successivi, semplificando, dicono che colui il quale ha il compito di decidere se sottoporre o meno l'incapace al trattamento, deve decidere sentiti i parenti dell'incapace. La norma dice che il consenso al trattamento non può essere dato se queste persone si rifiutano. Bene, ma il legislatore, immediatamente dopo, dimostra di non avere le idee chiare, di non sapere cosa lui stesso sta pensando perché precisa che se queste persone si rifiutano, il direttore sanitario della struttura si rivolge al giudice tutelare al solo fine di ottenere il consenso. Voce dal sen fuggita. È chiaro che in sede interpretativa questa parte può significare che poi si decide se trattarlo oppure no, però il legislatore, a essere rigorosi e a limitarsi ad un'interpretazione letterale, sembra dire che se i parenti dicono no bisogna dire sì e il direttore sanitario si rivolge al giudice tutelare per essere autorizzato, cioè al solo fine di ottenere il consenso.

Non basta. Se il giudice tutelare non convalida il consenso e non lo trasmette entro brevissimi termini ai soggetti interessati, il consenso si ritiene automaticamente convalidato. C'è bisogno di tutto questo? No, perché l'ultimo comma della norma ricopia sostanzialmente la disposizione del 2017 e stabilisce che in caso di dissenso sull'erogazione del trattamento ci si rivolge al giudice tutelare, creando un'ulteriore confusione in sede applicativa, ma dimenticandosi, rispetto alla norma del 2017, che l'ultima parola deve dirla il medico curante, colui che conosce le condizioni patologiche di queste persone.

Che cosa emerge da tutto questo? Primo: una norma di difficile lettura che non si rivolge a magistrati, ad avvocati o professori universitari, ma a coloro che hanno la cura di persone più deboli, persone che sono chiamate a decidere in tempi rapidi cosa fare. Ve li immaginate nell'imminenza della vaccinazione, magari in uno stato di emergenza, mettersi a leggere questo complicato articolo e capire che cosa significa, cosa si deve e si può fare?

Ma la cosa grave è che tutto l'articolo è scritto in modo da ottenere in modo surrettizio una vaccinazione obbligatoria nascosta e travestita per i soggetti più fragili. Potrebbe essere una scelta politica e se fosse una scelta politica trasparente e chiara, sarebbe anche degna di rispetto, perché idonea ad essere discussa; ma in questo caso voi state introducendo una vaccinazione obbligatoria

sotto mentite spoglie, senza mettere i cittadini in grado di capire quale sia la situazione. I disabili non sono cittadini di serie B, non sono persone a cui noi possiamo imporre in modo surrettizio e travestito un obbligo che non abbiamo imposto a tutti gli altri. Sono cittadini come noi, quindi se la vaccinazione deve essere obbligatoria, che lo sia per tutti, ma se non deve essere obbligatoria, che non lo sia per nessuno (*Applausi*). Altrimenti, state governando rompendo il patto di lealtà con i cittadini italiani e questo è grave, perché lo fate vulnerando l'ordinamento.

Quello che scrivete rimane, fa parte dell'ordinamento positivo e un domani il danno alla chiarezza del sistema sarà ciò che rimarrà del vostro operato. Parafrasando Manzoni, mi verrebbe da dire che a questo Governo bisogna raccontare le cose chiare, perché a lui poi tocca imbrogliarle. Ebbene, sulla base di queste considerazioni, dichiaro il voto contrario - e lo faccio con orgoglio, perché a difesa dei più deboli - del Gruppo della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'azione. (*Applausi*).

DI MICCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MICCO (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, quante volte ci siamo ritrovati in questa sede a discutere insieme di quali e quante ulteriori restrizioni fossero necessarie per arginare la tremenda emergenza pandemica che ci ha investiti un anno fa. Ogni volta che siamo costretti ad allungare le scadenze temporali delle norme o a renderle più stringenti, dentro di noi si fa spazio la mesta consapevolezza che qualche categoria sarà più penalizzata di altre e che sarà un po' più dura per molti andare avanti, resistere, continuare a sperare e a coltivare resilienza, soprattutto adesso, dopo mesi di osservazioni dirette delle cause. La nostra, ogni volta, è una battaglia interiore che ci divide tra le priorità legate alla salute pubblica e quelle legate all'economia e alla tenuta del tessuto sociale.

A fronte di scelte dolorose, come lo sono state quelle che ha assunto il Governo del presidente Conte, sappiamo però che le misure che sono state messe in campo per il periodo natalizio sono quelle che hanno evitato un drammatico incremento dei contagi, come ha certificato qualche giorno fa la fondazione Gimbe. Con senso di responsabilità, allora, siamo andati avanti con la coscienza a posto di chi sa di aver fatto la cosa più giusta, molte volte a malincuore, perché restringere la libertà non è mai stato un capriccio, ma sempre e solo una necessità e il tempo ci ha dato ragione.

Le scelte operate in Italia sono state prese come modello di riferimento in Europa e nel mondo. Le misure di distanziamento e l'obbligo dei dispositivi di protezione individuale hanno attutito il colpo e hanno portato man mano ad un lento ma graduale calo dei contagi. Ci è accaduto l'impossibile - dovremmo tutti avere il coraggio di chiamarlo col nome che merita - e noi abbiamo fatto il possibile per fronteggiarne la mostruosa imprevedibilità, ma certo non siamo stati aiutati, nella gestione della pandemia, da chi è stato per lo più impegnato a scattare *selfie* col primo caffè della mattina (*Applausi*), così come non ci ha aiutato il giochino del bastian contrario operato da qualcuno, non ci ha aiutato chi, finanche qui in Senato, si è rifiutato di indossare la mascherina partecipando a un convegno di negazionisti, una pagina a dir poco imbarazzante che nessuno dimenticherà, nella drammatica cronaca di questa pandemia. (*Applausi*). Non ci ha aiutato certamente la narrazione delle *fake news*, che hanno contribuito a fomentare movimenti e manifestazioni di negazionisti e complottisti.

Gli italiani non hanno tratto giovamento da questo, né dalle feroci strumentalizzazioni del dolore, come non riceveranno benefici dall'assurdità di una crisi di Governo aperta da chi irresponsabilmente scalpita per sedersi alla cattedra, pensando di essere forse il più bravo ad insegnare, in un momento di estrema fragilità per il Paese.

Per fortuna, però, i cittadini sono stati aiutati da tutte le risorse messe in campo dal Governo e dal presidente Conte, che ha sempre pensato anche a come sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori e a come ammodernare un Paese che di riforme ha solo sentito parlare negli ultimi vent'anni. Dall'inizio della pandemia il Governo e il Parlamento hanno varato interventi con ricaduta sul *deficit*, collegati direttamente o indirettamente all'emergenza Covid, per circa 140 miliardi di euro, che salgono a quota 165 considerando le misure assorbite dall'ultima legge di bilancio, almeno per il primo anno di efficacia. Al netto delle due leggi di bilancio, per fronteggiare la pandemia, con i cosiddetti decreti crisi (compresi i ristori), lo scorso anno sono state varate misure per 108 miliardi di euro.

Non c'è però solo questo, perché va ricordato in che modo il nostro Paese è arrivato a tale evento di immane portata, caricato sulle spalle di tutti noi che ci siamo ritrovati a governare l'Italia in mesi che saranno ricordati come l'ora più buia degli ultimi anni. Durante questi mesi abbiamo dovuto fare i conti con tutte le falle delle gestioni politiche precedenti, a cominciare da quelle che hanno ridotto il Servizio sanitario nazionale a un colabrodo, con 37 miliardi di euro di tagli operati negli ultimi dieci anni, i quali hanno portato la sanità pubblica ad allontanarsi dai valori di universalità ed equa accessibilità. (*Applausi*).

Il Movimento 5 Stelle ha invertito questa drammatica rotta, investendo nell'ultimo anno circa 13 miliardi di euro. Tutto ciò pur nel dramma dei limiti del Titolo V della Costituzione, emersi in tutta la loro criticità, e di tutti quei Governi regionali di destra che negli anni hanno favorito la sanità privata rispetto a quella pubblica, con gli effetti che, per esempio, si possono vedere in questi giorni e negli ultimi mesi in Regione Lombardia.

A proposito di Regioni, vorrei ricordare che la Sardegna, zona arancione e isolata in quanto isola, come detto nell'intervento del collega Zaffini, ha vie di comunicazioni tali che nei mesi estivi l'isolamento è diventato veicolo di contagio per tutta l'Italia, anche grazie alle decisioni della Giunta regionale sarda. (*Applausi*). Ricordo altresì che estensione geografica e densità demografica non sono criteri assoluti e che esiste un metodo definito da criteri scientifici precisi grazie all'analisi degli ormai famosi 21 indicatori scelti per monitorare l'andamento della pandemia.

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato anche per offrire un punto di vista più obiettivo nella gestione della pandemia. Questo periodo ci ha visto lavorare sodo, giorno dopo giorno, mettendo sempre la salute pubblica al primo posto, insieme alla consapevolezza che tutte le restrizioni necessarie avrebbero provocato enormi lacune economiche da colmare, ma agendo anche per trasformare la crisi in opportunità (dal lavoro alla scuola, dall'economia alla svolta *green*, dalla sanità alle infrastrutture). Non ci siamo mai fermati, ben sapendo che tutto il lavoro che stavamo facendo sarebbe stato sminuito, raccontato male - anche peggio - e in molti casi trafugato. Sì, perché abbiamo avuto un altro *record* oltre a quello di essere stato il primo Paese a subire l'urto massiccio della pandemia: avere sempre, costantemente, un Parlamento diviso esattamente a metà, con chi, da un lato, era impegnato a costruire e dall'altro i demolitori seriali. (*Applausi*).

Signor Presidente, nonostante tutto il lavoro fatto non abbiamo ancora sconfitto il virus, che rimane un nemico pericoloso e ancora poco conosciuto. Abbiamo finalmente i vaccini - è un dato fondamentale - e il Governo ha avviato da subito una campagna vaccinale imponente che ha consentito all'Italia e agli italiani di ritrovarsi fin dall'inizio ai vertici tra i Paesi europei per numero di somministrazioni.

Le notizie che però ci arrivano riguardo all'eventuale maggiore letalità della variante inglese e la recrudescenza delle reinfezioni con quella brasiliana ci devono tenere necessariamente in allerta, ancor di più adesso, poiché da pochi giorni ci è giunta la notizia dei rallentamenti che subiremo nelle consegne delle dosi vaccinali da parte delle aziende produttrici; notizia che le opposizioni naturalmente hanno provato a cavalcare speculando sui ritardi, come se fosse colpa del Governo italiano, ma non lo è, perché il problema riguarda tutti i Paesi europei. Questo Governo si è già mosso, attivando l'Avvocatura dello Stato per veder rispettati i contratti.

A conti fatti, per quanto molto sia stato fatto, la situazione è ancora delicata e tanto resta da fare. Non è assolutamente questo, quindi, il momento di abbassare la guardia: lo abbiamo capito e lo sappiamo, come lo sanno i cittadini, che insieme a noi hanno affrontato questo percorso imprevedibile doloroso, che ci ha costretti tutti a imparare. Qualcuno però non ha imparato, ad esempio, che, se davvero si vuol dare una mano alla Nazione, il parlamentare lo si fa anche in Aula e non solo in TV (*Applausi*) o che presenziare nel Senato della Repubblica a tentare "discorsoni" tre volte l'anno non significa rappresentare il Paese, ma se stessi. Qualcuno non ha imparato che si può sempre trovare un momento per fare propaganda, ma oggi, nel pieno di una crisi sanitaria globale, sarebbe il momento di fare politica.

Ieri mattina il presidente Conte ha rassegnato nelle mani del presidente Mattarella le sue dimissioni, e io - consentitemi questa breve digressione - sento di doverlo ringraziare a nome del Movimento 5 Stelle e di tutti gli italiani. (*Applausi*). Lo ringrazio di cuore, oltre che per l'impegno e i risultati

ottenuti, per la disciplina e l'onore che hanno caratterizzato tutto il suo mandato (*Applausi*), come l'intera Nazione ha potuto apprezzare.

Quanto accaduto ieri mattina ufficializza un dato politico allarmante: siamo l'unico Paese dove crisi pandemica e prospettiva di un vuoto di potere vanno intrecciandosi in un plastico esplosivo che vorrebbe dire perdita di stabilità e di fiducia in Europa. Nonostante il quadro politico preoccupante, anche oggi siamo qui, ancora una volta, per confermare provvedimenti giusti, e lo facciamo con convinzione, perché i dati, i numeri e la scienza ci dicono che non possiamo fare altrimenti. I prossimi giorni ci diranno quanto dovremo ancora essere preoccupati per l'Italia e gli italiani, perché saranno loro a pagare pegno anche per questa stranissima crisi che nessuno ha compreso.

Intanto, nell'attesa di comprendere quale futuro attenda la Nazione, il Gruppo MoVimento 5 Stelle continuerà a fare il proprio dovere qui in Parlamento nei confronti del Paese. Per questo e per tutte le ragioni che ho elencato, signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

### Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**CROATTI** (M5S). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CROATTI** (M5S). Signor Presidente, oggi, mercoledì 27 gennaio, è il Giorno della Memoria, una ricorrenza celebrata ogni anno per commemorare le vittime dell'Olocausto.

Provengo da una terra, la Romagna, che ha pagato un prezzo altissimo durante la Seconda guerra mondiale. Proprio quest'anno, Rimini, che si trovava sul confine della linea gotica e venne rasa al suolo con 388 bombardamenti, è stata scelta, grazie al lavoro del prefetto e dell'amministrazione, come città della memoria del 2021. È un grande onore per noi riminesi. (*Applausi*).

Il ricordo è la base del nostro futuro. Come ha ricordato il Presidente, il 27 gennaio del 1945 i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalla 60a armata dell'esercito sovietico. Ricordarlo oggi significa anche salvaguardare il nostro domani, perché le cose che dimentichiamo possono ritornare. È un'occasione importante per alimentare una sensibilità nei giovani che, oltre a non aver vissuto questo periodo storico, hanno anche sempre meno occasioni di confronto con chi invece ha fatto parte e ne ha sofferto. La responsabilità del ricordo anno dopo anno, ricade sempre di più sulle istituzioni, che devono mostrarsi all'altezza dei valori di ciò che più importa.

Purtroppo, sia in Parlamento sia nella nostra quotidianità, troppi rappresentanti politici scelgono di rinunciare a questi principi morali su cui si è basata la nostra democrazia, solamente per guadagnarsi consensi. (*Applausi*). Stimolare il conflitto sociale sulla base di ragionamenti fallaci e incompleti è deprecabile, oltre che rischioso. Ne è stata prova la necessità di mettere sotto scorta la nostra senatrice Liliana Segre, una donna che rischia nuovamente l'incolumità per portare a noi la sua testimonianza. (*Applausi*).

Da questo importante luogo è importante ribadire la condanna verso le atrocità che ha subito il popolo ebraico, rinnovare un appello e ripudiare quei discorsi carichi di odio che troppo affollano le discussioni politiche e sociali. Il ricordo non è una scelta, né una questione politica; è una consapevolezza, che deve appartenere a ogni uomo e donna capaci di rispecchiarsi nei valori democratici. L'auspicio è che questi momenti siano vissuti anche in maniera interiore come riflessione e crescita personale per tutti. Siamo dalla parte della memoria collettiva: è importante tenerlo sempre presente.

Signor Presidente, concludo con una frase di Sant'Agostino: «Anche immerso nelle tenebre e nel silenzio, io posso, se voglio, estrarre nella mia memoria i colori, distinguere il bianco dal nero e da qualsiasi altro colore voglio». Questo può essere la memoria: un faro nelle notti buie e tempestose.

(*Applausi*).

**CORRADO** (M5S). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

CORRADO (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, la crisi di Governo - della quale personalmente mi rammarico - mi impedisce di sperare rivolgendo un'interpellanza urgente al ministro Franceschini, di poter ottenere una risposta tempestiva e puntuale, com'è stato sempre sua abitudine dall'autunno 2019 ad oggi. Mi rivolgo ugualmente a lui, perché il caso che vado a illustrare è grave.

Mi riferisco al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, che ha istituito finalmente la molto attesa Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo. Tale iniziativa ha suscitato grandi aspettative, che sono state esaltate anche dai *media*. Nei giorni scorsi, chiunque di noi ha visto sulla stampa e in televisione servizi che plaudono a questo lieto evento.

C'è però qualcosa che non va e mi riferisco al fatto che, con la nomina della dottoressa Barbara Davidde a soprintendente, attraverso una delle solite procedure non aventi carattere concorsuale introdotte dal Ministro, questa Soprintendenza cosiddetta del mare è diventata operativa, ma c'è da chiedersi su quali acque abbia competenza. Non sono certamente quelle interne (di fiumi e laghi), ma non sono neanche quelle territoriali (dei fondali, che si estendono per oltre 100.000 chilometri quadrati, del nostro mare).

Il DPCM al quale accennavo, che identifica come sede principale Taranto e come centri operativi Napoli e Venezia, non ci dice però quali siano fisicamente queste sedi, né ci dice nulla del personale e dei mezzi operativi, e infatti, a oggi, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo consiste nel solo Soprintendente.

Quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri precisa però, in modo molto categorico, che i beni culturali sommersi di competenza dell'ufficio sono quelli compresi fra le 12 e le 24 miglia marine, quindi in acque internazionali. Ciò significa intanto che le competenze maggiori sono in realtà del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e non del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e poi che la nuova soprintendente e il nuovo ufficio, con autonomia speciale, non possono occuparsi né delle acque interne, né dei fondali del nostro mare territoriale, che restano invece di competenza delle soprintendenze tradizionali. Mi chiedo allora come mai, in un Ministero che ha perso quasi 10.000 unità rispetto alla pianta organica originale, si continuino a moltiplicare gli uffici e ad aumentare il numero dei direttori, a volte anche con autonomia speciale e relativo costo, se poi non li si mette nelle condizioni di lavorare.

Signor Presidente, aggiungo infine ancora un dettaglio. Questa Soprintendenza è stata genialmente definita «Mare e monti», come l'antipasto, perché la soprintendente di Taranto, oltre che sulle acque, ha competenza anche su Taranto città, sul territorio e, probabilmente, ha anche l'incarico *ad interim* su Brindisi e Lecce. Voglio chiedere quindi al Ministro di spiegarci, finché è in tempo, cosa sta succedendo in Puglia e nelle acque territoriali italiane. (*Applausi*).

MAGORNO (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGORNO (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, la Calabria, ancora una volta, viene dimenticata. Il *recovery plan*, che avrebbe dovuto rappresentare un'importante svolta per questa Regione, di fatto la ignora, allontanandola sempre di più dal resto del Paese. Molti sindaci calabresi in questi giorni hanno fatto sentire la propria voce di protesta dalle loro trincee, evidenziando il rischio reale che anche in quest'occasione, unica e irripetibile, vengano mortificati i diritti e le aspettative dei cittadini calabresi.

L'altro ieri il comitato direttivo dell'ANCI Calabria ha ribadito all'unanimità le problematiche, le omissioni, le incongruenze e le disattenzioni del *recovery plan* verso la Calabria e i calabresi. Con il loro documento i sindaci vogliono sensibilizzare deputati e senatori di ogni schieramento a prendere una posizione netta e determinata a favore della Calabria, per modificare un testo che, seppur migliorato rispetto alla prima stesura, non scalfisce minimamente i ritardi storici che umiliano questa nostra martoriata terra di Calabria.

Come senatore e, ancor prima, come sindaco calabrese, sarò in prima linea a lottare affinché le rivendicazioni dei primi cittadini vengano accolte per intero. In questo momento storico non sono possibili mediazioni di nessun tipo, non sono ammissibili indugi, non sono sopportabili diserzioni, non sono accettabili tentennamenti, non sono tollerabili furbizie e non sono concepibili interessi personali

o politici. La Calabria dev'essere rappresentata, tutelata e difesa oltre ogni limite. È inutile scandalizzarsi di fronte alle affermazioni di Corrado Augias su una Calabria condannata all'emarginazione, se poi alle parole non seguono azioni concrete e mirate a colmare gli atavici *deficit* di questa nostra Regione.

Nelle scorse settimane ho votato contro il decreto Calabria e, da senatore della maggioranza che fu, ho quindi votato contro la fiducia al Governo. Sempre per il bene della Calabria, voterò anche contro il *recovery plan*, qualsiasi Governo verrà alla luce nei prossimi giorni (se verrà alla luce), e lo farò per dare un futuro e nuove prospettive di crescita alla mia terra.

La Calabria non è terra perduta, signor Presidente; è una terra abbandonata, isolata, dimenticata e utilizzata, che con grande dignità e forza chiede di avere le stesse opportunità avute dagli altri territori. È vero che è piena di contraddizioni e criticità, ma da tempo ha iniziato un cammino per superarle, prima di tutto con la lotta alla 'ndrangheta e al malaffare. La Calabria è una terra di uomini e donne che hanno capacità, competenze, intelligenza e tenacia per operare fattivamente per il riscatto della propria comunità. Bisogna però mettere a loro disposizione le risorse e gli strumenti necessari. Il *recovery plan* deve fare anche questo e io lavorerò e mi batterò affinché tutto ciò non resti un sogno, ma diventi realtà. (*Applausi*).

[MODENA](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, desidero intervenire perché, tra le richieste che erano state rivolte al Governo e che vorrei ribadire in questa sede, pur di fronte a una situazione e a un quadro completamente mutati, c'è quella relativa allo stato di attuazione dei decreti attuativi (perdonate il gioco di parole).

Come ha ricordato anche oggi in Aula il collega Ferro, sappiamo che il Governo - anzi, il presidente Conte - lascia in eredità numeri importanti, ovvero 547 decreti attuativi. Ciò significa che solo il 40 per cento delle norme di legge ha avuto le gambe necessarie per produrre effetti. In particolare, aspettiamo ancora l'emanazione dei decreti attuativi relativi al decreto-legge liquidità e al decreto-legge rilancio. In molti casi si è andati anche oltre i termini e restano in sospeso anche provvedimenti importanti, come ad esempio quello per la prosecuzione delle opere pubbliche, oppure il decreto per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, oppure ancora quelli riguardanti il ristoro degli enti locali per i mancati introiti legati alla tassa di soggiorno e di occupazione degli spazi pubblici.

È dunque necessario, a nostro avviso, che si riferisca in Parlamento sullo stato di attuazione di tali decreti, sui motivi dei ritardi e sulle misure che si intendono adottare, in quanto la metà di essi riguarda, tra l'altro, l'emergenza da Covid-19. Ritenendo che questa emergenza richieda una gestione efficiente, pensiamo quindi sia necessario comprendere effettivamente quanto ci sia di parlato e quanto invece è stato fatto, con riferimento alle varie norme approvate dall'inizio della pandemia ad oggi. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di martedì 2 febbraio 2021**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 2 febbraio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (*ore 14,03*).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (

[2070](#) )

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020.
3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18  
DICEMBRE 2020, N. 172

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, altresì, ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei»;*

*al secondo periodo, le parole: «potestà genitoriale» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilità genitoriale»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma»;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*«2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge»;*

*al comma 3, le parole: «e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1,»;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: "di durata non superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a cinquanta giorni"».*

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 1-bis. - (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19) - 1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da*

comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni alle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo restano ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

*Art. 1-ter. - (Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale) - 1.* Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto il seguente:

"16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale".

2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

*Art. 1-quater. - (Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza) - 1.* Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre

2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, nonché in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.

2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

*Art. 1-quinquies. - (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali) - 1.* Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volontà che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sentiti, quando già noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. In caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato può chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo

periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne rifiuta la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 1-*sexies*. - (*Clausola di invarianza finanziaria*) - 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: «e di 190 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 190 milioni di euro per l'anno 2021,» e le parole da: «di cui all'articolo 8» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».*

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*«Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per canoni di locazione) - 1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019"».*

*Nel titolo, la parola: «virus» è soppressa.*

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 1.

*(Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo)*

1. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, altresì, ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6

gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

## 1.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

### Respinto

*Al comma 2-bis, sopprimere le parole: « , anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario,».*

## 1.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G1.2

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 14 luglio 2020, n.74.»*

## G1.2 (già em. 1.2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è stato inserito, in fase di conversione, il comma aggiuntivo 2-bis relativamente alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative

pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal medesimo decreto;

nello specifico, il comma 2-*bis* prevede che tali proventi sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato e sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge oggi in esame demanda, per la violazione delle disposizioni del decreto medesimo, alle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

l'articolo 4 a cui si fa rimando, nell'affrontare l'entità e le modalità di riscossione delle sanzioni, non fa riferimento esplicito alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;

coerentemente con quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sarebbe utile specificare che anche la devoluzione dei proventi per le sanzioni comminate per la violazione delle disposizioni del decreto in esame avviene secondo lo stesso principio,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere interpretativo, per chiarire che la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, oggi in esame, avviene secondo le modalità già previste dal comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

---

(\*) Accolto dal Governo

### 1.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

#### **Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le predette sanzioni non trovano applicazione in occasione di manifestazioni pacifiche di dissenso. Le eventuali sanzioni già comminate sono nulle».

### 1.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

#### **Improprio**

*Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Le sanzioni di cui al presente comma non trovano applicazione in occasione della manifestazione "Io apro 1501" svoltasi il 15 gennaio 2021. Le eventuali sanzioni già comminate sono nulle di diritto.»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 1

### 1.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1.1.

*(Apertura dei luoghi di cultura)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle aree del territorio nazionale che non sono ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.»

ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRESO LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-bis .

*(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)*

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni alle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo restano ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

EMENDAMENTI

**1-bis.1**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di tracciamento del Sars-Cov-2 nonché di supporto alla corretta somministrazione dei vaccini COVID, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente.»

**1-bis.2**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del piano vaccinazioni COVID-19, al personale infermieristico e agli assistenti sanitari dipendenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale che aderiscono al medesimo Piano, di cui all'articolo 1, commi 457-467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché per l'effettuazione della generalità delle prestazioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuta la tariffa oraria di 50 euro prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A copertura dei relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020.»

ARTICOLO 1-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 1-ter.

#### *(Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)*

1. Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto il seguente:

«16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale».

2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

### EMENDAMENTI

#### 1-ter.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

#### 1-ter.2

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

#### Respinto

*Al comma 1 capoverso 16 quater dopo le parole: «Il Ministro della salute con propria ordinanza» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle Regioni interessate, ».*

#### 1-ter.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

#### Improponibile

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le consultazioni elettorali di cui al primo periodo indette per il mese di febbraio 2021 sono rinviate e si svolgono nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021."».

## ARTICOLO 1-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 1-quater.

#### *(Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza)*

1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020, nonché in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.

2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

EMENDAMENTI

#### **1-quater.1**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze, le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale e adottano, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza all'ingresso («termoscanner») e sistemi di ventilazione meccanica controllata. Il Ministro dell'istruzione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana con proprio decreto linee-guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma per i sistemi di rilevazione della temperatura e per i sistemi di ventilazione meccanica si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con le risorse del programma Next Generation EU.»

#### **1-quater.2**

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali anche in forma sperimentale.»

#### **1-quater.3**

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di potenziare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi sospetti con possibili sintomi da COVID-19, si autorizza la spesa e si introduce l'obbligo presso ciascuno plesso di ogni

istituzione scolastica di un dispositivo "Termoscanner" posto all'ingresso degli stessi per la rilevazione in automatica della temperatura di alunni e personale scolastico.»

**1-quater.4**

[Zaffini, Ciriani](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologia da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza.»

**1-quater.5**

[Caligiuri](#)

**V. testo 2**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione nei luoghi particolarmente affollati, è fatto obbligo, nei mezzi di trasporto pubblico, di indossare mascherine FFP2».

**1-quater.5 (testo 2)**

[Caligiuri](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione nei luoghi particolarmente affollati, è fatto obbligo, nei mezzi di trasporto pubblico, di indossare mascherine FFP2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

**ARTICOLO 1-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*Articolo 1-quinquies.*

*(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali)*

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volontà che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sentiti, quando già noti, il

coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. In caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato può chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne rifiuta la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

## EMENDAMENTI

### 1-quinquies.1

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

### Respinto

*Sostituire l' articolo con il seguente:*

«Art. 1-quinquies.

*(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali)*

1. Alle persone ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, si applicano gli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n.219 ai fini della manifestazione del consenso per il trattamento sanitario per le vaccinazioni anti-covid del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto e in quest'ordine, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, o il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa, ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al fine di valutare l'opportunità del trattamento, e, in caso di valutazione positiva, presta il consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. Il direttore sanitario della RSA, o qualunque altro soggetto responsabile comunica senza indugio al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa il nominativo della persona individuata quale amministratore di sostegno.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della formazione del consenso, decide sentiti, quando già noti e se reperibili e disponibili entro quarantotto ore, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, anche al fine di accertare la volontà che la persona ricoverata avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere laddove assenti le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Il consenso o la negazione alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è espresso in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n.219 e l'autore ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 neghi il consenso e il medico responsabile della salute della persona ricoverata presso la struttura ritenga invece che il trattamento sanitario sia appropriato e necessario, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.»

## **1-quinquies.2**

[Zaffini, Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «direttore sanitario o, in difetto,» con le seguenti:« il medico di medicina generale o, in difetto, il direttore sanitario o».*

## **ARTICOLO 1-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

### **Articolo 1-sexies.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1-SEXIES**

### **1-sexies.0.1**

[Zaffini, Ciriani](#)

### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-septies.

*(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

- a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 21,30;
- b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 21,30;
- c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico.»

**1-sexies.0.2**

[Zaffini, Ciriani](#)

**Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-septies.

*(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 21,30.»

**ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1**

**Articolo 2.**

*(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ai fini

dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Allegato 1

<b>CODICE ATECO (56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)</b>
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>
562910 - Mense
562920 - <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

## EMENDAMENTI

### 2.2

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto» con le seguenti: «900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, nonché a coloro che hanno registrato una riduzione del fatturato pari o superiore al 30 per cento nel periodo dalla dichiarazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020.»*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.»*

### 2.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro.»*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto» con le seguenti: «appartenenti alla filiera della ristorazione»;*

b) *sopprimere l'allegato n. 1;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13- duodecies del decreto-legge*

28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» *con le seguenti*: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

## 2.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro» *con le seguenti*: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro».

*Consequentemente*:

a) *al comma 3, aggiungere, in fine, le parole*: «Per i soggetti con ricavi non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare del contributo si calcola amplificando una percentuale del 70 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.»;

b) *al comma 7, sostituire le parole*: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13- *duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» *con le seguenti*: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi, un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

## 2.1

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole*: «455 milioni di euro» *con le seguenti*: «7 miliardi di euro» *e le*

*parole: «190 milioni di euro» con le seguenti: «4 miliardi di euro».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1, per una quota pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Per la parte rimanente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»*

## **2.5**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Apportare le seguenti modificazioni:***

a) *al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «490 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«931110 - Gestione di stadi;

931120 - Gestione di piscine;

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti;

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca;

931200 - Attività di club sportivi;

931300 - Gestione di palestre;

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

931999 - Altre attività sportive nca»;

c) *al comma 2, dopo le parole: «legge 17 luglio 2020, n. 77» aggiungere le seguenti: «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;*

d) *al comma 3, aggiungere, in fine le parole: «o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;*

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».*

## **2.6**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

**Precluso**

***Apportare le seguenti modificazioni:***

a) *al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «490 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«493901 - Gestioni di funicolari, skilift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;

552030 - Rifugi di montagna;

855100 - Corsi sportivi e ricreativi;  
931992 - Attività delle guide alpine;»

c) *al comma 2, dopo le parole: «legge 17 luglio 2020, n. 77» aggiungere le seguenti: «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;*

d) *al comma 3, aggiungere, in fine le parole: «o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;*

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».*

## 2.7

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «302 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«551000 - Alberghi;

552010 - Villaggi turistici;

552020 - Ostelli della gioventù;

552030 - Rifugi di montagna;

552040 - Colonie marine e montane;

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

960420 - Stabilimenti termali;»

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 302 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 112 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;*

c) *alla rubrica dopo le parole: «dei servizi» aggiungere le seguenti: «ricettivi, termali e ».*

## 2.8

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «290 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«47.71.12 Commercio al dettaglio di Confezioni per Bambini; Confezioni per bambini e neonati;

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di altro abbigliamento esterno;»

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

## **2.9**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «290 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«58.13.00 Edizione di quotidiani;

58.14.00 Edizione di riviste di periodici;»

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

## **2.10**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «240 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«74.20.20 Attività degli studi fotografici per lo sviluppo e stampa conto terzi;»

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 240 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

## **2.11**

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«551000 - Alberghi;

552010 - Villaggi turistici;

552020 - Ostelli della gioventù;

552030 - Rifugi di montagna;

552040 - Colonie marine e montane;

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

960420 - Stabilimenti termali;».

*Conseguentemente:*

*a) al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«nonché, quanto a 112 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;»

*b) alla rubrica, dopo le parole: «dei servizi» aggiungere le seguenti: «ricettivi, termali e».*

## **2.12**

[Zaffini, Ciriani, De Carlo](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le medesime ragioni di cui al comma 1, è altresì riconosciuto ai micro-birrifici, vale a dire alte imprese del settore di produzione della birra che producono meno di 200.000 ettolitri l'anno, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente, nel limite massimo di produzione suindicato, quella di cui al codice ATECO 11.05.00, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° 2.9 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

## **2.13**

[Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

### **Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività con sede in uno dei comuni definiti montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'ammontare del contributo è pari al doppio del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

### **2.0.1**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulla rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (Ifac)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sono sostituite le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

**2.0.2**

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei

bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 2.0.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

#### Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2.1.

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le attività danneggiate dalle misure restrittive nei mesi di novembre e dicembre 2020)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta secondo le modalità ivi individuate, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per i mesi di novembre e dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività che già usufruiscono di analogo credito d'imposta.

2. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: "utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento" aggiungere le seguenti: "e nel successivo".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.»

### 2.0.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

#### Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2.1.

*(Misure per il sostegno di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione

del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 2.0.5

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Contributo a fondo perduto per le attività danneggiate dalle restrizioni sanitarie nel mese di dicembre 2020)*

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per il mese di dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il quaranta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività di cui all'articolo 2, nonché a quelle che hanno ricevuto ristori ai sensi dei decreti legge n. 137, 149, 154 e 157 del 2020.

2. L'ammontare del contributo è calcolato secondo le modalità previste dai commi 5 e 6 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.»

## 2.0.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

### Improprio

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Proroga entrata in vigore della «Lotteria degli scontrini»)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: «1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2021»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° giugno 2021" e al terzo periodo, le parole: "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui"».

### 2.0.7

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Proroga entrata in vigore della «Lotteria degli scontrini»)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2021"

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° giugno 2021" e al terzo periodo, le parole: "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui" ».

### 2.0.8

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Misure per garantire la continuità degli esami pratici di guida durante l'emergenza sanitaria)*

1. Su tutto il territorio nazionale è sempre consentita l'effettuazione dell'esame di idoneità pratica alla guida, di cui all'articolo 121 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, purché sul veicolo impiegato per l'effettuazione dell'esame sia installata una paratia divisoria fra l'abitacolo e i sedili posteriori del veicolo. Resta fermo, per tutti i soggetti presenti sul veicolo durante l'esame, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.»

### 2.0.9

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 180 mesi"».

### 2.0.10

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Interventi urgenti a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)*

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020

che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

#### ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Articolo 2-bis.

##### *(Credito d'imposta per canoni di locazione)*

1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019».

#### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2-BIS

##### **2-bis.0.1**

[Zaffini](#), [Ciriani](#), [La Pietra](#)

##### **Respinto**

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

##### *(Contributo a fondo perduto per gli impianti di risalita)*

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli impianti di risalita, sia pubblici che privati, chiusi a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO 49.39.01. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 70 per cento alla media del fatturato nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

##### **2-bis.0.2**

[Zaffini](#), [Ciriani](#), [La Pietra](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Contributo a fondo perduto per i maestri di sci)*

1. Al fine di sostenere la perdita di fatturato e scongiurare il fallimento e l'indigenza economica degli istruttori di sci a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di istruttore di sci come riferito al codice ATECO 85.51.00. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
2. L'ammontare del contributo è equi-valente al 20 per cento del fatturato rea-lizzato nel mese di dicembre 2019. In ogni caso l'importo minimo del contributo è di euro 2.000,00.
3. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 10.000,00.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 14»

### **2-bis.0.3**

[Zaffini, Ciriani](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo e alle palestre)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, alle imprese del settore sportivo, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche, alle società dell'impiantistica sportivo e alle palestre .
2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

### **2-bis.0.4**

[Zaffini, Ciriani, La Pietra](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

***(Contributo a fondo perduto per le attività economiche di montagna)***

- 1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolgono attività economiche e commerciali nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.**
2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti, di cui al precedente comma, aventi sede legale o operativa nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.
3. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato nell'anno 2020 almeno pari al 50 per cento del fatturato dell'anno 2019, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
4. Per le attività nate prima del 1° gennaio 2020, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano esercitato regolarmente la propria attività economica anche nel mese di novembre 2019.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 40 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2020 a gennaio 2021 con l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2019 a gennaio 2020.
6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 2.500,00.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti, e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

**2-bis.0.5**

[Zaffini, Ciriani, La Pietra](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

***(Contributo a fondo perduto per le attività economiche colpite dalle misure restrittive nel periodo delle festività natalizie)***

- 1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati**

dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli al-legati 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre, n. 176. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

## **2-bis.0.6**

[Zaffini, Ciriani](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Contributo una tantum da destinare alle attività di commercio su aree pubbliche)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo una tantum nel limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva, possano produrre una autocertificazione che attesti, per il mese di dicembre 2020, un calo di fatturato pari o superiore al 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 47.81, 47.82 e 47.89 riportati nella tabella di cui all'allegato 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

3. L'ammontare del contributo è pari a 1.000 euro.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede rivalere sul

Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»

#### **2-bis.0.7**

[Zaffini, Ciriani](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter

*(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»

#### **2-bis.0.8**

[Zaffini, Ciriani](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico sulle imposte sui redditi)*

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: « 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, di cui al comma 3.
2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già effettuato, in sede di dichiarazione dei redditi, il computo in diminuzione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. »

#### **2-bis.0.9**

[Zaffini, Ciriani](#)

### **Improponibile**

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-ter

*(Modificazioni alla legge 5 giugno 2020, n. 40 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 dopo il punto 2), è inserito il seguente: « 3) gli investimenti sostenuti nell'anno di riferimento e documentabili. ».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) la durata della garanzia di cui al comma 1 è estesa ad anni 10 per le imprese che abbiano sede legale od operativa, nei Comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. »

### **2-bis.0.10**

[Zaffini, Ciriani](#)

### **Respinto**

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Disposizioni a favore dell'assistenza domiciliare).*

1. È in ogni caso garantita l'assistenza domiciliare e/o a distanza per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie, garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti individuando in via prioritaria come destinatari degli interventi le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale.»

### **2-bis.0.11**

[Zaffini, Ciriani](#)

### **Improponibile**

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-ter

*(Disposizioni a favore del caregiver)*

1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

### **2-bis.0.12**

[Fazzolari, Ciriani](#)

### **Improponibile**

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-ter

*(Abolizione cashback e destinazione fondi ad attività produttive)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.
2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre

2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziare dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni per il 2021, sono destinate, in forma di contributo a fondo perduto, alle attività produttive che, per effetto dei provvedimenti normativi restrittivi emanati in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano registrato perdite o mancati guadagni.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno delle attività produttive ed economiche interessate dall'emergenza economica.

4. Con successivi provvedimenti normativi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per l'accesso al fondo istituito ai sensi del comma 3 e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto.»

*Conseguentemente:*

- a) *l'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;*
- b) *l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.*

## **2-bis.0.13**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

## **ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

### **Articolo 3.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .  
*Allegato B*

### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2070 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1-bis.1, 1-bis.2, 1-quater.1, 1-quater.2, 1-quater.3, 1-quater.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.9, 2.0.10, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.3, 2-bis.0.4, 2-bis.0.5, 2-bis.0.6, 2-bis.0.7, 2-bis.0.8, 2-bis.0.9, 2-bis.0.10 e 2-bis.0.11.

Sulla proposta 1-quater.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

### **Integrazione all'intervento della senatrice Rojc sul 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano**

Signor Presidente.

Onorevoli colleghi,

scrive Antonio Gramsci nel 1917: "Odio gli indifferenti. /.../ L'indifferenza opera potentemente nella

storia. Opera passivamente, ma opera./.../ Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare... ".

Parole, queste, che dopo oltre un secolo potrebbero essere considerate come parte delle fondamenta del PCI. Non ho mai condiviso la storia del Partito Comunista.

Quella comunista non è la mia storia, e sono consapevole delle contraddizioni che ne segnano il percorso. Ma ne ho sempre profondamente rispettato la matrice: nel 1921 l'Italia si stava preparando all'ascesa al potere di Mussolini, ma nella Venezia Giulia, come altrove in Italia, il fascismo stava già mostrando la sua vera natura attraverso azioni squadriste. I comunisti ne compresero, forse prima di altri, la pericolosità. Chi prende in mano le "Lezioni sul fascismo" di Palmiro Togliatti, può comprenderne l'idea di fondo: da esule a Mosca e dirigente dell'Internazionale comunista propose una acuta analisi del fascismo come fenomeno storico che i liberali, i socialisti e anche i comunisti avevano alle origini sottovalutato.

Togliatti è stato un personaggio anche controverso, ma è stato definito "rivoluzionario costituente" in quanto da queste "Lezioni" emergono le basi teoriche e pratiche del Partito Comunista nella guerra di liberazione e nell'impianto della Costituzione di una Repubblica fondata sul lavoro e sui valori dell'antifascismo. Dichiarato contraltare delle forze del cristianesimo democratico, del liberalismo e della socialdemocrazia, il Partito Comunista è stato un soggetto fondamentale del pluralismo italiano.

Chi, raccoglie l'eredità delle forze popolari, condivide i valori che determinano la nostra Costituzione e rappresentano le basi della nostra Repubblica, non potrà non rispettare quelle donne e quegli uomini che hanno fatto propri gli ideali che sin dalla Rivoluzione francese sono alla base della concezione dell'Europa moderna: libertà, fraternità, uguaglianza. E, aggiungeremo noi, figli di coloro che ne hanno combattuto l'orrore e praticato la fede, l'anti-fascismo.

I comunisti non rinunciarono mai alla lotta per la giustizia sociale. E in questa lotta si riconoscevano le donne e gli uomini che vi hanno aderito in massa. Vi hanno aderito con l'animo puro, da idealisti.

E permettetemi una nota che riguarda la minoranza nazionale slovena: fu il PCI per primo a offrire agli sloveni la possibilità di vedere eletto sulle proprie liste un proprio rappresentante parlamentare, a cui hanno poi aderito i suoi eredi, nel centro- sinistra fino a oggi.

Nel centenario della fondazione del PCI, rendiamo onore ai suoi migliori rappresentanti, tra cui Pajetta, Berlinguer, Napolitano, per citarne tre soltanto, che con il loro lavoro e le loro idee hanno contribuito a rendere migliore il nostro Paese.

### **Testo integrale dell'intervento del senatore Nencini sul 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano**

A Livorno nasce una forza politica che si sposa con la speranza, infondata, della rivoluzione.

Un partito impenetrabile, settario, condotto con pugno di ferro da Bordiga e da Terracini, non dall'intellettuale Gramsci, amato a Mosca ma invisibile in Italia. Un partito totalmente al servizio di Mosca, illuso dal fare come in Russia quando lo stesso Lenin, a pochi mesi dal congresso, con i bolscevichi sconfitti alle porte di Varsavia e i focolai rivoluzionari ormai spenti ovunque nel cuore dell'Europa, confesserà a Costantino Lazzari che ciò che è utile alla causa è un'organizzazione di partiti fratelli che protegga la rivoluzione dei soviet.

Non è ancora il partito che l'Italia conoscerà nel 1944. Un partito di massa, decisivo negli anni della Resistenza, importante nella tenuta delle istituzioni quando l'Italia verrà scossa dal terrorismo. Un partito di popolo, senza dubbio, eppure convertitosi molto tardi all'europeismo e, con buona pace di Scalfari, un partito che non ha mai potuto vantare una cesura netta del cordone ombelicale delle origini. Cito dagli ultimi due segretari.

Resta dunque il nodo iniziale: Livorno 1921. L'origine di due visioni alternative: l'adozione della violenza per cambiare la storia, il gradualismo delle riforme per raggiungere una società più giusta.

Chi si riunì nel Teatro San Marco non vide, peggio: ritenne l'esordio delle squadre fasciste l'ultimo spasmo della borghesia. Vietato collaborare con i liberali di Amendola e con don Sturzo. Anzi, scriverà Togliatti, loro sono i nemici in compagnia di Mussolini e Turati.

Le riforme allontanano la prospettiva rivoluzionaria. Vanno bandite.

Pochi tra coloro che restarono nel Teatro Goldoni compresero quale fosse il destino dell'Italia, non l'anima massimalista.

Turati: ogni scorciatoia allunga il cammino. Meglio una conquista dopo l'altra, meglio la via socialdemocratica.

Matteotti: corre a Ferrara, nel suo collegio, perché i fascisti hanno attaccato Comune e Camera del Lavoro.

Della preoccupazione per il fascismo nascente, per l'offensiva degli agrari che arruolano bande fasciste per strappare ai braccianti l'imponibile di manodopera e le otto ore di lavoro appena conquistate da una donna, Argentina Altobelli, *leader* della Federterra, sotto il tetto sfondato del teatro San Marco non c'è traccia.

Capisco: è dura accettare le ragioni delle minoranze.

Leggo autorevoli dirigenti del PCI che si ostinano a dare giudizi più fondati sui loro desideri che non sui fatti. Meglio Gramsci di Turati, sostengono. Ma i fatti hanno la testa dura. Basta rileggere «Ordine Nuovo» o l'edizione torinese dell'«Avanti!» diretta proprio da Gramsci. Gramsci a Livorno non intervenne, non ebbe alcun ruolo, larga parte dell'analisi che anch'io condivido venne elaborata anni dopo il congresso, quando il fascismo spadroneggiava.

Più di ogni altro ebbe ragione Anna Kuliscioff, che conosceva bene la Russia e l'Italia.

L'unica rivoluzione che dopo Livorno cavalcò impetuosa fu quella nera.

Il Polesine, il ferrarese, le campagne toscane, lombarde, piemontesi, poi le città a ferro e fuoco. Furono centinaia i morti scempiati: capi Lega, preti come don Minzoni, sindaci, gli ultimi con i crani sfondati.

Voglio essere chiaro: la scissione non generò la reazione. I semi li aveva gettati la guerra. Fu invece un mastodontico errore politico a spalancarle la strada.

Pochi giorni dopo il congresso, Matteotti intervenne a Montecitorio. Fu quella la prima relazione dettagliata sulle minacce e sulle aggressioni fasciste.

Dall'estrema sinistra si levò appena un applauso.

### **Integrazione all'intervento del senatore Errani sul 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano**

Non si può qui non ricordare il grandissimo contributo che ha dato l'esperienza del Partito Comunista Italiano alla cultura italiana tramite i suoi intellettuali, dallo stesso Gramsci, a Sibilla Aleramo, a Concetto Marchesi, a Franco Rodano solo per fare alcuni esempi, all'enorme quantità di pubblicazioni, riviste, periodici, produzioni di ogni tipo curati dal Partito Comunista Italiano. Oltre a questo il Partito Comunista Italiano ebbe anche la capacità di essere sempre radicato nella realtà concreta della società in cui viveva e per questo ebbe un ruolo così importante nella sua storia l'esperienza riformista nel governo di tante città e regioni del Paese.

Naturalmente non voglio qui nascondere le contraddizioni di quel percorso a partire dal legame con l'URSS seppure in una posizione via via sempre più critica che vede un passaggio cruciale nella condanna all'invasione sovietica della Cecoslovacchia.

Questa dialettica vide una lotta molto intensa all'interno del Partito Comunista Italiano, ad esempio ricordo le posizioni di Di Vittorio sui fatti di Ungheria o l'espulsione del gruppo del Manifesto.

Queste contraddizioni non impedirono però al Partito Comunista Italiano di essere un interlocutore fondamentale con i ragazzi e le ragazze di quel grande movimento che fu il '68. Il Partito Comunista Italiano seppe cogliere quella fase di grande trasformazione sociale che continuò per tutti gli anni '70. In quella fase fu protagonista Berlinguer, che per la mia generazione fu un grande punto di riferimento, autore di grandi intuizioni.

La strategia del compromesso storico come chiave per superare l'impossibilità di governare e che si concluse con la tragedia del rapimento e dell'assassinio di Aldo Moro.

La questione morale non già intesa come superiorità del Partito Comunista Italiano ma come un processo degenerativo del sistema politico italiano che non era più capace di garantire la qualità della democrazia e il ricambio della classe dirigente.

Poi la sua politica internazionale in relazione all'Alleanza atlantica e all'esaurimento della spinta propulsiva della Rivoluzione di Ottobre, e mentre magari in Italia il Partito Comunista Italiano era

criticato per il suo rapporto con l'URSS, Berlinguer e il PCI erano apprezzati nel mondo per l'autonomia.

Infine vorrei citare l'intervista su 1984 e Orwell dove riprendendo una straordinaria intuizione di Gramsci in Americanismo e Fordismo vede con lungimiranza i grandi cambiamenti: la globalizzazione e mondializzazione dell'economia e una politica che vive una dimensione strettamente nazionale. Apre una riflessione sulla questione ambientale, sulle differenze di genere, la democrazia elettronica, le grandi novità che avrebbero caratterizzato i decenni successivi compreso il nostro.

Poi arriva il 1989 con la svolta di Occhetto, giusta e più che matura.

Lo dico senza nostalgie, perché tutto è cambiato. Esistono il confronto, le letture diverse o critiche ma niente potrà mai negare il ruolo fondamentale del Partito Comunista Italiano nella storia di questo Paese, il ruolo del Partito Comunista Italiano come cofondatore della democrazia italiana e nella vita concreta, così come nell'immaginario, di milioni e milioni di uomini e donne. Basta ricordare qui l'impegno determinante e decisivo nella lotta al terrorismo nero e rosso.

Ora è cambiato tutto ma il Partito Comunista Italiano fu una grande forza popolare capace di avere una visione del mondo e nulla e nessuno potrà disconoscere questa concreta verità. Del resto la costruzione di una nuova cultura politica, di una nuova visione del mondo di oggi, con i suoi straordinari cambiamenti, rimane una grande questione che interroga la sinistra e l'intera politica di oggi.

#### **Testo integrale dell'intervento del senatore Lannutti sul 100° centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano**

"La storia, maestra di vita, non ha mai scolari" - scriveva Antonio Gramsci - morto in carcere nel 1937 dopo la promulgazione delle "leggi speciali" fasciste e l'arresto dell'8 novembre 1926, fondatore del quotidiano «l'Unità» ed uno dei protagonisti - con Bordiga e Terracini - della scissione di Livorno del 21 gennaio 1921, durante il XVII Congresso del Partito Socialista Italiano, per fondare il Partito Comunista d'Italia, sezione della terza Internazionale, che entrò nella clandestinità e mantenne la sua denominazione fino al giugno 1943, quando fu modificata in Partito Comunista Italiano.

I primi anni di vita del Partito Comunista d'Italia furono contrassegnati dalla sconfitta del movimento operaio e dalla violenta reazione del regime fascista foraggiato da industriali e latifondisti, col gruppo dirigente guidato da Bordiga che si spostò sulle posizioni più estremiste di una parte dell'Internazionale; dei suoi stretti legami con il regime sovietico nato con la rivoluzione d'ottobre, che cominciò ad allentare i suoi rapporti con la Russia dopo l'invasione dell'Ungheria del 1956, che costrinsero il PCI a riflettere sulla propria strategia e sul socialismo realizzato, prendendo le distanze dall'unitarismo sovietico prevalente nel movimento comunista mondiale.

Durante la Seconda guerra mondiale, il PCI - che il 12 novembre 1989, tre giorni dopo la caduta del Muro di Berlino, venne sciolto da Achille Occhetto nella cosiddetta svolta della Bolognina, con la nascita di un nuovo partito della sinistra italiana - svolse un ruolo importante nella Resistenza contro l'occupazione tedesca ed il fascismo, dopo che Palmiro Togliatti attuò una politica di collaborazione con le forze democratiche cattoliche, liberali e socialiste, proponendo per primo la «via italiana al socialismo» ed ebbe un'importante influenza nella creazione e nella difesa delle istituzioni repubblicane, attraversate dalla lunga stagione delle stragi iniziate il 12 dicembre 1969 a Milano con Piazza Fontana, la strategia della tensione, il tentativo di sovvertire lo Stato coi servizi segreti deviati e la loggia massonica P2 di Licio Gelli.

Ho conosciuto molti di quei dirigenti, dai quali ho tratto insegnamento, durante gli anni di piombo, la nascita delle brigate rosse ed il rapimento di Aldo Moro, quando facevo il segretario del professor Mario Spallone, il medico di Togliatti: Luigi Longo, Giorgio Amendola, Nilde Iotti, Pietro Ingrao, Umberto Terracini, Giancarlo Pajetta, il presidente Napolitano, Gigli Tedesco, Luciano Lama ed altri, tutti accomunati nella missione di tutela dei diritti di lavoratori, operai, impiegati e contadini per migliorare le loro condizioni di vita e costruire le basi della democrazia dell'alternanza, diventata più facile dopo la caduta del Muro di Berlino, avendo sempre a cuore l'interesse generale ed il bene comune. Più di tutti il segretario Enrico Berlinguer, che in una intervista del luglio 1981 pose il problema della questione morale.

I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della

vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, talvolta anche loschi e senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura si è ormai conformata su questo modello e non sono più organizzatori del popolo, ma federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con un "boss" e dei "sotto-boss".

I partiti hanno occupato lo Stato e le sue istituzioni, enti locali, istituti culturali e di previdenza, banche, aziende pubbliche, ospedali, università, la RAI e grandi giornali. Tutto è lottizzato e spartito. E il risultato è drammatico. Tutte le "operazioni" che gli attuali dirigenti sono chiamati a compiere vengono viste in funzione dell'interesse del partito, della corrente o del clan cui si deve la carica. Un credito bancario viene concesso se è utile a questo fine, se procura vantaggi e clientela; un'autorizzazione viene data, un appalto aggiudicato, una cattedra assegnata e un'attrezzatura di laboratorio finanziata, se i beneficiari fanno atto di fedeltà al partito.

Noi pensiamo che il privilegio vada combattuto e distrutto ovunque si annidi, che i poveri e gli emarginati, gli svantaggiati, vadano difesi, e vadano date loro voce e la possibilità concreta di contare nelle decisioni per cambiare le proprie condizioni, che certi bisogni sociali e umani ignorati vadano soddisfatti, che professionalità e merito siano premiati. Noi - diceva Berlinguer - vogliamo che i partiti cessino di occupare lo Stato". Sono stati anni terribili di contrapposizioni e scontri violenti nelle università e piazze, ma tra gli avversari di allora, che non erano nemici politici, vigeva il rispetto reciproco.

In questa epoca difficile di convivenza con la tragedia planetaria da Covid-19 e della società della sorveglianza, del dominio incontrastato dei giganti del *web*, la cui deriva autoritaria è imputabile a responsabilità politiche, che hanno consentito agli Stati sovrani di essere sostituiti dai Trattati, la giustizia dagli arbitrati, le democrazie dalla dittatura di *spread* ed algoritmi, il potere democratico dei governi scelti con libere elezioni, con l'assolutismo dei *click*, occorre ritornare al primato della politica. Per tutelare i cittadini, prima narcotizzati ed obnubilati dai *social*, poi degradati al rango di consumatori costretti ad utilizzare servizi imposti dal regime oligopolistico e dispotico dei giganti del *web*, che, sfruttando l'assenza di limiti e contrappesi democratici, hanno edificato potenti strutture oligarchiche, orientando il mercato globale a loro esclusivo uso e consumo, svuotando il ruolo degli Stati sovrani, per innescare cicli infiniti di recessioni ed un regime di autoritarismo e libero arbitrio.

La storia, maestra di vita, deve essere d'insegnamento perché chi non la conosce è condannato a replicarla, anche per evitare che il ripetersi delle tragedie del passato - sostituite dalle persuadenti dittature invisibili, come insegnato da Karl Marx - le trasformi in farsa. Grazie per l'attenzione.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2070:

sull'emendamento 1.3, le senatrici Angrisani, Corrado e De Lucia avrebbero voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.12, il senatore Paragone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 2-*bis*.0.10, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, la senatrice Minuto avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Crimi, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Floridia, Galliani, Ginetti, Iori, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vanin.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione i senatori: Buccarella, Floris e Rizzotti, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Castiello e Marino.

### **Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza**

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che, a seguito dell'adesione ad altro Gruppo, il senatore Buccarella cessa di essere Vice Presidente all'interno dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo Misto.

### **Gruppi parlamentari, cessazione di componente**

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che, a seguito dell'uscita dal Gruppo dei senatori Buccarella, Cario, De Bonis, Fantetti e Merlo, la componente "MAIE-Italia 23" all'interno del Gruppo stesso cessa di esistere.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Borgonzoni Lucia

Ulteriore estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art Bonus, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (2073)

(presentato in data 26/01/2021);

senatore Paroli Adriano

Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicabilità dell'IMU agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) (2074)

(presentato in data 26/01/2021);

senatrice Borgonzoni Lucia

Disposizioni per l'istituzione della Direzione generale Musica, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (2075)

(presentato in data 26/01/2021).

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro della salute, con lettera in data 26 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana dell'11 al 17 gennaio 2021, aggiornati al 20 gennaio 2021;

il verbale del 22 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 e il verbale del 22 gennaio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.

Ha altresì trasmesso le ordinanze dell'8 gennaio 2021, recanti, rispettivamente, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto", "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna", "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2021, n. 18.

La predetta documentazione (Atto n. 698) è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 gennaio 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale ai dottori Simona Angelini e Luigi Polizzi, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione congiunta dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (COM(2021) 18 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2a, 3a e 14a.

#### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha inviato, in data 22 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle modalità di erogazione degli stanziamenti, a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, del contributo per la diffusione delle comunicazioni istituzionali aventi ad oggetto il contagio da COVID-19 previsto dall'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Fondo per emergenze relative ad emittenti locali".

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 699).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 27 gennaio 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (COM(2021) 28 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 24 marzo 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Gallicchio, Pavanelli, Croatti, Presutto, Lanzi, Trentacoste e Montevecchi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04836 del senatore Lannutti.

Il senatore Floris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04842 della senatrice Toffanin ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 27 gennaio 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 95

CANDURA, PUCCIARELLI: sull'adesione dell'Italia all'"European intervention initiative" (4-02368) (risp. GUERINI, *ministro della difesa*)

CORTI: sulla chiusura di alcuni uffici postali nell'appennino modenese (4-03853) (risp. BUFFAGNI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

DE BONIS: sul riparto del fondo previsto dal "decreto rilancio" per i Comuni divenuti "zona rossa" (4-04271) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GASPARRI, MOLES: sulle offese a Jole Santelli da parte di un'insegnante di Genova (4-04265) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

LONARDO: sulla piattaforma informatica per l'inserimento dei dati e l'elaborazione delle graduatorie provinciali delle supplenze (4-04205) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

LONARDO ed altri: sugli accorpamenti delle camere di commercio (4-02379) (risp. MORANI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

MALAN: su minacce di atti terroristici in Occidente da parte del regime iraniano (4-04612) (risp. SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

NISINI: sulle offese a Jole Santelli da parte di un'insegnante di Genova (4-04267) (risp. AZZOLINA,

*ministro dell'istruzione)*

PAPATHEU: sul legame tra Italia e Azerbaigian (4-04560) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PEPE: sulla piattaforma informatica per l'inserimento dei dati e l'elaborazione delle graduatorie provinciali delle supplenze (4-04205) (risp. AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*)

RAMPI: sul contenuto delle dichiarazioni di un ex diplomatico iraniano interrogato dalle autorità belghe (4-04626) (risp. SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

Mozioni

[CASTELLONE](#), [PIRRO](#), [PISANI Giuseppe](#), [MAUTONE](#), [MARINELLO](#), [DONNO](#), [DELL'OLIO](#), [LOREFICE](#), [ACCOTO](#), [D'ANGELO](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [NATURALE](#), [CORRADO](#), [GRANATO](#), [GAUDIANO](#), [ANGRISANI](#), [DI GIROLAMO](#), [MATRISCIANO](#), [VACCARO](#), [PERILLI](#)

- Il Senato,

premesso che:

dall'inizio della pandemia da COVID-19 ad oggi, a livello globale, secondo i dati dell'OMS aggiornati al 25 gennaio 2021, sono 97.831.595 i casi confermati nel mondo e 2.120.877 i morti. In Italia i casi confermati sono 2.381.277 e i morti 82.177;

uno degli aspetti più dolorosi che caratterizza questa pandemia è l'isolamento umano di tutte le persone più fragili, sia con patologia COVID-19 sia con altre patologie; la solitudine per i pazienti più fragili e anziani causa disorientamento cognitivo e sofferenza psicologica, anche a causa dell'impossibilità di comunicare con i propri familiari;

la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. La legge tutela all'articolo 1 "il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore", ed individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al paziente pediatrico;

la pandemia ha modificato il lavoro delle reti di cure palliative, le attività di assistenza domiciliare sono state spesso caratterizzate da visite brevi, talora sostituite da contatti telefonici, barriere indotte dalla necessità di utilizzo dei DPI, distanziamento sociale e anche divieto o drastiche limitazioni all'ingresso dei congiunti nelle strutture. Le misure di isolamento e le limitazioni per i visitatori portano ad un forte senso di separazione da parte dei pazienti che si avvicinano alla fine della vita;

tali considerazioni preliminari sono alla base anche del documento "Le cure palliative durante una pandemia" elaborato, nel mese di ottobre 2020, dalla Società italiana di cure palliative e dalla Federazione italiana cure palliative. Il documento fornisce un utile strumento di lavoro per elaborare politiche sanitarie finalizzate a dare risposte adeguate ai bisogni di cure palliative ed alle necessità assistenziali di chi affronta l'ultimo tratto della propria vita nel contesto dell'emergenza pandemica;

nel documento si legge: "Una crisi umanitaria, come ad esempio una pandemia, complica in modo sostanziale alcuni elementi che identificano e definiscono i bisogni di cure palliative della popolazione colpita a partire dalla individuazione dei pazienti vulnerabili e a rischio di morte. Si amplia, innanzitutto, lo spettro dei pazienti che necessitano di cure palliative, naturalmente in modo dipendente dal contesto socio-economico e di sviluppo di un sistema sanitario: quest'ultimo, oltre ai malati, adulti e bambini, già in carico classicamente alle cure palliative, deve fornire palliazione anche a persone che prima della pandemia erano altamente dipendenti da trattamenti intensivi (e.g: ventilazione, dialisi), a persone affette da patologie croniche la cui salute si deteriora a causa delle restrizioni e delle misure di isolamento (riduzione degli accessi ospedalieri o ambulatoriali per visite ed esami di controllo) ma soprattutto anche a persone precedentemente sane le quali a causa dell'infezione vengono sottoposte a trattamenti di supporto vitale ma necessitano di un adeguato controllo sintomatologico o, ancora, a pazienti non suscettibili di tali trattamenti o che non possono accedervi per scarsità di risorse o loro stesso rifiuto";

nonostante le difficoltà, laddove la rete di cure palliative era sufficientemente organizzata prima

dell'inizio della pandemia, il sistema di cure palliative ha retto alla pressione delle nuove sfide emergenziali. Nella fase emergenziale le *équipe* specialistiche di cure palliative sono, infatti, state coinvolte con diverse modalità: attività di consulenza in favore di pazienti affetti da COVID-19 ricoverati presso le strutture ospedaliere o in carico alla medicina generale; disponibilità di personale palliativista a supportare direttamente le unità ospedaliere impegnate nel contrasto alla pandemia (*briefing* quotidiani, formazione sul campo, collaborazione al *triage*, eccetera); assistenza a malati COVID-19 con bisogno di cure palliative tramite ricovero in *hospice* o reparti ospedalieri convertiti allo scopo (reparti COVID-19); prosecuzione o attivazione di assistenza domiciliare palliativa a malati COVID-19 e non-COVID-19 con bisogno di cure palliative;

il Ministero della salute ha pubblicato l'11 agosto 2020 il documento "Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale", che descrive le principali azioni attuate dal sistema sanitario in risposta alla pandemia. Le cure palliative sono genericamente citate una sola volta nell'ambito della sezione 3, area territoriale, che prevede: "Incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 34/2020, come convertito nella L. 77/2020";

il documento ministeriale inserisce il tema delle cure palliative in termini di un più ampio "rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare". L'emergenza sanitaria ha, infatti, reso ancora più evidente la necessità di forti investimenti sulla gestione territoriale e anche la carenza di operatori di cure palliative rappresenta una problematica già evidente in tempi di gestione ordinaria, acuita dalla pandemia. C'è dunque la necessità di sviluppare connessioni e integrazioni con le branche specialistiche ospedaliere, rafforzare i modelli di rete e il ruolo operativo dei dipartimenti di cure palliative, fornire risorse e indicazioni operative alle strutture coinvolte nei diversi *setting* assistenziali; il diffondersi del COVID-19 ha evidenziato la carenza di personale sanitario con competenze specialistiche per gestire la sofferenza dei pazienti, nonché la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da patologie cronicodegenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza e offrire assistenza ai bambini affetti da malattie incurabili,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare le iniziative di competenza volte ad implementare ulteriormente l'integrazione delle cure palliative tra i servizi sanitari offerti in corso di pandemia, sviluppare connessioni e integrazioni con le branche specialistiche ospedaliere, rafforzare i modelli di rete ed i percorsi assistenziali di cure palliative, fornire risorse e indicazioni operative alle strutture attive nei diversi *setting* assistenziali;
- 2) ad adeguare le dotazioni organiche delle unità di cure palliative al fine di rispondere ai bisogni dei malati COVID e non COVID, in attuazione di quanto previsto nell'ambito del citato documento ministeriale dell'11 agosto 2020, circa il rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare per i soggetti con bisogno di cure palliative, assicurando che i piani di intervento, a livello regionale e locale, prevedano l'integrazione delle cure palliative specialistiche nei contesti ospedalieri e territoriale, per i malati COVID-19 e per l'utenza ordinaria;
- 3) a garantire lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come ad esempio videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
- 4) ad individuare, quanto meno per i pazienti che non siano affetti da COVID-19, ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare e, nel caso di minore, all'accesso di entrambi i genitori;
- 5) a valutare se sia possibile adattare al nostro sistema sanitario modelli tecnico-organizzativi già applicati in altri Paesi, che consentano anche ai pazienti affetti da COVID-19 di ricevere visite da parte dei familiari in totale sicurezza;
- 6) ad assicurare, all'interno della rete ospedaliera e territoriale, la disponibilità di personale dedicato

all'assistenza psicologica, sociale e spirituale, con preparazione idonea a gestire le esigenze psicosociali e spirituali dei pazienti COVID-19 e delle loro famiglie.

(1-00318)

[GALLONE](#), [BATTISTONI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAPATHEU](#), [MESSINA](#) Alfredo, [SCHIFANI](#), [GALLIANI](#), [RONZULLI](#), [GASPARRI](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [RIZZOTTI](#), [PAROLI](#), [FLORIS](#), [GIAMMANCO](#), [VITALI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CALIGIURI](#), [CANGINI](#), [CESARO](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PEROSINO](#), [SACCONE](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#) - Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo n. 31 del 2010, emanato durante il Governo Berlusconi IV, ha previsto la predisposizione di una proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) per la localizzazione di un deposito unico nazionale delle scorie nucleari da parte della SOGIN S.p.A., la società statale per lo smantellamento degli impianti nucleari italiani e la gestione dei rifiuti radioattivi. Il decreto riconosce altresì un contributo economico al territorio che ospiterà il deposito secondo modalità che gli enti locali interessati regoleranno attraverso la stipula di una specifica convenzione con la medesima SOGIN;

il decreto legislativo definisce le norme per l'individuazione del sito e della successiva costruzione del parco tecnologico e del deposito nazionale per lo stoccaggio definitivo dei materiali a bassa e media radioattività, e lo stoccaggio temporaneo di lunga durata dei rifiuti ad alta radioattività provenienti dalla attività di *decommissioning* delle centrali nucleari italiane spente a seguito del *referendum* del 1987 e annualmente prodotti nel nostro Paese dalle attività industriali e sanitarie. Il deposito ospiterà esclusivamente i rifiuti radioattivi prodotti nel nostro Paese;

il medesimo deposito nazionale e il parco tecnologico saranno realizzati in un'area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al parco. Nel deposito saranno definitivamente smaltiti i rifiuti a molto bassa e bassa attività, ossia quelli che nell'arco di 300 anni raggiungeranno un livello di radioattività tale da non rappresentare più un rischio per l'uomo e per l'ambiente. Inoltre saranno stoccati temporaneamente i rifiuti a media e alta attività, ossia quelli che perdono la radioattività in migliaia di anni e che, per essere sistemati definitivamente, richiedono la disponibilità di un deposito geologico;

il parco tecnologico ospiterà un centro di ricerca, dove svolgere attività di *decommissioning*, della gestione dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo sostenibile in accordo con il territorio interessato. La realizzazione e la gestione dell'infrastruttura sono affidate a SOGIN, come previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010;

il deposito e il parco tecnologico prevedono un investimento di circa 900 milioni di euro, che saranno prelevati dalle componenti della bolletta elettrica pagata dai consumatori e che genererà più di 4.000 posti di lavoro (diretti e indiretti) per ciascuno dei 4 anni del cantiere e un migliaio per gli anni di esercizio successivi. Il deposito dovrà essere costruito nel rispetto dei più elevati *standard* di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, anche al fine di superare la logica delle decine di depositi temporanei sparsi su tutto il territorio nazionale;

il deposito definitivo ha l'obiettivo di conservare in assoluta sicurezza questi materiali irraggiati, in attesa che gradualmente perdano il loro grado di radioattività. Ciò risponde in primo luogo ad un'esigenza di sicurezza nazionale, peraltro sollecitata da tutte le autorità internazionali, *in primis* la UE, che nell'autunno 2020 ha aperto una procedura di infrazione a carico dell'Italia per non aver ancora definito il sito entro cui conferire i rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale;

in base alle normative internazionali (direttiva 2011/70/EURATOM), gli Stati membri sono obbligati a dotarsi di strutture e sistemi finalizzati alla gestione e al deposito, in condizioni di massima sicurezza, delle scorie radioattive prodotte dalle vecchie centrali nucleari nazionali e quelle provenienti dalle attività industriali, mediche e di ricerca. Rifiuti che secondo la direttiva richiedono una gestione responsabile per garantire un elevato livello di sicurezza e proteggere i lavoratori e cittadini dai

pericoli derivanti dalle radiazioni. L'obiettivo della misura è anche quello di evitare di imporre oneri indebiti alle generazioni future, visto che spesso questi materiali restano radioattivi per diverse centinaia di anni;

il deposito nazionale è un'infrastruttura indispensabile per la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi e la sua realizzazione consentirà di completare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, nonché di gestire in sicurezza i rifiuti radioattivi, compresi quelli provenienti dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca;

le principali strutture in cui attualmente si producono o si stoccano rifiuti radioattivi sul territorio nazionale che saranno poi conferiti al deposito nazionale sono: 4 centrali in *decommissioning* (SOGIN); 4 impianti del ciclo del combustibile in *decommissioning* (ENEA e SOGIN); un reattore di ricerca CCR ISPRA-1 (SOGIN); 7 centri di ricerca nucleare (ENEA Casaccia, CCR Ispra, deposito Avogadro, LivaNova, CESNEF, Centro energia e studi nucleari Enrico Fermi dell'università di Pavia, università di Palermo); 3 centri del servizio integrato in esercizio (Nucleco, Campoverde, Protex); un centro del servizio integrato non più attivo (Cemerad);

per volume e livello di radioattività dei rifiuti prodotti, i principali centri sono comunque i siti nucleari in fase di smantellamento. Di tutti i rifiuti radioattivi che saranno conferiti nel deposito nazionale, circa il 60 per cento deriverà dalle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, mentre il restante 40 per cento sarà derivato dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, che continueranno a generare rifiuti anche in futuro;

la scelta di un deposito definitivo ha una grande valenza ambientale, perché un solo deposito realizzato in un luogo idoneo con tutti gli *standard* di sicurezza ha il merito di superare l'attuale situazione italiana, caratterizzata da circa 20 depositi nucleari di bassa e media intensità sparsi lungo tutta la penisola, cui si aggiungono decine di aree di stoccaggio temporanee. Siti provvisori, che non sono idonei ai fini dello smaltimento definitivo;

già nel giugno 2014 l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rendeva nota la guida tecnica n. 29, "Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività", elaborati sulla base degli *standard* dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), mediante la quale sono stati individuati i requisiti fondamentali e gli elementi di valutazione che devono essere tenuti in conto da parte della SOGIN per la definizione della proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee poi validata dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);

la CNAPI è stata per diversi anni volutamente tenuta segreta, impedendo così, perlomeno alle istituzioni locali e centrali, di essere messe a conoscenza, sia pure in via preliminare, dei territori individuati dalla medesima SOGIN per la realizzazione del deposito nazionale;

l'elenco delle aree potenzialmente idonee era pronto dal 2015 e i Governi Renzi, Gentiloni, Conte 1 e l'attuale Governo per oltre un anno hanno perso anni di tempo prezioso per far partire la procedura per scegliere il luogo dove costruire in sicurezza il deposito nazionale nucleare;

la carta nazionale è infatti a disposizione dei ministeri da oltre 5 anni. Come dichiarava il rappresentante del Governo il 30 settembre 2015, in risposta ad un'interrogazione (5-06515) presentata alla Camera, "il 20 luglio 2015 la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee è pervenuta agli uffici dei Ministeri competenti (MATTM e MISE) che si sono immediatamente messe al lavoro perché possano essere compiute al più presto le valutazioni necessarie al fine di comunicare il nulla osta alla pubblicazione della Cnapi";

nel marzo 2018, l'allora Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, prometteva che avrebbe pubblicato a giorni il decreto per la carta delle aree potenzialmente idonee al deposito nucleare di superficie. Così non è stato;

il 30 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 31 del 2010, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno finalmente dato il proprio nulla osta alla SOGIN per la pubblicazione sul sito *internet* della CNAPI;

il 5 gennaio 2021, la SOGIN ha conseguentemente provveduto a pubblicare sul sito

"depositonazionale" la carta nazionale, dove vengono individuate 67 aree che, in base ai criteri di esclusione stabiliti nella guida tecnica n. 29, sono tutte equivalenti tra loro per garanzia di sicurezza, ma presentano differenti gradi di priorità a seconda delle diverse caratteristiche logistiche e territoriali; la pubblicazione della CNAPI ha dato di fatto l'avvio alla fase di consultazione dei documenti per la durata di due mesi, all'esito della quale si terrà, nell'arco dei quattro mesi successivi, il seminario nazionale a cui parteciperanno vari soggetti tra cui ISIN, enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università, enti di ricerca, portatori di interesse qualificati;

alla luce dello stato di emergenza sanitaria conseguente alla drammatica pandemia da Sars-Cov-2 in atto, tali tempi di consultazione pubblica e di confronto tra i tanti portatori di interesse, previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2010, rischiano di risultare inadeguati ed estremamente stretti proprio perché l'attuale stato di emergenza sanitaria sta comportando tra l'altro fortissime restrizioni della normale attività amministrativa, economica, sociale ed individuale, oltre a gravi evidenti ripercussioni sulla salute delle persone, alla tenuta dei posti di lavoro e alla crisi del sistema produttivo;

attualmente l'*iter* prevede un dibattito pubblico e quindi una fase successiva che vedrà la partecipazione di enti territoriali, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, per approfondire tutti gli aspetti, inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere. Dopo di che saranno necessari almeno 4 anni per costruire il deposito e parco tecnologico;

in base alle osservazioni e alla discussione nel seminario nazionale, la SOGIN elaborerà una proposta di CNAI (carta nazionale delle aree idonee). Questa fase prevede che il Ministero dello sviluppo economico approvi, su parere tecnico dell'ente di controllo ISIN, la versione definitiva della CNAI, che sarà il risultato dell'applicazione dei criteri di localizzazione e dei contributi emersi e concordati nelle diverse fasi della consultazione pubblica. Pubblicata la CNAI, la SOGIN provvederà a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle Regioni e degli enti locali nei cui territori ricadono le aree idonee;

le 67 aree potenzialmente idonee individuate per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi sono situate in diverse province delle regioni Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia, e sono state individuate senza alcuna comunicazione e coinvolgimento delle amministrazioni locali interessate che hanno appreso tutto dalla stampa nazionale. La CNAPI individua 8 aree in Piemonte; 24 aree complessive nelle regioni Toscana e Lazio; 17 nelle regioni Basilicata e Puglia, 14 in Sardegna e 4 aree in Sicilia;

vale peraltro la pena chiedersi se, riguardo alle regioni Sardegna e Sicilia, sia stato preso in debita considerazione il rischio connesso al trasferimento via nave delle scorie radioattive;

vale ricordare che attualmente il Piemonte, che conta 8 siti potenziali di cui 7 definiti "molto buoni - A1" e 1 definito "buono - A2", due in provincia di Torino e sei in provincia di Alessandria, già oggi è la regione depositaria del maggior numero di scorie radioattive. Se si prendesse come riferimento l'indice di radioattività dei rifiuti (che è alla base delle compensazioni economiche erogate dal CIPE per i Comuni sede e confinanti con impianti di questo tipo e che rappresenta l'indicatore utilizzato a livello internazionale), per il Piemonte la soluzione di un deposito unico nazionale, alla quale corrisponderebbe il completo recupero ambientale e socioeconomico delle aree che attualmente ospitano i rifiuti radioattivi, rappresenterebbe finalmente un importante miglioramento della situazione esistente: da più di 30 anni, infatti, all'interno dei suoi sei depositi sono stoccati rifiuti nucleari che arrivano al 74 per cento rispetto all'indicatore di radioattività (circa 2,3 milioni di gigabequerel, su un totale di circa 3,1 milioni in Italia), quasi totalmente stoccati nell'area Eurex di Saluggia, in una zona esondabile per la contiguità con il letto del fiume Dora Baltea e nei pressi delle falde acquifere che alimentano i pozzi dell'acquedotto del Monferrato (che eroga il servizio idrico a 107 comuni piemontesi, principalmente delle province di Asti e Alessandria, con una piccola quota di comuni della Città metropolitana di Torino);

è una situazione precaria e pericolosa che dura da anni, e simile, seppur in misura maggiore, a quelle tante strutture (circa 20) sparse sul territorio nazionale in cui si producono o si stoccano rifiuti radioattivi, a cui solo il deposito nazionale può finalmente porre rimedio. Da qui la necessità

ineludibile di realizzare il deposito nazionale per la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi, oggi stoccati all'interno di decine di depositi temporanei presenti nel Paese, impegna il Governo:

- 1) a prorogare per lo stretto necessario, alla luce della grave pandemia in atto, i tempi attualmente previsti dalla normativa vigente per le osservazioni, per il dibattito pubblico ed il seminario nazionale, anche valutando di prevedere che detti termini partano dal termine dello stato di emergenza;
- 2) a garantire, al netto dell'eventuale breve proroga dei termini conseguente all'emergenza sanitaria, il pieno rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del deposito unico nazionale e quindi per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, evitando di ripetere l'atteggiamento colpevolmente dilatorio che ha caratterizzato in questi anni i governi che si sono succeduti e che non ha consentito l'avvio dell'*iter* per la realizzazione del deposito nazionale;
- 3) a garantire che tutta la documentazione pubblicata sul sito *internet* sia effettivamente completa ed aggiornata, e comprenda tutta quella disponibile presso le sedi della SOGIN e le altre sedi delle ex centrali nucleari elencate nell'avviso pubblico della SOGIN e pubblicato sul sito depositonazionale;
- 4) a tenere aggiornate e informare le Commissioni parlamentari competenti sugli sviluppi dell'*iter* che porterà all'individuazione del sito per il deposito nazionale e del parco tecnologico, nonché riguardo all'individuazione dei previsti benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere;
- 5) a definire e quantificare le risorse e i benefici economici per gli enti e le comunità residenti nel territorio dove sarà localizzato il deposito nazionale;
- 6) a garantire un'adeguata indennità per i proprietari dei terreni sui quali sarà realizzato il parco tecnologico a valori di mercato che tengano anche conto della loro destinazione edificatoria e produttiva;
- 7) a chiarire e dare una misurazione oggettiva alla definizione di "adeguata" distanza dai centri abitati, relativamente all'individuazione dell'ubicazione del futuro deposito nazionale e parco tecnologico;
- 8) ad avviare tutte le iniziative utili, di concerto con gli enti territoriali interessati, volte a definire prima della conclusione dell'*iter* che dovrà portare all'individuazione del deposito definitivo, risorse modalità e tempi certi relativamente allo smantellamento, messa in sicurezza, bonifica completa e ripristino ambientale di tutti i siti temporanei e strutture del territorio nazionale che attualmente ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
- 9) a prendere in considerazione, nell'elaborazione della CNAPI, le aree militari dismesse o in fase di dismissione, o aree destinate a siti produttivi dismessi o in corso di dismissione, al fine di integrare nella carta eventuali ulteriori siti potenzialmente idonei;
- 10) a rivedere i criteri attualmente previsti dalla normativa vigente in materia di compensazioni a favore dei siti che attualmente ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, basati attualmente sui confini amministrativi comunali di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, al fine di includere anche il parametro della distanza chilometrica dal sito che ospita i rifiuti nucleari;
- 11) ad adottare le opportune iniziative volte a garantire tempi più rapidi nell'erogazione delle compensazioni ai territori interessati.

(1-00319)

Interrogazioni

[DONNO](#), [ANGRISANI](#), [DI GIROLAMO](#), [ENDRIZZI](#), [TRENTACOSTE](#), [VACCARO](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il virus SARS-CoV-2 in Puglia, purtroppo, non arresta la sua avanzata e continua a colpire senza tregua;

anche diversi infermieri e operatori socio-sanitari di presidi ospedalieri hanno contratto il virus, il SISP delle ASL è al lavoro per il tracciamento sui tantissimi contatti dei positivi e con lo sviluppo di diversi focolai risultano, per esempio in provincia di Lecce, 41 nuovi positivi in quarantena solo presso l'ospedale di Scorrano;

salgono anche i ricoverati, che, alla data dell'8 gennaio 2021, risultano essere 1.544 e, anche se

continua a lievitare velocemente il numero dei guariti (41.468), brutte notizie giungono dalla terapia intensiva COVID del centro DEA di Lecce, dove i numeri sono in crescente aumento da qualche giorno: 18 i ricoverati nella rianimazione del centro leccese, ed è stato trasferito al DEA anche un paziente della terapia intensiva del reparto di cardiocirurgia;

da quanto si apprende, anche nel leccese, risulta l'attivazione di strutture di "COVID *hotel*" rivolte a persone positive autonome, asintomatiche o con sintomi lievi, o contatti stretti che per svariati motivi non possono effettuare un corretto isolamento presso il proprio domicilio, in quanto non idoneo ad esempio per mancanza di separazione tra gli ambienti o perché il soggetto condividerebbe spazi con persone fragili o con patologie importanti;

le strutture alberghiere, infatti, garantiscono un corretto isolamento per il tempo necessario (in media si tratta di 10-14 giorni). Agli ospiti è assicurata un'adeguata separazione degli spazi, sono garantiti i pasti (anche per persone con esigenze alimentari particolari come, ad esempio, celiaci o vegetariani) ed è disponibile un servizio di sanificazione di ambienti e indumenti;

considerato che:

con un'apposita convenzione stipulata con ASL e protezione civile regionale, nel novembre 2020, l'*hotel* "Zenit" di Lecce è stato destinato a COVID *hotel* insieme ad altre strutture individuate sul territorio pugliese;

in particolare, tale struttura è stata posta a disposizione di persone positive che non necessitassero di ricovero in strutture sanitarie e non potessero trascorrere il periodo di quarantena nel proprio domicilio, con previsione che nell'albergo potesse entrare il personale alle dipendenze dell'*hotel*, il personale sanitario, i fornitori autorizzati dalla protezione civile o dalla ASL e gli ospiti designati dalla ASL;

la convenzione firmata prevedeva un ristoro per la struttura di circa 30 euro a camera e quelle chieste e messe a disposizione sono state 25. In due mesi il conto totale delle spese ammonta a circa 45.000 euro che ora saranno versati, nonostante le camere siano rimaste vuote perché mantenute libere;

si apprende, a mezzo della stampa locale ed in particolare da una lettera inviata dal proprietario e gestore dell'albergo, che a partire dal 13 gennaio la protezione civile regionale ha disdetto il servizio per mancanza di richieste da parte della ASL di Lecce;

risulta anche che da quando è stato attivato il COVID *hotel*, unico nella provincia di Lecce, la ASL Lecce vi ha collocato solo 5 persone e che da circa 3 settimane non vi è più alcun ospite;

lo stesso proprietario informa che da novembre 2020 ad oggi sono pervenute presso la struttura molte chiamate di persone positive che avevano necessità di autoisolarsi, quindi rientranti nella tipologia degli ospiti di COVID *hotel*, ma che tali persone non sono mai giunte presso la struttura. Ciò non parrebbe giustificabile agli occhi degli interroganti, in quanto il mancato utilizzo dell'unico COVID *hotel* della provincia di Lecce non può essere dovuto ad una diminuzione dei casi nella provincia ma, al contrario, i dati in aumento giornaliero dei nuovi casi positivi renderebbero necessario il funzionamento di strutture alternative come quella indicata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per fare chiarezza e trasparenza sulle procedure di accettazione e collocazione nelle strutture "COVID *hotel*" cosicché i cittadini possano usufruire di questo servizio;

se intendano sollecitare e chiedere chiarimenti agli uffici preposti della Regione Puglia e della ASL di Lecce (per competenza) perché ne garantiscano la corretta gestione, e perché allo stesso tempo si eviti lo spreco di denaro pubblico e di risorse altrimenti utilizzabili a tutela del diritto alla salute.

(3-02253)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo i dati, pubblicati da un articolo de "Il Sole-24 ore" il 5 gennaio 2021, emerge che l'ultimo bollettino del Dipartimento delle entrate dei primi dieci mesi del 2020 ha evidenziato che l'effetto *lockdown* sul gioco legale ha prodotto per le casse dell'erario una perdita superiore ai 4 miliardi di euro, di cui oltre 2,8 miliardi derivanti dal prelievo erariale sugli apparecchi;

il quotidiano evidenza, tra l'altro, come negli ultimi due mesi (caratterizzati da nuove chiusure e restrizioni per far fronte alla seconda ondata della pandemia) non sia previsto alcun recupero di gettito per lo Stato, ed inoltre, considerando la chiusura dei punti gioco per quasi 6 mesi nel corso del 2020, la stima dei ricavi fiscali per lo Stato (complessivamente per i due canali fisico ed *on line*) a fine 2020 non raggiungerà i 7 miliardi di euro, pari a oltre 4,5 miliardi di euro in meno rispetto al 2019 (gli incassi statali dai giochi avevano superato gli 11 miliardi di euro, secondo i dati del libro blu dell'Agenzia delle dogane);

in particolare, l'articolo rileva che, dei 4,5 miliardi di euro riferiti al calo degli introiti erariali, circa l'80 per cento è imputabile alla perdita di gettito registrata dal canale *retail* (sale gioco, agenzie di scommesse e bingo) aggiungendo inoltre che il settore sta subendo gravissime perdite economiche, non soltanto per le chiusure delle sale da gioco, ma in quanto un numero elevato di scommettitori si è invece indirizzato sul gioco illegale, come confermato direttamente dal direttore generale delle dogane e dei monopoli, professor Marcello Minenna, il quale ha rilevato che durante il *lockdown* c'è stato un forte aumento del gioco d'azzardo illegale, a fronte di una contrazione di quello legale (come testimoniano i numerosi interventi di repressione avvenuti in più di 50 capoluoghi di provincia, a seguito di verifiche in 250 sale illegali);

anche per l'anno in corso, le chiusure delle sale scommesse e le misure restrittive tuttora in corso non lasciano intravedere segnali positivi (prosegue l'articolo), con il rischio di un'ulteriore erosione del mercato legale in favore di quello illegale, considerato che i rischi di chiusura delle attività economiche riguardano principalmente piccole imprese familiari nella gestione di agenzie di scommesse o esercizi pubblici, a cui viene meno il contributo della raccolta di gioco attraverso gli apparecchi, necessario alla copertura di quota parte dei costi di gestione, quali le utenze dell'esercizio stesso;

tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, destano sconcerto e preoccupazione in relazione alle misure adottate dal Governo nei riguardi della filiera del settore dei giochi e delle scommesse legali, che, con comportamento schizofrenico e inaccettabile, da un lato, comportano gravissime perdite di gettito per l'erario, a causa del calo delle scommesse, dall'altro alimentano il grave fenomeno della ludopatia e del mercato del gioco d'azzardo illegale (senza l'introduzione di contromisure efficienti), determinando effetti socioeconomici devastanti, sia sulla riduzione del numero dei lavoratori regolari, che sull'intero sistema economico delle famiglie e delle imprese del comparto, considerato che le misure di ristoro recentemente introdotte si sono dimostrate insufficienti e inadeguate,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convenga che il settore del gioco pubblico (unitamente ad altri comparti) sia stato penalizzato oltre misura, con evidenti pregiudizi, considerato il periodo di chiusura media dei negozi di gioco, superiore agli altri Paesi europei (secondo un'indagine dell'Agimeg), le cui conseguenze occupazionali interessano più di 30.000 addetti impiegati nella distribuzione fisica del gioco, unitamente agli effetti negativi sulla spesa e sulle entrate erariali dei giochi;

quali misure urgenti e indispensabili intenda intraprendere, anche attraverso misure d'incentivo, al fine di sostenere la categoria interessata, dato che le disposizioni adottate appaiono inique e incapaci di rispondere ai minimi principi di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione ad attività con categorie merceologiche analoghe, dove si continua ad effettuare l'attività di scommesse del gioco legale.

(3-02254)

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la fibrosi polmonare idiopatica (IPF) fa parte delle malattie polmonari interstiziali (ILD), un gruppo eterogeneo di circa 150 malattie polmonari caratterizzate da vari gradi di infiammazione e fibrosi. È una delle forme più aggressive di queste malattie ed è annoverata nella categoria delle malattie rare, e si stima che nei 27 Paesi dell'Unione europea colpisca ogni anno circa 30-35.000 persone;

essa interessa soprattutto gli uomini adulti, in particolare tra i 40 e gli 80 anni, fumatori o ex fumatori, mentre le donne sviluppano la malattia meno frequentemente e, di norma, ne presentano forme meno gravi e a evoluzione più lenta;

come si legge nel "Pulmonary fibrosis patients should be given priority in COVID-19 vaccination programmes: a joint statement", un documento firmato da EU-IPFF (European idiopathic pulmonary fibrosis and related disorders federation) e dalla ERN-LUNG (European reference network on rare respiratory diseases): "i pazienti che convivono con malattie polmonari interstiziali e con fibrosi polmonare, in particolare, sono tra le popolazioni più vulnerabili e a più alto rischio in questa crisi sanitaria: ricerche recenti mostrano che rispetto ai loro coetanei hanno il 60% di probabilità in più di morire se ricoverati in ospedale con COVID-19, e dovrebbero pertanto avere la priorità nel lancio dei programmi di vaccinazione nazionali";

il documento specifica inoltre che "diversi Paesi hanno diffuso delle raccomandazioni affinché i pazienti con malattie polmonari interstiziali siano considerati fra quelli ad alto rischio. In particolare, l'agenzia governativa inglese Public Health England (PHE) ha recentemente pubblicato una guida per l'uso dei vaccini COVID-19, per proteggere coloro che sono a più alto rischio di malattie gravi e morte. In questa guida, il Capitolo 14 elenca esplicitamente i pazienti con fibrosi polmonare interstiziale come "gruppi a rischio clinico, a cui dovrebbe essere offerta l'immunizzazione per il COVID-19";

sul sito del Governo "Vaccinazione anti Covid-19. L'Italia rinasce con un fiore", dedicato in particolar modo alla comunicazione trasparente sul piano vaccinale in corso, si legge che le categorie che saranno prese in considerazione prioritariamente per la somministrazione dei vaccini sono gli operatori sanitari, i residenti e il personale dei presidi residenziali per anziani e le persone con età avanzata;

sullo stesso sito, la sola altra categoria presa in considerazione sulla possibilità di vaccinazione (non prioritaria) si riferisce alle persone immunodepresse specificando che: "Sono disponibili dati limitati sulle persone con immunodeficienza o in trattamento con farmaci immunomodulanti. Sebbene tali soggetti possano non rispondere altrettanto bene al vaccino, non sussistono particolari problemi di sicurezza". Secondo il piano strategico le persone con immunodeficienza o in trattamento con farmaci immunomodulanti dovranno essere vaccinate nelle prime fasi, in quanto maggiormente suscettibili di ammalarsi di COVID-19;

il signor Stefano Pavanello, presidente dell'Unione trapiantati polmone di Padova e membro del comitato esecutivo di EU-IPFF ha recentemente dichiarato: "si rende necessario predisporre un piano vaccinale più preciso che non tenga conto solo dell'età dei pazienti e del fatto di essere affetti da una 'patologia a rischio', classificazione troppo generica che sarà destinata a creare molta confusione", e ha proposto di "prendere esempio dai nostri vicini d'Oltremania, che hanno già redatto il cosiddetto Green Book, un programma di immunizzazione che elenca chiaramente tutte le patologie i cui pazienti dovranno godere di una forma di precedenza nella somministrazione del vaccino, a prescindere dalla loro età",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assicurare le persone affette da fibrosi polmonare idiopatica sulla sottomissione prioritaria al vaccino;

se non ritenga utile procedere a chiarire ed elencare quali siano le patologie che rientrano nelle fasi prioritarie del piano pandemico.

(3-02255)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MALLEGNI](#), [GASPARRI](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

l'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto cura Italia, e successive modifiche, ha disposto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento della UE, prevedendo limiti alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e *leasing* e il potenziamento del fondo di garanzia;

in particolare, al comma 2, ha previsto che, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia, le micro, le piccole e le medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione (in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari autorizzati

previsti dall'articolo 106 del testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modifiche, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia) delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 gennaio 2021; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 gennaio 2021 è sospeso sino al 30 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale;

il 2 aprile 2020, per fronteggiare la diffusione della pandemia, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha emanato delle linee guida che prevedevano per le banche di non classificare come "*forborne*" tutte quelle esposizioni per le quali le banche avessero concesso, entro il 30 giugno 2020, modifiche al piano di rimborso in virtù di misure legislative e non legislative;

il 25 maggio 2020, l'Associazione bancaria italiana (ABI) ha emanato il secondo *addendum* all'accordo per il credito 2019 che, tra l'altro, prevedeva la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative migliorative rispetto a quelle previste dal precedente *addendum* e, in particolare, di estendere la durata della sospensione dei pagamenti dei mutui fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19;

il 18 giugno 2020, l'EBA ha prorogato di ulteriori 3 mesi il termine per la concessione delle moratorie da parte delle banche senza provvedere alla classificazione come *forborne*;

il 21 settembre 2020, l'EBA ha confermato la fine del regime di tolleranza e invitato le banche a ritornare alle consuete prassi (classificazione *forborne* delle misure sospensione accordate a controparti in stato di difficoltà finanziaria);

il 2 dicembre 2020, l'EBA ha pubblicato i nuovi orientamenti da applicare alle moratorie legislative e non legislative: 1) ha riattivato le linee guida sulle moratorie introducendo nuovo termine entro il quale applicarle (31 marzo 2021), in sostituzione della precedente data (30 settembre 2020); 2) ha assunto che maggiore è la durata della sospensione tanto maggiore è il rischio che il debitore si trovi a fronteggiare uno stato di difficoltà; 3) ha introdotto un vincolo sulla durata complessiva della dilazione di pagamento (massimo 9 mesi);

il 17 dicembre 2020 l'ABI ha emanato il nuovo *addendum* all'accordo per il credito 2019 con il quale proroga al 31 marzo 2021 (adeguandosi alle linee guida EBA del 2 dicembre 2020) il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti e sancisce che la durata massima di sospensione delle rate non potrà in ogni caso superare il periodo di 9 mesi (adeguandosi alle linee guida EBA), disponendo, inoltre, che la durata massima della sospensione del pagamento delle rate (9 mesi) è diminuita degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in attuazione dell'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche, ovvero dell'accordo per il credito 2019, come modificato dai predetti *addenda*;

i commi da 248 a 254 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) dispongono la proroga dal 31 gennaio al 30 giugno 2021 delle misure di cui al suddetto articolo 56, tra cui la sospensione dei termini di pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 giugno 2021, specificando che la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021,

si chiede di sapere quale urgente iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché si possa riportare a 24 mesi la durata massima della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, alla luce della proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese di cui ai citati commi da 248 a 254 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020.

(4-04843)

[MARIN](#), [IWOBI](#), [SAPONARA](#), [PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [CANDURA](#), [TESTOR](#), [RICCARDI](#), [ZULIANI](#), [TOSATO](#), [RIVOLTA](#), [BERGESIO](#), [FERRERO](#), [ALESSANDRINI](#), [PISANI Pietro](#), [PIANASSO](#), [VALLARDI](#), [DORIA](#), [ARRIGONI](#), [PUCCIARELLI](#), [PITTONI](#), [CORTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo una recente ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, resa il 18 gennaio 2021, la procedura delle riammissioni informali sul confine italo-sloveno, secondo la prassi adottata dal Ministero dell'interno in attuazione dell'accordo bilaterale con la Slovenia, sarebbe illegittima;

l'ordinanza è stata emessa all'esito di un procedimento cautelare d'urgenza presentato a ottobre 2020 da un immigrato pakistano contro il Ministero. Nel ricorso l'immigrato sosteneva di aver fatto ingresso illegalmente in Italia dalla rotta balcanica insieme ad altri nel mese di luglio, di essere stato rintracciato a Trieste dagli agenti di frontiera e di essere stato costretto, nonostante l'intenzione di presentare domanda di asilo nel nostro Paese, a rientrare in territorio sloveno;

il Tribunale di Roma, nonostante il regolamento "Dublino" vigente e nonostante Slovenia e Croazia possano essere considerati Paesi sicuri, ha accolto il ricorso consentendo all'immigrato pakistano l'immediato ingresso in Italia quale Stato competente a prendere in esame la sua domanda di asilo;

si è verificata la situazione paradossale secondo cui il Ministero, contumace in giudizio, è stato condannato anche al pagamento di tutte le spese legali, facendo quindi passare il pericoloso messaggio secondo cui nel nostro Paese è possibile entrare illegalmente, opporsi alla riammissione e farsi anche pagare le spese, mentre in altri Paesi come Francia e Austria fanno riammissioni in Italia;

a giudizio degli interroganti quanto accaduto è gravissimo: per la prima volta dal 1996, anno in cui fu sottoscritto l'accordo bilaterale tra i due Paesi, un giudice ha stabilito che le riammissioni informali sul confine italo-sloveno sarebbero illegittime e che il Governo italiano starebbe violando così contemporaneamente la legge italiana e le convenzioni internazionali;

questa ordinanza ha avuto ampia eco sulla stampa ed è già stata definita "pilota" per i prossimi e futuri ricorsi che migliaia di immigrati, compresi quelli in attesa di fare ingresso illegalmente in Italia, potrebbero presentare avverso le riammissioni informali in Slovenia;

tale orientamento rischia di avere importanti e gravissime conseguenze sulle politiche di controllo e difesa dei confini interni ed esterni dell'Europa e di trasformare il Friuli-Venezia Giulia in una meta privilegiata dei flussi migratori irregolari e del traffico di esseri umani;

la decisione presa dal Tribunale di Roma si pone altresì in palese dissenso con la posizione ufficiale del Ministero, espressa anche dal sottosegretario Achille Variati in risposta ad un'interrogazione, in cui è stata affermata la legittimità delle riammissioni in Slovenia, anche di chi vuol presentare domanda di asilo, in virtù dell'accordo bilaterale vigente con tale Stato,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere nell'immediato per opporsi alla decisione del Tribunale di Roma e se, alla luce dell'evidente fattore di attrazione dei flussi migratori irregolari verso il nostro Paese costituito da tale decisione, non ritenga opportuno adottare specifiche e tempestive misure al confine con la Slovenia per contrastare il traffico illecito di esseri umani e l'immigrazione clandestina verso il nostro Paese;

a quanto ammontino le spese legali che il Ministero è tenuto a pagare in seguito al ricorso presentato da un immigrato che ha dichiarato di essere entrato clandestinamente nel nostro Paese e se non ritenga urgente intervenire con gli opportuni strumenti, e nelle opportune sedi, per ribadire la legittimità delle riammissioni in Slovenia, anche di chi vuol presentare domanda di asilo, in virtù dell'accordo bilaterale vigente con tale Stato.

(4-04844)

[URRARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con l'interrogazione 4-04504, pubblicata il 25 novembre 2020, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva chiesto al Ministro in indirizzo quali azioni ritenesse opportuno intraprendere al fine di implementare la pianta organica dell'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia (Napoli) e di conseguenza garantirne il buon funzionamento;

ad oggi, anziché essere implementato, l'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia è stato privato di un'ulteriore unità, quella del direttore amministrativo;

ma vi è di più. L'ufficio di presidenza del Tribunale di Nola, con decreto n. 174 del 30 dicembre 2020, premettendo la cessazione dell'applicazione della figura del direttore amministrativo e, di conseguenza, la concentrazione delle funzioni amministrative nella sola persona del cancelliere, ha disposto una graduazione delle attività di cancelleria così determinata: 1) iscrizione a ruolo; 2) recupero crediti; 3) preparazione delle attività di udienza; 4) adempimenti *post* udienza; 5) pubblicazione delle sentenze,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere al fine di implementare la pianta organica dell'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia e per garantirne di conseguenza il buon funzionamento.

(4-04845)

[L'ABBATE](#), [MANTOVANI](#), [VACCARO](#), [ROMAGNOLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da fonti stampa e da autorevoli televisioni nazionali, si apprende che il prezzo dell'acciaio è salito notevolmente negli ultimi anni, toccando i massimi da 10 anni a questa parte;

come sostenuto da Federacciai si è innestata una speculazione internazionale, che ha colpito tutti gli elementi che compongono il prezzo dell'acciaio, sia delle materie prime che dei prodotti finiti in acciaio;

la metà degli operatori siderurgici ritiene che si tratti di una bolla speculativa che ha raggiunto il limite, mentre l'altra metà sostiene si tratti di un riposizionamento del mercato su valori più elevati dopo oltre 2 anni di calo dei prezzi;

considerato che:

allo stato attuale i produttori siderurgici hanno perso circa un terzo della capacità produttiva nazionale di acciaio in quanto nella primavera 2020 numerosi clienti hanno annullato gli ordini e chiuso gli impianti per il COVID-19. Successivamente, quando le fabbriche hanno riaperto, la domanda ha fatto registrare una ripresa in quanto c'è stato un forte aumento della richiesta di acciaio;

tuttavia, ad oggi continua ad esserci carenza di materiale sul mercato, cosa che, se continuerà nei prossimi mesi, supporterebbe i nuovi aumenti di prezzo; dall'altro lato, a questa dinamica si è agganciato il mercato finanziario, che sta speculando sull'aumento dei prezzi dell'acciaio;

a parere degli interroganti è necessaria una tutela per le imprese italiane che devono far fronte ad un aumento considerevole dei costi di materia prima per la loro produzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se ritenga di assumere iniziative al fine di accertare i motivi per cui il prezzo dell'acciaio sia in continua crescita raggiungendo i livelli massimi dell'ultimo decennio, con un incremento costante;

se intenda adottare le opportune iniziative per tutelare il comparto delle imprese italiane coinvolte.

(4-04846)

[BONINO](#), [RICHETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (1978), la riforma del 1992-1993 e quella del 1999 hanno confermato e sancito che il principale strumento di programmazione pluriennale in materia di salute e sanità è il piano sanitario nazionale (PSN);

come riportato dal sito del Ministero della salute l'attuale normativa sanitaria prevede che: "Il metodo della programmazione pluriennale costituisce un principio fondamentale in materia di 'tutela della salute' ed uno degli elementi qualificanti del Servizio sanitario nazionale. A livello statale, il principale

strumento di pianificazione è rappresentato dal Piano sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della salute tenuto conto delle proposte provenienti dalle Regioni; viene adottato con Decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, le Regioni adottano o adeguano i propri Piani sanitari regionali, trasmettono al Ministro della salute gli schemi o i progetti allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale";

tramite il PSN vengono indicate (art. 1, comma 10): a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del piano; c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; d) gli indirizzi finalizzati a orientare il SSN verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale; e) i progetti obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca; g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; h) le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei LEA; i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti;

l'attuale normativa sanitaria prevede altresì che il Ministero della salute predisponga ogni 3 anni la relazione sullo stato sanitario del Paese (RSSP) quale strumento di valutazione del processo attuativo del piano sanitario nazionale. Il ruolo della relazione è così definito: "La Relazione sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP) risponde all'esigenza di produrre una periodica informativa al Parlamento, e conseguentemente ai cittadini, sullo stato di salute della popolazione e sull'attuazione delle politiche sanitarie. La Relazione costituisce una componente essenziale per la pianificazione e programmazione del Servizio sanitario nazionale, in quanto funge da strumento organico di valutazione degli obiettivi di salute raggiunti e delle strategie poste in essere per il loro conseguimento, al fine di valorizzare la promozione della salute e riorganizzare le reti assistenziali, riposizionando gli assistiti al centro di un sistema di cure integrate";

nella relazione devono essere: a) illustrate le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale; b) descritte le risorse impiegate e le attività svolte dal SSN; c) esposti i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale; d) riferiti i risultati conseguiti dalle Regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali; e) fornite le indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi;

ritenuto che:

a livello centrale, il principale strumento di pianificazione è rappresentato dal piano sanitario nazionale e che la relazione costituisce una componente essenziale per la pianificazione e programmazione del servizio sanitario nazionale;

senza PSN e RSSP viene meno il necessario legame, coordinamento e indirizzo tra livello centrale (Ministero) e i sistemi sanitari regionali; l'intero sistema sanitario italiano perde la sua caratteristica di sistema (e dunque di servizio sanitario nazionale) rischiando di ridursi a somma di singole realtà fra loro sconnesse e forzatamente confliggenti;

da 13 anni il piano sanitario nazionale non è stato predisposto né approvato (l'ultimo è scaduto nel 2008);

da 8 anni la relazione sullo stato sanitario del Paese non è stata predisposta (l'ultima è scaduta nel 2013);

la scarsa reattività e la reazione confusa ad eventi improvvisi e gravi come la pandemia da COVID-19 sono stati anche l'effetto della pluriennale mancanza di PSN e RSSP e del conseguente indebolimento

della sanità italiana come sistema;

non è possibile tollerare ulteriormente la colpevole indifferenza dei responsabili politici e dei dirigenti ministeriali verso gli obblighi e le scadenze previste dalla normativa sanitaria a tutela della salute dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti stia assumendo il Ministro in indirizzo per giungere alla rapida predisposizione e approvazione del nuovo piano sanitario nazionale e della nuova relazione sullo stato sanitario del Paese, che contengano i necessari indirizzi, vincoli, criteri e linee di sviluppo pluriennale per l'intero sistema sanitario, che consentano di attuare un'efficace politica di salute per i prossimi anni;

quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere nei confronti dei responsabili della Direzione generale programmazione sanitaria e dell'ufficio piano sanitario nazionale e piani di settore, da cui dipende la predisposizione del piano sanitario nazionale, e nei confronti della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica e dell'ufficio di statistica, da cui dipende la predisposizione della relazione sullo stato sanitario del Paese;

quali iniziative abbia intenzione di assumere nei confronti del segretario generale del Ministero, il cui compito istituzionale dovrebbe essere assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa, provvedere all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinare gli uffici e le attività del Ministero, vigilare sulla loro efficienza e rendimento e riferirne periodicamente al Ministro;

quali iniziative e cambiamenti abbia intenzione di operare sulla composizione dell'organismo indipendente di valutazione, che nelle sue relazioni non si è accorto della mancata predisposizione di PSN e RSSP e ha espresso massime valutazioni a tutti i dirigenti del Ministero.

(4-04847)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che Poste italiane ha annunciato la chiusura dell'ufficio postale sito nella frazione di Settimo del comune di Pescantina (Verona);

considerato che:

gli uffici postali sono presidi di sicurezza, con una funzione sociale oltre che di servizio per i cittadini; Pescantina è un comune di oltre 17.000 abitanti costituito da 5 frazioni su 19 chilometri quadrati, e pertanto il solo altro ufficio sito nel comune di Pescantina non è sufficiente a servire tutta la popolazione interessata;

vista la preoccupazione dell'amministrazione comunale e della cittadinanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con Poste italiane, perché riconsideri la decisione di chiudere l'ufficio postale sito nella frazione di Settimo del comune di Pescantina.

(4-04848)

[NASTRI](#) - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

il mondo dello sport dilettantistico, a cui appartengono le società sportive dilettantistiche, le associazioni sportive e le cooperative sociali sportive dilettantistiche, ha subito nell'ultimo anno 9 mesi di chiusura a seguito dei vari decreti emanati dal Governo;

i vari "decreti ristori" con i quali si è cercato di compensare le perdite subite dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche hanno riconosciuto loro il rimborso del 20 per cento della differenza di fatturato sui mesi di riferimento;

la legge n. 398 del 1991, per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche, determina le modalità di contabilità delle quote di iscrizione alle attività sportive dilettantistiche;

la circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 dell'Agenzia delle entrate risponde ad alcune questioni fiscali emerse al tavolo tecnico con il Comitato olimpico nazionale italiano, in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, con la quale l'Agenzia ha previsto che: per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l'ente deve rilasciare un'apposita quietanza, che in copia dovrà essere conservata dall'ente stesso; al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l'associazione o la società sportiva dilettantistica senza fini di lucro

dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l'importo incassato o pagato;

la circolare conclude che bisogna adottare tali modalità di documentazione e registrazione unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario o bilancio di esercizio (che riporta anche le quote di iscrizione ai corsi o di affiliazione);

con il decreto-legge rilancio era stata attivata l'opzione dei *voucher* come forma di rimborso degli utenti dei centri sportivi, al fine di garantire liquidità alle società al momento della riapertura;

le società sportive dilettantistiche, le associazioni sportive e le cooperative sociali sportive dilettantistiche hanno comunque dovuto mantenere attivi gli impianti tecnologici dei centri sportivi, in assenza di utenza e di introiti economici,

si chiede di sapere:

per quale motivo i ristori fino ad oggi erogati non si siano basati sulle differenze economiche delle quote di iscrizione ai corsi (che rappresentano la maggior parte del valore economico incassato dalle società e associazioni sportive dilettantistiche), mediante l'uso dei bilanci depositati alla camera di commercio;

se sia stato previsto nel "decreto ristori" in via di emanazione nelle prossime settimane il conteggio dei ristori effettuato calcolando la differenza economica delle quote non incassate mediante il valore dato dalle quote di iscrizione e non dal fatturato per tutti i mesi di chiusura;

se sia stata prevista, all'interno del nuovo "decreto ristori", la possibilità da parte dei centri sportivi di procedere all'emissione di un nuovo *voucher* come modalità di rimborso agli utenti al fine di garantire liquidità al momento della riapertura alle società e associazioni sportive dilettantistiche, in considerazione del fatto che tali realtà risultano le più penalizzate dall'inizio della pandemia, o in alternativa se sia stato previsto un ristoro che preveda il rimborso delle quote non fruite da parte degli utenti, in modo che le stesse possano provvedere a loro volta a rimborsare i propri utenti.

(4-04849)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

lo scorso 10 gennaio 2021, nel mezzo di un'accesa polemica sul finanziamento pubblico da parte della Provincia autonoma di Bolzano alla federazione degli "Schuetzen" (organizzazione a struttura paramilitare di carattere folcloristico al centro con frequenza di episodi come l'affissione di manifesti in memoria di terroristi secessionisti, video sessisti con spunti indipendentisti eccetera), il consigliere regionale e provinciale di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzi, ha ricevuto attraverso il sistema di messaggistica istantanea "Messenger" minacce e gravi insulti personali da un profilo firmato da un certo "Max M." (oggetto di denuncia alla Polizia postale). Volgare e violento il contenuto, espresso in stretto dialetto apparentemente tirolese, anche con errori: "Devi stare attento a cosa dici, (...) *walsche* (...) Sei solo un fascista". "Walsche" sta in forma dialettale e linguaggio volgare per "italiano";

il gesto, a giudizio dell'interrogante, costituisce un'esplicita minaccia, contenente una pregiudiziale per la sola appartenenza di Urzi al gruppo linguistico italiano;

tali minacce, ha dichiarato il consigliere di Fratelli d'Italia, non risultano nuove, in quanto nel passato si sono già verificati episodi sgradevoli, accompagnati da minacce, intimidazioni, danni all'autovettura; il fatto più recente non risulta in ogni modo, a detta di Urzi, collegato direttamente con i precedenti episodi;

la vicenda, ad avviso dell'interrogante, desta sconcerto e preoccupazione, poiché tali avvenimenti gravi e pericolosi sono rappresentativi di un degrado del senso di civile appartenenza ad una comunità composita dal punto di vista linguistico, come quella altoatesina, con aperta pregiudiziale verso quella di lingua italiana, minoritaria nel territorio dell'Alto Adige;

l'interrogante evidenzia altresì che l'età del responsabile di tali atti intimidatori sarebbe, stando al profilo di riferimento, purtroppo anche molto giovane, e le gesta dimostrerebbero i gravissimi danni provocati dalle continue campagne di delegittimazione, messe in atto con ostinata scientificità, da parte di ampi settori, non solo delle forze estreme separatiste, ma anche della politica locale, considerata la frequenza con la quale le legittime correnti di pensiero critiche verso il sistema di governo dell'autonomia dell'Alto Adige sono oggetto di ricorrenti ed ossessive accuse pubbliche e mediatiche

di "fascismo", "postfascismo", "neofascismo", di ostilità verso l'autonomia, che condizionano gravemente le menti più fragili agitando un clima di tensione da cui scaturiscono anche i fatti descritti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda assumere le opportune iniziative volte a garantire la prosecuzione di tutti gli opportuni accertamenti da parte delle autorità di polizia e della magistratura sull'episodio denunciato per i risvolti connessi alla natura politica della funzione pubblica del consigliere Urzi, e se intenda attuare un intervento di più ampia portata volto a riaffermare (nel pieno diritto alla libertà di pensiero) in Alto Adige la vigilanza sull'abuso attraverso i mezzi *social* e gli ordinari canali di comunicazione delle espressioni che alimentano e rendono fertile il terreno su cui operano gli estremismi indipendentisti (contrari alla Costituzione) e il massiccio ricorso pubblico a terminologie apertamente provocatorie e offensive verso personalità politiche e partiti politici rappresentativi della minoranza di lingua italiana dell'Alto Adige, in episodi come quelli descritti.

(4-04850)

*Avviso di rettifica*

Nel resoconto stenografico della 295<sup>a</sup> seduta pubblica del 26 gennaio 2021, a pagina 13, sotto il titolo "Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione", eliminare il secondo capoverso.

